



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 238/12

di iniziativa del Consigliere S. MANNARINO, P. STRAFACE recante:
"La Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro e di San
Donato di Ninea quale patrimonio culturale regionale"
relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/10/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	25/10/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge 238/XII pag. 3
"La Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro e di San Donato di Ninea quale patrimonio culturale regionale"

Normativa citata

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 pag. 12
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Deliberazione n. 198 del 22 giugno 2023 pag. 181
"Legge regionale 5.4.2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale). Approvazione proposta di Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) per il triennio 2023/2025"

Allegato alla deliberazione n. 198 del 22 giugno 2023 pag. 185
"Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2023-2025"

Normativa nazionale

Legge 27 settembre 2007, n. 167 pag. 351
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)."

Normativa comparata

Legge regionale 20 luglio 2016, n. 22 - Abruzzo pag. 354
"Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo"

Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 - Umbria pag. 359
"Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande"



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge

recante “La Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant’Agata d’Esaro e di San Donato di Ninea quale patrimonio culturale regionale”.

Di iniziativa dei Consiglieri regionali

F.to Sabrina Mannarino

F.to Pasqualina Straface

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di concorrere alla salvaguardia, promozione e valorizzazione della "Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant'Agata D'Esaro e di San Donato di Ninea" quale patrimonio culturale regionale.

Ottobre e novembre sono i mesi della castagna, il frutto più amato dell'autunno calabrese. In questo periodo dal nord al sud della regione, la castagna calabrese accompagna la tavola dalla colazione al dessert fino alle confetture ed ai marron glacé. Il prezioso frutto accompagna l'alimentazione dei calabresi da secoli, costituendo un ingrediente della cucina storica e tradizionale. Dalle castagne anticamente si ricavava la farina per fare il "pane scuro dei poveri" laddove, in assenza di reddito, le classi meno abbienti erano impossibilitate ad acquistare il grano.

La Sagra della Castagna di Fagnano Castello

La Sagra della Castagna si svolge nel borgo di Fagnano Castello, incastonato nella suggestiva cornice della catena costiera tirrenica che dal Pollino degrada verso l'Appennino paolano, da sempre conosciuto come uno dei cosiddetti "areali" castanicoli più interessanti in Italia, per la presenza di due eccezionali cultivar autoctone: la "Raggiola" e la "Nzerta", castagne ben apprezzate per le loro certificate caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Infatti, le terre di Calabria, al centro del Mediterraneo, sono un forziere di innumerevoli giacimenti agro-alimentari, diversi dei quali rinomati a livello internazionale: tra questi, appunto, i frutti del castagno.

La castagna, per la comunità fagnanese, non è solo un semplice prodotto "buono" da consumare a tavola o da sfruttare per fini economici, rappresentando la pietra fondante della tradizione di una comunità. Sulla base di tali presupposti, nel lontano 1984, il gruppo folkloristico denominato "I Castagnari", ideò ed inaugurò la prima edizione della Sagra della Castagna. Dopo essersi esibiti per due volte in Svizzera, all'Europeade (festival internazionale del folklore) di Vienna e avendo calcato molte piazze dei comuni di Calabria, registrandosi oltre 70 spettacoli solo nell'anno 1983, il gruppo partorì l'idea di creare un evento da tenersi, ogni anno, a Fagnano Castello." I Castagnari" invitati alle svariate sagre che si tenevano puntualmente nei comuni della zona, in seguito a vari incontri ed attente valutazioni, decisero, unitamente alla popolazione del luogo, che non poteva esserci scelta migliore di celebrare il prodotto generosamente ed abbondantemente offerto dalla natura alle lande fagnanesi istituendo così la celebrazione della castagna in una festa d'autunno. Il gruppo si occupò, quindi, in completa autonomia, dell'organizzazione logistica, del montaggio del palco, dell'allestimento degli stands, delle caldarroste e dei convegni sulle problematiche della castanicoltura; si prese cura, altresì, dell'organizzazione dello spettacolo artistico, nonché della valorizzazione e trasformazione della materia prima, attraverso l'attività di pasticceria artigianale; le chinole o lucerne o chinulilli di castagne e cioccolato (con variante alla ricotta o alla mostarda), castagne al forno o pastilli o pastidhi, caldarroste.

Riusciti nell'intento di portare a termine la prima sagra, le successive edizioni vennero migliorate ed arricchite dagli stessi "Castagnari", sino all'ideazione della fiera nei vicoli, i c.d. "strittuli" al fine proprio di valorizzare l'intero borgo antico di Fagnano.

Da allora le varie edizioni si sono susseguite negli anni, con la sola interruzione legata alla pandemia.

Al fine di mantenere in vita le tradizioni e la storia del comune di Fagnano Castello, tanti anni fa nasceva, dunque, l'evento denominato "**Festival della Castanicoltura Fagnanese**" che attualmente ha raggiunto un numero di circa 30.000 presenze annue, oltre centinaia di espositori di enogastronomia tipica e di artigianato locale.

Il percorso che conduce al Festival della castanicoltura si apre con la conferenza stampa in giugno, mese in

cui i castagneti iniziano la fioritura, con la presentazione del programma “Fagnano d’Estate” e si conclude l’ultimo fine settimana di ottobre con la fiera e la celebre Sagra che ha raggiunto ormai la sua 38° edizione. Ogni anno vengono selezionate tematiche specifiche sulle quali improntare la progettazione dell’evento. Il Festival si svolge in cinque giorni, nel mese di ottobre, e si riversa nel centro storico, nella storica frazione di San Lauro, così come nei castagneti secolari e nell’area SIC del Monte Caloria.

La tradizione e la storia, i luoghi autentici della cultura fagnanese, il prodotto castanicolo, le grandissime risorse ambientali camminano di pari passo alla cultura, all’arte, al teatro e ne diventano la più ampia rappresentazione.

La Sagra della Castagna di Sant’ Agata d’Esaro: la più antica della Calabria

A Sant’Agata d’Esaro, paese circondato dalle catene montuose dell’Appennino Calabrese, solcate da torrenti affluenti dell’Esaro, si trovano i più grandi castagneti coltivati della Regione Calabria. Il loro frutto, la castagna, ha avuto soprattutto nei periodi di crisi, un ruolo molto importante nella Valle dell’Esaro, costituendo, per la popolazione del luogo, alimento indispensabile durante i lunghi mesi invernali; oggi, la castagna non è soltanto un alimento ma costituisce il simbolo di una lunga tradizione gastronomica, contadina, culturale e sociale.

Il castagno è un albero maestoso ed un testimone eccezionale del tempo che scorre. Purtroppo, però, la sua sopravvivenza non è garantita e i castanicoltori sono costretti a combatterne i nemici. Negli scorsi anni per colpa di un parassita il *cinipide* si è avuto un sostanziale calo della produzione castanicola. È bene precisare che il cinipide non può essere debellato con pesticidi ma soltanto con dei lanci a rete di batteri particolari che vengono eseguiti dall’A.r.s.a.c calabrese, coprendo così l’intero territorio regionale.

La festa si concentra sul prodotto delle castagne risaltandone proprietà ed usi. Tale evento, il più antico della Calabria, ha un forte legame con questa tradizione e mira a far conoscere questo prezioso cibo ai visitatori e turisti. Nell’arco di una settimana, nel paese, tutto ruota intorno alla Castagna mentre nel programma dell’evento sono presenti gustose esperienze gastronomiche, visite guidate ai castagneti, caldarroste per tutti nei vicoli antichi.

Si tengono letture e conferenze, piccole e grandi feste, bancarelle gastronomiche nel centro storico, intrattenimenti vari con musica dal vivo e gruppi folk. Nel borgo, poi, non manca modo di degustare le antiche ricette gastronomiche: frittiture tipiche, maccheroni ai ferri, polpette con pane di mais, dette di “Maruggiu”, salumi, dolci tipici di castagne.

Le edizioni passate hanno registrato il record di presenze con circa 15 mila persone e numerosi sono anche gli espositori che negli ultimi anni, tra gastronomia, artigianato, antiquariato, sono arrivati circa a cento. Gli stands sono tutti sparsi all’interno del paese con il suo pittoresco intrigo di stradine di stampo medievale. Lungo i vicoli si susseguono portali di tutte le epoche volti a fornire una curiosa campionatura della tradizione antica e artistica del borgo, una tradizione che arriva dal Medioevo ai nostri giorni.

La cittadina dell’Esaro sta facendo rivivere alcuni miti del cinema attraverso il percorso dei murales dal titolo “la via del Cinema” grazie alla giovane Laura Castellucci, in arte, Castellaura. Nella “settimana della Castagna” è possibile visitare una galleria di filmografia “a cielo aperto” con murales tratti da grandi classici di tutti i tempi per rinfocolare bellezza e speranza nel futuro.

Le visite al Museo storico dei Saperi e del Gusto ripercorrono la storia delle origini e dell’artigianato locale. Ospitato in un palazzo del centro storico, il museo espone il costume tipico della donna santagatese e una vasta gamma di utensili ed arnesi utilizzati anticamente dagli artigiani locali, ed ancora oggetti del Novecento. Degno di nota è il concorso artistico indetto per le scuole “La Castagna-gna-gna” che vede la partecipazione degli studenti; una forte collaborazione ha luogo anche con l’I. P.S.I.A (Arredi e Forniture di Interni “Scuola del Legno”) che rappresenta l’unico Istituto scolastico nella provincia di Cosenza dedicato alla lavorazione del legno. In questo contesto l’I.P.S.I.A. con la sua specializzazione nel settore, si pone come centro

professionalizzante privilegiato che fornisce, attraverso la lavorazione del legno, importanti manufatti esposti, successivamente, in una mostra dedicata.

In occasione della Sagra della Castagna dell'anno 2021, è sorto un contenitore di creatività, "Sant'AgArt-creatività in mostra", che promuove i suoi abitanti più creativi. La mostra è una vetrina per la cultura e l'arte santagatese. Inoltre, è in questa occasione che il piccolo borgo calabrese accoglie le città gemellate: Bisignano, Seregno e Tovo San Giacomo. Il gemellaggio è uno strumento che serve a definire meglio i rapporti di amicizia e gli scambi tra queste città di regioni anche diverse, legate da affinità significative: un canale sempre aperto per favorire attività congiunte e sviluppare strette relazioni politiche, economiche, culturali e religiose.

È possibile far tappa nei giorni della Festa a "Grotta della Monaca", eccellente sito storico - archeologico che si sviluppa all'interno di rocce carbonatiche per circa mezzo chilometro e rappresenta una delle maggiori cavità naturali attualmente note nella Calabria nord-occidentale. La cavità domina con un maestoso ingresso l'alta valle del fiume Esaro ed è collegata alla costa tirrenica tramite il valico montano del "Passo dello Scalone" (740 metri s.l.m.). Il suo nome deriva da una concrezione di calcite con sembianze antropomorfe presente in uno degli ambienti interni. I suoi ambienti sotterranei sono stati suddivisi in base a criteri morfologici e volumetrici in tre distinti settori: la Pregrotta, la Sala dei pipistrelli e i cunicoli terminali. Gli speleo-archeologi del centro regionale "Enzo dei Medici" organizzano spesso un ciclo di visite guidate all'interno della cavità e al Centro Visita.

Di recente è stata inaugurata la Big Bench #312, inserita nel circuito dell'Associazione Big Bench Community Project, nata nelle Langhe nel 2015, che promuove l'installazione di una panchina gigante e contestualmente contribuisce a sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui vengono posizionate. La Big Bench #312 di Sant'Agata di Esaro è situata sul monte Cuppone a 1.050 di altezza (coordinate 39,63281° N, 15,97076° E). Il panorama è unico, a valle il paese, alle spalle i monti della catena costiera del Parco del Pollino, con "La Montea" regina dell'Appennino meridionale, incastonata come un gioiello di 1.825 metri tra i due mari. La Big Bench #312 è raggiungibile con una camminata di tipo turistico di 40 minuti con un dislivello di 400 metri tramite un sentiero ben segnalato, oppure raggiungibile dal centro abitato con vetture fuoristrada del "Club 4x4 Adventure".

Ed è proprio durante la Sagra della castagna, questo anno giunta alla sua 49° edizione, qualificandosi così come la sagra più antica della valle dell'Esaro, che Santa Agata mostra le sue ricchezze: natura, fede, storia millenaria e la tradizionale ospitalità degli abitanti.

La Sagra della Castagna di San Donato di Ninea

Il Festival d'Autunno, prima "Festa o sagra della castagna" e successivamente "Festa d'Autunno", giunto alla sua 32^a edizione, rappresenta uno dei più importanti appuntamenti culturali, di promozione del patrimonio culturale, enogastronomico e turistico-territoriale della Regione Calabria, in grado nel corso degli anni di diventare un grande attrattore di flussi turistici tradizionali ed emergenti.

San Donato di Ninea è un incantevole centro medioevale incastonato nel cuore della provincia cosentina che vanta un vasto patrimonio culturale ed artistico in grado di permettere al territorio di porsi come polo turistico regionale fortemente aggregante. Il territorio del Comune di San Donato di Ninea, centro storico compreso, ricade nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino, definito area protetta con il Piano regionale di sviluppo del turismo sostenibile 2023/2025, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 198 del 22/06/2023 e pubblicato sul BURC 140 del 27/06/2023. Il territorio è posto per quattro quinti in montagna e per il rimanente in zona premontana.

L'abitato del capoluogo è abbarbicato a uno sperone roccioso alle pendici del Cozzo del Pellegrino, la cima più alta nel vasto sistema montuoso dei Monti di Orsomarso, una diramazione sud-occidentale della catena del Pollino da cui lo separa l'altopiano di Campotenese. L'altitudine varia dai 1987 metri del Cozzo del

Pellegrino ai 180 metri sul livello del mare.

Fonte di ricchezza rappresentano i circa 500 ettari di castagneto da frutto che si sviluppano nella fascia altimetrica che va dai 600 ai 1200 metri s.l.m.

San Donato di Ninea è conosciuto per la qualità delle proprie castagne, soprattutto la varietà "nzerta", dal sapore dolciastro e dimensioni medie. Ogni anno decine di rivenditori pugliesi, campani e siciliani si recano nel borgo per acquistare il frutto che, una volta raccolto, viene sapientemente selezionato, "trattato in acqua" per assicurare una lunga conservazione e rivenduto.

Su tale frutto si incentra una delle manifestazioni più caratteristiche che si svolgono durante l'anno nella Regione Calabria: il Festival d'Autunno, prima "Festa o Sagra della Castagna" e, successivamente "Festa d'Autunno"; in tale occasione le vie del centro storico si vestono a festa, con percorsi enogastronomici che invadono le strade.

L'idea alla base di tale evento è quella di valorizzare ancor di più le identità, le tradizioni, il patrimonio culturale, monumentale, ambientale ed enogastronomico del territorio di San Donato di Ninea, del circondario e quindi della Calabria come attrattore dell'offerta turistica, culturale, naturalistica ed enogastronomica della Regione.

Il Comune di San Donato di Ninea, da oltre 30 anni, rappresenta uno dei centri d'eccellenza della Regione Calabria, essendo riuscito a trasformarsi da sconosciuto centro agricolo dell'entroterra in meta turistica famosa ed apprezzata in tutta Italia.

Questa esperienza è stata certamente un fatto nuovo ed eclatante nel difficile panorama socio-economico dell'Italia meridionale, caratterizzato da una scelta che andava in controtendenza rispetto ai modelli di sviluppo industriale all'epoca perseguiti non tenendo conto né della particolare realtà della nostra Regione, né delle inclinazioni naturali del territorio e delle potenzialità in esso presenti e purtroppo non sfruttate.

Elementi importanti per il "modello San Donato di Ninea" sono stati i seguenti:

- un'assoluta continuità nel perseguire lo stesso obiettivo da parte delle Amministrazioni comunali;
- un costante lavoro di recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico-architettonico-artistico del centro storico, ai fini di un riuso per attività culturali e di una piena fruibilità per visitatori e turisti;
- la nascita di numerose manifestazioni culturali in aumento in quantità e qualità aventi quale volano principale le attività del Festival d'Autunno;
- il recupero, la valorizzazione e la promozione del patrimonio enogastronomico tipico;
- la valorizzazione e la promozione delle risorse del territorio che pongono in risalto il legame tra cultura, storia, arte, costume, tradizione, natura e sostenibilità ambientale.

La proposta di legge è strutturata in sei articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che le norme presenti hanno carattere squisitamente ordinamentale.

La proposta di legge dispone, infine, l'entrata in vigore anticipata rispetto al termine ordinario di 15 giorni (*vacatio legis*) in virtù della stagionalità dell'evento e dell'imminenza delle programmazioni tradizionalmente organizzate dalle comunità interessate.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione finanziaria**Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria**

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "La Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro e di San Donato di Ninea quale patrimonio culturale regionale"

Tab. 1 Oneri finanziari

	Descrizione Spese		Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
Art.1	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto prevede la finalità della proposta, che è la salvaguardia, promozione e valorizzazione della "Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro e di San Donato di Ninea" quale "patrimonio regionale calabrese".		//	//	0, 00 €
Art.2	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto prevede il riconoscimento della "Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro e di San Donato di Ninea" quale patrimonio culturale a carattere regionale.		//	//	0, 00 €
Art.3	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto prevede misure di salvaguardia, tutela, promozione e valorizzazione della "Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro e di San		//	//	0, 00 €

	Donato di Ninea”.				
Art.4	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto prevede l’istituzione del Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione della “Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant’Agata d’Esaro e di San Donato di Ninea”.		//	//	0,00 €
Art.5	Prevede l’invarianza finanziaria della proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.		//	//	0,00 €
Art.6	Dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni (<i>vacatio legis</i>).		//	//	0,00 €

Tab.2 Copertura finanziaria

Programma/capitolo	Anno2023	Anno2024	Anno2025	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante:**“La Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant’Agata d’Esaro e di San Donato di Ninea quale patrimonio culturale regionale”****Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. La Regione Calabria promuove misure di sostegno, valorizzazione e salvaguardia in favore del patrimonio culturale regionale calabrese, in armonia con gli obblighi internazionali, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione e nonché nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art.2*(La Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant’Agata d’Esaro e di San Donato di Ninea quale patrimonio culturale regionale)*

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle politiche di cui all’articolo 1, riconosce la Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant’Agata d’Esaro e di San Donato di Ninea, organizzate annualmente dal Comune di Fagnano Castello, dal Comune di Sant’Agata d’Esaro e dal Comune di San Donato di Ninea, quale patrimonio culturale regionale da sostenere, promuovere, valorizzare e salvaguardare.

Art.3*(Misure di salvaguardia, tutela, promozione e valorizzazione)*

1. La Regione Calabria, nei limiti delle disponibilità esistenti a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie, concorre alla promozione, valorizzazione e salvaguardia della Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Santa Agata d’Esaro e di San Donato di Ninea attraverso:

- a) il sostegno di iniziative di studio e ricerca sulla salvaguardia, tutela e valorizzazione concordate con la comunità di riferimento;
- b) progetti specifici di salvaguardia, tutela e valorizzazione;
- c) iniziative di carattere culturale (conferenze, mostre, convegni, interventi coordinati col mondo della scuola);
- d) la divulgazione dei caratteri e delle qualità che la connotano, mediante attività di promozione televisiva, partecipazioni a fiere ed eventi di promozione culturale e turistica nazionali e internazionali, realizzazione di appositi documentari e filmati alla scoperta del territorio, degli usi e costumi, delle tradizioni popolari e della cultura legati all’evento.

Art. 4*(Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione della Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant’Agata d’Esaro e di San Donato di Ninea)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Direzione Generale dell'Assessorato al Turismo e Marketing territoriale il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione della Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Santa Agata d’Esaro, e di San Donato di Ninea che, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale delle strutture e delle risorse del suddetto assessorato.

2. Il Comitato scientifico è composto da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa competenza e professionalità nelle materie oggetto della presente legge, la cui partecipazione è a titolo gratuito.
3. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla nomina. Nella prima seduta, il Comitato scientifico provvede alla nomina del Presidente scelto tra i componenti.
4. Al Comitato scientifico è attribuito il compito di dare attuazione agli interventi di cui all'art.3, nonché capacità propositiva rispetto ad ulteriori attività non inserite tra quelle già concordate.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione delle attività di promozione culturale regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni europee e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può prevedere bandi, progetti, misure e iniziative per promuovere la Sagra della Castagna di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro e di San Donato di Ninea.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Di iniziativa dei Consiglieri regionali

F.to Sabrina Mannarino

F.to Pasqualina Straface

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 , n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Vigente al : 26-10-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76, 87, 117](#) e [118 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#), recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'[articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352](#);

Visto l'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E' approvato l'unito [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni e le

attività culturali

La Loggia, Ministro per gli affari

regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1

Principi

1. In attuazione dell'[articolo 9 della Costituzione](#), la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'[articolo 117 della Costituzione](#) e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale **((, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,))** sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Art. 2

Patrimonio culturale

- 1.** Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
- 2.** Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
- 3.** Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
- 4.** I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 3

Tutela del patrimonio culturale

- 1.** La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
- 2.** L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal **((Ministero della cultura))**.

Art. 4

Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'[articolo 118 della Costituzione](#), le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi **((del comma 6))** del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Art. 5

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. **((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA \[L. 6 AGOSTO 2015, N. 125\]\(#\)\)](#)**)).
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su **((manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni,))** carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne

facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei **((commi 3, 4, 5 e 6))**, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Art. 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

- 1.** La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso , **((anche da parte delle persone diversamente abili,))** al fine di promuovere lo sviluppo della cultura . Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. **((In riferimento al paesaggio,))** la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
- 2.** La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
- 3.** La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 7Funzioni e compiti in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Art. 7-bis**((Espressioni di identità culturale collettiva))****((**

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.

))**Art. 8**

Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9

Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con [legge 25 marzo 1985, n. 121](#), ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Art. 9-bis

(((Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali).))

((1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione,

secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale))

PARTE SECONDA

Beni culturali

TITOLO I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

Art. 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,

nonché di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'[articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) .

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose **((. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale))**;
- d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con

relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere

a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 11

Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre **((settanta))** anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;

- e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;
- f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
- g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
- h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
- i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma

2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.

Art. 12

Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma

2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive.

I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.

((

10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'[articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#)

))

Art. 13

Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Art. 14

Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su

motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. **((Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.))**

Art. 15

Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

((
2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.
))

Art. 16

Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

- 1.** Avverso **((il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o))** la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
- 2.** La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
- 3.** Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
- 4.** Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
- 5.** Si applicano le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#).

Art. 17

Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali **((in ogni sua articolazione))**.
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Capo II

Vigilanza e ispezione

Art. 18

Vigilanza

1. La vigilanza sui beni culturali ((, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45,)) compete al Ministero.

((

2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.

))

Art. 19

Ispezione

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato ((di conservazione o di custodia)) dei beni culturali.

((

1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45.

))

Capo III

Protezione e conservazione

Sezione I

Misure di protezione

Art. 20

Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, **((deteriorati,))** danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.

Art. 21

Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
((a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;))
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali **((mobili))**, salvo quanto previsto ai commi 2

e 3;

e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 , nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 .

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione **((, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18))**.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Art. 22

Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. **((Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed))** il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.
((
4. **Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'[articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034](#), e successive modificazioni.**
-))**

Art. 23

Procedure edilizie semplificate

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

Art. 24

Interventi su beni pubblici

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo' essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Art. 25

Conferenza di servizi

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, **((l'assenso espresso))** in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto **((, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21))**.

((

2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

))

3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

Art. 26**(((Valutazione di impatto ambientale).))****((**

1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli [articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'[articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'[articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

))**((31))**-----
AGGIORNAMENTO (31)

Il [D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#) ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".

Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile](#)

[2006, n. 152](#), ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".

Art. 27

Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Art. 28

Misure cautelari e preventive

- 1.** Il soprintendente puo' ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
- 2.** Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
- 3.** L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
- 4.** In caso di realizzazione **((di lavori pubblici))** ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di

cui all'articolo 13, il soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente ((...)).

Sezione II

Misure di conservazione

Art. 29

Conservazione

- 1.** La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
- 2.** Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
- 3.** Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
- 4.** Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla

trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988](#) di concerto con il **((Ministro dell'università e della ricerca))**, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l' insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di fedeltà formazione e di studio istituite ai sensi dell'[articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988](#) di concerto con il **((Ministro dell'università e della ricerca))**, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di

accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di fedeltà formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 30

Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

- 2.** I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro **((, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,))** fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
- 3.** I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
- 4. ((I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.)) ((Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione))** sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.

Art. 31

Interventi conservativi volontari

- 1.** Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
- 2.** In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
- 2-bis.** L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti **((dall'articolo))** 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze. **((34))**

AGGIORNAMENTO (34)

La [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 314) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 32

Interventi conservativi imposti

- 1.** Il Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
- 2.** Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.

Art. 33

Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

- 1.** Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
- 2.** La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che puo' far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
- 3.** Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al

proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza **((al comune e alla città metropolitana))**, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

Art. 34

Oneri per gli interventi conservativi imposti

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.

2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.

3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla

normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 35

Intervento finanziario del Ministero

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali. (16) **((17))**

AGGIORNAMENTO (16)

Il [D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli [articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (17)

Il [D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), come modificato

dalla [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari è sospesa la concessione dei contributi di cui agli [articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni".

Art. 36

Erogazione del contributo

- 1.** Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
- 2.** Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
- 3.** Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 37

Contributo in conto interessi

- 1.** Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.

2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.

3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. (16) **((17))**

AGGIORNAMENTO (16)

Il [D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli [articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (17)

Il [D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), come modificato dalla [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari è sospesa la concessione dei contributi di cui agli [articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni".

Art. 38

Articolo 38

((Accessibilita' al pubblico dei beni culturali)) oggetto di interventi conservativi

- 1.** I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi **((degli articoli 35 e 37))**.
- 2.** Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, **((al comune e alla città metropolitana))** nel cui territorio si trovano gli immobili.

Art. 39

Interventi conservativi su beni dello Stato

- 1.** Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
- 2.** Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 **((. .))** sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
- 3.** Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori **((al comune e alla città metropolitana))**.

Art. 40

Interventi conservativi su beni delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali

- 1.** Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
- 2.** Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
- 3.** Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Art. 41

Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali

- 1.** Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
- 2.** Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti.
- 3.** Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite Commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo **((, né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico))**.

Art. 42

Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della

Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 62](#)))).

Art. 43

Custodia coattiva

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.

((

1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero puo' stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

))

Art. 44

Comodato e deposito di beni culturali

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti **((, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))**.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

Sezione III

Altre forme di protezione

Art. 45

Prescrizioni di tutela indiretta

- 1.** Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
- 2.** Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Art. 46

Procedimento per la tutela indiretta

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero **((ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo))**.

Art. 47

Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite mezzo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso

amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Art. 48

Autorizzazione per mostre ed esposizioni

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:

- a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
- b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
- c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
- d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la

partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.

La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Art. 49

Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. **((Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili.**

L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.))

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle

coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Art. 50

Distacco di beni culturali

- 1.** E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli **((ed altri elementi decorativi di edifici))**, esposti o non alla pubblica vista.
- 2.** E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

Art. 51

Studi d'artista

- 1.** E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13.
- 2.** E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

Art. 52

Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. (25)

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con **((la regione e))** i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero **((, la regione))** e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'[articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'[articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,](#)

[n. 131](#), prevista dall'[articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) recante attuazione della [direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006](#) relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. (25)

AGGIORNAMENTO (25)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9 luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1^a s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- dell'[art. 2-bis del D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito con modificazioni dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112 \(che con la lettera a\)](#) ha introdotto il comma 1-bis al presente articolo e con la lettera b) ne ha modificato la rubrica), nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni;
- dell'[art. 4-bis del D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito con modificazioni dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#) (che ha introdotto un ulteriore comma 1-bis al presente articolo), nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni;
- dell'[art. 4, comma 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito con modificazioni dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#) (che ha rinominato e modificato il comma 1-ter del presente articolo), nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Capo IV

Circolazione in ambito nazionale

Sezione I

Alienazione e altri modi di trasmissione

Art. 53

Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'[articolo 822 del codice civile](#) costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non **((nei limiti e con le modalità))** previsti dal presente codice.

Art. 54

Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:
 - a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
 - b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
 - c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
 - d) gli archivi.

d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);

d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre **((settanta))** anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre **((settanta))** anni **((...))**, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.

Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 ;

b) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62](#);

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;

d) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62](#).

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

Art. 55

Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati ((

nell'articolo 54, comma 1,)) non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.

((

2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

- a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;**
- b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;**
- c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;**
- d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;**
- e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.**

3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

- a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;**
- b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;**
- c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.**

3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.

3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.

3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la

richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).

3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.

3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.

))

Art. 55-bis

(((Clausola risolutiva)))

((1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'[articolo 1456 del codice civile](#) ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.

Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.))

Art. 56

Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:

a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.

b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, **((ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti))**.

((

2. L'autorizzazione è richiesta inoltre:

a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie;

b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.

3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere

a) e

b) del medesimo articolo.

4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.

)

((

4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.

4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di

alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.

4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.

4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.

4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).

)

Art. 57

Articolo 57

(((Cessione di beni culturali in favore dello Stato)))

((

1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 57-bis

(((Procedure di trasferimento di immobili pubblici).))

((

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

)

Art. 58

Autorizzazione alla permuta

1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

Art. 59

Denuncia di trasferimento

- 1.** Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o **((, limitatamente ai beni mobili,))** la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
- 2.** La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
 - a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
 - b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
 - c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'[articolo 623 del codice civile](#), salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del [codice civile](#).
- 3.** La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
- 4.** La denuncia contiene:
 - a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
 - b) i dati identificativi dei beni;
 - c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
 - d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
 - e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
- 5.** Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II

Prelazione

Art. 60

Acquisto in via di prelazione

- 1.** Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o **((gli altri enti pubblici territoriali interessati))**, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento .
- 2.** Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
- 3.** Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
- 4.** La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
- 5.** La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Art. 61

Condizioni della prelazione

- 1.** La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
- 2.** Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
- 3.** Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
- 4.** In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
- 5.** Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
- 6.** Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 62

Procedimento per la prelazione

- 1.** Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione

del prezzo.

2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. (4) (4a)

3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.

((

4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

))

AGGIORNAMENTO (4)

Il [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la parola: "motivata" è soppressa.

AGGIORNAMENTO (4a)

Il [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), come modificato dall'avviso di rettifica in G.U. 24/5/2006, n. 119, non dispone più (con l'art. 2, comma 1, lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la parola: "motivata" è soppressa.

Sezione III

Commercio

Art. 63

Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

- 1.** L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A".
- 2.** Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. **((Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione**

all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto)). Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e

4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione.

Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma dalla comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

Art. 64

Attestati di autenticità e di provenienza

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d' antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione **((che ne attesti))** l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza **((delle opere medesime))**; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.

Capo V

Circolazione in ambito internazionale

Sezione I

((Principi in materia di circolazione internazionale))

Art. 64-bis

((Controllo sulla circolazione))

((

1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio

culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.

2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali.

Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

)

((Sezione Ibis

Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))

Art. 65

Uscita definitiva

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

2. E' vietata altresì l'uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre **((settanta))** anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre **((settanta))** anni **((, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500))**;

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

((

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con

decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione

))

Art. 66

Uscita temporanea per manifestazioni

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
 - a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
 - b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. **((7))**

AGGIORNAMENTO (7)

Il [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale, comprendente gli articoli da 65 a 72.

Art. 67

Altri casi di uscita temporanea

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

e) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere **((...))** superiore a quattro anni **((, rinnovabili una sola volta))**.

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. (7)

AGGIORNAMENTO (7)

Il [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale, comprendente gli articoli da 65 a 72.

Art. 68

Attestato di libera circolazione

- 1.** Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
- 2.** L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.
- 3.** L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.
- 4.** Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti **((con decreto del Ministro))**, sentito il competente organo consultivo.
- 5.** L'attestato di libera circolazione ha validità **((quinquennale))** ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
- 6.** Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
- 7.** Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce

il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

Art. 69

Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma **((le cose rimangono assoggettate))** alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#).

Art. 70

Acquisto coattivo

1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione **((, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione,))** può proporre al Ministero l'acquisto coattivo **((della cosa per la quale))** è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone

contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa **((. . .))** per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa **((. . .))** nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.

Art. 71

Attestato di circolazione temporanea

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.

3. ((Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato

dall'articolo 10,)) contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.

5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.

Art. 72

Ingresso nel territorio nazionale

- 1.** La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
- 2.** I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. **((Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.))**
- 3.** I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
- 4.** Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

Sezione II

Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Art. 73

Denominazioni

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:

((a) per «regolamento CE» il [regolamento \(CE\) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali;](#)) ((b) per «direttiva UE» la [direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento \(UE\) n. 1024/2012;](#))

e) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

Art. 74

Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo.
2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per **((un anno))**. La detta licenza puo' essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre **((quarantotto))** mesi dal rilascio di quest'ultimo.

4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.

5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima.

Sezione III

((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))

Art. 75

Restituzione

1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la **((direttiva UE))**.

((

2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'[articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

))

3. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 7 GENNAIO 2016, N. 2](#))).

4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del **((regolamento CE))**, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea.

5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione.

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Art. 76

Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

1. L'autorità centrale prevista **((dall'articolo 4 della direttiva UE))** è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;

- b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
- c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
- d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate **((entro sei mesi))** dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
- e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
- f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

((

2-bis. L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal [regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#), specificamente adattato per i beni culturali.

))

Art. 77

Azione di restituzione

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'[articolo 163 del codice di procedura civile](#), l'atto di citazione deve contenere:
 - a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
 - b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri **((, utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal [regolamento \(UE\) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali](#))).**

Art. 78

Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio **((di tre anni))** a decorrere dal giorno in cui **((l'Autorita' centrale))** richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni **((appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose))**.

Art. 79

Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. **((Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.))**
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non puo' beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione **((...))**.

Art. 80

Pagamento dell'indennizzo

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 81

Oneri per l'assistenza e la collaborazione

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Art. 82

Azione di restituzione a favore dell'Italia

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione

europea in cui si trova il bene culturale.

2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 83

Destinazione del bene restituito

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Art. 84

Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento **((, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,))** una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento. (27)

AGGIORNAMENTO (27)

Il [D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "La relazione sull'applicazione della direttiva UE, di cui all'[articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), come sostituito dal comma 8, lettera c), del presente articolo, è presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020".

Art. 85

Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Art. 86

Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.

Sezione IV

((Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali))

Art. 87

(((Convenzione UNIDROIT)))

((

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.

))

Art. 87-bis**(((Convenzione UNESCO)))****((**

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.

))

Capo VI

Ritrovamenti e scoperte

Sezione I

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Art. 88

Attività di ricerca

- 1.** Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
- 2.** Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
- 3.** Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Art. 89

Concessione di ricerca

- 1.** Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
- 2.** Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
- 3.** La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
- 4.** Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal

concessionario.

5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Art. 90

Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. **((Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.))**

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Art. 91

Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli [articoli 822 e 826 del codice civile](#).
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.

Art. 92

Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
 - a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
 - b) al concessionario dell'attività di ricerca, **((di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;))**
 - c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo

del premio, l'interessato puo' ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

Art. 93

Determinazione del premio

- 1.** Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
- 2.** In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
- 3.** Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
- 4.** La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Sezione II

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Art. 94**((Convenzione UNESCO
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo))**

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle **((regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo,))** allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Capo VII

Espropriazione

Art. 95

Espropriazione di beni culturali

- 1.** I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
- 2.** Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
- 3.** Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Art. 96

Espropriazione per fini strumentali

- 1.** Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare **((beni culturali immobili))**, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Art. 97

Espropriazione per interesse archeologico

1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.

Art. 98

Dichiarazione di pubblica utilità

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.

2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 99

Indennita' di esproprio per i beni culturali

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 100

Rinvio a norme generali

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TITOLO II

Fruizione e valorizzazione

Capo I

Fruizione dei beni culturali

Sezione I

Principi generali

Art. 101

Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, **((cataloga,))** conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie **((, cataloga))** e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

- c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
- d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

Art. 102

Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

- 3.** La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
- 4.** Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
- 5.** Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Art. 103

Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

- 1.** L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
- 2.** L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
- 3.** Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
 - a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
 - b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
 - c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del

corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.

d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 104

Fruizione di beni culturali di proprietà privata

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:

a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;

b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.

2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione **((al comune e alla città metropolitana))** nel cui territorio si trovano i beni.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.

Art. 105

Diritti di uso e godimento pubblico

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Sezione II

Uso dei beni culturali

Art. 106

Uso individuale di beni culturali

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.

2. Per i beni in consegna al Ministero, il **((Ministero))** determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata

all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

Art. 107

Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore.

((

2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.

))

Art. 108

Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste **((o eseguite))** da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni **((...))** archivistici **((sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,))** attuata **((nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e))** con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né , all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro **((...))**.

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito

danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Art. 109

Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Art. 110

Incasso e riparto di proventi

1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi

l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione **((, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione))** degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(21)

AGGIORNAMENTO (21)

Il [D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito con modificazioni dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#), ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I proventi di cui all'articolo 110 del predetto [decreto legislativo n. 42 del 2004](#) sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

Capo II

Principi della valorizzazione dei beni culturali

Art. 111

Attività di valorizzazione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6.

A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Art. 112

(Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica)

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti

negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in

tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. **((Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.))** All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 113

Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

- 1.** Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
- 2.** Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
- 3.** Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
- 4.** La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di

cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Art. 114

Livelli di qualità della valorizzazione

((

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.

))

2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

Art. 115

(Forme di gestione)

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo

personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi **((ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi))**, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114 **((, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione))**.

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono.

L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 116

((Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso))

((

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi

istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.

))

Art. 117

Servizi per il pubblico

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
 - a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
 - b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
 - c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
 - d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
 - e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
 - f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
 - g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. **((Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico**

aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria)).

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.

(13)

AGGIORNAMENTO (13)

Il [D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#), ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che "Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'[articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio](#) di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010".

Art. 118

Promozione di attività di studio e ricerca

- 1.** Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
- 2.** Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono

stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 119

(((Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale)))

((

1. Il Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.

))

Art. 120

Sponsorizzazione di beni culturali

- ((
- 1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.**
-))
- 2.** La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
- 3.** Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

Art. 121

Accordi con le fondazioni bancarie

- 1.** Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente

perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

Capo III

Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Art. 122

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

b-bis) **((LETTERA ABROGATA DAL [D.L. 31 MAGGIO 2014, N. 83](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 LUGLIO 2014, N. 106](#))).**

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.

Art. 123

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilità dei documenti riservati

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1.

L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere **((ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la**

relativa autorizzazione)).

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

Art. 124

Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

- 1.** Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
- 2.** La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Art. 125

Declaratoria di riservatezza

- 1.** L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Art. 126

Protezione di dati personali

- 1.** Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.
- 2.** Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.
- 3.** La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 127

Consultabilità degli archivi privati

- 1.** I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
- 2.** Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
- 3.** Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Art. 128

Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

- 1.** I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle [leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778](#), sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
- 2.** Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma **((dell'[articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006](#),))** degli [articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089](#) e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'[articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#) e degli [articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#).
- 3.** In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
- 4.** Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento

medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.

Art. 129

Provvedimenti legislativi particolari

- 1.** Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
- 2.** Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con [legge 28 giugno 1871, n. 286](#), [legge 8 luglio 1883, n. 1461](#), [regio decreto 23 novembre 1891, n. 653](#) e [legge 7 febbraio 1892, n. 31](#).

Art. 130

Disposizioni regolamentari precedenti

- 1.** Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con [regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163](#) e [30 gennaio 1913, n. 363](#), e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

PARTE TERZA

Beni paesaggistici

TITOLO I

Tutela e valorizzazione

Capo I

Disposizioni generali

Art. 131

(Paesaggio)

- 1.** Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
- 2.** Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
- 3.** Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.**((11))**
- 4.** La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
- 5.** La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
- 6.** Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso

consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

AGGIORNAMENTO (11)

La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 22 luglio 2009, n. 226 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'[art. 117, secondo comma, lettera s\), della Costituzione](#)".

Art. 132

(((Convenzioni internazionali)))

((

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

))

Art. 133

(((Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la

conservazione e la valorizzazione del paesaggio))**((**

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

)**Art. 134**

Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree **((di cui))** all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree **((di cui))** all'articolo 142;
- c) **((gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e))**

sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Art. 135**((Pianificazione paesaggistica))****((**

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

))

Capo II

Individuazione dei beni paesaggistici

Art. 136

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale **((, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali))**;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , **((inclusi i centri ed i nuclei storici))**;
- d) le bellezze panoramiche **((. .))** e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 137

(Commissioni regionali)

1. ((Le regioni istituiscono apposite commissioni,)) con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere

- a) e
- b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere
- c) e
- d) del comma 1 del medesimo articolo 136.

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, **((nonché due responsabili))** preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, **((di norma))** scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi **((individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali))**. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

Art. 138

**(((Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico)))**

((

1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.

))

Art. 139

Articolo 139

(**(Procedimento**))i dichiarazione
di notevole interesse pubblico)

1. ((La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto,)) è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia **((interessate))**.

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione **((. . .))** interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.

3. Per gli immobili indicati alle lettere

a) e

b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate **((ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale,))** e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e

documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.

Art. 140

(Dichiarazione di notevole interesse pubblico
e relative misure di conoscenza)

1. .

((

2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere

a) e

b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

))

5. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63](#)))).

Art. 141**(((Provvedimenti ministeriali)))****((**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.

2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.

4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

))

Art. 141-bis**(((Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico)))****((**

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.

2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

))**Art. 142**

(Aree tutelate per legge)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'[articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#);

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#);

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico ((. . .)).

2. ((La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree))

che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B](#)));

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#), ((come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese)) in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'[articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#).

3. ((La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte))

irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto

alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, **((comma 4))**.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Capo III

Pianificazione paesaggistica

Art. 143

(((Piano paesaggistico)))

((

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e

rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il

piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. Il piano puo' prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

))

Art. 144

Pubblicita' e partecipazione

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle ((associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale,)) e ampie forme di pubblicità. ((A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.))

2. Fatto salvo quanto disposto ((all'articolo 143, comma 9)), il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 145

Coordinamento della pianificazione paesaggistica
con altri strumenti di pianificazione

1. ((La individuazione, da parte del Ministero, delle)) linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione **((, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali))**.

2. I piani paesaggistici **((possono prevedere))** misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 **((non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,))** sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

((

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

))

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali

al procedimento medesimo.

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Art. 146

(Autorizzazione)

- 1.** I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
- 2.** I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
- 3.** La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
- 4.** L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di

costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla

stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).

Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e da comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'[articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

9. ((PERIODO SOPPRESSO DAL [D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164](#))). ((PERIODO SOPPRESSO DAL [D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164](#))). ((Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.)) Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti,

ferme, comunque, le esclusioni di cui agli [articoli 19, comma 1](#) e [20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

15. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

[L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.](#)

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((24))

AGGIORNAMENTO (24)

Il [D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#) convertito con modificazioni dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#) ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "In deroga all'[articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato [decreto legislativo n. 42 del 2004](#), e successive modificazioni".

Art. 147

Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

- 1.** Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una **((conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.))**
- 2.** Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma **((delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale))** e da eseguirsi da parte di

amministrazioni statali, si applica l'articolo 26 . **((I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.))**

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

Art. 148

(Commissioni locali per il paesaggio)

1. ((Le regioni)) promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, **((comma 6))**.

2. Le commissioni **((. . .))** sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. Le commissioni esprimono **((pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti))** dagli articoli 146, **((comma 7,))** 147 e 159.

4. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63](#))).

Art. 149

Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera

a) , non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste **((indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)))**, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Art. 150

Inibizione o sospensione dei lavori

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3 , la regione o il Ministero **((hanno))** facoltà di:

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio ;

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. ((L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1)) cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta **((di dichiarazione di notevole interesse pubblico))** di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3.

3. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 26 MARZO 2008, N.63](#))).

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

Art. 151

Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

1. ((Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.)) Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.

Art. 152

Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere

a) e

b) del comma 1 dello stesso articolo, **((l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione))** economica delle opere già realizzate o da realizzare, **((hanno))** facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee **((comunque ad assicurare la**

conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.

Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.) ((PERIODO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63](#))).

2. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63](#))).

Art. 153

Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 ((è vietata la posa in opera di cartelli o)) altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente ((, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.))

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 ((è vietata la posa in opera di cartelli)) o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ((ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli)), previo parere favorevole ((del soprintendente)) sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Art. 154

((Colore delle facciate dei fabbricati))

((

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere

a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

))

Art. 155

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero .

((

2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.

2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.

)

Capo V

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Art. 156

(Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici)

- 1.** Entro il **((31 dicembre 2009))**, le regioni che hanno redatto **((piani paesaggistici))** verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
- 2.** Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione

cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito **((dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2,))** per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. **((Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9.**

Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.))

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.

Art. 157

Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti
e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. ((Conservano efficacia a tutti gli effetti:))

a) **((le dichiarazioni))** di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, **((notificate))** in base alla [legge 11 giugno 1922, n. 778](#);

b) gli elenchi compilati ai sensi della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#);

c) **((le dichiarazioni))** di notevole interesse pubblico **((notificate))** ai sensi della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#);

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'[articolo](#)

[82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), aggiunto dall'
[articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito con modificazioni nella [legge 8 agosto 1985, n. 431](#);

((d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#);))

e) **((le dichiarazioni))** di notevole interesse pubblico **((notificate))** ai sensi del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#);

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#).

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'[articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#).

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

Art. 158

Disposizioni regionali di attuazione

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con [regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357](#).

Art. 159

(Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica)

1. Fino al **((31 dicembre 2009))** il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del **((31 dicembre 2009))** non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del **((31 dicembre 2009))**.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al [decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495](#).

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'[articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63](#), fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63](#).

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del [decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63](#), e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa

documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

PARTE QUARTA

Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni amministrative

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Art. 160

Ordine di reintegrazione

- 1.** Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
- 2.** Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
- 3.** In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
- 4.** Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una

somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Art. 161

Danno a cose ritrovate

1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Art. 162

Violazioni in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'[articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 163

Perdita di beni culturali

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V (**del Titolo I della Parte seconda**), il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Art. 164

Violazioni in atti giuridici

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

Art. 165

Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

Art. 166

Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del **((regolamento CE))**, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal **[\(\(regolamento \(CE\) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012 ,recante disposizioni d'applicazione\)\)](#)** del **((regolamento CE))**, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.

Capo II

Sanzioni relative alla Parte terza

Art. 167

(Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità
pecuniaria)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, **((procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità))** previste dall'[articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il **((Ministero))** e il Ministero della difesa.
4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
 - a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
 - b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 - c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una

somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'[articolo 1, comma 37, lettera b\), n. 1\), della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Art. 168

Violazione in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'[articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni.

TITOLO II

Sanzioni penali

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Art. 169

Opere illecite

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;

b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

Art. 170

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 9 MARZO 2022, N. 22](#))

Art. 171

Collocazione e rimozione illecita

- 1.** E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
- 2.** Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

Art. 172

Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

- 1.** E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.
- 2.** L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.

Art. 173

Articolo 173

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 9 MARZO 2022, N. 22](#))

Art. 174

Articolo 174

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 9 MARZO 2022, N. 22](#))

Art. 175

Violazioni in materia di ricerche archeologiche

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

- a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Art. 176

Articolo 176

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 9 MARZO 2022, N. 22](#))

Art. 177

Articolo 177

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 9 MARZO 2022, N. 22](#))

Art. 178

Articolo 178

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 9 MARZO 2022, N. 22](#))

Art. 179

Articolo 179

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 9 MARZO 2022, N. 22](#))

Art. 180

Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'[articolo 650 del codice penale](#).

Capo II

Sanzioni relative alla Parte terza

Art. 181

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'[articolo 44, lettera c\), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; **((28))**

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

((28))

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici' da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 23 marzo 2016, n. 56 (in G.U. 1^a s.s. 30/3/2016, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio](#), ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed»".

PARTE QUINTA

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 182

Disposizioni transitorie

1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a

tutti gli interessati.

Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.

1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità

preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appfedelettrice;

d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma

1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-

artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009](#);

b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'[articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).

1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.

1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

((

1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.

L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni

)

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma

4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di

autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma

- 5.**
- 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'[articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'[articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), si intende vincolante.
- 3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.

Art. 183

Disposizioni finali

- 1.** I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#).
- 2.** Dall'attuazione **((degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2,))** non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 3.** **La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun**

compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

)

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facultà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione **((degli articoli 44, comma 4 e))** dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'[articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#). In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.

Art. 184

((Norme abrogate e interpretative))

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- [legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40](#), nel testo da ultimo sostituito dall'[articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237](#);
- [decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#), limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'[articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281](#); agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3](#), limitatamente all'articolo 9;
- [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del

comma 13-ter, aggiunto dall'[articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472](#);

- [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'[articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#); e comma 6, primo periodo;

- [legge 8 ottobre 1997, n. 352](#), limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli [articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237](#) e dall'[articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513](#);

- [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;

- [legge 12 luglio 1999, n. 237](#), limitatamente all'articolo 9;

- [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281](#), limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;

- [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#) e successive modificazioni e integrazioni;

- [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283](#);

- [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), limitatamente all'articolo 179, comma 4;

- [legge 8 luglio 2003, n. 172](#), limitatamente all'articolo 7.

((

1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'articolo 117.

))

Allegato A

Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1;

74, commi 1 e 3;

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13.
 - a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
 - b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di **((settanta))** anni.

PERIODO SOPPRESSO DALLA [D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156](#).

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

(¹) Aveni più di **((settanta))** anni e non appartenenti all'autore.

Visto, il Ministro per i beni e le attività culturali

URBANI

((

Allegato B (articolo 182)**I) Titoli e punteggi****Tabella****1. - Titoli di studio**

Titolo di studio	Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di fedeltà formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro)	300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale	75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell' articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica	75 per ciascun anno di durata del corso
Laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009	37,50 per ciascun anno di durata del corso

Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso	50 per ciascun anno di durata del corso
Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti	50 per ciascun anno, fino a un massimo di 150

I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti è cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale.

Tabella

2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali

Posizione	Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali	300
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore	225 cumulabili con i punteggi di cui alla Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo l'inserimento nella qualifica ex B3, profilo di assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica amministrazione
Inquadramento come docente di Restauro presso le	300

Accademie di belle arti per i settori disciplinari	
-----------------------------------------------------------	--

ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28	
------------------------------------------------	--

Tabella


3. - Esperienza professionale

Attività di restauro	Punteggio
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quater, lettera a)	37,50 per anno

II) Settori di competenza

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2) Superfici decorate dell'architettura
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
- 9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
- 11) Strumenti musicali
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

)

*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

28^ Seduta

Giovedì 22 giugno 2023

Deliberazione n. 198 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale 5.4.2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale). Approvazione proposta di Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) per il triennio 2023/2025.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Antonio Michele Cento

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo n.124/12^ nel suo complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 16, astenuti 5 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Cento


È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 26 giugno 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Maria Stefania
Lauria
Consiglio
regionale della
Calabria
Dirigente
26.06.2023
10:02:14
GMT+01:00



Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE l'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale):

- prevede, al comma 1, che “la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali”;
- dispone, al comma 2, la durata di tre anni del Piano, la possibilità di aggiornamento annuale nonché l'approvazione dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento;
- declina, al comma 3, i seguenti contenuti del Piano:
 - il Piano di Marketing Turistico Regionale, che definisce la strategia di mercato e le azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale;
 - la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali;
 - i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 11 aprile 2019, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) per il triennio 2019/2021;

TENUTO CONTO CHE con legge regionale 28 dicembre 2021, n. 40 è stata prorogata di un anno la redazione e l'approvazione del nuovo Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2022 - 2024;

PRESO ATTO CHE per il 2022 è stato comunque adottato il Piano Esecutivo annuale con deliberazione della Giunta regionale n. 114 del 21 marzo 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 28 aprile 2023, recante: «Legge regionale 5.4.2008 n. 8 "Riordino dell'organizzazione turistica regionale" – Approvazione proposta di Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) per il triennio 2023/2025»;



Consiglio regionale della Calabria

CONSIDERATO CHE:

- il Piano è incardinato sulla declinazione degli orientamenti espressi dalla Giunta regionale e condivisi dalle istituzioni e dalle imprese operanti nel turismo regionale durante lo svolgimento degli Stati Generali del Turismo svolti dal 31 marzo al 2 aprile 2022 a Falerna;
- il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, definisce:
 - la strategia capace di valorizzare e integrare in ottica turistica il patrimonio culturale, naturale, paesaggistico e territoriale della Calabria, garantendone una fruizione sostenibile, accessibile e responsabile;
 - le azioni di marketing volte a posizionare adeguatamente l'offerta turistica regionale e a veicolare sui mercati di riferimento i suoi fattori distintivi di bellezza e attrattività;
 - gli interventi operativi attraverso cui dare attuazione annualmente a tale visione strategica, tenendo conto delle risorse previste dai documenti di programmazione regionali o nazionali;

RITENUTO pertanto necessario approvare il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) per il triennio 2023-2025 e i relativi allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, precisando che lo stesso ha valenza strategica e programmatica e che, come emerge dalla deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 28 aprile 2023, con successiva deliberazione saranno individuate le risorse a valere sulla nuova programmazione;

PRESO ATTO CHE:

- il dirigente generale del dipartimento regionale "Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità" ha attestato la regolarità amministrativa e la legittimità della DGR n. 190/2023 e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente;
- il dirigente generale e il dirigente di Settore del dipartimento regionale proponente hanno attestato che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, trattandosi di atto programmatico e di indirizzo;
- il dirigente generale del dipartimento regionale "Economia e Finanze", con nota prot. n. 191851 del 27 aprile 2023, ha confermato la compatibilità finanziaria del già menzionato provvedimento;



Consiglio regionale della Calabria

CONSIDERATO CHE la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 29 maggio 2023, ha approvato il Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSTS) per il triennio 2023–2025, unitamente ai relativi allegati;

UDITO il relatore, consigliere Gentile, che ha illustrato il provvedimento;

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:


- di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 8/2008, il Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSTS) per il triennio 2023–2025, unitamente ai relativi allegati, che formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)

Firmato digitalmente da

Filippo Mancuso


O = Consiglio regionale della Calabria
T = Consigliere regionale
C = IT



**REGIONE
CALABRIA**

Dipartimento Turismo, Marketing
Territoriale e Mobilità

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE 2023-2025



CALABRIA
STRAORDINARIA



INDICE

CAPITOLO 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO	5
1.1. PREMESSA.	5
1.2. LA LEGGE REGIONALE N. 8/2008: DISPOSIZIONI NORMATIVE E RUOLO DEL PRSTS.	6
1.3. LA MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 8/2008.	7
1.4. LA PROROGA DELLA SCADENZA DEL PRSTS 2019-2021.	8
1.5. IL QUADRO POLITICO REGIONALE.	8
1.6. GLI STATI GENERALI SUL TURISMO: FALERNA 31 MARZO E 1/2 APRILE 2022.	9
1.7. IL TESTO UNICO SUL TURISMO.	9
1.8. CONCLUSIONI.	10
CAPITOLO 2. ANALISI SULLO STATO E SULLE DINAMICHE DEL TURISMO	10
2.1. LO SCENARIO GLOBALE DELLA DOMANDA TURISTICA E DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO NEL POST-COVID	10
2.2. LE DINAMICHE TURISTICHE DELLE REGIONI ITALIANE E LA CALABRIA NEL PERIODO PRE COVID.	11
2.1.1. <i>Le dinamiche del periodo pre-Covid 2000-2019.</i>	11
2.1.2. <i>Il turismo internazionale delle regioni.</i>	14
2.1.3. <i>Il turismo domestico delle regioni.</i>	16
2.2. LE DINAMICHE TURISTICHE IN EUROPA NEL PERIODO POST COVID.	19
2.2.1. <i>Le dinamiche del turismo negli anni del dopo Covid 19.</i>	19
2.2.2. <i>Valutazione dell'impatto covid sull'economia e sull'occupazione.</i>	24
2.3. LE DINAMICHE TURISTICHE IN CALABRIA NEL PERIODO POST COVID.	27
2.3.1. <i>L'impatto Covid sul turismo calabrese.</i>	27
2.3.2. <i>Le dinamiche provinciali.</i>	28
2.3.3. <i>Provenienza dei turisti italiani e stranieri per Paese.</i>	33
2.3.4. <i>Il movimento turistico e la durata del soggiorno nelle strutture ricettive calabresi.</i>	34
2.4. IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL'OFFERTA RICETTIVA IN CALABRIA.	36
2.5. L'INDAGINE SULLE STRUTTURE ALBERGHIERE CALABRESI.	37
2.6. I COMUNI NON TURISTICI IN CALABRIA.	40
2.7. IL PESO ED IL RUOLO DEL TURISMO.	43
CAPITOLO 3. I TURISMI IN CALABRIA E I NUOVI TREND	47
3.1. PREMESSA.	47
3.2. I TURISMI ATTIVI IN CALABRIA.	47
3.2.1. <i>I turismi del mare.</i>	47
3.2.2. <i>I turismi della montagna (e quelli sportivi).</i>	48
3.2.3. <i>I turismi culturali.</i>	50
3.2.4. <i>I turismi religiosi.</i>	53

3.2.5. <i>I turismi dei parchi.</i>	59
3.2.6. <i>I turismi delle dimore storiche.</i>	60
3.3. TREND E LINEE DI SVILUPPO.	61
3.3.1. <i>Il mare e le sue attività di filiera.</i>	61
3.3.2. <i>Prodotto montagna – active.</i>	65
3.3.3. <i>Le terme della Calabria.</i>	68
3.3.4. <i>I cammini: la Calabria passo dopo passo.</i>	69
3.3.5. <i>L’enogastronomia come identità.</i>	70
3.3.6. <i>Richiamare un marchio mondiale.</i>	72
3.3.7. <i>L’imprenditoria: dall’albergo al resort.</i>	72
3.3.8. <i>Nuove frontiere di conoscenza e fruizione: il gaming turistico culturale.</i>	74
CAPITOLO 4. STRATEGIE ED OBIETTIVI	78
4.1. PREMESSA.	78
4.2. IL CAMBIO DI PASSO.	78
4.3. LA DOTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI COMPLEMENTARI.	79
4.4. IL RUOLO DELL’INTERVENTO PUBBLICO.	80
4.5. VERSO UN APPROCCIO INTEGRATO DEL PRSTS.	82
4.6. GLI SCENARI DI CAMBIAMENTO DI MEDIO E LUNGO PERIODO.	83
4.7. PRIME STIME SULLO SVILUPPO ATTESO.	87
4.8. CONCLUSIONI.	89
CAPITOLO 5. LINEE STRATEGICHE E AZIONI: LA RISCrittURA DELLA NARRAZIONE TURISTICA	91
5.1. PREMESSA.	91
5.2 LA VISIONE	92
5.3. LE LINEE STRATEGICHE (LS) E LE AZIONI.	93
5.3.1. <i>LS 1. Creazione delle destinazioni e dei prodotti turistici sostenibili.</i>	94
Azione A - Promozione di nuovi prodotti turistici e di nuove destinazioni.	95
Azione B - Potenziamento delle infrastrutture complementari al turismo.	98
Azione C - Valorizzazione degli Attrattori nelle aree turistiche.	101
Azione D - Sviluppo degli itinerari turistici.	102
5.3.2. <i>LS 2. Riqualificazione e potenziamento del sistema dell’ospitalità.</i>	103
Azione E - Qualificazione delle strutture ricettive esistenti.	104
Azione F - Promozione di nuove forme di ospitalità di qualità.	105
Azione G - Emersione e qualificazione della ricettività delle seconde case.	106
Azione H - Reti di collaborazione e Card Regionale Calabria Straordinaria.	109
Azione I - Formazione e riqualificazione professionale.	110
5.3.3. <i>LS 3. Azioni di sistema per la governance e la promozione turistica.</i>	110
Azione L - Attuazione del Piano di marketing turistico regionale.	111

Azione M - Sostegno alla domanda turistica.	111
Azione N - Creazione di marchi per aree turistiche.	111
Azione O - Costruzione di un sistema di <i>governance</i>.	112
Azione P - L'Osservatorio regionale sul turismo.	113
5.3. I PROGETTI PILOTA (PP).	116
5.4.1. <i>Il festival annuale del turismo in plein air.</i>	117
5.4.2. <i>Le notti d'estate in Calabria.</i>	120
5.5. I PROGETTI INTERREGIONALI (PI).	121
5.6. IL RACCORDO TRA IL PRSTS ED I PROGRAMMI DELLO STATO E DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO.	121
5.7. ELEMENTI PER IL SISTEMA DI CONTABILITÀ AMBIENTALE.	124
CAPITOLO 6. IL PIANO DI MARKETING	125
6.1. PREMessa: ATTRATTIVITÀ NOTORIETÀ REPUTAZIONE.	125
6.2. CALABRIA STRAORDINARIA, DECLINAZIONI POSSIBILI PER UN PIÙ SIGNIFICATIVO POSIZIONAMENTO.	128
6.3. MARCATORI IDENTITARI, EVENTI IDENTITARI, CANTIERI DI PROGETTUALITÀ.	130
6.4. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE LOCALE.	131
6.5. SVILUPPARE LA FIEREZZA DEI LOCALI.	132
6.6. RINNOVARE L'IMMAGINE SUL WEB.	133
6.6.1. <i>Comunicare nei Paesi obiettivo avvalendosi della mediazione culturale.</i>	133
6.6.2. <i>Proporre sul mercato nazionale prodotti turistici evoluti.</i>	134
6.6.3. <i>Riorganizzare l'informazione istituzionale.</i>	136
6.7. LE AZIONI DEL PIANO DI MARKETING.	139
CAPITOLO 7. LE RISORSE FINANZIARIE	141
7.1. LE RISORSE FINANZIARIE DEL PRSTS.	141
7.2. LE FONTI FINANZIARIE.	142
A. <i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.</i>	142
B. <i>L'Accordo di Partenariato 21-27.</i>	148
C. <i>Il Fondo di Sviluppo e Coesione.</i>	149
D. <i>La riprogrammazione dei fondi strutturali 2014-2020.</i>	150
E. <i>Il Contratto Istituzionale di sviluppo "Svelare Bellezza: Calabria".</i>	150
7.3. LE PRIORITÀ E LE SCELTE.	151
7.4. IL SUPPORTO ALLE DECISIONI.	153
7.5. IL QUADRO FINALE.	155
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	162

CAPITOLO 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1. PREMESSA.

L'elaborazione e redazione del **Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2023-2025** è stata effettuata secondo le disposizioni della L.R. n. 8/2008 "*Riordino dell'organizzazione turistica regionale*".

Il Piano è incardinato sulla declinazione degli orientamenti espressi dalla Giunta Regionale¹ e condivisi dalle Istituzioni e dalle Imprese operanti nel turismo regionale durante lo svolgimento degli Stati Generali del Turismo (Falerna 31 marzo e 1/2 aprile 2022) così sintetizzabili:

- intraprendere un **cambio di passo**, finalizzato a recuperare il "ritardo di 50 anni nel turismo regionale";
- identificare la nuova narrazione turistica nel progetto **Calabria Straordinaria**;
- operare in modo coerente con la nuova stagione programmatica europea e nazionale;
- raccogliere ed armonizzare le proposte di coloro che intendono contribuire al recupero del citato ritardo.

Si ritiene che nell'attuale fase - anche se gravitano minacce legate agli eventi bellici e alla persistenza del Covid 19 - sussistono condizioni favorevoli per avviare il cambio di passo in ragione:

- delle opportunità aperte dalla nuova stagione politico-programmatica europea e nazionale²;
- della volontà di aggiornare gli strumenti di programmazione per renderli idonei a fronteggiare le nuove sfide;
- dell'impegno a percorrere le vie della diversificazione dei turismi per velocizzare i tempi del recupero.

Il "cambio di passo" richiede, infatti, per essere perseguito razionalmente di:

1. definire gli obiettivi di sviluppo turistico che la Regione deve porsi; in assenza, rimarrebbero indeterminati gli sforzi programmatici da sopportare e scarsamente definibili le azioni coerenti da attuare;
2. razionalizzare le scelte delle Azioni che sono da attivare per la realizzazione degli obiettivi assunti;
3. assumere indicatori di monitoraggio in grado di misurare concretamente l'impatto dell'attuazione delle azioni e porre in essere eventuali attività correttive.

¹ Programma politico-programmatico approvato dal Consiglio Regionale della Calabria per il quinquennio 2021-2026.

² Bruxelles 21 luglio 2020.

1.2. LA LEGGE REGIONALE N. 8/2008: DISPOSIZIONI NORMATIVE E RUOLO DEL PRSTS.

Le disposizioni normative della Legge rinvenienti nell'art. 3 sono le seguenti.

- Alla Giunta Regionale è affidato il compito di predisporre ed approvare il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, avente l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.
- Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo.
- Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Sistemi Turistici Locali.

Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:

- a) **la definizione della strategia di mercato e delle azioni di *marketing*** per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare:
 - lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;
 - il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale ed internazionale ed individuare i segmenti di domanda più promettenti;
 - gli obiettivi e le strategie triennali e annuali;
 - la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti di Comunicazione e dei Progetti Interregionali;
- b) **la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni** e dei prodotti turistici regionali.

Inoltre, il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:

- le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;
- i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storico-culturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali;

- gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;
 - le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;
 - le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria;
 - gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli *standard* di qualità dei servizi ed ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale³;
 - le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese;
- c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seg. e in particolare i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali;
- d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

1.3. LA MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 8/2008.

Con la L.R. n. 2/2019, vengono introdotte nuove disposizioni in materia di distretti turistici regionali locali, "zona a burocrazia zero" e nautica da diporto.

In particolare⁴ la Regione promuove l'istituzione dei distretti, con l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica regionale in ambito nazionale ed internazionale e di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori dello stesso distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

La Regione, inoltre, può promuovere:

- "progetti pilota" al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI): art. 4;

³ Ad es. *Interventi di riqualificazione e di adeguamento non solo delle strutture ricettive ma anche delle aree di particolare interesse turistico.*

⁴ Disposizioni riguardanti gli insediamenti turistici di qualità della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006).

- l’istituzione di “zone a burocrazia zero”: art. 5;
- la realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale: art 6.

1.4. LA PROROGA DELLA SCADENZA DEL PRSTS 2019-2021.

La redazione e l’approvazione del nuovo PRSTS 2023/2025 è disposizione adottata a seguito dei provvedimenti del PRSTS 2019/21⁵ approvati con L.R. n. 40 del 28/12/2021.

I provvedimenti sono stati presi anche in relazione alla pandemia Covid 19 che ha determinato uno stato di incertezza sugli scenari e sulle attività, soprattutto in campo turistico.

La Legge regionale di proroga lascia ferma l’invarianza dei criteri, dei parametri e delle indicazioni generali contenute nel Piano 2019-21.

Per il 2022 è stato comunque adottato il Piano Esecutivo annuale con Delibera di Giunta Regionale n. 114 del 21 marzo 2022.

1.5. IL QUADRO POLITICO REGIONALE.

Nella redazione del nuovo PRSTS si è tenuto conto del “programma di governo” della nuova Giunta Regionale, approvato dal Consiglio Regionale il 13 dicembre 2021.

Le linee strategiche in materia turistica sono sintetizzabili nelle seguenti:

- ✓ sottoscrivere un Patto con gli imprenditori turistici calabresi, per programmare insieme scelte, agende di interventi, priorità necessarie a realizzare il *brand* Calabria, che andrà pensato in chiave digitale ed ecologica, guardando anche ai casi di eccellenza nazionali;
- ✓ rendere omogenea e di qualità l’offerta turistica di tutta la Regione;
- ✓ valorizzare e riscoprire un patrimonio archeologico unico al mondo. Siamo una terra di santi, di uomini di cultura, di filosofi, di artisti, di scienziati, le cui opere la Calabria non ha mai saputo valorizzare per attrarre turisti;
- ✓ avere un mare pulito lungo gli 800 km di coste;
- ✓ valorizzare il capitale paesaggistico, monumentale ed etnico disseminato nei tanti distretti culturali della regione, garantendo una riconoscibilità poggiata sulla qualità e sulla identità, recuperandone credibilità sul mercato turistico e dei capitali;
- ✓ riorganizzare la struttura burocratica regionale istituendo il *Dipartimento sviluppo economico e attrattori culturali*, consapevole dello stretto legame che intercorre tra le azioni di sviluppo dei territori e il patrimonio culturale inteso come attrattore di politiche di sviluppo ed investimento;

⁵ L.R. n. 40 del 28 dicembre 2021.

- ✓ mettere a sistema le ricchezze culturali della regione attraverso precisi passaggi progettuali:
 - distrettualizzazione dei bacini culturali della regione con censimento del capitale culturale esistente;
 - creazione di un *Hub digitale per il Turismo* dedicato proprio alla classificazione dei sistemi di attrazione e accoglienza, recuperare i patrimoni culturali, rurali e religiosi che sono ospitati nei borghi calabresi, alcuni dei quali, stanno attirando l'attenzione di capitali esteri interessati all'acquisto di unità immobiliari.
 - creazione di eventuali attrattori identitari nei diversi distretti culturali legati ai beni culturali, al turismo lento, all'enogastronomia, allo sport, al benessere, alla musica e alle arti;
 - internazionalizzare il respiro dei distretti culturali della regione attraverso il ricorso al complessivo set di programmi europei a gestione diretta dedicata alla transnazionalità e alla cooperazione tra paesi membri;
 - promuovere l'identità regionale nella formazione scolastica.

1.6. GLI STATI GENERALI SUL TURISMO: FALERNA 31 MARZO E 1/2 APRILE 2022.

Ulteriore passo attivato dalla Giunta Regionale è stata la convocazione del mondo del turismo (operatori ed istituzioni) chiamato ad analizzare criticità, punti di debolezza/punti di forza ed a condividere metodi, strategie ed azioni da mettere in campo per la costruzione dal basso del PRSTS.

Nel corso dello svolgimento degli Stati Generali sul Turismo è stato proposto e condiviso il progetto **"Calabria straordinaria meta turistica privilegiata del SOUTH ITALY"**, puntando su una nuova visione della Calabria ancorata, piuttosto che sugli stereotipi, sul mare, sulla montagna, sugli antichi borghi e soprattutto sull'enorme patrimonio culturale da presentare al mondo (ad esempio Calabria terra di Pitagora, Calabria terra dei Bronzi di Riace).

Il Progetto Calabria Straordinaria viene concepito come strumento per la *risrittura della narrazione turistica in Calabria*.

1.7. IL TESTO UNICO SUL TURISMO.

Non va sottaciuto, infine, il proposito, in corso, di riadeguare mediante la predisposizione di un Testo Unico le disposizioni legislative regionali finalizzate alla riscrittura della narrazione turistica, a recuperare le innovazioni di natura tecnologica e di natura organizzativa che intanto sono offerte sui mercati internazionali e a definire il modello aggregativo ottimale per lo sviluppo turistico.

1.8. CONCLUSIONI.

Nel Programma della Giunta Regionale, la nuova programmazione economica nazionale ed internazionale⁶ è richiamata come la cornice entro cui finalizzare ed incanalare gli obiettivi regionali e renderli certi, condivisi e perseguibili.

È richiamata, in particolare, la nuova stagione di programmazione europea, aperta nei mesi successivi all'esplosione della pandemia da Covid 19 per riparare i danni e per riprendere le vie della crescita economica.

Agli Stati membri dell'Unione Europea è stato affidato il compito di attuare le decisioni del Consiglio d'Europa, adottate il 21 luglio 2020, concernenti provvedimenti finanziari per 1.824,5 miliardi di euro di cui:

- 1.074,5 miliardi di euro per sostenere, con risorse del bilancio comunitario, il Quadro Finanziario Pluriennale che, come noto, è destinato a finanziare il periodo 2021-2027;
- 750,0 miliardi di euro, per sostenere con prestiti da contrarre sui mercati dei capitali, per conto dell'UE, la ripresa e la resilienza delle economie degli Stati membri, entro un quadro temporale di breve e medio periodo 2020-2026.

Le decisioni di Bruxelles del 21 luglio 2020 intercettano, in realtà, anche una fase di profonda trasformazione dell'economia e della società sollecitata dalla necessità di rispondere agli eventi climatici e dalle dinamiche evolutive attivate dalla transizione digitale ed energetica.

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione Europea nell'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, viene richiesto che i programmi e gli strumenti siano predisposti per contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 30% dell'importo totale delle spese di bilancio dell'Unione e di Next Generation EU al sostegno degli obiettivi climatici. L'impegno assunto dall'Europa, in proposito, è quello di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

CAPITOLO 2. ANALISI SULLO STATO E SULLE DINAMICHE DEL TURISMO

2.1. LO SCENARIO GLOBALE DELLA DOMANDA TURISTICA E DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO NEL POST-COVID

⁶ PNRR; Politica di coesione 21-27; POR FESR/FSE 2021-2027; Agenda ONU 2030.

La crisi da Covid-19 è stata uno shock inedito, coinvolgendo sia l'offerta, tramite le interruzioni delle attività produttive in più settori in diverse parti del mondo – e i conseguenti rallentamenti delle supply chain – che la domanda, a causa di una generale riduzione del reddito disponibile, causata dalla crisi del mercato del lavoro. In questo quadro, il settore turistico è uno dei più colpiti, in quanto rappresenta una delle forze trainanti dell'economia globale (e del sistema-Italia (si veda il capitolo 2.2.2.).

Si tratta, a ben vedere, di uno dei comparti con le maggiori interdipendenze con il resto dell'economia: per ogni euro di valore aggiunto diretto, il settore turismo genera un valore aggiunto indotto pari a circa 1,8 Euro.

Già prima del Covid-19, il turismo si stava rendendo protagonista di importanti fenomeni di cambiamento e trasformazione, guidati dall'emergere di nuove esigenze dei consumatori, ma anche da una crescente attenzione alle implicazioni della nascente agenda di sostenibilità ambientale. Tali tendenze, unitamente alla pandemia Covid-19, hanno posto l'accento sull'importanza di ridefinire il quadro strategico nell'ambito del quale si deve promuovere lo sviluppo del settore, analizzando attentamente i trend di scenario socio-economico – ma anche culturali e ambientali – emergenti nelle economie maggiormente dipendenti dal suo contributo.

2.2. LE DINAMICHE TURISTICHE DELLE REGIONI ITALIANE E LA CALABRIA NEL PERIODO PRE COVID.

2.1.1. Le dinamiche del periodo pre-Covid 2000-2019.

Nei primi due decenni del XXI secolo, fino all'avvento e al diffondersi della pandemia dal marzo 2020, le attività turistiche del Bel Paese hanno conosciuto un grande sviluppo in continuità con la fine del secolo precedente

Negli anni 2000-2019 molti sono stati i cambiamenti che hanno caratterizzato il turismo italiano, tutti ben sintetizzabili nell'andamento del movimento turistico e dei suoi flussi economici, con alcune regioni che sono cresciute di più mentre altre hanno registrato tassi di incremento più contenuti.


Generalmente a bassi tassi di incremento corrispondono elevati livelli del valore assoluto come capita nel caso delle regioni leader del turismo.

Il confronto, secondo le rilevazioni Istat, fra il peso del movimento turistico delle regioni nell'anno 2000 e nell'anno 2019, apparentemente conferma la stessa struttura del fenomeno, pur se sono avvenuti rilevanti cambiamenti.


Il grafico apparentemente uguale indica che la regione con il maggiore movimento turistico complessivo è il Veneto sia nell'anno 2000 che nell'anno 2019, ma con 54,871 milioni di presenze all'inizio del periodo e 71.237 milioni di presenze alla fine.

I cambiamenti verificatisi fino al 2019 sono ben espressi dal tasso di variazione medio annuo (TMA) delle presenze come rilevano i grafici 1 e 2.

Graf. 1 - Variazione percentuale delle presenze complessive nelle regioni nel 2019 rispetto al 2000. Alla maggiore intensità corrisponde un colore più denso.



Graf. 2 - Tasso di variazione medio annuo del movimento turistico delle regioni in termini di presenze nel periodo 2000-2019



Fonti: elaborazione NMTC su dati Istat.

Nel grafico 1 l'intensità del colore indica il maggiore TMA a cominciare da un TMA del 3,4% per la Basilicata e del 3,3% per il Piemonte per finire ai tassi negativi del 1,9% per il Molise e del -0,9% per le Marche.

Il grafico 2 esplicita le diminuzioni reali in termini di percentuale media annuale.

La crescita del **TMA del movimento turistico in Calabria** prima della pandemia, con un aumento del 2,2%, è maggiore di quanto è avvenuto a livello nazionale, ove il TMA è stato dell'1,3%.

L'aumento generale è stato trascinato da quattro regioni del Nord, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e da alcune regioni del Mezzogiorno quali Basilicata, Puglia, Sardegna e Calabria, mentre la crescita registrata nel Lazio e nel Veneto, con l'1,4% e dalla Toscana, con il 1,3%, è analoga a quella nazionale.

Cinque regioni presentano un andamento negativo: Molise -1,9%, Marche -0,9%, Liguria -0,1% così come Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo.

Alcune di queste diminuzioni dipendono da sfavorevoli situazioni extra che hanno caratterizzato fatti climatici o eventi esogeni negativi delle regioni indicate.


Presentano una crescita minore di quella media nazionale del periodo anche la Campania (0,3%), l'Umbria 0,35, l'Emilia-Romagna 0,5%, la Sicilia 0,6% e la Valle d'Aosta 0,7%:

In valori assoluti l'aumento ad un TMA del 3,4% della Basilicata corrisponde ad 1,2783 milioni di presenze mentre quello del 1,3% della Toscana corrisponde a 10,778 milioni di presenze; l'aumento relativo del 3,1% della Lombardia corrisponde a 17,643 milioni di presenze.

In altre parole la Lombardia ha determinato il 18,0% dell'aumento dei 97,851 milioni di pernottamenti (presenze) verificatosi fra il 2000 ed il 2019, la **Calabria il 3,3%**, la Basilicata solo l'1,3%.

Alcune regioni, per le solite motivazioni congiunturali mostrano un differenziale negativo; cioè hanno determinato un calo nel movimento complessivo delle presenze, anche se il fatto non appare a livello di sintesi nazionale perché il loro andamento negativo è stato più che compensato da quello positivo delle altre regioni.

Graf. 3 – Differenziale: quota dell'aumento o diminuzione di presenze complessive in Italia determinata dalle singole regioni nel periodo 2000-2019



Fonte: elaborazione NMTC su dati Istat.


2.1.2. Il turismo internazionale delle regioni.

Nel corso dei primi venti anni del secolo l'andamento del turismo italiano è stato trascinato dalla componente estera che è aumentata del 57,2%, nel periodo 2000-2019, ad un TMA del 2,4% a fronte di un aumento del turismo dei residenti che è stato dell'8,8% ad un TMA dello 0,4.

Complessivamente il turismo in Italia è aumentato del 28,9% ad un tasso medio annuo del 1,34%.

La fotografia del peso della componente estera dell'anno 2000 è analoga a quella dell'anno 2019 anche se il livello del movimento è aumentato di più della metà.

Graf. 4 - Variazione percentuale media annua (TMA) dei pernottamenti stranieri nelle regioni italiane nel periodo 2000-2019.



Fonte: elaborazione su dati Istat.


La situazione delle regioni nel 2019 rispetto a quella dell'anno 2000 rivela che a fronte di una crescita media del movimento turistico che in termini di pernottamenti è avvenuta al TMA del 2,4%, l'aumento massimo in termini relativi è stato rilevato per la Sardegna con un TMA del 6,9%, per la Puglia con un TMA del 5,3% e per la **Calabria ad un TMA del 4,9%** (Graf. 4).

Si può parlare in tal senso di un certo risveglio del Mezzogiorno, e anche della Calabria, avendo ben presente che i valori di partenza e di raffronto sono molto bassi.

Vi sono anche tre regioni che mostrano un tasso annuo negativo come il Molise con -3,9%, le Marche con -0,7% e l'Abruzzo con -0,7%.

Il grafico n. 5 evidenzia, con la maggiore intensità del colore, le regioni che mostrano la maggior crescita.


Graf. 5- Regioni a secondo la maggior o minore intensità dell'aumento del movimento turistico dei non residenti nel 2019 rispetto al 2000.



Fonte: elaborazione su dati Istat.

Come nell'analisi delle presenze complessive anche per quelle dei non residenti (stranieri) e di residenti (nazionali) in Italia i valori di crescita relativa debbono essere confrontati con l'andamento dei valori assoluti.

Graf. 6 – Differenziale: quota dell'aumento o diminuzione di presenze dei non residenti in Italia determinata dalle singole regioni nel periodo 2000-2019



Fonte: elaborazione su dati Istat.

Con tale analisi la regione che vede i maggiori valori assoluti di crescita del movimento dall'estero, nel periodo 2000-2019, è il Veneto con 16,4 milioni degli 80,4 milioni di pernottamenti rilevati in Italia, pari, quindi, al 20,4% della crescita complessiva dei turisti esteri, mentre in termini relativi la regione è aumentata solo del 2,2%; analogamente la Lombardia determina un aumento di 13,8 milioni pari al 17,2% dell'aumento complessivo registrato a livello nazionale; il Trentino-Alto Adige con un aumento di 11,5 milioni incide per il 14,3% dell'aumento complessivo o nazionale; la Toscana con un aumento di 8,3 milioni incide per il 10,4% (grafico 12).

La Sardegna con un aumento relativo di presenze del 6,9% determina anche una incidenza del 6,9% sull'aumento complessivo del flusso dall'estero; la Puglia del 3,0% e la Calabria dell'1,6%.

2.1.3. Il turismo domestico delle regioni.

Secondo le statistiche ufficiali Istat il turismo domestico, dei residenti in Italia, è stato prevalente fino al 2016, quando si sono rilevati 203,540 milioni di pernottamenti nazionali e 199,422 milioni di pernottamenti di non residenti.

Nel 2017, per la prima volta la componente estera ha superato quella nazionale con 210,659 milioni di pernottamenti a fronte di 209,970 milioni.

Nei due anni successivi, prima della pandemia; il peso del turismo domestico, pur aumentando in valori assoluti ha continuato la sua tendenza a diminuire in senso relativo passando dal 50,51% del 2016 al 49,92% nel 2017 e al 49,97% del 2019.

Nel 2019 la struttura del fenomeno vacanziero domestico appare diversa da quella del turismo internazionale per il ruolo più rilevante che assume in Emilia-Romagna, come prima regione per il movimento interno (grafico 7).


Le regioni del Mezzogiorno presentano la stessa configurazione sia per il mercato nazionale che per quello internazionale ma con una accentuazione del ruolo della Puglia e di tutte le regioni costiere adriatiche che vanno dalla stessa Emilia Romagna alla Puglia.

Si ha la conferma di un posizionamento ancora non buono di tutte le regioni del Mezzogiorno anche se alcune di queste si caratterizzano per una forte vivacità.

Ovviamente le regioni con la minore presenza di nazionali sono quelle di più ridotta dimensione: Molise, Valle d'Aosta e Basilicata.

Graf. 7 - Regioni ordinate secondo la quota di turismo domestico posseduta rispetto al totale nazionale.

Anno 2019.




Fonte: elaborazione su dati Istat.

Nel periodo considerato (2000-2019) la regione che ha visto il maggiore incremento relativo di presenze è la Basilicata con +3,3% seguita dal Piemonte (3,1%), Puglia (2,5%), **Calabria (1,6%)**, Lombardia (1,4%), Trentino-Alto Adige 1,0% e Toscana (0,6%).

Diverse regioni mostrano anche un andamento negativo delle presenze dal -1,7% del Molise al -0,1% della Campania; Sardegna e Abruzzo mostrano valori stazionari.

Le altre regioni con situazione non positiva sono Friuli V.G., Liguria, Marche, Valle d'Aosta e Sicilia. Ciò dipende dal fatto che il turismo nazionale dei residenti ha visto una grande crisi dal 2008 al 2014, mentre contemporaneamente è aumentato quello dall'estero.

Graf. 8 - Variazione percentuale media annua (TMA) dei pernottamenti domestici (dei residenti) nelle regioni italiane nel periodo 2000-2019.




Fonte: elaborazione su dati Istat.

Anche in questo caso per una più corretta valutazione del fenomeno è necessario tenere conto dei differenziali cioè delle variazioni in valori assoluti del periodo.

Emerge subito che gli alti valori relativi, ottenuti rapportando l'aumento del movimento turistico regionale in termini di presenze (pernottamenti) rispetto a quello complessivo nazionale, incide positivamente dell'1,4% per la Basilicata e del **3,3% per la Calabria**, mentre incide del 6,9% per il Piemonte, del 18,0% per la Lombardia, del 16,7% per il Veneto, del 15,6% per il Trentino Alto Adige e dell'11,9% per la Toscana.

Graf. 9 – Differenziale: quota dell'aumento o diminuzione di presenze (pernottamenti) dei residenti in Italia determinata dalle singole regioni nel periodo 2000-2019



Fonte: elaborazione su dati Istat.

Una valutazione complessiva delle *performances*, considerando sia la componente nazionale che quella estera, porta ad individuare nella Puglia e nella Sardegna le due regioni che hanno mostrato un andamento migliore anche se la struttura attuale del fenomeno le penalizza per i

loro bassi valori assoluti rispetto a regioni leader come il Veneto, il Trentino-Alto Adige, il Lazio e la Toscana.

La Calabria sembra avere in atto uno sviluppo positivo, così come è avvenuto altre volte in passato ma bisogna verificare se, come in passato, si tratta di un'illusione che si arena in pochi anni.

2.2. LE DINAMICHE TURISTICHE IN EUROPA NEL PERIODO POST COVID.

2.2.1. Le dinamiche del turismo negli anni del dopo Covid 19.

Nel 2021 i flussi turistici di tutti i Paesi europei sono profondamente segnati dalla pandemia da Covid-19, che ha fortemente limitato la mobilità delle persone.


Eurostat stima, infatti, che il numero delle notti trascorse (presenze) nelle strutture ricettive nell'Unione europea (UE 27) sia pari a circa 1,1 miliardi nei primi otto mesi del 2021, valore analogo a quello dello stesso periodo del 2020, ma inferiore di circa il 50% rispetto al 2019, anno precedente la pandemia.

La pandemia è stata un fatto esogeno inimmaginabile che ha inciso in modo decisivo sui movimenti perché le misure adottate per il suo contenimento hanno impedito, in tutti i paesi del mondo, per gran parte dell'anno di viaggiare.

Non solo ma la pandemia si è, di fatto, ripetuta con le sue variazioni annullando le previsioni effettuate durante la prima ondata e rendendo davvero impossibile qualsiasi previsione.


Nel mondo, il turismo internazionale ha rilevato diminuzioni intorno all'80% causate dalla impossibilità di viaggiare e, in primo luogo, dal blocco dei trasporti aerei che per mesi ha annullato del tutto i voli vacanzieri di lungo e medio raggio, con il risultato che la diminuzione degli arrivi internazionali rilevata nel mondo per il 2020 rispetto all'anno precedente è stata del -73%; in Europa la diminuzione degli arrivi internazionali è stata intorno al -69%.

Graf. 10 - Andamento del movimento turistico in Italia nell'anno della Pandemia 2020 rispetto all'anno precedente. Le regioni con andamento più negativo sono quelle con colore più intenso.



Fonte: elaborazione su dati Istat.

Graf. 11 - Regioni ordinate secondo la percentuale di diminuzione delle presenze rilevate nell'anno della Pandemia 2020 rispetto all'anno precedente.




Fonte: elaborazione su dati Istat.

In Italia la diminuzione degli arrivi internazionali per lo stesso periodo è stata del 74,6% e quella delle presenze del -70,3%; la permanenza media dei clienti dall'estero, infatti, è aumentata passando da 3,39 a 3,96 giorni per ogni arrivo.

Complessivamente, residenti e non residenti, i pernottamenti della clientela nel 2020 rispetto all'anno precedente sono diminuiti del 62,3%; le regioni con il massimo decremento relativo sono il Lazio con -75,9%, la Campania con -66,9% e la Lombardia con il -61,6%; quelle con il decremento minimo sono il Molise, con -24,5%; le Marche, con -26,0% e la Puglia con -34,4%.

Graf. 12 - Variazione del movimento turistico degli stranieri, in termini di pernottamenti, nelle regioni italiane nel 2020 rispetto all'anno precedente.



Fonte: elaborazione su dati Istat.

Considerando il solo movimento degli stranieri la regione con la maggiore variazione percentuale negativa nell'anno 2020 rispetto al precedente è la Campania con -87,7%, seguita da Lazio con -86,4%, da Calabria con -86,0% e da Sicilia con -80,9%; le regioni con andamento meno negativo sono il Trentino-Alto Adige con -46,8%, la Valle d'Aosta con -50,9%, le Marche con -57,3% e il Molise con -59,1%.

Con riferimento al movimento domestico dei nazionali, il risultato è assai meno negativo con una diminuzione di pernottamenti che è stata solo del -33,8%, cioè più attenuata di ben 33,5% punti a fronte dei -70,3% della componente estera.

I grafici 13 e 14 raffrontati con i grafici 12 disegnano il diverso andamento delle regioni rispetto alle componenti indicate.


L'andamento del 2020 rispetto all'anno precedente è condizionato da alcuni principi generali che si riflettono sui territori per la composizione dell'offerta e della domanda che li caratterizza. La pandemia ha avuto effetti molto più negativi sul movimento degli stranieri che su quello dei nazionali; ha avuto molto più effetto nei periodi di marzo-giugno e di ottobre-dicembre che negli altri mesi dell'anno.

Graf. 13 - Andamento del movimento turistico domestico (residenti) e del turismo estero (non residenti) in Italia nell'anno della Pandemia 2020 rispetto all'anno precedente. Le regioni con andamento più negativo sono quelle con colore più intenso.



Fonte: elaborazione dati su fonte Istat.

Graf. 14 - Variazione del movimento turistico domestico (dei residenti), in termini di pernottamenti, nelle regioni italiane nel 2020 rispetto all'anno precedente



Fonte: elaborazione dati su fonte Istat

Quindi ha inciso più sulle regioni che si caratterizzano per la presenza di turisti internazionali come Lazio e Lombardia rispetto ad altre regioni con poche presenze di stranieri come la Puglia, la **Calabria** e diverse altre regioni del Mezzogiorno.

Inoltre, mentre nel 2019-2020 la stagione invernale da novembre-marzo è stata condizionata solo nei mesi di febbraio e marzo, nel 2020-2021 la pandemia ha avuto effetti più negativi sul turismo invernale rispetto al turismo estivo.


Tuttavia, nei mesi di maggio e giugno 2020 si pensava che gli effetti della pandemia dovessero esaurirsi, senza prevedere una seconda e poi una terza e quarta ripresa con nuove varianti.

Il posizionamento delle diverse regioni deriva da questi condizionamenti oggettivi.


Ad esempio, il Veneto ed il Lazio vedono un andamento più fortemente negativo per una forte presenza di stranieri che, nell'anno 2019, incide rispettivamente per il 67,6% e per il 62,5%

mentre per la **Calabria** il relativo dato assume un andamento meno negativo perché vi è un'incidenza molto ridotta della componente estera che, sempre nello stesso anno, incide solo per il 23,1%; inoltre in Calabria, come in Puglia, il turismo è fenomeno quasi esclusivamente estivo, concentrato nei quattro mesi estivi da giugno a settembre.

Graf. 15 - Quota della componente straniera del movimento turistico delle presenze delle regioni nel 2019.



Graf. 16 - Quota della componente straniera del movimento turistico delle regioni nel 2020.



Fonti: elaborazione su dati Istat.

Un primo condizionamento, dunque, è dato dal peso della componente straniera all'interno del movimento turistico registrato delle regioni.

Nel titolo dei grafici 15 e 16 è indicato il valore complessivo del movimento turistico in termini di pernottamenti (presenze) nei due anni 2019 e 2020 per rendere conto della diversa dimensione del fenomeno.

In questo contesto, la **Calabria** rivela il suo posizionamento strutturalmente di retroguardia ma risente in positivo della propria debolezza perché gli stranieri, nel 2019, anno prepandemico,

identificano solo il 23,1% della domanda complessiva regionale a fronte di una media che a livello nazionale è il 50,5%.

Il fatto che il turismo della regione fosse in netta prevalenza domestico ha attenuato la sua caduta complessiva.

2.2.2. Valutazione dell'impatto covid sull'economia e sull'occupazione.

Il turismo in quanto tale non è contemplato dalle nomenclature della statistica e dei conti economici nazionali. Pertanto, le informazioni necessarie devono essere ricavate dai settori economici aventi delle componenti in relazione al turismo e ricapitolate in un conto separato, il cosiddetto Conto Satellite del Turismo⁷.

Il World Trade and Tourism Council, utilizzando una metodologia coerente con la contabilità satellite, stima la dimensione del comparto turistico per una varietà di paesi.

In base a questi dati, in Italia nel 2017 il turismo vale il 5,5% del PIL e il 6,5 dell'occupazione (pari a quasi 1,5 milioni di posti di lavoro) collocandosi al di sopra della media OCSE.

In aggiunta a questo contributo "diretto" fornito a PIL e occupazione, il WTTC stima l'impatto complessivo del turismo, che ingloba anche gli effetti "indiretti" – che originano cioè dalle forniture di beni e servizi attivate dalle imprese dei comparti turistici – e quelli "indotti" – che invece sono generati dai consumi dei lavoratori del turismo⁸.

Secondo queste stime, l'impatto complessivo del turismo sul PIL per il nostro Paese nel 2017 è pari al 13 per cento, un valore superiore alla media dei paesi UE e dell'economia mondiale nel suo complesso.

Anche l'impatto complessivo sull'occupazione è molto rilevante nel nostro Paese: al settore sono riconducibili quasi 3,4 milioni di posti di lavoro.

Nel 2020 lo scenario del turismo è cambiato in 7 giorni: sono state cancellate l'80/90% delle prenotazioni in Italia dall'estero, sospesi i viaggi di istruzione, azzerato il giro d'affari del business travel, eventi, meeting e convegni cancellati.

L'Italia dipende in gran parte dall'Europa, da cui proviene il 79% di tutte le presenze (notti) straniere. Guardando ai flussi dei viaggiatori su base mensile, certamente per il turismo italiano

⁷ Il settore del turismo si definisce sulla base degli acquisti fatti dai visitatori. Compito della contabilità satellite è quindi stimare quanta parte del "fatturato" di ogni settore economico è attribuibile al turismo. Essa riporta per ognuno dei principali settori economici che soddisfano la domanda turistica, il cosiddetto coefficiente di prodotto. Ad esempio, il fatturato di agenzie di viaggio, alberghi e trasporto aereo è quasi per intero sostenuto dalla spesa dei turisti. Nel caso dei servizi di ristorazione, si calcola che solo il 23,5 per cento (del fatturato) sia attribuibile alla domanda turistica, ovviamente, si tratta di dati aggregati stimati a livello nazionale, che non possono essere presi come riferimento per descrivere situazioni locali.

⁸ Il contributo indiretto misura cioè le interconnessioni con altri settori: in particolare, si tiene conto delle ricadute sugli altri settori della spesa sostenuta dai comparti turistici per investimenti (ad esempio l'acquisto di un nuovo aeroplano, la costruzione di un nuovo hotel, l'acquisto di mobili per arredare la struttura ricettiva, ecc.) o per acquisti di materie prime e servizi, nonché la spesa pubblica sostenuta per la promozione delle località turistiche in ciascun paese. Il contributo indotto misura il PIL e l'occupazione attivati della spesa delle persone occupate direttamente o indirettamente dal comparto turistico.

i periodi più “caldi” sono quelli del trimestre estivo (giugno-agosto), in cui complessivamente si concentra circa il 50% delle presenze totali/anno.

Considerando il solo mercato domestico (italiani in Italia), questa concentrazione estiva è ancora più forte mentre i flussi tra gennaio e aprile apportano una quota media mensile del 5% al totale anno (dunque abbastanza ridotta).

Per quanto riguarda gli stranieri la curva della stagionalità è un po’ più piatta in estate (circa il 45% del totale) rispetto al mercato domestico e con un picco a luglio (invece che ad agosto).

Il calo dei collegamenti e dei passeggeri internazionali ha avuto conseguenze dirette sulla spesa turistica straniera in Italia, in particolare per quei mercati di origine che non potrebbero giungere in Italia con altri mezzi se non con l’aereo.

Dei circa 45 miliardi di euro che gli stranieri spendono nel nostro Paese, un terzo è imputabile a viaggiatori extraeuropei.

I servizi sono stati messi in crisi: il blocco della domanda, per un tessuto imprenditoriale come quello turistico di dimensione ridotte – secondo l’Unwto, l’80% delle imprese turistiche nel mondo sono piccole o medie – rischia di essere fatale, essendo attività che tradizionalmente non hanno grandi capacità finanziarie per reggere a lungo situazioni di improvvisa mancanza di domanda.

I servizi infatti non sono immagazzinabili, non si possono stoccare in attesa di tempi migliori: una stanza di albergo o un posto aereo non venduti oggi, una visita guidata non fatta, una cena non servita sono persi per sempre nel conto economico di un’impresa o di un professionista della intermediazione.

Tra i Paesi che mostrano il maggiore decremento di presenze rispetto allo stesso periodo del 2019 risultano: Malta (-65,4%), Lettonia (-58,7%), Ungheria (-57,8%) e Portogallo (-56,2%).

A seguire la Spagna che, con un calo del 54,6%, perde la prima posizione nella graduatoria europea per numero di presenze e cede il passo all’Italia (in prima posizione nel 2021) e alla Germania (in seconda posizione).

Relativamente ai primi nove mesi del 2021, infatti, i dati provvisori del nostro Paese mostrano un trend meno negativo della media europea rispetto al 2019, con le presenze negli esercizi ricettivi che diminuiscono del 38,4% (145 milioni di presenze in meno) e gli arrivi del 46,5%.

Tra le componenti della domanda turistica, quella estera evidenzia maggiori difficoltà di ripresa (-56,1% di presenze) rispetto alla componente domestica (-20,3%).

Per quanto riguarda, invece, le tipologie di strutture ricettive, a soffrire di più è il comparto alberghiero, con un calo di presenze del 44,3%, rispetto al comparto extra-alberghiero (-28,3%).

Se si guarda la dinamica rispetto allo stesso periodo del 2020 – che aveva registrato una riduzione di oltre la metà dei flussi turistici negli esercizi ricettivi in confronto al 2019 – i primi nove mesi del 2021 evidenziano segnali di miglioramento, con un sensibile aumento delle presenze (+42,4 milioni, +22,3%) e degli arrivi (+8 milioni, +16,2%).

Si segnala in particolare il recupero dei flussi della clientela non residente in Italia (+40,3%) e, in misura minore, di quella residente (+14,2%).

Anche i dati per tipologia ricettiva indicano un andamento positivo sia per il settore extra-alberghiero (+27,4%) che per quello alberghiero (+18,7%).

Nel 2020 la spesa complessiva dei viaggiatori stranieri in Italia è diminuita a 17,3 miliardi di euro (-60,9 per cento rispetto al 2019).

La pandemia ha dissuaso i viaggiatori pernottanti più di quelli non pernottanti (escursionisti); per i primi si è allungata la durata media del viaggio, suggerendo che l'emergenza sanitaria ha inciso più sulle scelte individuali circa il margine estensivo (intraprendere un viaggio internazionale o meno) che su quello intensivo (la durata del viaggio).

Il calo delle entrate e degli afflussi turistici è stato maggiore per i viaggiatori provenienti dai paesi esterni alla UE, a causa delle più severe restrizioni all'ingresso e della maggiore distanza geografica: quest'ultima avrebbe scoraggiato o impedito l'utilizzo di mezzi propri, solitamente percepiti come più sicuri rispetto al rischio di contagio.

Tra i paesi europei, la preferenza per le destinazioni più vicine ha contribuito all'aumento della quota di turisti pernottanti provenienti dai paesi limitrofi.

Nel 2020 il numero e le spese dei turisti stranieri che hanno scelto l'Italia come meta delle proprie vacanze sono stati pari a meno di un terzo di quello nel 2019.

Il calo è stato più intenso per i flussi turistici verso città d'arte e destinazioni culturali, mete scelte più frequentemente dai viaggiatori provenienti da paesi lontani e che comportano visite a luoghi chiusi (musei, chiese) e l'utilizzo di mezzi pubblici, e meno marcato per le vacanze in località balneari, sia perché maggiormente compatibili con il distanziamento sociale sia perché la stagione estiva ha pressoché coinciso con il temporaneo miglioramento dei contagi tra la prima e la seconda ondata pandemica in Italia.

Tra i paesi europei la contrazione è stata particolarmente ampia per i vacanzieri provenienti dai paesi, come la Spagna, in grado di offrire un'alternativa alle località balneari internazionali, spesso percepite durante l'emergenza sanitaria come più rischiose rispetto alle mete nazionali.

Il 2021 si apre con il blocco pressoché totale della stagione turistica invernale a seguito dei provvedimenti restrittivi resi necessari per contrastare la diffusione dei contagi.

Il primo trimestre dell'anno segna un calo dell'81,7% degli arrivi e del 79,7% delle presenze rispetto allo stesso trimestre del 2019. In particolare, la componente estera della clientela è pressoché assente (-93,7% le presenze) mentre quella domestica rappresenta poco più del 30% delle presenze del primo trimestre 2019.

La flessione è evidente anche rispetto al primo trimestre del 2020 (-70,8%), poiché la crisi del settore generata dalla pandemia si è manifestata in maniera evidente a partire da marzo 2020. La flessione delle presenze turistiche rispetto al 2019 si attenua nel secondo trimestre (-61,4%). Nel mese di aprile la diminuzione è drammatica (-85,4% rispetto ad aprile 2019) a causa delle misure restrittive introdotte nel periodo pasquale.

A maggio e giugno i cali si riducono (rispettivamente -65,1% e -46,8%). La clientela straniera continua ad essere pressoché assente nei mesi di aprile e maggio (-95,9% ad aprile e -82,2% a maggio) mentre a giugno la variazione negativa risulta meno pronunciata (-68,8%).

Rispetto allo stesso periodo del 2020 (che, si ricorda, è stato quello caratterizzato dal lockdown generalizzato), il secondo trimestre 2021 presenta ovviamente variazioni positive.

Nel trimestre estivo (luglio-settembre), in seguito alla possibilità di ripresa degli spostamenti interregionali, i flussi turistici mostrano un sostanziale recupero, sebbene ancora in calo rispetto al 2019 a causa della componente non residente della clientela.

2.3. LE DINAMICHE TURISTICHE IN CALABRIA NEL PERIODO POST COVID.

2.3.1. L'impatto Covid sul turismo calabrese.

Il 2019 ha fatto segnare per il movimento turistico regionale il **record di arrivi e di presenze** turistiche, circa 9,5 milioni di presenze.

Il primato storico delle presenze si è registrato anche riguardo alla componente estera del movimento turistico: 317 mila arrivi per circa 2 milioni di pernottamenti.

I flussi di provenienza nazionale, invece, pur segnando una ripresa nell'ultimo triennio, non generano *performance* tanto positive da superare, almeno per le presenze, il valore del 2007 (7,195 milioni) che resta il record storico. Nel 2017, il valore raggiunto è per gli arrivi 1,482 milioni e per le presenze 8,373 milioni.

La Calabria nel 2019 ha registrato complessivamente 9.530.691 milioni di presenze, segnando +2,5% rispetto al 2018. Si conferma quindi la crescita già registrata a partire dal 2015.

Infatti, dopo il trend negativo del periodo 2012-2014, il 2015 ha segnato un +5,0% sul 2014 (raggiungendo 8,1 milioni di presenze) e il 2016 ha registrato un +4,4% sul 2015, con 8,5 milioni di presenze. In particolare, tra il 2015 e il 2016 gli arrivi e le presenze internazionali crescono rispettivamente del 15% e del 12%.

Questo trend positivo era destinato a crescere per il futuro confermando un'ulteriore crescita sia negli anni 2018 che nel 2019.

A febbraio 2020 il mondo intero si è trovato a dovere affrontare l'emergenza Covid-19 che non ha riscontri storici di riferimento; neppure la crisi finanziaria del 2008 ha avuto la stessa incidenza sul sistema turistico, perché non ha condizionato né il sistema dei trasporti né quello della sicurezza sanitaria.

L'economia italiana e l'intera filiera turistica hanno vissuto un momento di enorme difficoltà perché il primo strumento di contrasto al virus è stato il divieto assoluto degli spostamenti e della socialità.

Il settore turistico, è stato fortemente condizionato dalle limitazioni agli spostamenti delle persone che non si basano solamente su fattori strutturali (contrazione economica, riduzione dei sistemi di mobilità, ecc.) ma anche sulla mancanza di sicurezza.

Abbiamo dovuto imparare a convivere con il lockdown, l'isolamento, il divieto di spostamento, un virus mortale con un elevato grado di trasmissibilità. Tutto ciò ha paralizzato interi settori ma il turismo ne è stato particolarmente segnato.

Anche nell'analisi storica dei flussi è necessario operare un distinguo tra l'andamento dei flussi prima e post 2019.


La serie storica dal 2011 al 2019 fa registrare un incremento delle presenze +11,5% ovviamente serie interrotta nel 2020 da quello che rappresenta l'anno di frenata e pertanto di ripartenza dell'intero comparto.

2.3.2. Le dinamiche provinciali.

Il dato 2020 rispetto al 2019 per la regione Calabria ha registrato un decremento delle presenze pari al -52,4%. Nel 2021 la provincia di Cosenza attrae il 37,7% delle presenze nazionali nella regione, seguita dalle province di Vibo Valentia (26%), Catanzaro (21,4%), Reggio Calabria (5,4%) e Crotone (9,6%). Diversa la composizione relativamente alle presenze straniere con il 59,7% nella provincia di Vibo Valentia, Cosenza (20,4%), Catanzaro (12,3%).


Graf. 17 - Composizione provinciale presenze anno 2021

ITALIANI	STRANIERI
----------	-----------



Fonte: Nostre elaborazioni su dati Osservatorio sul turismo della Regione Calabria.

Graf. 18 - Composizione provinciale presenze anno 2019



Fonte: Nostre elaborazioni su dati Osservatorio sul turismo della Regione Calabria.


La provincia che fa registrare le tendenze più accentuate in riferimento al fenomeno turistico è quella di Catanzaro che, comunque, detiene una quota di mercato inferiore rispetto alle province di Cosenza e di Vibo Valentia, il 18,5% dei turisti registrati in regione che hanno prodotto il 20,5% dei pernottamenti ha appunto alloggiato in una struttura del catanzarese con un incremento rispetto al 2020 del 40,4% per gli arrivi e del 74% per i pernottamenti.

Ottima la *performance* della provincia di Vibo Valentia, soprattutto per gli stranieri, considerando la quasi esclusività nel mercato estero dell'area vibonese, che detiene il 60% circa delle presenze straniere regionali pari a 377.078 pernottamenti nel 2021 rispetto a 158.883 pernottamenti del 2020 con un incremento del 138%, seppur restando lontano dai livelli del 2019, quando i pernottamenti di stranieri nella provincia di Vibo superavano il milione.

Nella provincia di Vibo Valentia, risulta molto positivo, anche, l'andamento degli italiani: +30% le presenze. In provincia di Cosenza, a parte gli stranieri, l'incremento percentuale è più contenuto, ma è ovviamente riferito alla provincia che detiene la quota di mercato complessivamente più elevata, con variazioni in termini assoluti comunque importanti.


Le province di Reggio Calabria e Crotone rispettivamente con una quota del 5,3% e dell'8,9% in termini di presenze fanno registrare il +22,7% Reggio Calabria e il +44,7% Crotone.

Graf. 19 - Movimento dei clienti nelle strutture ricettive della provincia di Cosenza per circoscrizione territoriale. Serie storica 2011-2021.




Fonte: Nostre elaborazioni su dati Osservatorio sul turismo della Regione Calabria.

Graf. 20 - Movimento dei clienti nelle strutture ricettive della provincia di Catanzaro per circoscrizione territoriale. Serie storica 2011-2021.




Fonte: nostre elaborazioni su dati Osservatorio sul turismo della Regione Calabria.

Graf. 21 - Movimento dei clienti nelle strutture ricettive della provincia di Reggio Calabria per circoscrizione territoriale. Serie storica 2011-2021.




Fonte: nostre elaborazioni su dati Osservatorio sul turismo della Regione Calabria.

Graf. 22 - Movimento dei clienti nelle strutture ricettive della provincia di Crotona per circoscrizione territoriale. Serie storica 2011-2021.



Fonte: nostre elaborazioni su dati Osservatorio sul turismo della Regione Calabria.

Graf. 23 - Movimento dei clienti nelle strutture ricettive della provincia di Vibo Valentia per circoscrizione territoriale. Serie storica 2011-2021.



Fonte: nostre elaborazioni su dati Osservatorio sul turismo della Regione Calabria.

Graf. 25 - Provenienza dei turisti italiani e stranieri (per Paese). Calabria biennio 2020-2021

PROVENIENZA	Movimento anno 2021		Movimento anno 2020		Variazione Percentuale 2021/2020	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Italia	1.079.472	5.357.231	897.980	4.220.093	20,2%	26,9%
Extra	111.856	631.116	59.717	309.289	87,3%	104,1%
Totale	1.191.328	5.988.347	957.697	4.529.382	24,4%	32,2%
STRANIERI	Movimento anno 2021		Movimento anno 2020		Variazione Percentuale 2021/2020	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Germania	38.290	271.448	20.552	140.451	86,3%	93,3%
Svizzera (incluso Liechtenstein)	11.926	61.942	7.038	35.369	69,5%	75,1%
Austria	7.430	46.354	2.324	13.621	219,7%	240,3%
Polonia	6.013	37.724	1.512	7.681	297,7%	391,1%
Repubblica Ceca	4.703	32.101	972	5.993	383,8%	435,6%
Francia	7.149	25.581	4.179	15.266	71,1%	67,6%
Belgio	4.361	23.651	3.081	15.851	41,5%	49,2%
Romania	2.174	15.433	1.450	6.139	49,9%	151,4%
Paesi Bassi	3.419	12.428	1.883	6.998	81,6%	77,6%
Stati Uniti d'America	4.131	12.198	1.905	5.943	116,9%	105,2%
Slovacchia	1.331	9.189	108	291	1132,4%	3057,7%
Danimarca	1.338	7.464	217	659	516,6%	1032,6%
Regno Unito	1.623	5.778	2.056	7.084	-21,1%	-18,4%
Spagna	1.773	5.503	1.232	4.545	43,9%	21,1%
Russia	698	4.074	616	2.896	13,3%	40,7%
Ucraina	867	3.909	695	2.622	24,7%	49,1%
Altri Paesi Centro - Sud America	750	3.509	515	1.892	45,6%	85,5%
Lussemburgo	517	3.228	298	1.894	73,5%	70,4%
Slovenia	797	3.187	587	1.929	35,8%	65,2%
Canada	842	3.158	299	1.007	181,6%	213,6%
Altri Paesi	11.724	43.259	8.198	31.158	43,0%	38,8%

Fonte: elaborazioni e dati dell'Osservatorio sul Turismo della Regione Calabria.

I dati 2022 confermano questa tendenza: nei primi 9 mesi, infatti, il turismo calabrese ha registrato un aumento del 28,9% delle presenze. In particolare, i turisti italiani sono aumentati del 20,9%, mentre quelli stranieri sono raddoppiati (+101,1%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.


2.3.4. Il movimento turistico e la durata del soggiorno nelle strutture ricettive calabresi.

Complessivamente fra il 2020 e il 2021 si assiste ad un incremento sia in termini di arrivi (+24,4%) che di presenze (+32,2%). Si registra un aumento sia della componente italiana che estera.

Per la componente estera le variazioni percentuali per le presenze più che raddoppiano il dato del 2020.

La componente italiana ha un evidente incremento in termini assoluti che corrisponde a più di un milione di pernottamenti.

Graf. 24 - Movimento dei clienti nelle strutture ricettive della Regione Calabria per circoscrizione territoriale. Serie storica 2011-2021.



Fonte: nostre elaborazioni su dati Osservatorio sul turismo della Regione Calabria.

2.3.3. Provenienza dei turisti italiani e stranieri per Paese.

Il Paese di provenienza dei turisti stranieri continua ad essere la Germania con 38.290 arrivi seguito da altri Paesi europei, si registra un aumento sia dei turisti polacchi che della Repubblica Ceca.

Si registra anche un aumento della permanenza media totale del 6,3%: in particolare a fermarsi di più sono i turisti stranieri con circa 9 giorni.

Dall'analisi dei dati mensili dell'ultimo biennio è evidente che gli andamenti sono condizionati dai provvedimenti restrittivi, volti a contenere la diffusione del virus, emanati a livello nazionale.

Gli stranieri risentono maggiormente dei provvedimenti perché questi hanno colpito duramente il settore dei trasporti e di conseguenza la possibilità di spostarsi.

Graf. 26 - Permanenza media dei turisti per provenienza. Calabria biennio 2020-2021

PERMANENZA MEDIA			
PROVENIENZA	ANNO		Variazione Percentuale
	2021	2020	2021/2020
Italia	4,98	4,70	5,8%
Extra	5,84	5,18	8,9%
Totale	5,03	4,73	6,3%

STRANIERI	ANNO		Variazione Percentuale
	2021	2020	2021/2020
Germania	7,09	6,83	3,7%
Svizzera (incluso Liechtenstein)	5,19	5,03	3,4%
Austria	6,24	5,86	6,4%
Polonia	6,27	5,08	23,8%
Repubblica Ceca	6,83	6,17	10,7%
Francia	3,88	3,65	-2,0%
Belgio	5,42	5,14	5,4%
Romania	7,10	4,23	67,7%
Paesi Bassi	3,83	3,72	-2,2%
Stati Uniti d'America	2,95	3,12	-6,3%
Slovacchia	6,90	2,89	158,2%
Danimarca	5,58	3,04	83,7%
Regno Unito	3,56	3,45	3,3%
Spagna	3,10	3,69	-16,5%
Russia	5,84	4,70	24,2%
Ucraina	4,51	3,77	19,5%
Altri Paesi Centro - Sud America	4,88	3,87	27,4%
Lussemburgo	6,24	6,36	-1,8%
Slovenia	4,00	3,29	21,7%
Canada	3,75	3,37	11,4%
Altri Paesi	3,89	3,80	-2,8%

Fonte: elaborazioni e dati dell'Osservatorio sul Turismo della Regione Calabria - Andamento stagionale del movimento turistico e analisi della provenienza.

Il dato che più di tutti emerge in questo biennio riguarda, la tenuta, sia nel 2020 che nel 2021 del turismo estivo (balneare) di provenienza nazionale.

La quota di turismo internazionale, invece, seppur rispetto al 2020, in termini percentuali, aumenta di molto, conferma per la Calabria un grado di internazionalizzazione molto basso con una percentuale di pernottamenti stranieri rispetto al totale che si attesta intorno al 10%, meno della metà di quello registrato nel 2019 (pre-pandemia).

È evidente, che nel periodo appena vissuto anche una minima presenza della componente straniera è un segnale da prendere in considerazione.

Il trend in atto consente di ipotizzare la ripresa della crescita degli anni precedenti entro il 2023, al di là di nuovi spiacevoli fattori congiunturali (conflitto Ucraina, nuove forme di virus, ecc.).

La componente italiana produce il 90% dei pernottamenti e il 78% dell'incremento è assoggettabile a questa componente.

Questi dati sottolineano ancora di più che il mercato straniero è attento alla destinazione Calabria considerando che gli stranieri con solo il 10% dei pernottamenti incidono sull'aumento ottenuto rispetto al 2020 per il 22%.

La Calabria è evidentemente percepita come meta turistica delle famiglie italiane che in gran parte possono fare le ferie in agosto.

Che per i vacanzieri della stagione estiva la Calabria sia una meta molto attrattiva è ormai una certezza, ma la Calabria è una delle regioni con il più alto picco di stagionalità nel mese di agosto, situazione che dipende anche dalla scarsa presenza degli stranieri che presentano notoriamente una curva della stagionalità più equamente distribuita rispetto agli italiani.

L'emergenza sanitaria ha interrotto il processo di destagionalizzazione in corso in Calabria come in Italia, considerato che i mesi non estivi sono stati protagonisti di lunghi lockdown.

Graf. 27 - Distribuzione mensile degli arrivi e delle presenze turistiche italiane e straniere. Variazione percentuale - Biennio 2020-2021

		TOTALE RICETTIVO							
Anno	Mese	Territorio	Italiani		Stranieri		Totale		
			Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	
2021	gennaio	CALABRIA	14.192	36.076	669	4.174	14.751	40.249	
	febbraio		23.160	50.834	612	4.352	23.772	55.186	
	marzo		22.192	57.810	792	4.644	22.984	62.454	
	aprile		18.464	54.388	673	4.408	19.137	58.796	
	maggio		30.997	84.023	2.142	8.292	33.139	92.315	
	giugno		114.833	445.151	8.766	41.362	123.600	486.513	
	luglio		266.268	1.459.232	28.214	160.284	294.482	1.629.516	
	agosto		360.172	2.203.233	27.259	166.943	387.431	2.390.176	
	settembre		119.294	618.374	25.824	154.163	145.488	773.237	
	ottobre		48.836	128.766	12.819	72.177	61.612	200.530	
	novembre		34.953	103.969	2.691	11.650	37.644	115.609	
	dicembre		35.667	107.288	1.492	6.949	37.161	114.237	
Anno			1.679.472	5.357.223	111.855	631.102	1.191.327	3.988.325	
2020	gennaio	CALABRIA	50.464	107.499	4.567	14.752	55.031	122.251	
	febbraio		48.239	96.637	3.218	13.287	51.457	109.924	
	marzo		8.356	22.101	407	3.293	8.763	25.394	
	aprile		8.719	8.814	25	944	9.663	9.739	
	maggio		4.663	16.666	78	608	4.741	16.980	
	giugno		48.839	134.590	1.770	5.340	50.609	139.930	
	luglio		198.629	1.078.637	10.536	54.911	209.165	1.131.148	
	agosto		357.491	2.068.196	14.770	71.860	372.261	2.140.457	
	settembre		115.822	563.260	15.310	80.276	130.812	643.626	
	ottobre		38.907	77.689	8.011	46.102	48.918	123.791	
	novembre		12.264	33.670	550	5.130	12.814	36.800	
	dicembre		13.643	37.586	476	3.561	14.019	41.146	
Anno			897.980	4.220.693	99.747	309.289	957.697	4.529.382	
VARIAZIONI % 2021 / 2020	gennaio	CALABRIA	-71,8%	-65,9%	-87,8%	-71,8%	-73,2%	-68,8%	
	febbraio		-62,0%	-48,8%	-81,0%	-67,2%	-63,9%	-49,3%	
	marzo		165,2%	161,8%	94,6%	50,1%	162,2%	147,9%	
	aprile		202,9%	517,1%	2.649,2%	366,9%	201,9%	632,8%	
	maggio		864,7%	413,1%	2.649,2%	1271,2%	599,0%	444,8%	
	giugno		134,3%	230,8%	197,1%	869,0%	143,8%	247,7%	
	luglio		34,1%	36,2%	187,8%	194,0%	40,8%	43,8%	
	agosto		-2,0%	7,2%	84,8%	121,8%	1,4%	11,0%	
	settembre		3,6%	11,8%	68,5%	70,8%	11,2%	20,1%	
	ottobre		25,2%	65,7%	80,0%	68,5%	31,1%	62,3%	
	novembre		16,5%	208,8%	388,3%	127,1%	193,8%	198,2%	
	dicembre		164,8%	185,5%	213,4%	95,1%	109,5%	177,8%	
Anno			20,2%	26,9%	87,3%	104,0%	24,4%	32,2%	

Fonte: elaborazioni e dati dell'Osservatorio sul turismo della Regione Calabria.

2.4. IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL'OFFERTA RICETTIVA IN CALABRIA.

Nell'immediato post-Covid diminuisce il numero di esercizi ricettivi, 106 strutture per un totale di 3.588 posti letto, la chiusura riguarda un po' tutte le tipologie e le categorie alberghiere.

In alcuni casi sono chiusure definitive mentre alcune strutture hanno deciso di non rischiare l'apertura a fronte dell'incertezza causata dall'andamento epidemiologico e dunque le conseguenti chiusure forzate.

Anche la Calabria ha assistito alla crescita esponenziale dei B&B.

Graf. 28 - Offerta ricettiva in Calabria. Biennio 2020-2021

	2020		2021	
	n. di esercizi	n. posti letto	numero di esercizi	n. posti letto
Offerta ricettiva				
alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso	18	2.225	18	2.225
alberghi di 4 stelle	247	46.273	250	46.632
alberghi di 3 stelle	310	25.262	303	23.848
alberghi di 2 stelle	83	2.984	77	2.749
alberghi di 1 stella	38	1.476	36	1.916
residenze turistico alberghiere	117	19.713	117	19.649
esercizi alberghieri	813	97.933	801	97.019
campeggi e villaggi turistici	139	62.783	135	60.709
alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	484	9.233	464	9.081
agriturismi	259	4.289	249	4.196
ostelli per la gioventù	18	587	18	587
case per ferie	18	920	18	920
rifugi di montagna	8	107	8	101
altri esercizi ricettivi n.a.c.	23	372	21	352
bed and breakfast	1547	8.937	1489	8.608
esercizi extra-alberghieri	2496	87.228	2402	84.554
Totale esercizi ricettivi	3309	185161	3203	181573

Fonte: elaborazioni e dati dell'Osservatorio sul turismo della Regione Calabria.

2.5. L'INDAGINE SULLE STRUTTURE ALBERGHIERE CALABRESI.

L'Osservatorio Turistico della Regione Calabria, nel mese di aprile 2020 ha somministrato un questionario a 200 operatori turistici con la richiesta del "prezzo medio" di una camera doppia o di una camera singola nei mesi di marzo, aprile e maggio al fine di provare a stimare i mancati incassi nel trimestre marzo-maggio, utilizzando come punto di partenza i pernottamenti registrati nello stesso trimestre del 2019.

Gli alberghi (escluse le Residenze turistico alberghiere) operativi nel 2019, nel periodo preso in esame erano 663: 184 strutture hanno compilato il questionario; per ulteriori 300 alberghi è stato utilizzato il prezzo di vendita rilevato dal portale *booking.com*; per i rimanenti è stato calcolato il prezzo medio, in base alle risposte ottenute dagli albergatori e ai prezzi trovati sul portale *booking.com*; il tutto è stato riferito alla categoria (stelle) di appartenenza.

L'informazione più completa dei rispondenti si è avuta in riferimento al prezzo della camera doppia, e dunque, pur consapevoli del limite, si è provveduto a stimare l'incasso delle strutture alberghiere ipotizzando che tutti gli ospiti registrati, nel trimestre marzo-maggio 2019 in Calabria, abbiano pernottato in una camera doppia insieme ad un'altra persona.

Complessivamente, nel 2019 in Calabria, nel periodo marzo maggio si sono registrati 820.000 pernottamenti.

Nei soli alberghi le presenze sono state 617.000, che rappresentano il 75% del totale dei pernottamenti, confermando l'importanza che riveste il settore alberghiero.

Si è stimato pertanto, che nel trimestre marzo-maggio del 2019 sia stato prodotto un incasso, relativo al solo pernottamento, di 48.000.000 di euro.

Graf. 29 - Prezzo medio di una camera doppia nel periodo marzo – maggio.

Categoria	Marzo	Aprile	Maggio
1 Stella	55,00€	52,93€	53,28€
2 Stelle	53,00€	57,49€	58,00€
3 Stelle	66,45€	61,10€	62,98€
4 Stelle	87,61€	86,63€	88,64€
5 Stelle	143,33€	160,73€	176,67€

Fonte: elaborazioni dell'Osservatorio turistico della Regione Calabria.

Graf. 30 - Presenze alberghiere in Calabria nel periodo marzo – maggio.

Categoria	Marzo	Aprile	Maggio	Totale periodo
1 Stella	744	1.183	962	2.889
2 Stelle	2.746	2.847	4.571	10.164
3 Stelle	42.858	55.776	82.140	180.774
4 Stelle	83.465	125.119	205.265	413.849
5 Stelle	1.448	2.622	4.570	8.640
Totale presenze	131.261	187.547	297.508	616.316

Fonte: elaborazioni dell'Osservatorio turistico della Regione Calabria.

Graf. 31 - Stima del mancato incasso per camere alberghiere non vendute.

Categoria	Marzo	Aprile	Maggio	Totale periodo
1 Stella	20.605	74.348	61.033	155.986
2 Stelle	75.148	166.330	269.932	511.410
3 Stelle	1.447.404	3.668.357	5.458.117	10.573.878
4 Stelle	3.716.734	11.614.169	20.951.082	36.281.985
5 Stelle	103.773	401.932	765.760	1.271.465

Totale periodo	5.363.664	15.925.135	27.505.924	48.794.723
----------------	-----------	------------	------------	------------

Fonte: elaborazioni dell'Osservatorio turistico della Regione Calabria.

L'obiettivo della rilevazione è stato quello di attribuire una dimensione economica, anche se approssimativa, al fenomeno turismo nel comparto alberghiero calabrese.

La perdita quantificata dall'indagine se si fosse protratta nei mesi estivi di luglio e agosto avrebbe registrato un danno irreversibile, ma la regressione del virus e la conseguente riapertura delle strutture a fine giugno ha ridotto di molto le disastrose conseguenze.

Nel 2019 le presenze registrate nei mesi di luglio e agosto sono pari al 57% delle presenze dell'intero anno per un totale di 5,407 mila; le presenze registrate tra giugno e settembre sono pari all'81% delle presenze totali pari a 7,719 mila.

Il 2020 il totale delle presenze registrate nei mesi di luglio e agosto è pari al 72% del dato annuale per un totale di 3.259 mila.

La perdita dei mesi luglio / agosto del 2020 sul 2019 equivale al 40%, la perdita è stata ridotta da fattori strutturali del turismo calabrese come il basso grado di internazionalizzazione e l'elevata stagionalità ma anche da interventi effettuati tra i quali il bando *Accogli Calabria* per sostenere le imprese appartenenti al comparto ricettivo regionale che ha subito danni causati dall'epidemia da Covid-19 mediante la concessione di un aiuto per la ricostituzione del capitale circolante.

L'obiettivo della politica turistica regionale è stato quello di scongiurare la chiusura delle strutture ricettive.

Il contributo è stato concesso a fondo perduto ed è stato determinato con riferimento alle presenze turistiche 2018 con l'impegno di tenere la struttura aperta.

Il movimento non ufficiale.

Per la presenza di diverse fonti, il turismo si presta a diverse letture a seconda dei dati utilizzati. Le stime di Banca d'Italia, per esempio, effettuate in base all'indagine internazionale alle frontiere sui residenti all'estero e sui non residenti in Italia consentono di integrare il movimento turistico degli arrivi e delle presenze (pernottamenti o notti), rilevato dall'Istat, presso le strutture ricettive commerciali.

Banca d'Italia considera, infatti, anche i pernottamenti rilevati a qualsiasi titolo presso le abitazioni in proprietà o in affitto e l'utilizzo delle case di parenti o amici, per i quali non vi è alcun obbligo di rilevazione ufficiale.

Il fenomeno del turismo parallelo a quello rilevato è diventato di grande attualità nel secondo decennio del secolo, dal 2010 in poi, soprattutto con l'imporsi degli affitti brevi e di altre formule, tipo Airbnb.

Negli anni scorsi era stato presentato un modello che stimava il movimento turistico “sommerso” a livello nazionale e per macroaree, fu stimato un moltiplicatore (Xre) per passare dalle presenze Istat a quelle stimate tenuto conto delle abitazioni per vacanza e del sommerso. La stima nazionale del Xre corrispondeva nel 2006 a 3,12, cioè ad ogni presenza ufficialmente rilevata dall’Istat ne risultavano altre 3,12 non rilevate. La stima era di 4,16 per il Nord Ovest, di 1,82 per il Nord Est, di 2,76 per il Centro e di 5,12 per il Mezzogiorno (Sud e Isole).

2.6. I COMUNI NON TURISTICI IN CALABRIA.

Il turismo in Calabria è stato visto, nel corso degli anni, in modo distorto ma anche in modo molto sottodimensionato rispetto alle potenzialità.

Alcuni numeri rendono evidente quello che si intende dire:

- ✓ la Calabria è la decima regione italiana con 1,845 milioni di abitanti con 1,845 milioni di residenti, dopo in 3,676 milioni della Toscana e prima dei 1,579 milioni della Sardegna;
- ✓ la Calabria è anche la decima regione italiana per dimensione territoriale, con 15.222 kmq di territorio, dopo i 17.232 kmq del Lazio e prima dei 13.671 kmq della Campania;
- ✓ al momento dell’avvento della pandemia, nel 2019, in termini di movimento turistico attivato la regione è “solo” la XIV fra quelle italiane con 9,509 milioni di pernottamenti dopo 10,3701 milioni delle Marche e prima dei 9,053 milioni del Friuli-Venezia Giulia;
- ✓ oltre al Friuli-VG, nella graduatoria del movimento turistico identificato, seguono regioni di dimensione e popolazione notevolmente inferiore come l’Abruzzo, l’Umbria, la valle d’Aosta, la Basilicata e il Molise.

Anche altri dati confermano lo stato di modesta utilizzazione del potenziale turistico: la Calabria, dopo il Molise, è la regione con la maggiore quota di comuni non turistici, così come definiti dall’Istat.

I comuni non turistici sono 183, corrispondenti al 45,3% dei 404 presenti nella regione; solo il Molise ne identifica una quota maggiore, pari al 65,4%, ma per un valore assoluto di 89 unità.


In Lombardia e in Piemonte sono identificati 428 e 275 comuni non turistici ma la quota, rispetto ai comuni complessivamente presenti nelle due regioni, è, rispettivamente, il 28,4% ed il 23,7%.

La Calabria è la regione ove il 20,8% dei comuni non possiede alcun tipo di ricettività rilevata dall’Istat; i comuni senza ricettività sono 84.

Dopo quella relativa alla Lombardia, ove è il 25,7% con 361 comuni senza alcuna tipologia di ricettività, quella della Calabria è la maggiore quota relativa fra le varie regioni, ma non è presente alcun grande attrattore come lo sono Milano e le località del Lago di Garda.

In Calabria, nel 2021, ben 284 comuni su 404 esistenti dichiarano di non avere ospitato alcun turista nel 2021 oppure che non possono indicare il numero di presenze perché gli esercizi rilevati sono troppo pochi e le presenze non possono essere rese pubbliche per ragioni di privacy.

Graf. 32 — Comuni con almeno un esercizio ricettivo (evidenziati) e comuni senza alcun esercizio ricettivo (senza alcuna evidenziazione) in Calabria. Anno 2021.



Fonte: elaborazione NMTC.

I dati riportati rappresentano in pieno le difficoltà del turismo calabrese e lo stato di arretratezza della regione rispetto alle altre esistenti sul territorio nazionale.

Sembra necessario avere chiaro questo stato dell'arte prima di compiere qualsiasi ragionamento e di procedere in qualsiasi tipo di analisi.

Probabilmente la regione è quella che rivela il peggior posizionamento rispetto alle proprie potenzialità perché sembra non sia mai decollato un progetto organico sul turismo.

Graf. 33 - Comuni con almeno un albergo (evidenziati) e comuni senza alcun albergo (senza alcune evidenziazioni) in Calabria. Anno 2021.



Fonte: elaborazione NMTC.

Tutte le ipotesi di sviluppo che si è cercato di attivare sono arenate in breve tempo.

È anche vero, tuttavia, che nella regione una gran parte del fenomeno sfugge alle rilevazioni ufficiali sia perché in alcuni casi non vi è alcun obbligo di rilevarlo, sia perché si percepisce l'esistenza di un forte sommerso; anche nelle statistiche ufficiali, viene dichiarato molto meno di quanto si verifica nella realtà.

Secondo le stime sul movimento turistico delle abitazioni per vacanze la regione è anche una di quelle, insieme alla Sicilia, con il maggiore moltiplicatore per passare dalle presenze Istat a quelle stimate; circa 6 contro una media nazionale che è di circa 2,8.

In riferimento alle fonti da utilizzare, per ragioni di omogeneità, è opportuno fare riferimento alle statistiche ufficiali ma integrandole con le altre fonti.

Tuttavia si pone subito un primo problema perché il peso del movimento turistico nel contesto nazionale appare assai diverso a seconda che si consideri il dato Istat o il dato stimato, riportato anche nei vari rapporti sul turismo italiano.

È questo un aspetto da indagare, in modo migliore, facendo ricorso ai social e ad indagini campionarie mirate.

Comunque, ciò premesso, nei primi anni di questo secolo, secondo le statistiche ufficiali Istat, la regione conosce uno sviluppo che è mediamente maggiore di quello che avviene a livello nazionale.

Nonostante il suo *appeal* anche a livello internazionale, di fatto circa il 90% del turismo è di prossimità proveniente dalla stessa regione o dalle regioni limitrofe, segnatamente dalla Campania dalla quale proviene la percentuale più alta dei turisti nazionali.

Eppure, il turismo è molto cambiato negli ultimi anni con l'imporsi di nuove destinazioni che hanno modificato la geografia dell'ospitalità regionale.

2.7. IL PESO ED IL RUOLO DEL TURISMO.


Il peso ed il ruolo del turismo nell'economia di una società dipendono dalla sua incidenza rispetto al numero degli abitanti ed alla dimensione dei territori nei quali il fenomeno si realizza. La regione che rivela il maggior numero di presenze di turisti rispetto a quello degli abitanti è il Trentino-Alto Adige con 49,0 turisti per ogni residente, seguita dalla Valle d'Aosta, con 28,6 turisti, dal Veneto con 14,5, dalla Toscana con 12,8 e dalla Liguria con 9,6.

A fronte di una media nazionale di 7,2 pernottamenti di turisti per ogni abitante, le regioni con la minore densità turistica rispetto al numero degli abitanti sono il Molise, con 1,4 turisti ogni abitante, la Sicilia con 3,0, il Piemonte con 3,4, la Campania con 3,8, la Puglia con 3,8 e la Lombardia con 4,0.

Le regioni con maggiore densità territoriale sono il Veneto con 3.883 pernottamenti (presenze) ogni kmq, il Trentino-Alto Adige con 3.838 pernottamento per kmq, la Liguria con 2.783, il Lazio con 2.265 e la Toscana con 2.091; la media nazionale è di 1.446 notti di clienti-turisti per ogni kmq.


Le regioni con densità territoriale più bassa sono il Molise con 99 notti ogni Kmq, la Basilicata con 3.721, l'Abruzzo con 570, la Sicilia con 585 e il Piemonte con 587.

Graf. 34 - Numero di pernottamenti rispetto agli abitanti per ogni regione. Anno 2019



Fonte: elaborazione NMTC su dati ISTAT.

Graf. 35 – Numero di pernottamenti per kmq nelle regioni. Anno 2019.



Fonte: elaborazioni NMTC su dati ISTAT.

Emerge in modo chiaro che le regioni leader del turismo nazionale sono il Veneto, il Trentino - Alto Adige, la Liguria, il Lazio, la Toscana e l'Emilia-Romagna.

Abbiamo costruito anche un indice più complesso che tiene contemporaneamente conto della popolazione e della dimensione territoriale relativizzando i due parametri a 100, e poi riportandoli ad uno secondo la seguente formula:


$$\frac{((trsr/popr*100)/(popn)+(trsr/kmqr/100)/Kmqn)}{2}$$

Abbiamo chiamato tale valore **indice regionale di consistenza o di densità del turismo** (delle attività turistiche).

Dalla composizione dei due indici appare che la regione con maggiore consistenza turistica è il Trentino-Alto Adige con un valore del 190,4%, seguita dal Veneto con il 10,6%, dalla Valle d'Aosta con 9,3%, dalla Liguria con 7,4, dalla Toscana con 7,0 e dal Lazio con 5,7.


Per il forte peso della popolazione presente, per la Sicilia si rileva un indice dell'1,8%, per il Piemonte un indice dell'1,9%, per la Campania di 3,8, per la Lombardia di 4,1%. L'indice più basso di consistenza si rileva per il Molise con 0,5%, per la Basilicata con lo 0,5% e, appunto, per la Sicilia con l'1,8%.

Graf. 36 – Indice di consistenza del turismo nelle regioni italiane nel 2019. Le regioni con la densità del colore più intensa sono quelle con maggiore consistenza del turismo.



Fonte: elaborazione NMTG.

Graf. 37 – Indice di consistenza del turismo nelle regioni italiane nel 2019. Le regioni sono ordinate in senso decrescente della consistenza



Fonti: elaborazioni NMTC su dati ISTAT.

Naturalmente, l'indice dipende anche dalla dimensione della popolazione e dal peso delle attività che l'attraggono; in tal senso la minore consistenza di alcune regioni appare determinata non dal minore turismo considerando il valore assoluto del suo peso ma, piuttosto, perché il peso delle altre attività presenti sul territorio è molto intenso e in grado di attrarre una rilevante popolazione residente come si verifica per la Lombardia, il Piemonte anche per la Campania e la Puglia.

Il grafico 36 conferma e disegna come le attività turistiche siano fortemente concentrate nelle regioni del Nord e del Centro tirrenico mentre per le regioni del Mezzogiorno solo per la Campania e per la Sardegna hanno una certa rilevanza.

Dall'analisi dell'indice regionale di consistenza turistica delle singole regioni, grafico 37, emerge in modo evidente anche la debolezza del turismo calabrese e di tutte le regioni del Mezzogiorno.

CAPITOLO 3. I TURISMI IN CALABRIA E I NUOVI TREND

3.1. PREMESSA.

Il passaggio da una condizione di sottoutilizzazione delle risorse turistiche, come emerso dalle analisi, ad uno stadio di piena utilizzazione è operazione che viene sollecitata dalla necessità di riadeguare i turismi in essere alle tendenze in atto nel mercato turistico nazionale ed internazionale e dalla registrazione che i turismi così come strutturati non sono sufficienti per superare i divari con le altre regioni italiane.

Nella nuova narrazione turistica è tuttavia necessario tenere conto:

- dei turismi attivi in essere e delle opportunità che essi già esprimono;
- del trend del mercato e degli orientamenti del turismo del dopo-covid.

3.2. I TURISMI ATTIVI IN CALABRIA.

3.2.1. I turismi del mare.

Il primo turismo è quello balneare che, tuttavia, non può essere penalizzato dal fatto di essere il solo con una certa strutturazione e diffusione, spinta essenzialmente dalla fruizione all'aria aperta dei campeggi, dei villaggi turistici e, negli ultimi anni, sempre più dai resort.

Più che di turismo balneare sembra opportuno parlare dei **turismi del mare** articolando e analizzando le varie possibilità di fruizione, dal turismo tradizionale *sun-sea-sand* alla nautica da diporto allo *snorkeling* e altro.

In regione, ad esempio, sono già presenti diversi punti di charter nautico e alcuni punti **diving e snorkeling**, anche di prestigio come l'area marina protetta di Capo Rizzuto e la scogliera di Scilla con fondali ricchi di fauna marina, l'Isola di Dino, la Costa degli Dei e altri.

Per il diving i principali riferimenti attuali sono Capo Vaticano, Roccella Ionica e Tropea, già attivi e funzionanti.

Sarebbe opportuno gestire i turismi di contatto attivo con il mare con un maggiore consapevolezza e con un'ottica di gruppo.

Sarebbe favorevole allo sviluppo di un'immagine positiva della regione anche l'attivazione di uno o due punti di **attracco delle navi crociera** per la visita ai siti archeologici della regione a cominciare dai Bronzi di Riace al Museo nazionale di Reggio Calabria per passare ai numerosi siti sparsi nella regione come ad esempio quelli di Sibari, Capo Colonna e Francavilla Marittima.

Per tutti questi segmenti la regione può assumere una posizione leader e si può caratterizzare secondo una vision di sostenibilità ambientale, orientata al benessere per il perseguimento di una maggiore integrazione e qualità delle singole strutture e di sistema.

Naturalmente la grande massa dei turisti sceglie di soggiornare al mare, secondo la formula tradizionale *sun, sea, sand* (mare, sole, spiaggia) ed è questo un punto forza della regione da implementare in un'ottica naturalistico-ambientale e innalzando il livello qualitativo degli esercizi ricettivi pur mantenendo i prezzi sotto un certo livello per un pubblico che tradizionalmente vede l'offerta locale come un'offerta a buon mercato.

3.2.2. I turismi della montagna (e quelli sportivi).

La Calabria è un'area in netta prevalenza montuosa anche se è percepita essenzialmente per la sua fascia costiera. I Parchi Nazionali della Calabria - Aspromonte, Pollino e Sila - il Parco Regionale delle Serre e la Riserva Naturale Regionale "Valli Cupe", sono location ideali non solo per tutti i turisti appassionati di sport, che cercano una meta nella quale conciliare esperienza di viaggio, ma anche per un pubblico più ampio.

La montagna è territorio che promuove attività fisica e contatto con la natura.

Trekking, rafting, biking, arrampicata, escursioni, canyoning, caving e canoa sono solo alcuni degli sport che è possibile praticare sui monti calabresi.

Appare evidente che turismo montano e turismo dei parchi sono fortemente interconnessi; peraltro **la regione è la sola, in Italia, che vede la presenza di tre parchi nazionali sul proprio territorio.**

Il patrimonio montano e naturale rappresenta un asset importante di attrattività; la regione Calabria è ai primi posti tra le regioni italiane per la consistenza boschiva, pari al 40,6% del territorio regionale. Le aree protette regionali coprono invece il 19% di tutto il territorio calabrese, valore al di sopra della media nazionale pari all'11,3%.

Parchi, riserve naturali e aree protette sono diffusi sul territorio regionale in modo uniforme, principalmente sulle zone montane e dell'entroterra.

La peculiarità delle aree naturali protette del sistema calabrese, non diversamente dalle altre presenti in Italia, è di coniugare la straordinaria biodiversità con l'elevata antropizzazione dovuta alla presenza di aree cittadine e borghi all'interno. Alcune aree risultano tuttavia abbandonate e degradate, con ridotte attività di conservazione e fruizione del patrimonio.

Anche il turismo sportivo costituisce un segmento in forte crescita negli ultimi anni, pur se ancora più di nicchia, e rappresenta un'importante occasione per "creare" o potenziare l'offerta turistica e quindi lo sviluppo locale.

Il territorio calabrese offre diversi tipi di attività sportive all'aperto, oltre agli impianti sciistici, comprensivi anche di piste di snowboarding (di interesse al 29% della popolazione che frequenta piste di sci) presenti all'interno del territorio dei tre parchi nazionali già menzionati e nel parco regionale delle Serre. Sono, inoltre, presenti 11 parchi avventura.

Una realtà nuova e con buone prospettive è anche quella di un **borgo avventura** che sorge nel centro storico di un piccolo comune medievale calabrese⁹.

Inoltre, nel territorio montano e nell'entroterra della regione è possibile svolgere attività di arrampicata, trekking nel cuore boschivo dei parchi e in località caratterizzate dalla presenza dei canyon.

Un'altra attività sportiva e ludico-sportiva molto interessante in termini di fruizione turistica è il rafting, che si pratica mediante la discesa dei corsi d'acqua con gommoni o raft, già da tempo attiva sul fiume Lao nel Parco del Pollino.

Una disciplina particolare praticabile nella Regione è quella dello *sleddog*, un nuovo modo per vivere e scoprire la natura su una slitta leggera trainata da cani; è un'attività che già si pratica sul Piano di Novacco, nel comune di Saracena (CS), nel Parco nazionale del Pollino.

Il turismo sportivo è associabile anche ad altre tipologie oltre a quello montano, ad esempio anche ai turismi del mare e al turismo benessere.

L'offerta dedicata al turismo sportivo calabrese è presente, infatti, anche nelle località marine con attività di: immersione; surf; surf-immersione; parapendio, paracadutismo, avioturismo; kitesurf; vela.

In particolare il kitesurf, con i campionati europei specialità "Twin tipe racing", è uno sport di nicchia ed impegnativo ma che attrae interesse anche a livello mondiale, oltre che nazionale, nello specifico gli iscritti provengono, oltre che dall'Italia, da Francia, Polonia, Spagna, Germania, Stati Uniti, Tunisia, Australia, Inghilterra e Slovenia.

La regione è, dunque, densa di opzioni e opportunità per il turismo montano, utilizzate e valorizzate solo in parte.

Di fatto la montagna calabrese si articola secondo due componenti quasi complementari: il turismo montano estivo e il turismo montano invernale.

Quello estivo ha forti connessioni con gli aspetti ambientali e con l'utilizzazione dei parchi; quello invernale ha riferimento principale alla materia prima che lo caratterizza e condiziona: **la neve**.

La preconditione per l'interpretazione delle opportunità presenti è il fatto che le modalità di fruizione del turismo estivo sono quasi del tutto diverse da quelle di fruizione del turismo invernale; bisogna prenderne atto per la predisposizione delle infrastrutture estive e di quelle invernali, anche, di quelle comuni.

⁹ Le avventure in borgo - Sellia (CZ).

3.2.3. I turismi culturali.

Il territorio calabrese nel suo complesso presenta anche una buona dotazione di patrimonio culturale sia di tipo materiale sia di tipo immateriale, pur se non paragonabile a quella di altre regioni come il Lazio, la Toscana, il Veneto, la Sicilia e anche la vicina Campania.

Punto di forza della regione è la presenza di grandi risorse storico - archeologiche, ulteriormente valorizzabili anche come effetto degli eventi e delle scoperte degli ultimi cinquant'anni.

Questo un breve elenco delle risorse-opportunità presenti.

- 57 siti archeologici che interessano 61 comuni per un totale di circa 4.000 ettari di territorio sottoposto a vincolo, tra cui aree minori e aree di grande rilevanza, anche se ancora non adeguatamente valorizzate;
- 105 siti archeologici subacquei¹⁰;
- 282 istituti museali, di cui 58 musei di proprietà privata, 18 musei di proprietà statale, 34 musei di proprietà ecclesiastica, 10 musei provinciali, 162 musei di proprietà comunale¹¹ caratterizzati dalla dimensione medio piccola (fatta eccezione delle strutture nazionali e di poche altre realtà) e dalla grande diversificazione del valore delle raccolte e dell'organizzazione;
- un patrimonio architettonico civile e religioso, che conta, complessivamente, 1.521 edifici di elevato interesse; un patrimonio architettonico militare, censito in 262 esempi di architettura fortificata (castelli e fortificazioni-torri costiere) sui circa 400 casi presenti sul territorio, che vede la sua distribuzione su tutta la linea di costa;
- 45 centri storici di pregio, diffusi sul territorio seppure con una maggiore concentrazione nelle aree della Locride e del Poro - Serre;
- 27 città abbandonate, distribuite soprattutto in provincia di Reggio Calabria e sul versante ionico, di cui 18 sono considerate rilevabili (poiché costituite prevalentemente da edifici integri e da ruderi) e 9 non rilevabili;
- 35 teatri diffusi sul territorio, di cui circa l'80% costituito da teatri di tradizione la cui proprietà è prevalentemente privata; un patrimonio bibliotecario, costituito da 304 istituti, caratterizzato soprattutto da biblioteche comunali, di cui 131 inseriti nel Servizio Bibliotecario Nazionale;

¹⁰ Fonte: Censimento Archeomar.

¹¹ Fonte: Censimento dei musei, Regione Calabria, 2012.

- 7 Archivi di Stato, che conservano, complessivamente, 260.126 documenti storici, 3.138 pergamene, 6.554 mappe, 262 sigilli e timbri, 611 fotografie, 1.027 negativi, 3.782 microfilm, 1.018 microfiche e 4 audiovisivi;
- alcune aree di archeologia industriale, diffuse su tutto il territorio, a testimonianza di un passato caratterizzato da un certo dinamismo economico;
- la riconoscibilità di aree dominate dalle minoranze etniche: gli albanesi concentrati sul versante nord occidentale della Sila greca e nel catanzarese; i grecanici, che occupano la zona posta ai piedi dell'Aspromonte e i valdesi-occitani, insediati nell'area di Guardia Piemontese;
- attività artigianali di antica tradizione legate al restauro degli edifici nei centri storici, alla produzione di liuteristica e alla produzione di oggetti della cultura contadina e pastorale;
- un ricchissimo patrimonio di feste popolari, con valenza sociale, culturale e antropologica, che annualmente si svolgono nell'intera regione; un ruolo storico-documentario importante, anche se non ancora pienamente valorizzato, svolto dai parchi archeologici e dalle aree archeologiche relative a ritrovamenti di epoca greca e romana.

Per la regione il concetto di cultura è legato in particolare al marchio dell'antichità¹², tipico dei beni archeologici. L'interesse per questi beni è però ancora oggi limitato, nonostante il turismo culturale stia uscendo dalla nicchia che lo ha caratterizzato per lungo tempo.

La causa di ciò si riscontra in una partecipazione solo di determinate categorie di turisti, come: gli esperti, gli appassionati o le scolaresche, conservando la visita a un sito archeologico quel sentore di esperienza didattica che allontana il turista di massa più propenso allo svago.

Non si può non fare riferimento ai **Bronzi di Riace** per la valenza che, dopo molti anni, proprio in queste settimane, in coincidenza con il cinquantennale della loro scoperta¹³, hanno assunto a livello nazionale e internazionale e per la possibilità di costruire un prodotto ad hoc fondato sulla loro immagine; è un'occasione che non va persa.

I Bronzi di Riace, con la loro grande potenza d'immagine, sono tra i brand culturali della Calabria in grado di trascinare le altre opzioni già presenti.

I punti di forza dei beni archeologici sono rappresentati:

- dalla valenza storico – culturale per la comunità;

¹² Beni e testimonianze mobili e immobili del passato antico, portati alla luce attraverso lo scavo tecnico o non ancora rinvenuti, ma la cui presenza è accertata in un dato luogo.

¹³ "Il 16 agosto del 1972, il fotografo romano Stefano Mariottini, a circa 200 m dalla costa e alla profondità di 8 m. trovò le due statue. Dopo alcune vicende, il recupero fu curato dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria, che si avvale del Nucleo Sommozzatori dei Carabinieri di Messina." Fonte: www.museoarcheologicoregionalcalabria.it

- dall'unicità dell'attrattiva per i turisti;
- dalla location di pregio;
- dalla possibilità di itinerari integrati.

I punti di debolezza sono, invece, costituiti:

- dall'isolamento territoriale;
- dalla non piena valorizzazione;
- dall'esiguo coordinamento tra i soggetti preposti alla loro conservazione e valorizzazione;
- dal basso *appeal* per i potenziali fruitori.

È necessario, dunque, procedere a una maggiore affermazione di questi beni attraverso il potenziamento dei punti di forza e il superamento di quelli di debolezza, investendo nella notorietà storico – letteraria, nella monumentalità, nel rilancio di aspetti della civiltà, nella concentrazione di reperti nella stessa area, nello stato di conservazione/integrità del monumento/reperito e nell'originalità del bene stesso.

Diventa un valido strumento di aiuto in questa operazione il contesto territoriale in cui è inserito il bene archeologico, con un incremento del relativo tasso di attrattività nel momento in cui il bene in esame è collocato vicino ad altre eccellenze artistiche/naturalistiche, l'offerta turistico – ricettiva è ben organizzata, così come l'accessibilità, la segnaletica, e l'identità locale è rappresentata al meglio.

Sulla base di queste considerazioni, si sono affermate nuove tipologie di offerta e modalità di comunicazione di tali beni e del patrimonio culturale in generale.

Attualmente si tende, infatti, a promuovere maggiormente un insieme di risorse diffuse, piuttosto che la singola risorsa, con un'attenzione rivolta non solo agli aspetti "alti" della cultura, ma anche alle valenze paesaggistiche e ai valori delle comunità locali, il che si traduce in uno sviluppo anche del tema della strada, intesa come itinerario da percorrere a tappe con caratteristiche proprie e originali su cui strutturare i percorsi turistici.

In particolare, il caso dei beni archeologici richiede soprattutto un maggiore sforzo comunicativo per avvicinare il grande pubblico non necessariamente esperto, attraverso metodologie ricavabili dalla tecnologia per facilitare la ricostruzione virtuale del passato che si evoca e per rendere più diretta la comprensione del valore storico del bene stesso.

Le considerazioni da fare sono importanti e attengono alla "politica di gestione" messa in atto dalla Calabria in questo settore. Infatti, sia nel turismo culturale in generale, che nello specifico dei beni archeologici, si opta prevalentemente per la "gratuità" degli istituti culturali. Ma questo

segmento del turismo non si sottrae alle logiche di mercato e il suo peso si calcola in base alla forza economica dello stesso.

La Calabria, in tal senso, raggiunge percentuali elevatissime di non paganti, che in parte denotano il mancato apprezzamento e la mancata consapevolezza del suo straordinario patrimonio.

Il cambio di rotta in Calabria è, dunque, necessario, ma perché sia anche percepito come tale e soprattutto condiviso è opportuno rendere l'offerta culturale e, nello specifico, quella archeologica, qualitativamente migliore.

Una politica di gestione "a pagamento" sarebbe accettata di buon grado dai visitatori a condizione di una offerta di qualità più elevata e con maggiore appeal.

Il cliente tendenzialmente assume un atteggiamento di sufficienza verso le cose e le attività offerte gratuitamente.

Dunque è da quest'ultimo punto che bisogna partire: elevare l'offerta per poi rendere effettiva una diversa gestione della stessa.

È necessaria una più attenta attività promozionale e di valorizzazione, nonché un maggiore orientamento al mercato secondo due filoni complementari: arte e cultura come proposta autonoma in grado di attrarre propri turisti senza essere strumentale al più forte turismo balneare, e turismo culturale come componente aggiuntiva in grado di differenziare il soggiorno di altre tipologie di turismo.

Il settore richiede l'attuazione di diverse iniziative che si ritengono auspicabili, soprattutto alla luce dell'attenzione che l'Ente regionale sta dedicando all'organizzazione e allo sviluppo delle politiche turistiche.

Bisogna puntare sulla valorizzazione dei beni culturali e nello specifico di quelli archeologici, rendendo partecipi province e comuni interessati, al fine di elevare lo stato in cui versano i siti archeologici, l'accessibilità e la fruibilità degli stessi, anche attraverso la creazione di figure professionali specializzate, in grado di assistere il visitatore sotto il profilo dell'informazione e dell'accoglienza.

L'archeologia, infatti, rappresenta non solo la storia vera e autentica di un territorio, ma può diventare la leva di sviluppo dell'intero comparto del turismo culturale, rappresentando l'occasione giusta per qualificare, in un sistema integrato, la scelta turistica della Calabria.

3.2.4. I turismi religiosi.

A) Il turismo religioso tra spiritualità e interesse storico culturale.

La Calabria offre numerosi luoghi che combinano spiritualità e interesse storico-culturale, tra i quali il Santuario di San Francesco di Paola, il Convento della Certosa di Serra San Bruno, il Santuario di San Giovanni Theristis a Bivongi, il Santuario della Santa Spina di Petilia Policastro, il Duomo di Crotona, quello di Cosenza, l'Archicenobio di San Giovanni in Fiore, la Cattolica di Stilo o i numerosissimi santuari e luoghi di culto mariani, come il Santuario della Madonna della Quercia (Conflenti), il Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, la Concattedrale di Santa Maria Assunta di Squillace, il Santuario della Madonna Nera di Capocolonna (Crotona), la Cattedrale della Madonna Archiopita di Rossano, il Santuario della Madonna delle Armi di Cerchiara di Calabria, il Santuario della Madonna del Pettoruto di San Sosti, il Santuario di Maria Santissima di Melito Porto Salvo, Santa Maria dell'Isola di Tropea e così via, oltre ai diversi Musei diocesani di Catanzaro, Squillace, San Marco Argentano, Santa Severina, Gerace, Nicotera, Serra San Bruno, Tropea.

Sembra opportuno osservare che nessuna delle strutture indicate, forse con la sola eccezione del Santuario di San Francesco di Paola, ha una efficace valenza autonoma.

Tuttavia il turismo religioso, dal lato della motivazione, è legato non soltanto alla spiritualità, alla fede, al pellegrinaggio, ma anche al bisogno di recuperare il senso d'identità con alcuni luoghi di interesse storico e culturale.

Nel mondo si contano circa 200-300 milioni di pellegrini (cristiani e di altre religioni) che frequentano i primi 35 santuari. Secondo l'UNWTO, questa tipologia di turismo dovrebbe registrare buone prospettive di crescita nei prossimi anni, soprattutto grazie alla componente più spirituale.

Si fa qui riferimento non solo ai turisti che si muovono verso le mete cristiane, ma anche a quelli di altre religioni, appartenenti a aree/mercati poco sviluppati.

In Calabria, così come nel resto del Paese, la religione rappresenta una parte importante della cultura a cui si ascrivono numerose feste della tradizione.

Alla fede, alla religione, alle antiche usanze, elementi fondamentali di tali manifestazioni, si aggiungono altre caratteristiche quali l'esibizione ed il folklore. Pertanto, scindere la religione ed i suoi riti dal folklore non sempre è possibile in quanto sacre rappresentazioni, processioni e feste pur essendo espressioni di fede al tempo stesso rappresentano eventi in grado di attirare numerosi spettatori.

Come tali, questi eventi devono essere considerati dei veri e propri beni culturali appartenenti alla comunità che li ha creati e li tramanda, e che pertanto devono essere valorizzati in modo da divenire elementi caratterizzanti di attrattiva del territorio.

Il culto dei Santi, nato in modo spontaneo per iniziativa di fedeli o di gruppi di religiosi, ha radici antichissime. La tomba o le reliquie di un Santo costituivano e costituiscono ancora oggi i principali oggetti di culto, che l'affetto della popolazione locale, la cura del clero e l'attenzione speciale riservata a questi luoghi sacri hanno eretto nel corso del tempo come località d'eccellenza spirituale.

Un caso particolare da valorizzare può essere La Varia di Palmi¹⁴, festa popolare che si svolge a Palmi, inserita nel Patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO.

La festa della Varia è non solo una manifestazione religiosa ma una dimostrazione di solidarietà e fraternità ossia l'espressione della tradizione religiosa e civica di Palmi (Reggio Calabria).

L'attenzione verso il turismo religioso, che si registra in particolare anche in Calabria, è stata determinata anche dalle celebrazioni tenute per il V centenario della morte del Patrono San Francesco di Paola¹⁵.

Una riflessione sulla strategia di sviluppo di questo segmento turistico, coerente con le tendenze della domanda turistica nazionale e internazionale, contempla anche la necessità di conciliare le diverse motivazioni del turista religioso "fra cultura e devozione".

Tale strategia dovrebbe porsi alcuni obiettivi realistici ed effettivamente perseguibili nel breve – medio periodo in modo da poter soddisfare la crescente domanda.

Fra i programmi da sviluppare:

1. la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola in termini promozionali; di sostegno alla domanda di pellegrinaggio; di sostegno all'accoglienza "sul posto", con parcheggi e riduzioni di tutti gli ostacoli determinati dalla sua posizione; di agevolazioni all'accesso, attraverso tariffe ferroviarie promozionali e incentivazioni ai bus operator; di integrazione con l'offerta turistica locale.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di far emergere il santuario come destinazione di turismo religioso "forte", di valenza interregionale/nazionale, aumentando l'attuale flusso di

¹⁴ Tale manifestazione coinvolge tutta la vita cittadina, essa è una gigantesca piramide umana alta 16 metri che rappresenta l'Ascensione della Madonna al cielo, la costruzione è trascinata dai mbuttaturi divisi nelle 5 antiche corporazioni disposti sotto le grosse travi della base, detta u cippu, su cui prendono posto 12 giovinetti che rappresentano gli Apostoli, un sacerdote e 2 chierichetti. Tutto intorno sulla nuvola meccanica vengono sistemate 30 bambine che rappresentano gli angeli e che durante la corsa agitano delle bandierine. In alto, sotto il globo che raffigura il cosmo vi sono rappresentate da un lato la luna e dall'altro il sole. Al vertice, seduta su di un seggiolino, vi è l'Animeddha una bimba di 10 anni che impersona la Madonna, in basso ai piedi della bambina vi è u Patraternu ossia un giovane popolano che rappresenta Dio che ha il compito di rincuorare l'Animella durante la corsa. Alla Varia è unita la devozione dei palmesi alla Madonna sotto il titolo della Lettera. La giornata della manifestazione viene annunciata dagli spari di un cannone e dallo scampanio delle chiese. Al mattino i partecipanti assistono alla celebrazione solenne nella chiesa Matrice, nel pomeriggio il corteo al suono del cannone si muove per prelevare l'Animella. Apre la sfilata il Palio seguito da tutti i partecipanti vestiti di bianco. La corsa dura circa 9 minuti.

¹⁵ 2 aprile 2007 – V centenario della morte di San Francesco di Paola (Paola 27 marzo 1416 - Tours 2 aprile 1507), fondatore dell'Ordine dei Minimi, Patrono della Calabria e della gente di mare d'Italia.

visitatori e favorendo lo sviluppo di pacchetti soggiorno, anche di breve durata, in modo da accrescere l'impatto socio economico di tali flussi sul territorio.

2. la valorizzazione e promozione dei santuari Mariani con la creazione di servizi di supporto per lo sviluppo di una fruizione integrata: elaborazione di pacchetti integrati, anche di fruizione dilazionata; carte di servizio integrate; strumenti promozionali comuni; servizi standardizzati; raccordo degli eventi religiosi di ogni Santuario e creazione di nuovi eventi di interesse religioso comuni, ecc.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di costruire economie di relazione e comunicazione che consentano di attivare flussi con motivazione maggiormente "turistica", di ambito extra-locale, specie per i comuni dell'entroterra in alcuni periodi dell'anno.

3. la promozione e valorizzazione dei siti dove si sono collocate le più importanti presenze monastiche nella regione: la Sambucina, l'Abbazia Florense e la Certosa di Serra San Bruno, intorno alle quali prevedere un momento di presentazione storica e divulgazione dell'esperienza monastica cistercense, florense e certosina in regione dove sono più presenti le tracce storiche, con una logica di forte integrazione con l'offerta turistica complessiva del territorio di riferimento ed in particolare con una forte integrazione e protezione dell'ambiente naturale;
4. la valorizzazione e promozione del ruolo delle Confraternite delle diocesi di Calabria per mantenere vivo il rapporto tra la fede e le culture popolari.

La logica degli interventi dovrebbe essere di programmazione "turistica", nel senso di predisposizione di ogni servizio finalizzato all'attivazione e al soddisfacimento di una domanda di fruizione turistica, integrando la risorsa religiosa, anche nelle sue manifestazioni della devozione popolare, nel sistema turistico locale, e non tanto o non solo, di interventi volti al restauro e riqualificazione di beni architettonici ambientali o di creazione o miglioramento di infrastrutture.

Perché un'ipotesi di sviluppo si possa realizzare è necessario, perciò, predisporre prodotti mirati ad attivare le corrispondenti politiche di promozione anche in base alla collaborazione con le autorità ecclesiastiche.

B) Il turismo conviviale come declinazione innovativa del turismo religioso cattolico.

Turismo conviviale e Parchi culturali ecclesiali delineano la nuova declinazione del turismo religioso che l'Ufficio per la pastorale del turismo della Conferenza Episcopale italiana ha intrapreso in tempi recenti.

Si tratta di una sollecitazione e di una proposta per le singole diocesi per dare nuova vitalità al turismo religioso e una declinazione maggiormente coerente con il Magistero sia di Benedetto XVI che di papa Francesco.

Infatti per un verso si individua nella bellezza, e dunque nel patrimonio architettonico ed artistico ecclesiale, una chiave per riscoprire il nesso bellezza-verità (Benedetto XVI), per altro verso si evidenzia l'importanza di una autentica accoglienza e la centralità della relazione tra persone (nell'incontro tra chi intraprende un viaggio di scoperta e chi lo accompagna, lo guida), una occasione significativa per vivere una autentica e peculiare esperienza.

Con il turismo conviviale si intende "la possibilità concreta offerta a un ospite e a una Comunità locale che si fa ospitale di vivere un'esperienza evocativa e generativa attraverso la narrazione dialogica della Bellezza".

E' un invito a progettare, implementare, governare, animare prodotti turistico-culturali, imparare a conoscere il territorio e potenziare la capacità di proposte innovative, valorizzare il patrimonio culturale, orientare l'integrazione di cultura, Genius loci, tradizioni, usi e costumi del territorio, accompagnare i viaggiatori mediante l'offerta di servizi ad alto valore aggiunto in termini di esperienza, affiancare programmi di sviluppo dell'accoglienza con percorsi di creazione di prodotti turistici legati agli Itinerari, lavorare insieme e fare rete.

L'esito auspicato di questo lavoro sono i Parchi culturali ecclesiali, modello strutturato di proposta e di offerta.

A fronte di questa capacità propositiva della chiesa italiana, di queste e di altre proposte, l'istituzione regionale può farsi promotrice di un più intensa relazione collaborativa, anche con protocolli di intesa, per aiutare e sostenere questi percorsi così offrire alle comunità locali ed alla filiera dell'economia di visita un'ulteriore opportunità.

C) Il turismo religioso e le minoranze.

La presenza in Calabria di una significativa comunità greco-ortodossa e dell'Eparchia di Lungro nonché dell'unico esempio di Ekklesia di rito Greco e di fede Cattolica (che auspica un ricongiungimento dello scisma d'oriente con quello d'occidente, profetizzato dal monaco greco S. Nilo da Rossano) in terra di Calabria, rendono questa regione, al di là delle innumerevoli testimonianze storiche bizantine e cattoliche, da un punto di vista religioso e culturale, **una regione unica al mondo.**

La diffusione del cristianesimo bizantino e poi cattolico ha permeato tutte le aree della Calabria, dando la possibilità di godere di un patrimonio architettonico fatto di chiese, cattedrali, monasteri, castelli, castra e borghi di pietra millenari posti a difesa e sfruttamento dell'entroterra silano o aspromontano e collinare delle Serre e sempre a diretto contatto con la

costa e il mare, in questo caso lo Jonio, definito il mare greco, come opportunamente illustrato nelle proposte di tour turistici già presenti in rete.

Itinerari e percorsi che concretamente dispongono ad un viaggio di scoperta dalla costa all'entroterra fortemente connotativa della strategia enunciata nel presente Piano.

Un'attenzione istituzionale più marcata rispetto alle virtualità insite in questo substrato storico-culturale, opportunamente colto da tour operator specializzati, può consentire il varo di una progettualità ulteriore in grado di generare motivi di richiamo di rilevanza nazionale ed internazionale.

La Calabria a partire questa grande eredità culturale può non solo declinare in ulteriori percorsi tematici a carattere turistico questo peculiare patrimonio ma candidarsi a svolgere un ruolo di primo piano come ponte tra Oriente ed occidente, come luogo di elezione di promozione di una grande iniziativa (Festival, meeting, ecc.) sulle relazioni nel mondo contemporaneo tra ricerca spirituale, arte e musica.

a) Le minoranze culturali e religiose: l'Ebraismo.

Anche la riscoperta del portato della cultura ebraica in Calabria costituisce una opportunità per articolare una proposta di scoperta della «Calabria Judaica».

Archeologi e studiosi rimarcano la probabile esistenza di un insediamento ebraico nel vicino paese di Borgia: Girifalco.

La possibile esistenza di una necropoli ebraica. Yehuda Pagliara, nel 2016, quale portavoce della comunità ebraica meridionale, confermava che la Calabria ha un posto centrale nella storia dell'ebraismo mondiale, auspicava la creazione di un percorso storico-culturale nella regione da valorizzare tra i milioni di ebrei e simpatizzanti del mondo ebraico presenti in tutto il mondo.

Orientamento confermato, nel 2020, dal rappresentante dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), delegato per la Calabria, Roque Pugliese.

Si tratta dunque di dar seguito a queste disponibilità di collaborazioni e di alleanze per delineare nuove progettualità e nuove proposte.

b) Le minoranze culturali e religiose: L'Islam.

Anche sul versante del dialogo con il mondo musulmano non sono mancate iniziative recenti, come quella organizzata nel 2021, "Internazionalizzazione dei mercati Arabi e Musulmani", la prima edizione del workshop dedicato all'export e all'incoming turistico situato in Calabria.

Una iniziativa centrata sul turismo e sull'agro-alimentare che ha visto tra i partner l'Italy Muslim Friendly – La filiera del turismo islamico in Italia, di cui il prof. De Rose è il referente in esclusiva per la Calabria, la Camere di Commercio di Vibo Valentia, la Camera di Commercio di Cosenza,

l'Università della Calabria, Confartigianato, l'Associazione Direttori Albergo e con il patrocinio della Regione Calabria.

Prime iniziative, il cui sviluppo, può concorrere efficacemente alla diversificazione della proposta turistica e alla definizione di nuovi mercati.

3.2.5. I turismi dei parchi.

Come si è detto i tre parchi nazionali sono una grande risorsa turistica della regione, la caratterizzano e contribuiscono a definirne l'identità.

La Sila.

Il principale parco è quello nazionale della Sila, uno degli altopiani più vasti d'Europa, con altitudini che vanno dai 1.200 ai 1.900 metri s.l.m.

L'altopiano è caratterizzato da estese foreste che ne ricoprono i dolci rilievi e custodisce un eccezionale sistema di biodiversità, habitat naturale di molte specie animali, come lo scoiattolo, il lupo e il cervo.

Grazie al lavoro dell'Ente Parco Nazionale della Sila, è stato proclamato "Riserva della Biosfera" nella Rete Mondiale dei siti di eccellenza dell'Unesco nell'ambito del Programma MaB (Man and Biosphere).

Con i suoi sconfinati paesaggi, i paesini caratteristici, il ricco patrimonio storico e culturale, le tradizioni, l'enogastronomia, l'opportunità di praticare numerose attività outdoor, è una destinazione turistica dall'enorme potenziale, ancora poco conosciuta e valorizzata.

È infatti l'ambiente ideale per trascorrere vacanze rilassanti e rigeneranti a contatto con la natura in ogni periodo dell'anno.

Dispone di un'ottima impiantistica sportiva (palasport, campi di calcio, tennis, basket, volley, ecc.); in estate è il luogo ideale per percorsi benessere e sportivi: trekking, nordic walking, mountain bike, canottaggio, equitazione, orienteering, birdwatching.

Durante l'inverno è possibile praticare sci alpino, sci di fondo, sleddog e fare straordinarie escursioni con le ciaspole.

Tutte le attività, in tutte le stagioni, si intrecciano con i percorsi enogastronomici tipici del territorio.

L'Aspromonte.

Il parco nazionale dell'Aspromonte costituisce una grande opportunità per le molteplici opzioni presenti in chiave naturalistico ambientale.

Valorizzando le opportunità presenti potrebbe avere grandi effetti sul piano dell'immagine ed assumere una forte suggestione l'attivazione di un impianto funiviario che collega una località dell'Aspromonte al mare, portando la montagna a mare ma anche il mare alla montagna.

Deve essere trovato il luogo per una simile ipotesi verificando prima tutte le compatibilità di tipo ambientale e la sua sostenibilità.

Il Pollino.

Il parco del Pollino si trova all'incrocio di due regioni, Calabria e Basilicata e di tre province Cosenza, Matera e Potenza.

Il parco vede la presenza delle Terme di Latronico come punto di partenza per una sua valorizzazione orientata al perseguimento del benessere-marino-termale e allo sviluppo di trattamenti antiage e dello stare bene.

3.2.6. I turismi delle dimore storiche.

Sono oltre 150 i siti locali inseriti nella rete italiana che include castelli, palazzi nobiliari, ville, giardini e insediamenti produttivi d'epoca. Un patrimonio inestimabile su cui puntare per la valorizzazione del turismo sostenibile e delle nuove professioni dei beni culturali. Parte proprio dalla Sila un progetto pilota di interesse nazionale.

Da qualche anno l'insieme di questo importante giacimento si identifica nella rete associativa dell'ADSI Calabria (sezione regionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane)¹⁶.

La valorizzazione delle dimore storiche offre anche nuove opportunità ai mestieri antichi della cura e dell'arte, alle professioni artigiane, a restauratori e giardinieri. Figure che già affiancano i proprietari-custodi, senza i quali non sarebbe possibile la manutenzione delle dimore, degli oggetti d'arte, dei giardini, delle bellezze e delle rarità che rendono unici e irripetibili questi beni. Aumentano così le capacità d'attrazione di un turismo sostenibile e la qualità di vita delle comunità locali e dei territori di cui questi complessi monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse e di attrazione, alimentando la filiera delle attività legate al turismo e alle nuove professioni dei beni culturali¹⁷.

¹⁶ L'ADSI nata nel 1977 conta circa 4.500 soci in tutta Italia. L'ADSI Calabria, ha un proprio progetto pilota "Ritratto di Dimora" di interesse nazionale (a cui di recente ha fatto seguito anche l'adozione dello stesso da parte della Conferenza nazionale dei presidenti e dei direttori delle Accademie delle Belle arti d'Italia, hanno siglato un accordo proprio col fine di valorizzare il patrimonio culturale privato delle dimore storiche calabresi). Il progetto, prevede di documentare e raccontare con immagini e restituzioni artistiche dal vero altrettanti "ritratti" delle dimore storiche calabresi associate all'ADSI, disvelando così un patrimonio di grande valore per tutta la collettività. Il progetto consiste nell'esecuzione di immagini fotografiche e ritratti di interni realizzati con tecniche tradizionali (acquerello, gouache e olio) dagli studenti dell'Accademia delle Belle arti di Catanzaro presso le principali dimore storiche della Sezione ADSI Calabria. Le foto e i dipinti formeranno i materiali di una mostra itinerante che ADSI e A.BB.AA. di Catanzaro allestiranno presso le dimore storiche e negli spazi di musei pubblici. Col patrocinio dell'ADSI la mostra infine verrà proposta, d'intesa con la Regione Calabria, presso la rete degli Istituti Italiani di Cultura all'estero.

¹⁷ Le seguenti ville e i seguenti palazzi aprono le porte al pubblico: Palazzo Amarelli, importante residenza d'epoca che a Rossano ospita il Museo della Liquirizia (uno dei musei d'impresa più visitato d'Italia); Palazzo Carratelli, storica residenza urbana eretta nella seconda metà del 1400, rimaneggiata e ampliata a seguito del terremoto del 1638, che nel centro storico di Amantea domina il panorama della città e il mare. Villa Zerbi a Taurianova, costruita nel 1786 in stile barocco siciliano testimonianza delle abilità artigiane di scalpellini e decoratori calabresi impegnati dopo il terremoto del 178, Palazzo Stillo-Ferrara, nel cuore del centro storico di Paola; Villa Cefaly-Pandolphi ad Acconia di Curinga (CZ), elegante dimora adibita a casino di caccia, costruita alla fine del 1700 e circondata da piantagioni di agrumi pregiati. Palazzo Sanseverino a Marcellinara, dimora storica risalente al 1400, che conserva tra i suoi numerosi reperti anche uno dei pochi ritratti coevi di San Francesco di Paola, un dipinto devozionale del santo realizzato per mano di un pittore locale.

3.3. TREND E LINEE DI SVILUPPO.

La prima operazione da compiere è il conseguimento di una **nuova narrazione che superi vecchi condizionamenti e tabù** poggiando inizialmente sulla principale risorsa della regione: il mare.

Lo storytelling regionale si compone di molte microstorie che messe insieme dimostrano quanto la Calabria sia una regione autentica.

L'autenticità del territorio regionale è determinata da caratteristiche che fino a pochi decenni fa, soprattutto in una logica di fruizione turistica, potevano essere considerate un disvalore: i tempi lenti, la lontananza dai circuiti sovraffollati, la dimensione dei piccoli borghi, le tradizioni millenarie, i piccoli beni storici diffusi, il patrimonio ambientale, i riti tramandati dalle piccole comunità.

La Calabria autentica ha molto oltre il mare e assolve in pieno alla nuova domanda del turismo post pandemico che ricerca la salubrità dei luoghi, il non affollamento, la ricerca di esperienze più che di luoghi unici, la possibilità di vivere all'aperto.

Tuttavia urge il diffondersi di questa consapevolezza che si basa su un cambio di rotta che è sostanzialmente culturale.

La popolazione, in primis, ha necessità di acquisire questa consapevolezza di essere cioè "cittadini autentici" di una regione autentica e non un prodotto turistico preconstituito. Il tessuto sociale necessita, quindi, di essere permeato di concetti nuovi, di essere custodi dei luoghi e primi tour operator.

Questa consapevolezza va aiutata e supportata anche attraverso **una specifica azione di marketing che racconti non più la Calabria ma le molte Calabrie autentiche con storie diffuse.** È una operazione di comunicazione e promozionale a largo raggio che deve essere sempre presente in qualsiasi manifestazione della regione per imporsi, via via, a livello nazionale ed internazionale.

I percorsi di integrazione e di diversificazione per una nuova narrazione possono essere i seguenti.

3.3.1. Il mare e le sue attività di filiera.

Sul percorso delle attività di filiera delle risorse mare, prendono specificità molti prodotti e servizi, destinati a diversificare la monocultura strettamente balneare.

È appena il caso di notare che la Calabria ha uno sviluppo costiero pari a circa il 10% di quello nazionale, mentre il valore aggiunto delle attività turistiche legate all'economia del mare è solo il 4% del valore aggiunto nazionale.

a) Il benessere marino.

Appare evidente che *in primis* è necessario cambiare il paradigma di riferimento e l'immagine della regione che da destinazione balneare deve diventare **destinazione del benessere marino**, combinando insieme l'offerta di mare con quella di benessere in modo da definire una sorta di benessere termale del mare. È un grande progetto, difficile da realizzare, ma che può cambiare il paradigma della regione.

Vi è un esempio già in atto che in pochi anni ha cambiato la funzionalità del turismo lacuale, che in molti casi si è trasformato in un prodotto che associa il soggiorno lacuale a quello benessere e termale.

In Calabria sono presenti diverse terme, anche in località marittime o molto vicine, che possono caratterizzare, secondo la logica del benessere, il soggiorno nelle varie destinazioni, favorendo il passaggio dal turismo balneare al turismo del benessere marino; è una tendenza in atto che bisognerebbe assecondare.

Altra tendenza da sviluppare e favorire è l'avvento di grandi gruppi di valenza mondiale nella regione, come si dirà di seguito.

b) I turismi collegati al benessere marino.

Appoggiandoli ai turismi del mare sono da valorizzare l'insieme degli altri turismi presenti in regione partendo da quelli più connessi al balneare come l'enogastronomico e il turismo culturale, anche di tipo subacqueo, con i parchi archeologici e con il richiamo a fenomeni più recenti, quali, come detto anche in precedenza, i Bronzi di Riace.

Proprio i Bronzi di Riace sono un esempio delle difficoltà di valorizzazione del turismo locale.

Il successo di pubblico e d'immagine che hanno avuto quando una quarantina di anni fa furono presentati a Firenze, ove furono esposti per sei mesi, dopo il restauro eseguito al Museo archeologico nazionale, non è stato nemmeno lontanamente replicato quando sono stati esposti nella loro sede naturale, al Museo archeologico di Reggio Calabria.

In Calabria si è preso atto della loro grande valenza ma progressivamente ci si è quasi dimenticati della loro presenza.

Eppure, a livello nazionale e internazionale, intorno ai bronzi di Riace si è aperto un vivo dibattito e sono state prese molte iniziative ma senza il coinvolgimento della Calabria e/o dei suoi territori. L'ultima, ancora in corso, è l'esposizione di due copie dei Bronzi sul fondale del mare della Versilia, ove attualmente sono, fino a metà 2023¹⁸.

¹⁸ Il progetto denominato Rewind, fa riferimento ai Bronzi di Riace come a una delle testimonianze più significative dell'arte classica greca ed ha anche una forte pretesa ambientalista, che lo rende attuale. Le due statue sono depositate, dal 14 agosto 2022 sul fondale marino di Tonfano a Marina di Pietrasanta nel comune di Pietrasanta. Vi resteranno per un anno e poi saranno valutati gli effetti e le interazioni fra il bronzo e l'acqua del mare.

È questo un fatto di grande valenza perché prova l'efficacia e le potenzialità di un *prodotto calabrese*, pur se falso perché è una copia, e pur se collocato fuori dal proprio contesto regionale. Nel contempo, prova proprio anche le grandi potenzialità presenti nella regione sul piano del turismo culturale, guarda caso appoggiato sui turismi del mare.

c) Per un approdo crocieristico.

Per la valorizzazione dell'immagine della regione secondo una chiave contemporanea deve essere considerato un altro fatto di grande rilevanza: la regione è bypassata dal turismo crocieristico.

Le navi crociera, il turismo che più si era sviluppato prima dell'avvento della pandemia, hanno i loro punti di attracco nei porti della Campania, della Sicilia e anche in Puglia ma nessun porto di attracco in Calabria.

Bisogna fare in modo che qualche nave attracchi anche in qualche porto della Calabria perché gli effetti e l'indotto attivati possono avere una valenza enorme su di un piano sostanziale ma anche di più su quello della comunicazione e dell'immagine dell'intera regione.

Abbiamo cautamente sondato alcune compagnie crocieristiche riscontrando una disponibilità di massima. Sarebbe molto suggestivo, per esempio, ipotizzare un approdo crocieristico al Porto di Gioia Tauro.

Inoltre, un approdo crocieristico implica anche la valorizzazione di itinerari escursioni di grande rilievo che, ad esempio, potrebbero portare a una valorizzazione dell'Aspromonte o di altre destinazioni silane.

Il sottodimensionamento dei turismi del mare della regione appare anche analizzando alcuni dépliant on line e cartacei sul turismo balneare nel Mediterraneo e/o nelle regioni del Mezzogiorno, italiane e non.

C'è da chiedersi perché la Calabria, dotata di 800 km di costa, sia spesso associata, nella promozione del prodotto mare dei cataloghi internazionali sul Mediterraneo, alla Basilicata che dispone "solo" di 62 km di costa¹⁹.

La ragione sta nel fatto che in Basilicata è presente un'offerta di maggiore qualità anche associata ad alcuni grandi marchi, che penetra in tutti i cataloghi, on line e out line.

Pertanto, la distinzione fra *on line* ed *out line* non ha più senso perché tutti i cataloghi sono oggi contemporaneamente *on line* ed *out line*: generalmente sono on line stampabili, se si vuole, da un qualsiasi computer.

¹⁹ Mare Mediterraneo, Estate 2020. Catalogo Eden Viaggi. È l'ultimo catalogo prima della pandemia.

I cataloghi più recenti e quelli nazionali sembrano valorizzare un po' di più la regione: così, ad esempio, l'ultimo catalogo nazionale Eden Viaggi propone 21 destinazioni²⁰ della Calabria a fronte delle 37 della Puglia, delle 30 della Sicilia, delle 8 della Campania.

Di queste destinazioni sette sono proposte come resort per intendere l'offerta aggiuntiva di pratiche sportive e di altre opzioni integrative, tre si configurano come benessere termale e/o talassoterapia.

L'offerta di un letto e di una camera per i turismi del mare è sempre più sostituita da una offerta che propone alte opzioni aggiuntive che vanno nel senso di migliorare il soggiorno del cliente offrendo anche una maggior quantità di possibilità di differenziare il suo soggiorno.

Questa tendenza dell'offerta già presente nella regione deve essere assecondata e favorita.

d) Il diportismo nautico.

Un turismo del mare da favorire e gestire è il diportismo; il problema è particolare e diverso dagli altri visti finora.

È attiva una rete di porti²¹ per le imbarcazioni da diporto efficiente e ben organizzata, con agevolazioni mediamente maggiori di quelle che offrono le altre destinazioni in Italia, molto apprezzata da chi la frequenta, ma assai sottoutilizzata rispetto alle disponibilità.

Nei porti calabresi sembra sia sempre presente un posto barca disponibile anche nei periodi di alta stagione turistica. Si conferma la presenza di un problema dell'*appeal* della regione e anche di un retaggio di quel che resta della cosiddetta *intermediazione impropria*²².

Spesso intorno agli approdi non è presente un'offerta sul territorio percepita come particolarmente attraente e non sempre la rete di trasporti infra regionali sembra particolarmente efficiente.

²⁰ 1. Voi Floriana Resort a Simeri mare, sulla costa Ionica; 2. Tui Magic Life Calabria, a Pizzo Calabro, sul Mare Tirreno; 3. Falkensteiner Club – Funimaion Garden Calabria; 4. Pizzo Calabro Resort, sul Mare Tirreno; 5. Borgo del Principe, vicino a Tropea; 6. Kalafiorita Resort, nel comune di Zambrone, sul Tirreno; 7. Capo Vaticano Resort Thalasso SPA, nel comune di Ricadi; 8. Baia del sole Resort a Capo Vaticano (Ricadi); 9. Nausicaa Village, a Sant'Andrea sullo Ionio; 10. Villaggio Club la pace a Tropea; 11. Squillace Lido, sulla Costa Ionica; 12. Nicotera Beach Village, sul Tirreno; 13. Serene Village, sulla costa Ionica non lontano da Crotona; 14. Villaggio Spiagge rosse a Capo Rizzuto, Costa Ionica; 15. Club Aquila Resort, a Badolato Marina, Costa Ionica; 16. Villaggio l'Oasi, a Capo Rizzuto, Costa Ionica; 17. Vascellero Club Resort, a Cariatì Marina, comune di Cariatì, Costa Ionica (CS); 18. Sibari Green Village, nel comune di Cassano all'Ionio; 19. Borgo di Fiuzzi Resort & Spa, a Praia a mare, sul Tirreno; 20. Santa Caterina Village ba Scalea, sul Tirreno; 21. Suite Hotel Club Dominicus a Grisolia, sul Tirreno.

²¹ Punti di attracco più numerosi si ritrovano nelle Regioni Liguria (ancora al primo posto come negli anni precedenti), Toscana, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. I posti barca liguri da soli costituiscono il 15,9% della dotazione nazionale. In Liguria e in Sardegna si riscontra il più alto numero di posti barca all'interno di porti turistici. I punti di ormeggio riservati a imbarcazioni di non più di 10 metri prevalgono in tutta Italia rispetto a quelli destinati a unità più grandi (104.814 contro 53.638). Ulteriori e più approfondite informazioni, con statistiche relative alla consistenza del naviglio ed alle patenti nautiche, sono riportate in allegato al Conto, nella sezione dedicata alla pubblicazione de "Il Diporto Nautico in Italia".

²² cfr. P. Barucci, Mezzogiorno e intermediazione impropria., Il Mulino 2008. L'intermediazione impropria è un fenomeno che riguarda tutto il Mezzogiorno e si caratterizza come presenza di una criminalità organizzata molto permeabile e presente secondo mille risvolti nelle piccole come nei grandi affari; favorisce il perpetrarsi di rendite senza alcuna innovazione determinando un equilibrio che si fonda sulla sottoutilizzazione delle risorse.

Sul piano dell'immagine, inoltre, sarebbe opportuno organizzare, in collaborazione con le regioni limitrofe, una manifestazione di diportismo nautico in grado di richiamare l'attenzione del pubblico, inventando, ad esempio, una sorta di **Barcolana del Mezzogiorno**²³, che avrebbe anche l'effetto secondario, ma relevantissimo, di aggiungere qualità all'offerta calabrese.

3.3.2. Prodotto montagna – active.

Il prodotto montagna consiste nell'avviare un percorso di definizione **dell'identità del territorio**, valorizzando gli elementi di pregio e di unicità che caratterizzano l'offerta e ne permettono il posizionamento nel vasto panorama di offerta, definendo anche gli elementi caratterizzanti in termini di brand e visual di riferimento.

- Avviare un percorso di identificazione di nuovi **elementi di prodotto** su cui puntare per rendere la montagna calabrese appetibile a nuovi orizzonti di pubblico. Il lavoro sul prodotto dovrà essere integrato dalla proposta di servizi a valore aggiunto che permettano una fruizione efficace del nuovo panorama di offerta.
- Migliorare l'identificazione di **nuovi servizi**, lavorando su nicchie sia territoriali che di interessi che possano essere attratti dalla rinnovata offerta di servizi della montagna.
- Migliorare la **visibilità con i turisti** dei servizi esistenti e la **capacità di commercializzazione** del territorio.
- Far crescere la **consapevolezza e la conoscenza** delle potenzialità **del marketing turistico** tra gli operatori delle Reti di imprese che potrebbero costituirsi, in primis, ma anche del territorio.
- Creare gli elementi abilitanti per l'avvio di una nuova **narrazione del territorio** più in linea con gli attuali trend comunicativi.
- Prendere consapevolezza e monitorare l'andamento della **reputazione del territorio**, al fine di comprendere eccellenze e limiti dell'offerta attuale e reagire conseguentemente.
- Creare le condizioni affinché si possa avviare il percorso di **costituzione delle DMO**, passo fondamentale per governare l'evoluzione ed il progresso del turismo sul territorio.

La montagna calabrese può contare su svariati **fattori di pregio** che ne caratterizzano il territorio e sono gli elementi fondanti su cui basare la strategia di valorizzazione dell'offerta turistica.

- **Ricchezza di offerta:** collina e montagna, boschi e laghi, attività all'aria aperta ma anche relax in ambiente incontaminati. In tutte le stagioni la montagna è in grado di soddisfare

²³ La Barcolana è una festosa e nota manifestazione velica per categorie che fa capo a Trieste; nel 2023 giunge alla 55ma edizione. Nel 2022 per la 54ma edizione ha coinvolto circa 2.700 imbarcazioni, 25.000 velisti e un pubblico di oltre 300 mila persone.

molteplici motivazioni di vacanza, ritagliate su misura del turista che può costruirsi un'esperienza di soggiorno personalizzata ed originale.

- **Natura:** la montagna offre una qualità di esperienza nella natura di rango molto elevato e di grande attrattività per svariate tipologie di turismo; la natura *dolce* dei suoi rilievi si presta al turismo sportivo a contatto con l'ambiente, la qualità delle foreste e la presenza di tanti animali selvaggi rappresentano attrazioni da valorizzare, lavorando a stretto contatto con i parchi che sul territorio rappresentano una risorsa preziosa.
- **Cibo, gusto, enogastronomia e produzioni locali:** l'Italia vanta un primato imbattibile quando si parla di enogastronomia e la Calabria è presente con produzioni di qualità, prodotti di pregio, attenzione alla produzione sostenibile e una grande capacità di cucina, da sostenere e valorizzare ulteriormente. Le straordinarie qualità del terreno montano danno eccellenti prodotti sia quando la terra è coltivata che quando offre i suoi frutti direttamente.
- **Qualità del paesaggio:** il paesaggio ed i panorami, sempre di qualità ma allo stesso tempo molto variegati, si propongono naturalmente da "sfondo" alle esperienze ricercate dai turisti.
- **Palestra a cielo aperto:** che sia d'estate o d'inverno, in montagna si sovrappongono una infinità di possibilità per un turismo attivo, da approcciare in maniera soft, in coerenza con la natura del paesaggio. In Sila, ad esempio, sono presenti oltre 600 chilometri di percorsi tracciati, potenzialmente da percorrere a piedi, in bici, a cavallo e così via, in tutte le stagioni, a piedi o con le ciaspole. Ma anche laghi dove svolgere attività di vario tipo, boschi da vivere, piste da sci, ecc.
- **Tranquillità, benessere:** la vacanza come momento di fuga dallo stress quotidiano assume sempre più valore, e molti turisti sono alla ricerca di luoghi che permettano di "staccare", senza però rinunciare alla qualità della vacanza ed alle comodità cui sono abituati.
- **Vie di comunicazione e aeroporti:** gli investimenti sugli aeroporti e su altre forme di mobilità hanno migliorato l'accessibilità. La rinnovata Salerno-Reggio Calabria ha risolto gran parte delle criticità riscontrate negli anni e si presta ai flussi da sud e da nord.
- **Eventi:** in montagna si organizzano tantissimi eventi, diversificati per tipologia, da eventi culturali ad eventi sportivi, mercatini e altri eventi folcloristici che raccolgono un grande successo di pubblico.
- **Approccio all'accoglienza:** essendo una destinazione turisticamente ancora giovane si può ancora trovare un approccio di accoglienza attento al turista.

- **Territorio “vergine”:** il parziale ritardo rispetto ad altre destinazioni nello sviluppo di strategie turistiche integrate può rappresentare, per paradosso, un vantaggio se sfruttato a dovere, in quanto non sono presenti significativi elementi ostativi, nel momento in cui valuterà di avviare un’azione innovativa nella valorizzazione del territorio.

I principali elementi di criticità sono descritti nel seguito.

- **Frammentazione dell’offerta:** la montagna non si propone come territorio coeso ma spesso come un insieme di località che cooperano in maniera limitata o, in alcune circostanze, a situazioni di competizione interna.
- **Scarsa imprenditorialità:** l’approccio turistico rispecchia spesso una mancanza di imprenditorialità, l’azione turistica è a volte un diversivo, un’attività suppletiva svolta solo in alta stagione e senza un investimento di medio/lungo termine.
- **Disgregazione dell’offerta:** l’offerta del territorio, seppur variegata, è fortemente disgregata, con alternanza di efficacia nell’azione turistica; a picchi di eccellenza si contrappone un diffuso sottoutilizzo della disponibilità ricettiva.
- **Competizione:** nuove destinazioni si affacciano sul panorama internazionale, con dinamiche di prezzo e di competitività molto importanti, richiedendo alle destinazioni “tradizionali” di aggiornare la loro offerta e posizionamento.
- **Strutture ricettive:** alcune strutture non sono allineate con le richieste del mercato, perché invecchiate strutturalmente oppure perché gestite con approcci ormai inadeguati.
- **Comunicazione non integrata:** la mancanza di una regia complessiva comporta una parcellizzazione delle attività di comunicazione e un deterioramento della stessa.
- **Scarsa visibilità:** le peculiarità della montagna sono scarsamente note fuori ma anche dentro i mercati di riferimento. La montagna calabra è poco presente nell’immaginario dei turisti, sia nazionali che esteri.
- **Scarsa organizzazione dell’offerta:** pur essendo presenti molteplici eccellenze, il territorio viene percepito come poco organizzato ed integrato, e manca la capacità di mettere in relazione le varie componenti di offerta.
- **DMO (Destination Management Organization):** mancanza di una regia centrale di destinazione che sia in grado di coordinare e gestire in maniera coerente tutte le attività turistiche della montagna integrata, coinvolgendo le località e gli operatori, con l’obiettivo di fornire servizi aggiuntivi senza interferire nell’autonomia decisionale di vari attori che già operano sul territorio.

Interessante è l'esperienza della rete di imprese Destinazione Sila che dal 2017 opera sul territorio del Parco Nazionale della Sila favorendo il dialogo e la collaborazione tra operatori privati ed enti pubblici per realizzare un modello di *governance* turistica territoriale *bottom-up*, basata proprio sul protagonismo delle imprese turistiche.

3.3.3. Le terme della Calabria.

Le risorse termali costituiscono un importante asset per lo sviluppo del turismo in Calabria, vista la comprovata validità terapeutica delle proprie sorgenti.

Nell'ambito di una qualificazione della complessa e variegata offerta turistica della Calabria un ruolo centrale riveste l'azione di valorizzazione e promozione delle risorse termali e terapeutiche regionali che rappresentano con la propria componente storica e culturale, una delle leve strategiche più interessanti dell'offerta turistica calabrese altresì per il potenziale indotto economico che da queste deriva.

Recentemente è stata costituita la **Rete Termale** con l'individuazione di obiettivi comuni alle Terme Calabresi, che riguardino il futuro del settore Termale e la realizzazione di azioni congiunte, attraverso una condivisione dei bisogni, per la promozione e l'ampliamento della conoscenza delle cure termali e delle specifiche proprietà curative delle acque di ciascuna struttura, nella più ampia e composita azione di valorizzazione dei percorsi turistici a livello regionale.

Nell'ampio contesto del turismo, il segmento del turismo termale, è considerato fra le linee di prodotto privilegiate in quanto coniuga svago, tempo libero, salute e *wellness*.

Pertanto, diviene strategico promuovere l'offerta dei prodotti riconducibili al termalismo, insieme ad ulteriori offerte di servizi che caratterizzano le destinazioni attingendo dalle filiere culturali (musei, gallerie, beni monumentali, ecc.), enogastronomiche (cantine, oleifici, Street food, ecc.), naturalistiche (cicloturismo, percorsi equestri, trekking, ecc.).

Le Terme di Galatro insieme al Consorzio Termale Antonimina e Locri, alle Terme di Caronte spa di Lamezia Terme, alle Terme Luigiane di Acquappesa, alle Terme Sibarite di Cassano allo Jonio, la Grotta delle Ninfe di Cerchiara di Calabria e quelle di Spezzano Terme continuano a condividere l'obiettivo di fare della complessiva offerta turistico-termale regionale un unico prodotto presentabile e vendibile, su tutti i mercati e per tutte le stagioni dell'anno, assieme al complessivo patrimonio identitario e distintivo dei territori che da sempre sono sedi di fonti e stazioni termali.

La costituzione della Rete delle Terme Storiche di Calabria rappresenta sia il punto di arrivo di un progetto innovativo che ha preso forma concreta, sia il punto di partenza per la prosecuzione rafforzata, attraverso la Rete nella direzione strategica di fare delle terme di questa terra uno

dei marcatori identitari distintivi su cui ricostruire la reputazione della Calabria come destinazione turistico-esperienziale, fruibile 365 giorni l'anno.

Le Terme calabresi possono contribuire alla gestione di tutte le esigenze connesse al nuovo concetto di salute e benessere psico-fisico. Il termalismo svolge un ruolo importante anche nel panorama delle politiche sociali.

Il progetto terme della Calabria deve essere visto come estensivo, come benessere-salute-balneare, all'interno del quale si colloca il prodotto Terme.

3.3.4. I cammini: la Calabria passo dopo passo.

I percorsi culturali sono definiti come nuovi beni culturali di ampio respiro che collegano elementi diversi e omogenei del patrimonio culturale materiale e immateriale e relativi a territori contigui o distanti in modo da creare un nuovo sistema di conoscenza (ICOMOS, 2005). Su questa base, negli ultimi anni, molti enti e amministrazioni locali hanno puntato all'implementazione di percorsi tematici come strategie per la promozione di destinazioni turistiche minori, favorendo così una crescita di temi e destinazioni il cui contributo economico concreto è ancora incerto (Mariotti, 2012).

La recente tendenza all'approvazione di specifiche politiche di finanziamento rivolte ai percorsi culturali (soprattutto attraverso fondi europei o politiche nazionali in alcuni paesi europei), sembra delineare un chiaro orientamento verso economie di scala (o ottimali dimensionali), in termini di valore aggiunto del turismo culturale.

Nell'ambito delle azioni e delle attività intraprese per favorire le iniziative locali e collegarle a scala nazionale e internazionale, sono state avviate alcune ricerche per distinguere le diverse forme di percorsi e itinerari escursionistici.

Cardia (2018) nella relazione sui risultati di questa iniziativa, ha proposto una possibile classificazione degli itinerari culturali basata su:

- la motivazione principale: pellegrinaggio, religioso, spirituale; trekking, sport, avventura, cultura e incontri culturali;
- tipologia dei beni: paesaggio naturale; storico, artistico, culturale;
- cenni storici dell'itinerario: strade storiche Vs sentieri di recente sviluppo;
- scala geografica: locale, regionale, nazionale, transnazionale, transcontinentale;
- soggetto giuridico: riconosciuto o meno da istituzioni pubbliche.

L'obiettivo è quello di raggiungere la pianificazione e la gestione integrate di percorsi culturali e altri percorsi fisici o tematici nelle destinazioni del Mediterraneo, seguendo principi di sostenibilità.

Attraverso il monitoraggio della sostenibilità, i gestori delle rotte e i responsabili politici regionali sono in grado di prendere decisioni basate sull'evidenza per gestire meglio le rotte e gli impatti sociali, economici e ambientali ad esse correlati.

Ulteriori risultati dell'applicazione del modello includono il favorire il collegamento tra destinazioni costiere e dell'entroterra, ridistribuendo i flussi turistici verso destinazioni meno affollate.

Infine, molti dei rapporti sugli itinerari culturali sottolineano come una delle sfide chiave sia la necessità di migliorare i metodi di monitoraggio e valutazione per valutare gli impatti effettivi e potenziali che gli itinerari hanno sull'economia e sul tessuto sociale dei territori, in particolare delle aree rurali e meno conosciute:

- a) standard di qualità delle infrastrutture (es. progettazione del percorso, segnaletica, infrastruttura, lunghezza, presenza di centri visitatori, strutture ricettive, ecc.);
- b) standard di gestione delle acque e dei rifiuti lungo il percorso, uso sostenibile e rinnovabile dell'energia nei centri visitatori, strutture ricettive, ecc.;
- c) accessibilità a persone disabili o anziane;
- d) standard di sicurezza;
- e) qualità del paesaggio;
- f) standard di gestione e governance, partecipazione pubblica, ecc.;
- g) servizi connessi all'informazione e all'istruzione.

L'idea principale non è quella di stabilire un quadro definitivo ma di lavorare su direzioni comuni continue per i diversi attori coinvolti, in grado di consentire un ulteriore sviluppo nella direzione di standard comuni in futuro.

Ci sono già dei cammini da mettere in rete tra cui: il Cammino Calabria coast to coast; il Cammino di San Francesco di Paola; il Sentiero del brigante; il Sentiero dell'inglese; il Cammino basiliano in Calabria.

3.3.5. L'enogastronomia come identità.

Una delle prime caratterizzazioni di un popolo e di un territorio è data dal modo in cui mangia. L'enogastronomia calabrese è di grande qualità ma non ancora valorizzata per le sue potenzialità. Nell'elenco nazionale dei "prodotti agroalimentari tradizionali" (Legge n. 238/2016) sono riconosciuti ben 269 prodotti della Calabria e 38 sono invece i prodotti DOP ed IGP.

Il modo di mangiare nella regione è molto tipico, probabilmente non dei più tipici nel contesto nazionale.

È abbastanza diffusa la consapevolezza del buon mangiare in tutte le destinazioni della Regione con le loro tipicità e con i loro vini locali.

Purtroppo, la logica degli itinerari enogastronomici ha fatto perdere di vista l'importanza del mangiare quotidiano, di tutti i giorni, quel mangiare che, in certo senso, il cliente-turista è costretto a subire ma che poi giudica con molta attenzione e intransigenza.

È stato realizzato, pochi anni fa un volume sull'enogastronomia, *Prendiamoci gusto*, che può essere preso come punto di partenza per l'impostazione di qualsiasi ipotesi di valorizzazione del cibo e per la sua integrazione con le altre attività²⁴.

Anche se è impostato secondo la logica degli itinerari ha una certa rilevanza e va letto secondo un atteggiamento più contemporaneo secondo il quale non si parla più di Ristorazione ma di Mangiare fuori casa, come di un fenomeno generalizzato e sempre più diffuso.

Anche la FIPE²⁵ ha teorizzato come nuova tendenza quella del mangiare fuori casa più omnicomprensiva e in forte sviluppo ma che, comunque, comprende al proprio interno anche il filone della ristorazione.

Ci piace ricordare, a titolo di esempio, alcuni prodotti gastronomici che sono tipicamente calabresi e definiscono l'identità della regione: la cipolla rossa di Tropea, il peperoncino calabrese, la liquirizia, l'nduja di Spilinga, il cedro di Diamante, la patata della Sila, le clementine di Calabria, il vino Cirò DOC.

Tali prodotti calabresi sono reperibili sui mercati nazionali e contribuiscono a definire l'identità della regione e del suo turismo.

In tale contesto e limitandosi alle regioni meridionali, con l'aiuto di alcuni esperti di enogastronomia, abbiamo provato a individuare un minimo di tre piatti più tipici delle otto regioni del Mezzogiorno scoprendo una grande varietà di opzioni.

I piatti della Calabria reggono il confronto con le altre regioni, anche con quelle del Centro-Nord, e sembrano molto forti e caratterizzanti ma non configurano un vero e proprio sistema enogastronomico regionale d'insieme che sarebbe opportuno attivare creando razionalizzando quanto già esiste.

Quale può essere ad esempio un tipico pranzo calabrese? di seguito una possibile ipotesi.

- **Pasta con l'Nduja.** Pasta con sugo molto piccante a base di peperoncino. La 'Nduja (dal francese Andouille ⇒ Anduill). L'nduja è un tipico salame calabrese morbido e particolarmente piccante. Viene prodotta prevalentemente nella zona di Spilinga (VV), ma oggi imitazioni del prodotto suddetto, anche di qualità paragonabile, sono ormai prodotte o comunque reperibili in tutta la regione, a tal punto da essere un alimento tipicamente associato, come avviene per il peperoncino, a tutta la Calabria.
- **Sarde "a Scapece".** Dopo aver fritto il pesce, cospargerli con un composto formato da pane grattugiato, prezzemolo e aglio tritato finemente quindi coprirli con olio e aceto aromatizzato.

²⁴ M. Righetti (a cura di). *Prendiamoci gusto. Itinerari di turismo enogastronomico in Calabria*, Mercury, 2008. Cosenza, pp. 143.

²⁵ Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi.

- **"Morseddhu"**. Piatto tipico della zona di Catanzaro è composto da trippa e frattaglie cotte nel vino rosso, pomodoro e peperoncino piccante. La tipicità del piatto consiste che viene servita in una morbida pagnotta.
- **Mostaccioli di Soriano**. Dolcetti cotti nel forno e composti da farina, miele e anice. Sono simili agli "nzuddi" di Seminara.

Il recepimento di una di un'**identità culinaria regionale**, pur nelle diverse caratterizzazioni locali, sembra un passaggio decisivo per assumere davvero una maggiore consapevolezza della propria carta di identità regionale, anche in chiave turistica.

Più che con la ricerca di itinerari gastronomici ad hoc, al turista piace verificare, una volta sul posto, la qualità della cucina locale ed è disposto a ritornare più volte per gustare i piatti tipici locali.

3.3.6. Richiamare un marchio mondiale.

Attualmente sono attivi un'organizzazione e un sistema di ricettività topico locale. In qualche caso ci sono strutture di prestigio come il Tea Praia Hotel o il Tui Magic Life o la Baia del Sole ma non è presente alcun grande marchio mondiale: sarebbe necessario favorire l'insediamento nella regione di un gruppo tipo Accor, Marriott o altro simile.

Su questo punto, probabilmente, da un lato bisogna cercare di aggirare il fenomeno dell'intermediazione impropria, dall'altro è necessario favorire lo sviluppo di ricettività orientata al benessere balneare per rendere più attrattiva l'offerta.

Inoltre, particolarmente per le destinazioni del mare, sul piano dell'offerta è in atto una tendenza che trova le sue prime manifestazioni anche nella regione ma che va molto assecondata e favorita. Ne è un esempio, inteso in senso lato, proprio la *Baia del sole Resort*, in una splendida posizione a Capo Vaticano.

3.3.7. L'imprenditoria: dall'albergo al resort.

Sul mercato mondiale si stanno imponendo non le singole tipologie di strutture come l'albergo o il villaggio turistico o l'appartamento per vacanza o il campeggio ma i **resort**, cioè strutture complesse che offrono contemporaneamente la possibilità di alloggiare in un albergo, in un appartamento o in un camping.

Inoltre, il resort può offrire un insieme di servizi esterni complementari di grande rilevanza come piscine, centri fitness, percorsi ginnici, trattamenti estetici, sport acquatici, ecc.

Anche in Calabria, come vedremo subito, il mercato sta andando verso la concezione del resort come tipologia ricettiva di offerta preferenziale perché così vuole la domanda.

Sul mercato internazionale la situazione è molto più semplice di come appare in Italia e in molti altri paesi mediterranei.

Se un soggetto si reca in una struttura alberghiera in un paese del Nord Europa, ad esempio, può sentirsi chiedere, dal receptionist di una stessa struttura se desidera una camera a due, a tre a quattro o a cinque stelle. Potrebbe essere anche questa una ipotesi da percorrere

Storicamente l'imprenditoria alberghiero-ricettiva calabrese nasce e si sviluppa in modo indotto per implementazioni susseguenti dei vari insediamenti presenti.

In altre parole lo sviluppo è stato del tutto determinato dall'imprenditoria locale senza che ci sia stata la necessità di richiamare investitori dall'esterno.

La vera forza del turismo locale, gestita da operatori autoctoni, è quella del sistema dei campeggi e dei villaggi turistici, del turismo *plein air*, che la regione possiede in quantità nettamente superiore alla media; quasi sempre sono grandi imprese o società con unica gestione.

Il gruppo IT Hotels, ad esempio, che opera nel settore della ricettività da una quarantina di anni, gestisce in Calabria quattro delle sue diciotto strutture: il Villaggio Resort Aquileia a Badolato (CZ) sulla costa ionica, il Resort Le Rosette sulla Costa degli Dei a Parghelia, vicino a Tropea, il Villaggio Baia dei Gigli nel comune di capo Rizzuto (KR) e il Villaggio Le Dune Blu a San Ferdinando (RC).

Sono presenti nella regione anche alcuni alberghi che fanno parte del raggruppamento Best Western che non è una vera e propria catena ma piuttosto un gruppo di franchising morbido, o soft, orientato commercialmente.

Fra questi si ricordano L'Hotel Class a Lamezia Terme, l'Hotel Perla del Porto a Catanzaro Lido e l'Hotel Villa Fabiano Palace Hotel a Rende-Cosenza.

Alcuni gruppi alberghieri locali sembrano molto forti e ben eradicati come il Gruppo Gierre Hotel & Resort²⁶ con tre strutture ricettive di rilievo: TUI Blue a Tropea Baia di Riadi, Capovaticano Resort a Santa Domenica di Ricadi, Il Moscardino Country Resort a Serra San Bruno (VV) e il Galia Luxury Resort a Pizzo Calabro.

Un percorso simile è quello del Gruppo Montesano Hotels con tre strutture di prestigio nella zona a Nord di Reggio Calabria: Altafiumara Resort & Spa sulla Costa Viola, tra San Giovanni e Scilla, Grand Hotel Excelsior e l'Hotel Palace Masoanri's a Reggio Calabria. Il gruppo svolge anche altre attività complementari a quelle propriamente turistico-ricettive.

Alcuni gruppi locali si sono solidificati nel tempo tanto da attivare qualche timida apparizione anche in altre località come nel caso del gruppo Italiana Hotels&Resorts con due unità a Cosenza e una, Borgo Fiuzzi Resort & SPA, a Praia a Mare ma anche con una a Milano-Rho e una a Firenze;

²⁶ Il gruppo nasce nell'anno 2000 dalla famiglia Genco che si occupava di trasporti bus operante a livello nazionale.

complessivamente il gruppo Italiana Hotels ha in attivo 5 strutture per circa 700 camere circa 1450 posti letto.

Altri gruppi familiari calabresi stanno cominciando a seguire lo stesso percorso con localizzazioni nelle principali e più attrattive città italiane.

Solo negli ultimi anni, a partire dal 2019-20, proprio prima dell'inizio della pandemia si realizzano alcuni importanti investimenti dall'esterno come quello della tedesca TUI e quello del gruppo altoatesino Frankensteiner.

Il gruppo tedesco TUI, uno dei maggiori operatori mondiali, ha attivato, nel 2019, il Tui Magic Life Resort sul mare a Pizzo Calabro, con anche una spiaggia privata per soli adulti.

Il gruppo altoatesino Falkensteiner Hotels & Residence ha aperto in Calabria nel 2020, una delle sue 32 strutture, il Club *Funimation Garden* vicino a Pizzo Calabro (8 km) e a Tropea (15 km).

Sembra che l'imprenditoria locale stia acquisendo una maggiore e nuova dinamicità, pur se restano alcuni problemi come la forte obsolescenza di alcune strutture in alcune zone, come ad esempio quasi tutta la costa cosentina.

A margine di queste considerazioni sull'imprenditoria locale che ha dato importanti segnali di vivacità, nella regione si è sviluppato un importante segmento di turismo naturista (o per nudisti), con un peso molto maggiore di quanto comunemente si pensi.

Il naturismo è presente, oltre che all'interno del TUI Magic Resort di Pizzo Calabro, anche in altre località quali Pizzo Greco, Santa Domenica di Ricadi, Marina di Gioiosa Jonica, Caulonia Marina, Olivarella a Palmi, a Simari, a Torre Mezza a Praia; il naturismo è presente anche a Lamezia Terme nei pressi del villaggio Garden, a Nicotera Marina e in altre località.

Si può affermare che l'imprenditoria locale è ben inserita, come parte attiva, nel processo di valorizzazione del turismo locale ma che in non pochi casi e in alcune aree si è in presenza di esercizi che necessitano di una località quali ristrutturazione e di un recupero qualitativo e anche di un maggiore orientamento al benessere e ad una pluralità di opzioni.

Nel frattempo, come appare dall'esempio della TUI e anche quello del gruppo Frankensteiner, tempi sono maturi per chiamare in regione anche alcuni grandi gruppi alberghieri di prestigio realizzando al meglio il passaggio dall'albergo al resort.

3.3.8. Nuove frontiere di conoscenza e fruizione: il *gaming* turistico culturale.

Il *gaming* turistico culturale rappresenta la possibilità di tradurre sotto forma di videogiochi le risorse turistiche e culturali della regione con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza ed alla fruizione nonché di promuoverne le unicità.

In particolare i videogiochi potrebbero essere utilizzati per ricostruire antiche città greche e romane, episodi storici rilevanti, grandi personaggi calabresi della storia, ecc., consentendo alle giovani generazioni di viverle in maniera immersiva e coinvolgente.

L'antico e il moderno si uniscono per dare vita a prodotti che sposano l'idea di conoscere e/o studiare giocando.

I giovani diventano pertanto non più parte e/o spettatori di una location ma ne diventano a tutti gli effetti i protagonisti poiché coinvolti in prima persona come protagonisti dell'azione: non sono più semplici spettatori ma esplorano, visitano, si muovono e, cosa più importante, agiscono nella realtà tridimensionale nella quale sono immersi.

3.3.9. Una preconditione valida per tutti i turismi: l'accessibilità.

Perché un sito, un esercizio ricettivo o un ristorante possa essere fruito è necessario che sia accessibile, cioè che sia facilmente raggiungibile dal cliente e che siano facilmente gestibili i suoi servizi.

Le varie tipologie turistiche debbono essere, perciò, tutte facilmente accessibili.

All'interno del turismo accessibile è compreso anche il turismo per portatori di handicap. diretto ad esempio a coloro che hanno difficoltà di muoversi e camminare, attraverso percorsi e mezzi dedicati.

Una concezione attuale di turismo accessibile assume una estensione allargata che implica l'utilizzazione di facilitazioni di accesso che sono, nei loro effetti, valide per tutti, per chi si trova in condizioni di difficoltà ma anche per il cliente che non lo è.

Inoltre, quando si parla di accessibilità non si intende soltanto accessibilità fisica agli spazi, ma in una accezione più ampia, si fa riferimento alla fruibilità, all'accoglienza, all'abbattimento di ogni barriera, sia fisica sia culturale, alle comodità e agevolazioni nei confronti della pratica del viaggiare.

Un vero modello di turismo per tutti è quello che sa rispondere in modo efficace alle diverse esigenze del cliente, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, con professionalità e competenza in una visione che pone il cliente (bambino, anziano, persona con disabilità motoria, sensoriale, ecc.), al centro del prodotto/servizio, a favore di una visione sempre più adattabile e personalizzabile dell'offerta, che deve essere fruibile in maniera completa e in autonomia.

Il turismo accessibile, infatti, rappresenta, un importante strumento di inclusione sociale, in quanto consente ad ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, di non subire trattamenti differenti e degradanti, ma di sentirsi parte della propria comunità e di avere le medesime opportunità di partecipazione e coinvolgimento nelle scelte che lo riguardano.

Da un punto di vista economico la domanda di turismo accessibile, costituita dalla sommatoria delle domande di tanti diversi turismi rappresenta un potenziale di mercato ancora poco conosciuto, vista la sostanziale carenza di ricerche e studi condotti sull'argomento.

Considerando, però, le innumerevoli categorie di soggetti con bisogni particolari, è evidente che la fetta di domanda di turismo accessibile è destinata a crescere, anche se parte della stessa resta tuttavia inespressa in quanto l'offerta spesso non riesce a soddisfare la richiesta di una migliore fruibilità dei servizi turistici, che deve essere garantita da tutta la filiera turistica: dal sistema dei trasporti alla ricettività, dalla ristorazione alla cultura, dal tempo libero allo sport, senza tralasciare la formazione di figure professionali con competenze specifiche.

La mancanza di una metodologia nell'ambito dell'accessibilità e l'assenza di consapevolezza della disabilità ha determinato, per molto tempo, una certa difficoltà nell'inquadrare quella grande fetta di popolazione con deficit fisici o sensoriali nel più ampio fenomeno del turismo.

Il riconoscimento della disabilità come una condizione che non costituisce discriminazione per l'individuo interessato, ha aperto la strada a tutta una serie di problematiche legate all'inclusione delle persone con esigenze speciali nelle pratiche sociali, tra le quali rientra anche il turismo.

La strada da percorrere è ancora lunga e il tessuto imprenditoriale turistico calabrese è ancora poco "preparato" ad affrontare a piene tematiche di questo tipo.

Ad esempio, un numero ancora significativo di strutture ricettive calabresi presenta limiti perché, ad esempio, non dispone di scale mobili.

Le difficoltà, nella regione, sono accentuate, dal fatto che l'accessibilità in Calabria è resa particolarmente difficoltosa dai problemi infrastrutturali e in generale dalla mancanza di quella rete di servizi aggiuntivi che contribuiscono a rendere appetibile e competitiva una destinazione turistica.

Non basta, infatti, che le imprese turistiche facciano dell'accessibilità uno standard di qualità della propria offerta, è necessario, altresì, che tutto il contorno sia preparato ad accogliere e ospitare coloro i quali desiderano essere turisti di una determinata località.

Il limite sta spesso nel legare unicamente il concetto di accessibilità a quello di disabilità, dimenticando che il turismo accessibile identifica, in primis, un turismo rispondente a esigenze e aspettative tra loro molto variegata.

Bisogna saper fare impresa e allo stesso tempo offrire servizi adeguati, dal momento che il mercato a cui ci si rivolge è vasto e non chiede certo di essere trattato con strumenti e mezzi tipici dell'assistenza sociale, bensì più realisticamente e semplicemente si aspetta di trovare una filiera turistica disposta ad accogliere tutti, con un'offerta di servizi di qualità.

Non si tratta, in definitiva, solo di abbattere le cd. barriere architettoniche, ma piuttosto di acquisire conoscenze e di agire concretamente per garantire a tutti l'accesso all'esperienza turistica, indipendente dalle condizioni personali, sociali e di qualsiasi altra natura che possano limitare la fruizione di un bisogno sociale primario, quale si considera oramai il turismo.

Il turismo accessibile non è, dunque, una tipologia di turismo ma un modo di essere che caratterizza la domanda/offerta di tutte le tipologie turistiche, di tutti i turismi.,

CAPITOLO 4. STRATEGIE ED OBIETTIVI

4.1. PREMESSA.

Il PRSTS è lo strumento programmatico, previsto dalla L.R. n. 8/2008, mediante il quale il nuovo Governo regionale si propone di incardinare i **percorsi della nuova narrazione turistica** per recuperare i ritardi del turismo in Calabria.

L'obiettivo è fare della **“Calabria straordinaria” meta turistica privilegiata del SOUTH ITALY.**

4.2. IL CAMBIO DI PASSO.

I percorsi quali sono emersi dalle analisi sono i seguenti:

- riqualificazione dell'offerta esistente secondo standard praticati dalle aree turisticamente più evolute;
- miglioramento delle condizioni di accesso, di valorizzazione degli eventi dei territori (Enti Locali);
- riadeguamento della dotazione delle infrastrutture e dei servizi complementari;
- potenziamento degli strumenti finanziari;
- miglioramento dei servizi di comunicazione e di marketing;
- formazione professionale;
- sostegno alla transizione generazionale;
- potenziamento delle reti di servizi;
- garantire l'offerta di prodotti a prezzi competitivi (Imprese).

Nella nuova narrazione punto di partenza è la natura ed il valore del potenziale turistico regionale.

Si propone che nella ripartizione delle risorse finanziarie il PRSTS assegni priorità alle azioni aventi effetti già nel breve periodo (riparazione dei danni e ritorno ai livelli pre Covid) e/o nel periodo 23/25 (completamento di progetti già avviati) senza trascurare il medio - lungo periodo (progettazione di interventi di valorizzazione /sviluppo dei potenziali turistici con ricadute di medio e lungo termine).

Nella valutazione del potenziale turistico regionale si ritiene, infine, che i molti patrimoni turistici in Calabria (mare, paesaggi montani, borghi, filiere enogastronomiche, parchi nazionali, ecc.), per quanto fortemente caratterizzati e tali da contribuire a costruire una chiara identità della Calabria nel mercato turistico, in realtà non sono considerabili “unici”, almeno nell'offerta turistica delle regioni appenniniche italiane.

Di conseguenza, pur ritenendo strategiche le azioni già proposte, è utile considerare l'opportunità che il potenziale turistico regionale sia rafforzato con **prodotti turistici di nuova generazione**, ispirati a segni di civiltà mediterranee più strettamente connesse alla geografia ed alla storia della Calabria (segni sportivi, culturali, insediativi, di relazioni, ecc.) e/o nuovi eventi europei e mediterranei.

Esempi per la discussione: la realizzazione di nuovi insediamenti turistici sulle coste ioniche ispirati all'impianto urbanistico delle città calabresi della Magna Grecia.

4.3. LA DOTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI COMPLEMENTARI.

Nei cantieri di progettazione della proposta "Calabria Straordinaria", le azioni che si vanno definendo nelle attività di sostegno e promozione dei prodotti turistici richiedono, per avere successo, comunque di essere ricollegate con le azioni finalizzate a dotare la Calabria delle infrastrutture e dei servizi complementari alle filiere dei turismi *regionali*.

Come è noto il turismo e le sue dinamiche evolutive sono strettamente collegati non solo al possesso ed alla disponibilità di "patrimoni di risorse turistiche" e di strutture ricettive ma anche ai livelli di dotazione di infrastrutture e di servizi, fattori spesso determinanti il grado di utilizzazione e di fruizione dei patrimoni posseduti.

Si ritiene utile, in proposito, piuttosto che analizzare i deficit di dotazione di infrastrutture e servizi, conoscenza già disponibile in molti studi e ricerche in materia, riportare in primo piano le cose da fare e chi deve farle.

In proposito, si deve tener conto:

- alla responsabilità dello Stato e del settore pubblico allargato, oltre che della UE (Grandi progetti), compete la programmazione e la realizzazione delle grandi infrastrutture e reti di connessione infra ed extra regionali ovvero la dotazione in Calabria di un ambiente esterno nella qualità e nella quantità necessaria per rendere convenienti gli investimenti di valorizzazione e di fruizione dei patrimoni turistici;
- alla responsabilità della Regione e degli enti locali compete la dotazione e gestione di servizi di livello regionale e locale e della loro qualità;
- alle imprese "private" e "pubbliche" è affidato il compito della produzione e della commercializzazione dei prodotti e delle destinazioni turistiche.

Confrontando i dati delle dinamiche turistiche regionali con i dati relativi alle dinamiche evolutive dei piani e dei programmi nazionali degli interventi infrastrutturali e di dotazione di servizi (tipologie delle opere e delle reti di connessione, tempi di progettazione e di attuazione

e/o di completamento) emerge, in tutta evidenza una **stretta correlazione tra i ritardi del turismo in Calabria e i ritardi in materia di intervento pubblico nel settore.**

Il caso della Strada Statale 106 "Ionica" è emblematico della correlazione tra i ritardi della sua attuazione ed il ritardo della valorizzazione del litorale ionico regionale, sede dei patrimoni di maggiore interesse di sviluppo, non solo turistico, nello spazio euro mediterraneo e tra le aree turisticamente meno sviluppate. L'ampliamento a 4 corsie, ritenuta da tutti infrastruttura strategica, è progetto che alla data odierna, risulta realizzato in Calabria per soli 67 km dei 310 km programmati.

Una correlazione virtuosa finalizzata ad armonizzare obiettivi e tempi tra programmazione turistica e programmazione infrastrutturale è condizione primaria per la "riscrittura della narrazione turistica" di medio e lungo periodo, evocata dagli Stati Generali.

È consapevolezza generale che le soluzioni vanno trovate nella rinegoziazione - proposito espresso reiteratamente negli ultimi comunicati dal nuovo Presidente della Giunta²⁷ - tra la Calabria con lo Stato ed i Ministeri titolari delle risorse finanziarie europee in ordine:

- agli interventi di tipo infrastrutturale, finalizzati a colmare i deficit delle infrastrutture e dei servizi complementari, tuttora esistenti in Calabria;
- alla ripartizione settoriale e territoriale delle risorse finanziarie assegnate e/o da assegnare alla Regione (PNRR, QFP 21-27, FSC);
- ai margini di flessibilità consentite alle istituzioni regionali per adattare gli interventi pubblici alla specificità della domanda di intervento dei territori regionali e per attivare strumenti di coordinamento e di integrazione tra i vari centri di spesa, in cui è frammentata la spesa pubblica;
- e in ultima analisi, alla sollecitazione che cambi di passo si producano anche nelle scelte politiche europee e nazionali, per garantire l'attendibilità degli obiettivi del riequilibrio territoriale tra le regioni europee, sempre annunciati mai sufficientemente attuati.

4.4. IL RUOLO DELL'INTERVENTO PUBBLICO.

L'attendibilità della Regione, in quanto istituzione con finanza derivata, riflette in realtà l'attendibilità dello Stato e delle sue strutture di riferimento nel dare seguito agli obiettivi di riequilibrio delle regioni del sud mediante il rilancio delle politiche di integrazione dello spazio euromediterraneo.

²⁷ In questa direzione operano i recenti impegni delle Regioni Calabria e Sicilia ad accelerare la realizzazione del ponte sullo stretto destinato a fare dell'area interregionale l'Hub dell'Europa nel Mediterraneo.

Il campo di prova è il recupero del ritardo nel turismo mediante l'attuazione di un programma di interventi infrastrutturali e dei servizi complementari.

Il proposito della Regione di un cambio di passo nel turismo, richiama la necessità che siano definite funzioni e competenze della Regione e funzioni e competenze dello Stato e che siano raccordate le rispettive azioni, in una necessaria ottica di filiera.

Dove per Regione e per Stato sono da intendere non solo le strutture centrali ma anche le società a partecipazione regionale o statale, che svolgono ruoli talvolta decisivi nei processi di sviluppo economico.

L'attivazione di programmi nazionali concentrati nelle regioni meno sviluppate è necessità peraltro esplicitamente dichiarata nell' Accordo di Partenariato 21-27, approvato dal Cipes il 22 dicembre 2021.

Tali programmi, con riguardo ai temi dell'innovazione, ricerca e competitività, turismo cultura, potranno operare, oltre che negli ambiti di esclusiva competenza centrale o laddove è necessaria una regia tecnica delle Autorità Nazionali, anche attraverso interventi che, grazie alla dimensione sovregionale, permettono di attivare economie di scala e di scopo e, se del caso, fungono da indirizzo e da cornice per interventi di scala territoriale più ridotta.

Generalmente è la dimensione dell'utenza a determinare il perimetro delle funzioni e delle competenze della Regione e dello Stato, da concepire come Settore pubblico allargato.

Ora, nella predisposizione del PRSTS della Calabria, è inevitabile che gli obiettivi di recupero dei ritardi nel settore turistico richiedano azioni e progettualità:

- o di utenza minima necessaria - solitamente di dimensione sovregionale - tali da richiamare il concorso dello Stato e/o delle Società a partecipazione statale;
- e/o rientranti, comunque, nei settori di competenza dello Stato (infrastrutture e servizi LEP), e non per questo non indispensabili per garantire il successo della svolta che la Regione intende dare alla programmazione turistica.

Prime iniziative che vanno nella direzione di recuperare i vantaggi competitivi della posizione geografica delle regioni costiere sono già in atto nella programmazione di livello nazionale/europeo, quali le ZES²⁸.

In Calabria, per la vastità dei territori interessati, si attende che la progettualità ZES esprima capacità attrattiva di investimenti non solo nelle aree, dove le imprese possono godere dei

²⁸ ZES - Zone Economiche Speciali. Il Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 (GURI Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2017) e successive modificazioni, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Fonte: www.agenziacoesione.gov.it

vantaggi fiscali del progetto ZES, ma anche nelle aree esterne di gravitazione, in gran parte marine, dove l'addensamento delle attività genera necessariamente indotti produttivi anche nel settore turistico (ristorazione, ricettività).

E' atteso – e comunque da sollecitare in sede di predisposizione e di attuazione del PRSTS - che ruoli attivi esercitino i Ministeri e le Società a partecipazione statale, sia direttamente nella progettazione e realizzazione di investimenti nella valorizzazione dei patrimoni turistici della Calabria – aventi dimensione di utenza nazionale e/o internazionale, sia indirettamente nell'attivazione di reti di imprese con le società a partecipazione regionale e/o con imprese private, per accompagnare gli stadi di decolli dell'economia turistica regionale.

In questa prospettiva, sono molti i campi da progettare e valorizzare, soprattutto in relazione ai patrimoni disponibili, facenti capo allo Stato, alla Regione ed agli Enti locali, oggetto di particolare attenzione anche nel DEFR Calabria 2022-2024.

4.5. VERSO UN APPROCCIO INTEGRATO DEL PRSTS.

Quanto finora considerato conduce ad orientare l'impianto del PRSTS verso un approccio integrato entro il quale si propone di raccordare le azioni di scala regionale, così come definite nella L. n. 8/2008 e aventi come destinatari le istituzioni e gli operatori regionali con le azioni di scala nazionale, che riguardano o possono riguardare azioni suscettibili di essere localizzate nel territorio regionale.

Sono in corso di definizione e di decisione a livello nazionale:

- il Piano di Sviluppo e coesione 2021-2027;
- i PON, di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027 nei contenuti approvati dal CIPES il 22 dicembre 2021;
- i POR, in Calabria è in corso di istruttoria il Programma Operativo Plurifondo 21-27.

In relazione alla programmazione in corso, tema strategico è l'orientamento del PRSTS verso una ripartizione di risorse finanziarie che corrispondano:

- alla domanda di intervento espressa durante gli Stati Generali (azioni di scala regionale);
- alle politiche di rilancio del ruolo delle regioni meridionali nello spazio euromediterraneo, individuando, progettando, finanziando, attuando e concorrendo alla gestione di strutture, da localizzare in Calabria, al servizio dell'intero paese e dello sviluppo regionale.

Si tratta di recuperare, partecipando attivamente nelle sedi decisionali nazionali, le opportunità derivanti:

- a. dalla posizione geografica della Calabria, chiedendo al Ministero per il Sud che risorse programmate siano destinate alla localizzazione di opere e/o interventi al servizio dell'intero

Paese: quali ad. es. le infrastrutture ed i servizi complementari dell'economia del mare (il porto di Paola risulta nell'elenco del Piano di Sviluppo e Coesione 21-27);

- b. dalla valorizzazione di patrimoni che, localizzati in Calabria, appartengono alla storia ed alla cultura europea, tra i tanti, presso il MiBACT: il Parco Archeologico della Sibaritide, il Museo della Sibaritide, il Museo di Reggio Calabria;
- c. dalla tutela e valorizzazione di patrimoni ambientali di interesse nazionale ed europeo quali Parchi nazionali ed i siti di interesse comunitario, anche come risposta regionale alle sfide europee della transizione ecologica ed ambientale.

In sede di Stati Generali è stata confermata la necessità che a fondamento di un cambio di passo debba essere sottoscritto un patto Regione-Imprese per il recupero dei ritardi del turismo in Calabria.

Si ritiene che per rafforzare l'attendibilità di un nuovo percorso di successo, l'attivazione di strumenti di programmazione negoziata Regione - Stato siano necessari per integrare strumenti programmatici, altrimenti parziali.

4.6. GLI SCENARI DI CAMBIAMENTO DI MEDIO E LUNGO PERIODO.

Si ritiene che il cambio di passo possa essere scandito - e favorito - dalla riconsiderazione del ruolo delle regioni della sponda nord del Mediterraneo nelle scelte politiche europee e nazionali: dal passaggio cioè da regioni "periferiche" a regioni di interconnessione nello spazio euromediterraneo.

È appena il caso di notare che la riconsiderazione dei ruoli è già in atto per la Sicilia e la Sardegna rispetto alle quali è in discussione a livello di Parlamento Nazionale il riconoscimento della condizione di "insularità".

È opportuno che questo processo si estenda anche alle regioni "peninsulari" della sponda nord, per almeno due motivazioni:

- a) per cancellare l'immagine "negativa" che il concetto di periferia trasmette, mettendo in ombra e/o trascurando i vantaggi competitivi della posizione geografica nello spazio euro mediterraneo;
- b) perché nelle politiche europee di crescita delle regioni classificate periferiche tendono a prevalere, rispetto ai decenni dell'immediato secondo dopoguerra, politiche "sociali" piuttosto che politiche di superamento dei divari infrastrutturali e di allargamento della base produttiva, cancellando, di fatto, la priorità assegnata nel passato al finanziamento degli interventi infrastrutturali, giudicati non convenienti dalle politiche europee e nazionali che

hanno sostituito l'intervento straordinario, prima ancora del loro completamento e/o dell'entrata a regime.

Si ritiene, in proposito, che la persistenza di questa classificazione tra regioni periferiche e non periferiche sia, in realtà, il riflesso della "indifferenza" che i decisori europei hanno prestato e prestano alle opportunità ed ai vantaggi dell'integrazione dello spazio euro mediterraneo, trascurando di fatto la circostanza che i processi di valorizzazione non riguardano solo le regioni della sponda nord del Mediterraneo ma dell'intera Europa.

In altri termini, mai come nel caso delle regioni meridionali - ed in particolare nel caso della Calabria - la persistente identificazione di regione periferica, senza valutarne i potenziali vantaggi della sua posizione geografica, ne ha condizionato negativamente l'evoluzione.

Tra i tanti effetti che sono facilmente registrabili:

- a) il ritardo nei processi di valorizzazione dei patrimoni turistici, comunque ostacolati dalle difficoltà dell'accesso;
- b) il modesto ruolo che la Calabria ha nell'economia del mare. Si sottolinea che la fascia costiera calabrese si sviluppa per circa il 10 della fascia costiera italiana, mentre il peso del valore aggiunto delle attività della filiera mare - per l'80% di ricaduta turistica - raggiunge solo il 4% di quello nazionale;
- c) la tendenza delle istituzioni e delle imprese a circoscrivere e progettare piani di investimenti di iniziative ancorate prevalentemente ai bacini di utenza meridionale, trascurando i riferimenti ai bacini di utenza nazionale ed internazionali, aperti dalla posizione geografica ovvero ad introdurre nella progettazione degli investimenti parametri dimensionali non locali;
- d) la propensione a localizzare strutture di interesse nazionale ed europeo (centri di ricerca, strutture di produzione e di trasferimento delle innovazioni, centri di alta formazione, ecc.) in aree già dotate di infrastrutture e di servizi, penalizzando doppiamente le aree che ne sono prive.

Pur tuttavia, nelle analisi sui dati regionali, condotte anziché sui valori medi, sui valori disaggregati a livello settoriale e territoriale, emergono - nonostante le difficoltà ambientali - un numero crescente di iniziative di produzione di beni e servizi il cui successo è ascrivibile ad impostazioni progettuali dei relativi piani di investimenti, incardinate sui potenziali vantaggi della posizione geografica della Calabria e sul riconoscimento del valore "internazionale" di molte delle sue risorse.

Non sono molti i casi di iniziative progettate con riferimento a bacini di utenza nazionale ed internazionale. Quei pochi avviati in Calabria sono tuttavia di successo²⁹.

Il riscontro di questi successi, ascrivibili anche all'impostazione progettuale data ai relativi investimenti, è destinato a costituire una chiara traccia sulla possibilità di riscrivere la narrazione dello sviluppo regionale – e segnatamente del turismo - ancorandola al **valore economico della posizione geografica**.

Gli stessi fenomeni immigratori, provenienti alla sponda africana ed asiatica del Mediterraneo sollecitano la riconsiderazione del ruolo della Calabria, riportando - opportunamente attualizzate - esperienze di civiltà già vissute dalla sponda ionica della regione e riproponendo come scenario futuro l'abbandono di ruoli di dipendenza e l'acquisizione e l'esercizio di ruoli attivi, già svolti nel contesto mediterraneo ("*antiquam exquirite matrem*"³⁰).

La Regione Calabria ha interesse a dare risposte a queste sollecitazioni, ponendo a fondamento del suo futuro non sola la disponibilità di patrimoni di valenza internazionale ma anche i vantaggi competitivi della sua posizione geografica nello spazio euro mediterraneo: vantaggi identificabili nella possibilità di poter contare su dimensioni non locali dei bacini di utenza nella progettazione degli investimenti pubblici e privati in Calabria.

La valorizzazione della posizione geografica della Calabria nello spazio euro mediterraneo non è solo di interesse regionale; essa è anche di interesse dell'Italia e dell'Europa, che hanno già individuato, nell'integrazione dello spazio euro mediterraneo il progetto strategico per rilanciare il suo ruolo nel conteso internazionali, oggi in declino.

Il progetto, per quanto altalenante, è presente nelle agende non solo dell'UE ma anche e soprattutto degli Stati che si affacciano sul Mediterraneo.

Nel seminario di Sorrento organizzato dal Ministro per il Sud dal titolo *Verso SUD: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo*³¹ è stato riconosciuto che "... le città del Sud...per l'intensità degli scambi intrattenevano con le città del Mediterraneo ... sono state per secoli un motore dell'economia, della cultura, della storia d'Europa".

La vicinanza del Sud al cosiddetto "Grande Mare" è un vantaggio strategico da cogliere, un'opportunità da sfruttare.

²⁹ Caso esemplare è il porto di Gioia Tauro.

³⁰ "*Antiquam exquirite matrem*" - " (ri) cercate l'antica madre" – Eneide. Oracolo di Apollo a Delo.

³¹ Sorrento - 13-14 maggio 2022.

Per farlo, c'è bisogno di adeguate politiche di investimento nazionali ed europee, che si integrino con le idee e il dinamismo delle realtà produttive locali. Le politiche di sviluppo del Mezzogiorno non hanno valorizzato abbastanza questa caratteristica.

Oggi l'area mediterranea ha un livello di integrazione economica inferiore alle sue potenzialità; circa il 90% del commercio nel Mediterraneo avviene tra Paesi dell'Unione Europea. Appena il 9% sono scambi tra l'Europa e la sponda Sud del Mediterraneo. Solo l'1% sono scambi tra i Paesi della sponda Sud.

Da questi dati l'opportunità storica di invertire la rotta tornando ad investire prioritariamente al superamento del divario infrastrutturale, adeguando gli importi finanziari alle necessità di ridurre i tempi di attuazione.

Quale che sia la lunghezza dei tempi di gestazione, la Calabria è chiamata a progettare il suo futuro ricorrendo a parametri dimensionali idonei per cogliere i vantaggi della sua posizione geografica.

Si ritiene che il progetto "Calabria straordinaria" abbia nei vantaggi competitivi della sua posizione geografica di interesse nazionale una condizione favorevole di partenza per la sua declinazione in PRSTS, per la definizione dei suoi obiettivi ed azioni ma anche e soprattutto per ricostruire la sua immagine sui mercati nazionali ed internazionali.

Per l'interesse nazionale della valorizzazione della sua posizione geografica, la Calabria ha le motivazioni per aprire negoziati con lo Stato e l'UE, finalizzati ad acquisire il loro concorso nel sostegno finanziario degli interventi necessari per gestire la fase di cambiamento.

Esiti favorevoli nel negoziato Stato - Regione avrebbero come effetto di attribuire attendibilità alla Regione nell'assunzione degli atti di programmazione e negli impegni da assumere nel Patto, già annunciato, che la Regione intende sottoscrivere con le imprese.

Nel percorso di sviluppo prospettato, le analisi sul potenziale di risorse turistiche calabresi hanno messo in evidenza che gli ostacoli da superare non sono costituiti da possibili deficit di domanda potenziale di turismo in Calabria, quanto piuttosto da deficit di offerta.

Per quanto da considerare meramente orientativa, dalla lettura del sondaggio "La percezione della Calabria come meta turistica"³² emerge che l'assoluta maggioranza degli italiani considera la Calabria una meta turistica attraente (81%) e che il 47% hanno dichiarato di prendere in considerazione la Calabria come possibile meta di una prossima vacanza.

Risulta, di conseguenza, che la **domanda** turistica potenziale:

- è valutabile in un numero di presenze 4-5 volte in più di quelle registrate nel 2019;

³² Aprile 2022.

- non pone problemi di sostenibilità ambientale, proprio perché ancora modesto il tasso di utilizzazione del potenziale di risorse turistiche in Calabria;
- concorre a definire i margini di ulteriore espansione dell'offerta turistica.

4.7. PRIME STIME SULLO SVILUPPO ATTESO.

Nella predisposizione del PRSTS, si è inteso procedere, come detto in precedenza, piuttosto che mediante analisi e prospettazioni di tipo qualitativo in ordine ad obiettivi ed azioni da programmare, adottando, invece, metodologie di analisi e prospettazioni di tipo quantitativo.

Di conseguenza per la definizione "quantitativa" degli obiettivi da attuare, si è proceduto preliminarmente a determinare la dimensione del ritardo, perché solo conoscendo detto parametro diventa possibile determinare il ritmo di sviluppo che occorre imprimere all'economia turistica regionale perché possa superare il divario.

Sulla base di una mera esercitazione statistica e utilizzando come parametro significativo dei divari turistici il PIL turistico pro capite – che in questa esercitazione viene definito come valore aggiunto della sola branca "servizi di alloggio e di ristorazione" per abitante - risulta che nell'anno prepandemico 2019 il PIL turistico pro capite della Calabria registra un valore pari al 62% di quello medio nazionale (PIL turistico pro capite: Calabria= € 630-640; Italia = € 1.010 - 1020) e meno della metà del PIL turistico pro capite di una delle regioni turisticamente più sviluppate (Veneto= € 1.300).

Si stima, di conseguenza che, per recuperare il ritardo, i servizi di alloggio e di ristorazione, debbono raggiungere in Calabria una consistenza "strutturale" tale da generare un incremento di valore aggiunto della branca dell'importo di circa 720-730 milioni di euro, tanto quanto è il cammino da percorrere per raggiungere i livelli pro capite del PIL turistico italiano.

Questo significa che il valore aggiunto dei servizi di alloggio e di ristorazione della Calabria debba passare dagli attuali 1.168 milioni di euro (2019) a circa 1.850 milioni di euro (prezzi costanti 2015); il tempo del recupero è, naturalmente, correlato all'intensità del ritmo di sviluppo che si è in grado di esprimere.

I divari rimarrebbero immutati o in ulteriore aumento, in caso di parità dei ritmi di sviluppo e/o di persistenza di ritmi di sviluppo del PIL turistico calabrese inferiori ai sistemi di riferimento.

In conclusione, sulla base di queste stime, lo sforzo che si richiede per recuperare il ritardo è quello di programmare ed attuare politiche di interventi tali - già nel periodo 2023-2025 - da imprimere ritmi di sviluppo turistico in Calabria costantemente superiori a quelli medi nazionali.

Assumendo il 2030 come anno di riferimento per il superamento dei divari, il tasso medio annuo da conseguire si situerebbe intorno al 4 % annuo, aggiuntivo a quello atteso per il turismo italiano.

L'obiettivo minimo da cogliere nel PRSTS 23-25 è quello di imprimere un ritmo di sviluppo nel prossimo triennio nella misura tale:

- da riportare le presenze turistiche – italiane e straniere - già nel biennio 2022-2023 a i livelli 2019;
- e da realizzare primi segni di recupero del ritardo del passato già nel biennio 2024-2025, secondo questo target, in termini di presenze nelle strutture ricettive.

Graf. 38. Dinamiche delle presenze turistiche rilevate 2019-2021; programmate 2021-2025.

Anno				
2019	9.530.691	Decremento/Incremento/anno	100,0	Tma
2020	- 4.523.128	5.007.563	47,5	- 52,5%
2021	5.988.347	+1.462.219	62,8	+32,3%
2022	7.922.583	+1.934236	83,1	+ 32,3%
2023	9.530.691	+ 1.608.108	100,0	+ 20,3
2024	9.911.919	+ 381.228	104,0	+ 4,0%
2025	10.308.396	+ 396.477	108.2	+ 4,0%

Fonte: nostre elaborazioni

Un altro approccio metodologico di stima dello sviluppo atteso riguarda l'analisi dei flussi rispetto a determinati territori benchmark, ovvero territori con caratteristiche simili in termini di posizione geografica, vocazione turistica e, di conseguenza, bacino potenziale di turisti. Sulla base di questi criteri, sono state identificate la Puglia e la Sicilia. Per favorire la comparabilità dei territori, i flussi turistici sono stati normalizzati per la superficie della regione di arrivo e la Calabria è confrontata con il territorio benchmark best performer.

Partendo dall'analisi dei gap sui **turisti internazionali**, emerge un importante divario tra la Calabria e le due regioni benchmark, che risultano essere anche best performer nel Sud Italia. La quantificazione dei gap si concentra sui Paesi dai quali provengono i principali flussi turistici in Calabria e nelle regioni benchmark, ovvero Germania, Francia, Svizzera e Liechtenstein, Paesi Bassi e Spagna.

Osservando i risultati dell'analisi, la differenza più considerevole riguarda i **turisti francesi e tedeschi**. Il gap esistente sui primi tra Calabria e Puglia è pari a 12,3 (in termini di presenze

turistiche in rapporto alla superficie regionale). Se si considerano invece i visitatori francesi, il best performer di riferimento diviene la Sicilia, che registra un gap con la Calabria di 23,2 (il più ampio tra tutti i Paesi considerati). Se presi nella loro totalità, i gap registrati nel 2021 avrebbero implicato per la Regione una perdita di domanda potenziale pari a **842 mila presenze** (14% del totale delle presenze del 2021).

I gap di presenze turistiche esistenti tra la Calabria e le Regioni circostanti non si limitano soltanto agli stranieri. Anche considerando il numero di **visitatori nazionali**, la Calabria è in una situazione di “deficit” della domanda. Nel 2021 sono state registrate nella Regione 241,1 presenze di turisti italiani per km² in meno rispetto alla Puglia. La magnitudine della perdita di domanda potenziale turistica diventa notevole se entrambi i deficit venissero sommati. In assenza dei gap esistenti (turisti stranieri e nazionali), si stima che la Calabria avrebbe registrato **3,7 milioni di presenze aggiuntive nel 2021** (61% del totale dei turisti dell’anno). Senza “scontare” i flussi turistici rispetto alla superficie regionale, il gap di turisti (nazionale e internazionali) arriverebbe fino a 8,6 milioni di presenze

Considerando che nei primi 9 mesi dell’anno (gennaio – settembre) la Regione ha registrato una forte crescita di turisti rispetto all’anno 2021, pari ad un aumento del 20,9% di visitatori italiani e un incremento di turisti stranieri del 101,1%, se si fossero colmati i gap ipotetici, stimati con i dati del 2021, durante l’anno 2022 la Calabria avrebbe avuto **4,4 milioni di turisti italiani e 1,7 milioni di turisti stranieri³³ in più.**

4.8. CONCLUSIONI.

Il PRSTS viene predisposto in una fase nella quale sono pubblicati i primi risultati della fase di attuazione del PNRR, cui sono state connesse aspettative di rilancio dell’economia nazionale e delle regioni meridionali.

Su queste aspettative, già nel recente passato sono emerse criticità sulla certezza dei risultati attesi, in ragione dei meccanismi procedurali adottati per l’attuazione e, nei mesi più recenti, in ragione degli eventi bellici.

Le previsioni Svimez³⁴ recentemente pubblicate testimoniano le criticità delle fasi attuative del PNRR ed il progressivo rallentamento dei tassi di sviluppo dell’economia nazionale e delle economie regionali del Sud.

Per quanto riguarda la Calabria, in particolare, le previsioni Svimez (agosto 2022) prospettano le seguenti dinamiche.

³³ Provenienti da Germania, Francia, Svizzera e Liechtenstein, Paesi Bassi e Spagna.

³⁴ Le previsioni per le regioni italiane 2022-2024, agosto 2022.

Graf. n. 39. Tassi medi anni di variazione delle principali Variabili Economiche (in %).

	PIL	Occupazione	Consumi (d.F.)	Investimenti F.	Esportazioni
Calabria					
2021	5,6	1,8	4,5	18,1	36,9
2022	1,9	1,6	3,0	18,4	8,0
2023	0,1	0,8	0,1	7,6	-1,2
2024	0,4	0,5	0,8	6,8	3,4
Mezzogiorno					
2021	5,9	1,4	5,0	16,8	6,3
2022	2,8	2,0	1,0	12,2	13,5
2023	0,9	1,5	0,2	2,9	2,3
2024	1,3	1,8	1,1	4,5	6,3
Centro-nord					
2021	6,8	0,3	5,5	17,0	17,4
2022	3,6	1,7	4,1	10,1	11,9
2023	1,7	1,2	1,7	2,3	1,4
2024	1,9	1,7	2,2	3,3	7,4

Fonte: Svimez (agosto 2022)

Tutte le variabili sono in sensibile decelerazione: il tasso medio annuo del PIL in Calabria viene stimato sui valori dello 0,1% nel 2023 (Centro Nord = 1,7%) e dello 0,4% nel 2024 (Centro Nord = 1,9%).

Rispetto a queste valutazioni, il cambio di passo è richiesto non solo per recuperare i ritardi del settore, ma anche e soprattutto per contrastare i rischi di un ulteriore aggravamento dei divari che le previsioni SVIMEZ lasciano presupporre.

Tutto questo porta a concludere che il turismo, più degli altri settori, è priorità da perseguire perché:

- influenza trasversalmente tutti i settori dell'economia e l'intero territorio regionale;
- le "risorse turistiche" da mobilitare a questo fine sono in gran parte di origine endogena e la loro mobilitazione dipende dalle decisioni delle istituzioni e delle imprese regionali e dalla direzione che il cambio di passo perseguirà di fatto;

- ingenti risorse finanziarie, per quanto di difficile mobilitazione, sono ancora disponibili e la loro mobilitazione dipende da un nuovo modo di organizzare i rapporti tra Regione e Stato e di governance.

CAPITOLO 5. LINEE STRATEGICHE E AZIONI: LA RISCrittURA DELLA NARRAZIONE TURISTICA

5.1. PREMessa.

Il programma politico della nuova Giunta, la domanda di interventi espressa dalle Istituzioni e dalle Imprese turistiche nello svolgimento degli Stati Generali sul turismo e quanto finora avanzato nei capitoli precedenti sono tutti fattori che sollecitano la necessità di **ridefinire** le azioni del PRSTS ed integrarle in relazione a strumenti, risorse ed innovazioni di tipo tecnologico e di tipo organizzativo che sono intervenute nel dopo Covid.

La ridefinizione si rende necessaria anche perché:

- a. nel dopo Covid, si sono moltiplicate le fonti finanziarie di sostegno delle azioni che si interconnettono lungo le filiere dei turismi regionali, per cui è sempre più necessario il raccordo tra i vari livelli di programmazione (regionali-nazionali-europei);
- b. l'ampliamento delle opportunità finanziarie consente di avviare progettualità ed interventi della dimensione - precedentemente non sostenibile - necessaria invece per sbloccare ostacoli e vincoli tuttora persistenti;
- c. va riportato in primo piano il tema del superamento dei divari territoriali nello sviluppo turistico, messo in evidenza nelle sue caratteristiche dalla recente indagine effettuata dall'Istat – in applicazione della L. n. 77 del 17 luglio 2020 (art. 182) – al fine di “evidenziare il nesso turistico territoriale con le misure di sostegno”³⁵;
- d. perché appare sempre più chiaro che il recupero del ritardo richiede il ricorso ad un “programma comune” Stato - Regione nel quale incanalare risorse finanziarie ed investimenti, di cui sono titolari, raccordandole negli obiettivi di sviluppo regionale ed armonizzandone i tempi di attuazione.

³⁵ I divari tra comuni sono segnalati in ragione: 1. della categoria turistica prevalente, individuata essenzialmente sulla base di criteri geografici (vicinanza al mare, altitudine, ecc.) ed antropici (classi di dimensione dei comuni); 2. e della “densità turistica, espressa da un set consistente di indicatori turistici (dotazioni infrastrutturali, presenza di flussi turistici, incidenza di attività complementari al turismo).

Il set degli indicatori turistici, i cui valori riflettono gli interventi pubblici attuati o non attuati nei relativi territori, costituiscono una base conoscitiva importante oltre che per segnalare i divari, anche e soprattutto per:

- facilitare il riordino dei comuni in sistemi omogenei (cluster), come da disposizioni contenute nel T.U. in corso di approvazione;
- ed in ultima analisi contribuire a definire la riorganizzazione delle azioni che, pur nell'ambito delle Linee Strategiche definite dall'art. 3 della L.R. n. 8/2008, dovranno necessariamente differenziarsi per corrispondere efficacemente agli specifici bisogni delle aree.

5.2 LA VISIONE

Le strategie di sviluppo turistico della Calabria devono inserirsi in un percorso che punti a consolidare una serie (limitata e coerente) di accezioni della Regione. Sulla base degli asset e delle competenze distintive del territorio individuate nel presente Piano, è possibile ambire a qualificare la Calabria come destinazione turistica che si contraddistingue per:

- **Genuinità**, potendo offrire un grado di servizio di ospitalità, per le molteplici tipologie di turisti (famiglie, giovani, ecc.), fortemente ancorato a tradizioni/vocazioni territoriali storiche;
- **Unicità**, essendo dotata di una pluralità di vocazioni turistiche (balneari e montane, storiche e culturali, enogastronomiche, ecc.) altamente distintive ma potenzialmente sinergiche tra loro, in quanto tutte collegate alla primaria "risorsa mare";
- **Tutela dell'ambiente**, potendo promuovere tipologie di turismo a forte contatto con la natura (es. montano, sportivo, outdoor, balneare, ecc.) e, al contempo, preservare e valorizzare la sostenibilità ambientale del territorio.

In particolare, la missione della Calabria dovrà essere quella di creare e alimentare un **Capitale Reputazionale Positivo** non solo attraverso attività promozionali ma anche puntando sul contributo di comunicazione e di ambassadors dei "repeaters".

Dal punto di vista della **specializzazione turistica** si tratta di costruire una strategia articolata per fasi che ruoti attorno al turismo balneare, in quanto proposizione predominante della Regione. In considerazione del fatto che i trend turistici della nostra epoca vedono una necessità crescente di mettere a sistema i diversi tipi di turismi e promuovere i «**politurismi**», emerge una crescente importanza del turismo esperienziale (viaggio come esperienza e strumento per conoscere se stessi), lento (meno attività ma più approfondite) e sostenibile (rispetto dell'ambiente).

Fino ad oggi, tuttavia, l'offerta turistica regionale è stata quasi esclusivamente focalizzata sul balneare, lasciando importanti carenze nelle tipologie di turismo alternative, che difficilmente possono essere colmate nel breve periodo. Per questa ragione si propone di partire dal turismo balneare per sviluppare:

- nell'immediato, **turismi accessori** a quello balneare (in cui i turisti balneari che visitano la Calabria possono affiancare altre attività a quelle tipiche della spiaggia, per esempio trascorrendo un giorno del proprio soggiorno in una meta naturalistica/culturale), tramite la semplificazione e la sistematizzazione dell'offerta sul territorio e delle esperienze turistiche (degustazioni, corsi di cucina/artigianato, percorsi guidati con le persone del posto e/o in occasione di determinate ricorrenze, percorsi outdoor/sportivi, ecc.);
- nel breve periodo, **turismi complementari** (in cui i turisti scelgono pacchetti turistici che guardando congiuntamente al balneare e ad altre tipologie di turismo offerte dal territorio), tramite una rigenerazione e valorizzazione dell'offerta;
- nel breve-medio periodo, **turismi alternativi** (in cui si sviluppa un concetto di turismo in Calabria che può essere slegato da quello balneare, favorendo una destagionalizzazione dei flussi), tramite l'integrazione dell'offerta con quella balneare.

5.3. LE LINEE STRATEGICHE (LS) E LE AZIONI.

La ridefinizione delle azioni è avvenuta secondo le **Linee Strategiche (LS)** e le **Azioni** di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 22 Luglio 2011, che attua l'art. 3 della Legge Regionale n. 8/2008, tenendo conto di quanto già messo in campo dalla Regione nelle precedenti programmazioni. È utile evidenziare che la suddivisione in Linee strategiche ed Azioni ha solo carattere ordinatorio all'interno di una visione unica ed interrelata di Piano che delinea il sistema turistico regionale.

Nella predisposizione del quadro delle azioni si è tenuto conto di quanto definito:

- a. nel PRSTS 2019-2021, oggetto di approvazione e di proroga da parte del Consiglio Regionale e nei Piani esecutivi annuali;
- b. nella Rimodulazione del POR 2014-2020;
- c. nel DEFR 2022-2024;
- d. nel Piano regionale FSC (delibera CIPES aprile 2021) e nelle Bozze di Piano FSC 21-27 (pubblicato il 29 aprile 2022, oggetto di discussione nella Conferenza delle Regioni (aprile 2022));
- e. nel programma politico della nuova Giunta Regionale (dicembre 2021).

Sono state analizzate inoltre:

- f. le proposte trasmesse a seguito dello svolgimento degli Stati Generali (Falerna 31/3, 2/4 2022):
- g. le proposte di cui al CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo): Calabria – “Svelare bellezza”³⁶. Particolare attenzione, nell'analisi dei citati documenti, è stata prestata agli interventi:
- già finanziati e non ancora completati (o non ancora avviati al 31/ 12/ 2021);
 - che interagiscono, in modo integrato, lungo la filiera turistica regionale e/o nell’ambito delle filiere dei turismi regionali e che direttamente influenzano la domanda e l’offerta dei prodotti turistici.

La griglia delle azioni del PRSTS, sulla base delle precedenti considerazioni, viene articolata nel modo seguente.

5.3.1. LS 1. Creazione delle destinazioni e dei prodotti turistici sostenibili.

L’espansione della base produttiva del turismo regionale, mediante lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove destinazioni turistiche e la mobilitazione degli investimenti privati, è richiesta per fronteggiare:

- la domanda potenziale di turismo in Calabria, che nelle analisi precedenti è stata stimata 4/5 volte superiore a quella registrata in termini presenze turistiche nel 2019;
- la necessità di diversificare l’offerta turistica calabrese in relazione alle attuali sollecitazioni del mercato e/o alle nuove tendenze turistiche del dopo Covid, verso un turismo multisettoriale;
- la necessità di fertilizzare di attività turistiche le vaste aree sottoutilizzate rilevate dall’Istat (febbraio 2022) nella Classificazione dei Comuni in base alla densità turistica: 183 su 404, come detto, sono i comuni calabresi non classificati come turistici.

La mobilitazione **di tutto il potenziale turistico regionale** è operazione richiesta per imprimere ritmi di sviluppo del turismo calabrese dell’intensità tale da recuperare i ritardi in tempi accettabili³⁷.

³⁶ 2 agosto 2022 – Il CIPESS stanziava le risorse. 227 milioni di euro (dal FSC 2014-2020) sono destinati a 110 progetti diffusi nell’intero territorio regionale, che riguardano l’ambiente e la riqualificazione urbana, la cultura, il turismo, i trasporti e la mobilità sostenibili. Fonte: www.agenziacoessione.gov.it

³⁷ Secondo “Puglia 365: Evidenze dell’attrazione turistica in Puglia, 2022”, le presenze turistiche in Puglia, in particolare nella provincia di Lecce, hanno recuperato la quasi totalità dei flussi persi a causa della pandemia. Hanno concorso a determinare segni positivi: a. l’attenzione verso i nuovi prodotti ed il coinvolgimento delle aree territoriali ancora poco esplorate; b. gli investimenti generati dal PIA Turismo, per 478 milioni di euro, e dal Titolo II Turismo - Cap VI del Bilancio regionale, per oltre 753 milioni di euro. Sono stati realizzati 9.000 posti letto, 4.000 camere e recuperati 400 palazzi di pregio storico - culturale; c. il grado di soddisfazione elevato degli ospiti per le strutture ricettive e per le tariffe 2021 non inferiore all’85,3 % degli intervistati italiani e stranieri; d. il sentimento positivo di ospitalità conquistato.

La Linea Strategica n. 1 si sviluppa attraverso le seguenti Azioni.

- A. Promozione di nuovi prodotti turistici e rilancio dell'esistente**
- B. Potenziamento delle infrastrutture complementari al turismo**
- C. Valorizzazione degli attrattori nelle aree turistiche**
- D. Sviluppo degli itinerari turistici regionali**

Azione A - Promozione di nuovi prodotti turistici e di nuove destinazioni.

Il Covid ha generato, tra le tante, significative tendenze all'indebolimento del turismo di massa a favore di un'offerta ricettiva, di tipo diffuso sui territori, articolata su strutture di piccole dimensioni, spesso localizzate in ambienti naturali o nei piccoli centri urbani, generalmente non conosciuti o spesso trascurati.

La promozione di nuovi prodotti e di nuove destinazioni turistiche ed il rilancio dell'esistente in una logica di integrazione, correlata agli scenari del dopo Covid, è azione prioritaria per almeno queste considerazioni:

- i nuovi campi di espansione rispondono alla necessità di diversificare l'offerta turistica calabrese, oggi prevalente concentrata sul turismo balneare;
- la natura e le caratteristiche delle nuove produzioni corrispondono non solo alla natura ed alle caratteristiche del territorio regionale ma anche alla scala delle imprese turistiche regionali;
- la numerosità e la diffusione con cui si presentano sul territorio costituiscono anche un formidabile strumento di riequilibrio dei turismi territoriali, caratterizzati oggi da divari inaccettabili.

Le dinamiche evolutive delle ultime stagioni turistiche hanno individuato come campi di promozione e di espansione di nuovi prodotti turistici e come campi di nuove convenienze per gli investimenti privati i seguenti:

a.1. Turismo storico-culturale-archeologico e religioso.

a.1.1. Riportare alla luce e valorizzare, moltiplicando le campagne di scavi, l'enorme patrimonio storico culturale di valore internazionale. In tale ambito è da prevedere l'attivazione di azioni di valorizzazione delle aree archeologiche ed ambientali sottomarine per lo sviluppo del turismo subacqueo.

a.1.2. Potenziamento e valorizzazione dei siti storico-culturali, archeologici e religiosi in un'ottica extra-regionale.

a.1.3. Potenziare i Parchi letterari³⁸ come "*spazi fisici e mentali che hanno ispirato le opere di grandi scrittori*".

a.1.4. Favorire la diffusione delle tecnologie digitali per la valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale, anche con riferimento a beni culturali identitari minori, materiali ed immateriali. In tale contesto, è da prevedere la creazione di prodotti *gaming* (videogiochi) per avvicinare e stimolare le fasce più giovani alla scoperta del patrimonio storico culturale identitario per lo sviluppo di una coscienza culturale.

a.1.5. Realizzare e migliorare la segnaletica turistica, con una uniformità di immagine (tipologie, colori, forme, ecc.) per agevolare la visita dei luoghi.

a.2. Turismo esperienziale, cui viene associato il turismo di ritorno e/o delle radici ed il *green tourism*.

a.2.1. Valorizzazione del patrimonio ambientale di valore internazionale per le attività di turismo in *plein air*. In tale ambito è da prevedere l'attivazione di azioni di potenziamento e riqualificazione dei piccoli centri e dei borghi rurali³⁹ (esperienze immersive attraverso tradizioni e espressioni orali, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, artigianato tradizionale anche con laboratori, ecc.).

a.2.2. Attivazione del progetto "Turismo delle Radici" anche con il coinvolgimento degli Archivi di Stato Calabresi⁴⁰ e con le azioni di riqualificazione e valorizzazione delle seconde case anche nei piccoli borghi.

a.2.3. Messa in atto di azioni di pesca turismo, nell'ambito dei filoni del *green tourism* e *blue economy*.

a.3. Turismo nautico.

a.3.1. Costruzione e/o riqualificazione/potenziamento di porti per la nautica da diporto e per gli sport nautici ed opere complementari.

a.3.2. Costruzione e/o riqualificazione di porti per nautica da crociera ed opere complementari. In particolare, con riferimento al trasporto marittimo, occorre avviare dialoghi con i maggiori operatori del **trasporto crocieristico**, finalizzati a verificare i requisiti indispensabili per un eventuale posizionamento di una tappa crocieristica in Calabria, analizzare i gap rispetto a tali

³⁸ Particolarmente attivi in Calabria in quanto ad iniziative culturali ed eventi, elenchiamo i seguenti: Parco Horcynus orca Luoghi: I comuni siciliani e calabresi posizionati sullo Stretto - www.horcynusorca.it; Parco Tommaso Campanella Luoghi: Cosenza - www.parcotommasocampanella.it; Parco Old Calabria - Torre Cagliati Luoghi: Camigliatello Silano, Spezzano della Sila (CS) - www.oldcalabria.it; Parco Pitagora e marchesato di Crotona Luoghi: Crotona - E-mail: ladante.kr@virgilio.it; Parco Corrado Alvaro Luoghi: San Luca (RC) - www.fondazionecorradoalvaro.it

³⁹ N.B. Va tenuto conto della progettualità finanziata dal PNRR Linea A e Linea B - Borghi. Il programma di investimenti in qualche modo individua le nuove sfide per la rigenerazione di centri "minori".

⁴⁰ Primo Rapporto sul Turismo delle radici in Italia, Sonia Ferrari Tiziana Nicotera, Università della Calabria, Luglio 2021.

prerequisiti, nonché quantificare i costi e le opportunità connessi. ~~Eventuali accordi con operatori crocieristici potranno riguardare poi anche modelli e strumenti di collaborazione per la promozione dell'offerta turistica.~~

a.4. Turismo enogastronomico.

a.4.1. Istituzione e/o potenziamento dei percorsi enogastronomici (Strade del Vino e dei Sapori, i Musei del Gusto, Strade dell'olio, laboratorio di pasta e degustazioni, ecc.).

a.4.2. Istituzione e/o potenziamento delle reti di connessione tra territori/imprese con prodotti DOP/DOC (creazione di *mariage* tra produttori, imprese e tour operator per ampliare l'offerta del turismo enogastronomico).

a.4.3. Creazione dei Panieri di prodotti tipici calabresi⁴¹ e mappatura dei punti di vendita qualificati.

a.5. Turismi sportivi.

a.5.1. Rafforzare il filone degli sport invernali legati alla montagna: impianti da sci, le percorsi/camminate con o senza ciaspole, sci di fondo, slitte coi cani o percorsi per bob o slittino.

a.5.2. Rafforzare l'escursionismo sportivo: con attività sportive sia di livello professionistico che amatoriale, abilitando logiche di potenziale allungamento delle stagioni turistiche. Soprattutto nelle stagioni intermedie, si potranno immaginare varie iniziative, non esclusivamente confinate all'ambito della bici o del trekking, ma si potranno prendere in considerazione anche trail in montagna, gare di triathlon (vista anche la presenza dei laghi), orienteering, ecc.

a.5.3. Rafforzare l'itinerario **Kalabria Coast To Coast**, recente progetto che unisce la jonica Soverato alla tirrenica Pizzo Calabro attraverso un itinerario di oltre 50 chilometri⁴².

a.6. Turismo del benessere termale.

a.6.1. Consolidare attraverso la promozione unica la Rete delle Terme Storiche di Calabria.

a.6.2. Consolidare l'offerta turistica termale quale prodotto unico ed identitario della regione.

a.6.3. Avviare una campagna di marketing mirata al prodotto termale.

In relazione ai tempi lunghi richiesti per attuare modificazioni strutturali, viene proposto di attivare sin da subito progetti sperimentali, come definiti nel successivo paragrafo 5.3, in aree idonee finalizzate ad organizzarvi eventi di natura permanente, dotate di prodotti turistici di nuova generazione orientati a soddisfare segmenti di domanda turistica, scarsamente presente, quale il turismo giovanile e a generare un salto di presenze.

⁴¹Le Clementine di Calabria e la Cipolla rossa di Tropea Calabria; Liquirizia di Calabria; Fichi di Cosenza; Salumi di Calabria; Pancetta di Calabria; Caciocavallo Silano; Olio Extravergine di Oliva DOP; Bergamotto di Reggio Calabria, il tonno, ecc.

⁴² Inserito dalla rivista Time tra Calabria; Liquirizia le 50 mete top 2022.

Azione B - Potenziamento delle infrastrutture complementari al turismo.

Lo sviluppo dell'offerta ricettiva deve essere avviato in parallelo a quello **infrastrutturale**. La bassa densità di turisti e strutture ricettive in diversi comuni calabresi è, infatti, causata dagli scarsi collegamenti tra i territori, che rendono difficile raggiungere queste destinazioni. Da questo punto di vista, la Calabria registra ad oggi numerosi gap di connettività trasportistica e digitale, per esempio: è al 2° posto, tra le Regioni italiane, per quota di famiglie con difficoltà di collegamento ai mezzi pubblici (41%, 19 punti percentuali in più della media italiana), quartultima Regione per grado di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (5mila treni-km per km di binario), 2° per numero di morti per incidente stradale (3,8% vs 1,8% di media nazionale), ultima per famiglie con connessione Internet alla banda larga (66% vs 78% di media italiana)⁴³.

Un approfondimento specifico deve essere sviluppato con riguardo all'**accessibilità aeroportuale**. Gli aeroporti di Crotona, Lamezia Terme e Reggio Calabria nel 2022 hanno movimentato 2,9 milioni di persone, in diminuzione del 15% rispetto al 2019. Secondo gli ultimi dati disponibili, il 77% dei passeggeri a bordo dei collegamenti da/per l'aeroporto di Lamezia Terme, il 100% da/per l'aeroporto di Reggio Calabria e il 90% da/per l'aeroporto di Crotona, sono italiani: l'origine dei passeggeri dimostra una forte prevalenza di traffico domestico in tutti gli scali aeroportuali, evidenziando ampi **margini di sviluppo del traffico internazionale**.

Dal punto di vista della specializzazione degli aeroporti, lo scalo di **Lamezia Terme** si è consolidato negli anni come il principale scalo della Calabria ed uno dei principali scali del Mezzogiorno, importante piattaforma di comunicazione della Regione verso destinazioni nazionali, UE ed extra-UE, a servizio dei residenti e della parte preponderante del turismo calabrese⁴⁴. Lo scalo di **Reggio Calabria** è la principale porta di accesso ai territori che si affacciano sullo Stretto di Messina e si contraddistingue come uno scalo con tariffe competitive per vettori low cost. Infine, lo scalo di **Crotona** è la base per l'accessibilità all'area metropolitana e turistica crotonese, scalo per vettori low cost e charter con tariffe competitive e servizi base, nonché oggetto di introduzione di servizi di logistica merci innovativa.

Il sistema aeroportuale sconta una **scarsa integrazione** in un sistema complessivo di servizi di collegamento interni alla Regione Calabria. In particolare, la **ridotta accessibilità degli scali aeroportuali** è connessa all'assenza di collegamenti ferroviari diretti con i capoluoghi di riferimento.

⁴³ Fonte: Istat, RFI e Legambiente.

⁴⁴ Fonte: "Lo sviluppo di S.A.CAL: a supporto della valorizzazione della regione Calabria", S.A.CAL., 2022

L'azione risponde dunque alle necessità di riadeguare la dotazione delle infrastrutture e dei servizi complementari agli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile della Regione Calabria 2023-2025. Si tratta di interventi che per la loro dimensione e il fabbisogno finanziario rilevante fanno capo alla responsabilità dello Stato e del settore pubblico allargato. Nel Piano decennale del MIMS, allegato al DEF 2022, vengono dettagliate le opere considerate prioritarie per il settore delle infrastrutture per la mobilità e la logistica, per un valore complessivo pari a 279,4 miliardi di euro (+8,1% rispetto a quanto illustrato nell'Allegato 2021). Gli investimenti riguardano strade e autostrade (83,5 miliardi), ferrovie e nodi urbani (147,4 miliardi), porti (10,1 miliardi), aeroporti (3,2 miliardi), trasporto rapido di massa nelle città metropolitane (32,6 miliardi) e ciclovie (2,6 miliardi), in un'ottica di interconnessione con i porti, gli aeroporti e gli interporti, e di integrazione con le altre modalità di trasporto (auto, mobilità dolce, ecc.

Tra le nuove opere prioritarie, particolare importanza assumono l'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria (con le sue interconnessioni regionali e trasversali), il miglioramento e il potenziamento della Statale 106 Jonica, da Reggio Calabria a Taranto.

Il recente documento "Monitoraggio dell'attuazione del Piano PNRR e del PNC", di competenza del MIMS (30 settembre 2022) offre elementi conoscitivi rilevanti ai fini degli esiti del PRSTS 23-25, per una duplice motivazione perché:

- essi consentono di confrontare i tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali dello Stato con il "cronoprogramma" degli interventi del PRSTS,
- il confronto può facilitare l'armonizzazione della progettualità MISE, riguardante la Calabria, e quella del PRSTS e avviare operazioni di rinegoziazione Regione-Stato, per far fronte a priorità regionali.

Sono priorità regionali le seguenti.

b.1. Pulizia e sanità.

b.1.1. Interventi di pulizia del mare⁴⁵ e dei fondali marini, delle spiagge e dei litorali nonché dei luoghi contermini. In tale ambito è centrale lo sviluppo di azioni relative a garantire il controllo e la manutenzione, nel tempo, degli interventi effettuati.

b.2.2. Sviluppo e potenziamento della sanità territoriale, anche in funzione della dimensione delle presenze turistiche.

b.2. Mobilità sostenibile.

⁴⁵ Vedi anche il programma in corso Mare Pulito della Regione Calabria - Estate 2022.

Di importanza strategica sono i tempi di completamento degli interventi programmati. All'attuazione di questi interventi e/o ai tempi del loro completamento è legata l'efficienza dell'intero sistema degli interventi di mobilità regionale, prevista nel Piano Regionale dei Trasporti⁴⁶, anche con riferimento alle infrastrutture che garantiscono la mobilità relativa ai principali poli di generazione del pendolarismo turistico.

b.2.1. Ai fini dello sviluppo turistico sono da potenziare e/o attivare le infrastrutture ed i servizi per il trasporto lento e sostenibile in una logica di ultimo miglio. In tale ambito, rilevante sono le azioni per un turismo accessibile a persone disabili e con esigenze speciali.

b.2.2. Potenziare e/o attivare le interconnessioni tra i sistemi di trasporto, con particolare riferimento ai sistemi di trasporto lento nelle aree interne. Complessivamente, ai fini di potenziare ulteriormente la disponibilità di servizi di collegamento si rende necessario realizzare apposite partnership pubblico-private e progetti pilota con aziende automobilistiche e/o servizi di intermediazione nei trasporti passeggeri (es. sharing, on demand, noleggio) per compensare i gap di offerta trasportistica e agevolare gli spostamenti sul territorio, in primis nei principali snodi per l'intermodalità (stazioni ferroviarie, scali aeroportuali) e nelle principali località turistiche (non solo balneari).

b.2.3. Gestire, in relazione alle destinazioni turistiche, le convenzioni tra la Regione Calabria e Trenitalia e società regionali di trasporti, rispetto agli orari/fermate ai fini turistici.

b.2.4. Gestione e/o attivazione di nuove tratte per i servizi aeroportuali. Alla luce dell'analisi legata all'origine dei flussi turistici – e considerando che l'aereo rappresenta la modalità preferita per raggiungere la Regione (soprattutto da parte dei turisti stranieri) – è **cruciale garantire che la promozione turistica e lo sviluppo aeroportuale procedano di pari passo e siano gestiti congiuntamente**. In particolare, occorre **potenziare i collegamenti aeroportuali** con i Paesi a maggior potenziale turistico, identificati tramite specifiche gap analysis. I collegamenti possono essere rafforzati tramite modelli point-to-point con i principali Paesi europei e tramite modelli hub-and-spoke con i principali aeroporti hub nazionali ed europei, coerentemente con l'attuale posizionamento degli scali calabresi.

b.2.5. Gestire i collegamenti verso i luoghi di interesse culturale messi in evidenza con il progetto denominato "Marcatori Turistici".

b.3 Servizi di connettività e digitale.

b3.1. Azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, per la diffusione delle tecnologie digitali presso le imprese turistiche regionali, anche integrate con la **Card regionale unica**. In tale

⁴⁶ Adottato con D.G.R. n. 503 del 06/12/2016, approvato con D.C.R. n. 157 del 19/12/2016, e valutato positivamente dalla Commissione UE, Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, come comunicato con nota n. 1086324 del 01/03/2017.

ambito, rilevanti sono le azioni di sviluppo di tecnologie e strumenti all'avanguardia per consentire la fruizione turistica anche alle persone disabili e con esigenze speciali.

b.3.2. Implementazione dei servizi e strumenti innovativi, come modalità di apertura verso esperienze in altri ambiti affini al turismo e per favorire la mobilità sostenibile e la interconnessione modale per residenti e turisti.

b.3.3. Costituzione di un *HUB del turismo Calabrese*.

b.3.4. Realizzazione di una piattaforma *sharing economy* (seconde case).

b.3.5. Attivazione di reti di collaborazione con player consolidati del mondo del *travel&ospitality*.

b.3.6. Sviluppo di reti lunghe (nazionali ed internazionali): a) tra operatori della filiera turistica e tra comunità; b) servizi di digitalizzazione (Turismo 4.0), come strumento di facilitazione del viaggio; c) Calabresi nel mondo; c) Operatori/Consorzi DOP e DOC della filiera enogastronomica.

Azione C - Valorizzazione degli Attrattori nelle aree turistiche.

Le analisi condotte sullo stato degli attrattori turistici e dei luoghi di interesse culturale, paesaggistico e naturale nelle aree turistiche della Calabria, largamente inventariati nella documentazione programmatica disponibile, ne hanno messo in evidenza:

- da un lato, la modestia del numero dei visitatori;
- dall'altro, gli ampi margini di sviluppo ed il notevole contributo che il rilancio degli interventi di valorizzazione possono offrire nel recupero del ritardo del turismo in Calabria.

Il caso più emblematico è offerto dall'archeologia, un "settore mai compiutamente valorizzato" (Relazione politico programmatica della nuova Giunta, dicembre 2021)⁴⁷.

L'ISTAT nell'Indagine 2019 sui "I Musei, le aree archeologiche ed i monumenti in Italia"⁴⁸ ha rilevato che i visitatori, mentre hanno raggiunto a livello nazionale cifre record con 54,6 milioni di ingressi di cui 25,9 milioni di visitatori paganti, in Calabria si sono attestati sulla cifra di 429 mila unità (0,8% del totale nazionale) di cui paganti solo 145 mila unità (0,6% del totale nazionale). Ulteriori interventi sono riferibili alla necessità, messe in evidenza dall'*Indagine sulla Percezione della Calabria come meta turistica* (aprile 2022) di riqualificare gli ambienti esterni degli attrattori turistici con azioni integrate, consistenti nella sistemazione esterna dei luoghi degli attrattori, nella predisposizione dei servizi minimi necessari per renderli fruibili, nell'attrezzatura di pubblici esercizi.

⁴⁷ Il Programma politico-programmatico della nuova Giunta regionale, riconoscendone la rilevanza, ritiene la valorizzazione degli attrattori, ed in particolare l'archeologia, un volano nella strategia di crescita dell'intero territorio calabrese, proponendo a questo fine una campagna programmata di scavi archeologici, da inserire in un organico progetto di collaborazione con le istituzioni universitarie, le scuole, i Comuni interessati, anche per concentrarvi iniziative di politiche attive del lavoro.

⁴⁸ Notizie, 26 gennaio 2019.

c.1. Attrattori turistici.

Alla luce di questi dati si ritengono prioritarie le azioni:

c.1.1. Riqualificazione, potenziamento e/o promozione degli Attrattori Culturali esistenti anche al fine di attrarre le nuove generazioni per la conoscenza della identità culturale con l'impiego di tecnologie innovative e multimediali.

c.1.2. Recupero e valorizzazione dei Grandi Attrattori religiosi e degli edifici di pregio, nonché il miglioramento dei livelli di fruizione e accessibilità.

c.1.3. Completamento del Piano Digitale per la protezione degli Attrattori culturali della Calabria.

Azione D - Sviluppo degli itinerari turistici.

La Calabria è territorio dove sono disseminate risorse ambientali tra le più pregiate e testimonianze di culture del passato. Gli Itinerari storico-culturali, in particolare, richiamano l'opportunità di promuovere la loro presenza sui mercati turistici.

Nei processi di valorizzazione degli itinerari, ispirati a radici europee e mediterranee, è strategico cogliere le opportunità di sviluppo di nuove relazioni tra le comunità calabresi e le comunità estere che gravitano intorno ai siti principali degli itinerari storico-culturali, utili per arricchire la nuova narrazione avviata ed allargare i mercati turistici.

In tale contesto diventano rilevanti azioni di sviluppo e messa in rete dei seguenti itinerari.

d.1. Gli Itinerari culturali certificati dal Consiglio d'Europa.

d.1.1. La Via Europea delle Abbazie cistercensi (Consiglio d'Europa)⁴⁹. Azioni di raccordo, promozione e marketing.

d.1.2. La Via europea del patrimonio giudeo (Consiglio d'Europa). Azioni di raccordo finalizzate alla adesione per la presenza di 130 Giudecche in Calabria, promozione e marketing.

d.1.3. La rotta di Annibale⁵⁰ (Consiglio d'Europa). La Calabria è presente nel progetto relativo alla Rotta dei Fenici che fa parte dell'itinerario. Azioni di raccordo, promozione e marketing.

d.1.4. La via degli Olivi (Consiglio d'Europa). Azioni di raccordo per un percorso che attraversa il territorio regionale, promozione e marketing.

d.2. Gli Itinerari turistico-culturali già tracciati nei programmi di Intervento Straordinario (ITC).

d.2.1. ITC – Magna Grecia. Rhegion (Reggio Calabria), Lokroi Epizephyroi (Locri Epizefiri), Kaulon (Monasterace), Skyllition (Catanzaro), Kroton (Crotone), Petelia (Strongoli), Krimisa (Cirò Marina), Sybaris (Sibari). Azioni di raccordo, promozione marketing.

⁴⁹ La Calabria è presente in questo itinerario con le rovine dell'Abbazia di santa Maria di Corazzo (frazione di Carlopoli- provincia di Catanzaro).

⁵⁰ La Calabria è presente con la Città di Crotone dove a Crotone dove nel 204 a.C. venne combattuta la battaglia tra l'esercito cartaginese di Annibale e l'armata romana condotta da Publio Sempronio Tuditano.

d.2.2 ITC – Bizantino - normanno svevo (da Altomonte a Palmi)⁵¹. Azioni di raccordo, promozione e marketing.

d.3. Gli itinerari tematici regionali.

Le strade dei sapori del Poro⁵² e le strade dei vini⁵³. Azioni di promozione e marketing.

d.4. La ciclovia dei Parchi in Calabria.

L’itinerario della Ciclovia dei Parchi della Calabria è costituito dall’unione di strade, piste e sentieri ciclabili disposti lungo il crinale principale dell’Appennino calabrese. Il percorso, che attraversa i Parchi Nazionali dell’Aspromonte, della Sila e del Pollino ed il Parco Regionale delle Serre, incrocia o lambisce alcune delle principali arterie di collegamento della Regione. Azioni di promozione e marketing.

d.5. Le giudecche ed i luoghi della memoria.

Si tratta di “patrimoni” turistici che non hanno ancora dispiegato tutti i loro effetti propulsivi sul territorio regionale e che nella nuova narrazione turistica attendono di essere tutelati e valorizzati. Azioni di promozione e marketing.

5.3.2. LS 2. Riqualificazione e potenziamento del sistema dell’ospitalità.

La linea strategica LS2 sostiene la realizzazione delle azioni destinate a migliorare la qualità del sistema di offerta turistica regionale, ampliando le strutture ricettive esistenti promuovendo nuove forme di accoglienza e potenziando le reti esistenti e/o creandone di nuove, secondo i principi della sostenibilità ambientale.

La Linea Strategica n. 2 si sviluppa attraverso le seguenti Azioni.

- E. Qualificazione delle strutture ricettive esistenti**
- F. Promozione di nuove forme di ospitalità di qualità**
- G. Emergenza e qualificazione della ricettività in seconde case**
- H. Reti di collaborazione e Card Regionale Calabria Straordinaria**
- I. Formazione e riqualificazione professionale.**

⁵¹ I siti dei monasteri basiliani in Calabria sono 51.

⁵² La Strada dei sapori del Poro si snoda all’interno di uno dei comprensori turisticamente più attrattivi della Calabria e comprende una serie di comuni situati tra l’altopiano centrale del Monte Poro e la fascia collinare del versante costiero che si estende da Briatico fino a Nicotera.

⁵³ In sintonia con il territorio nazionale la Regione Calabria ha recepito, infatti, con determina n. 669 del 10/10/2000, la L. quadro n. 268/1999 riconoscendo, inizialmente 11 Strade dei vini e dei sapori. Attualmente le Strade del vino in Calabria risultano essere 12. Sono attivate, pertanto, nella provincia di Cosenza: la Strada del vino e dei sapori della Sibaritide, la Strada del vino e dei sapori del Pollino, la Strada dei sapori del medio tirreno cosentino, la Strada del vino e dei sapori del Brutium, la Strada dei sapori Silani; nella provincia di Catanzaro: la Strada del vino dei Cassiodorei, la Strada del vino e dei sapori Lamezia e la Strada del bosco e del vino; nella provincia di Vibo Valentia: la Strada dei sapori del Poro; nella provincia di Crotona: la Strada del vino dei sapori e dei sapori ed infine nella provincia di Reggio Calabria: la Strada del vino e dei sapori della Iocride e l’ecostrada della Costa Viola.

Azione E - Qualificazione delle strutture ricettive esistenti.

L'azione è destinata a sostenere le imprese turistiche nelle operazioni di qualificazione, potenziamento ed innovazione dei sistemi di qualità delle aree turistiche regionali

La necessità di questa azione è in gran parte avvalorata dai risultati dell'indagine citata *La percezione della Calabria come meta turistica* (aprile 2022), nella quale sono indicate gran parte delle criticità da rimuovere per migliorare le strutture di servizi esistenti, quali nei primi posti:

- ✓ la scarsa offerta dei servizi per le famiglie e per i disabili;
- ✓ la mediocre qualità dell'ambiente;
- ✓ la carenza di eventi attrattivi, ludici e culturali;
- ✓ i luoghi troppo caotici.

La riqualificazione del sistema di ospitalità non va intesa solo come rimozione delle criticità, ma anche e soprattutto come riadeguamento degli impianti esistenti nel sistema dell'ospitalità ai servizi innovativi connessi alla rivoluzione digitale ed ecologica o in ragione dei requisiti da possedere per l'acquisizione di certificati di qualità, già in atto o da acquisire.

Rimane strategico il riadeguamento dei servizi di accessibilità.

È da sottolineare che sui temi della riqualificazione e delle innovazioni di tipo tecnologico e di tipo organizzativo (transizione digitale, energetica, ecologica, ecc.) convergono molte delle misure PNRR e QFP 21-27, destinate a sostenere finanziariamente i processi di riqualificazione /ristrutturazione / riadeguamento / rigenerazione che, per la pervasività del turismo, coinvolgono l'intera economia e l'intero sistema territoriale.

Il sostegno alle imprese si inserisce anche in un'ottica di attrazione di nuove tipologie di turismo ad alto potenziale, come quello delle famiglie o quello medio-alto spendente, che si legano a specifiche esigenze (offerta ricettiva e servizi, intrattenimento, accessibilità, ecc.). In particolare, il turismo familiare:

- è legato al mare (il principale asset della Calabria), con il 90% delle famiglie italiane – soprattutto dalle regioni senza mare – che lo reputano la meta prediletta;
- è "repeater" (come gran parte della domanda attuale della Calabria), con oltre 8 famiglie su 10 a cui piace tornare nella stessa tipologia di destinazione.

E.1. Sostegno alle imprese.

e.1.1. Sostegno alle imprese dell'accoglienza e della ristorazione del settore turistico (alberghi, b&b, ristoranti, agriturismo, ecc.) e alle imprese agro-alimentari (*fornitrici di prodotti alimentari, fattorie didattiche, aree di "esperienza lavorativa" del turismo nelle attività lavorative agricole,*

“pit stop” nei circuiti sportivi quali bicicletta, trekking, ecc.). In tale ambito rilevante è la previsione di premialità per la partecipazione a circuiti/reti di collaborazione e Card regionale, per l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale ed energetica, per l’adozione di standard di qualità certificati, per l’adozione di strumenti per garantire l’accesso a tutti.

e.1.2. Sostegno agli investimenti necessari alla nascita, potenziamento e qualificazione delle imprese di servizi al turismo, complementari all'offerta ricettiva.

e.1.3. Sostegno agli investimenti necessari alla nascita, potenziamento e qualificazione delle imprese che erogano servizi ad altre imprese del settore turistico.

e.1.4. Ingaggio di grandi gruppi alberghieri, tour operator e agenzie di real estate per favorirne la localizzazione sul territorio, tramite un percorso di accompagnamento e ascolto delle loro esigenze, e valorizzando le opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale (ZES) Calabria.

Azione F - Promozione di nuove forme di ospitalità di qualità.

Le analisi sulle dinamiche del dopo Covid mettono in evidenza scenari di profonde trasformazioni nelle strutture della domanda e dell’offerta turistica. Vanno, di conseguenza, incrementate le azioni di promozione verso le nuove forme di ospitalità, che come è ormai noto, riguardano: il turismo esperienziale, il turismo delle seconde case, i turismi enogastronomici, il turismo del benessere termale, che in Calabria trovano condizioni strutturali favorevoli per diffondersi ed affermarsi con successo.

F.1. Azioni di promozione verso le nuove forme di ospitalità.

Esperienze di successo registrate in altre regioni italiane e meridionali suggeriscono di promuovere:

f.1.1. Azioni per innalzare in maniera significativa le componenti di lusso dell’ospitalità turistica regionale.

f.1.2. Progetti di rifunzionalizzare a fini turistici dei patrimoni immobiliari pubblici e privati secondo standard di pregio (tipologie: paradore, catene alberghiere di pregio, ecc.).

f.1.3. Interventi di sostegno del modello l’albergo diffuso soprattutto nei piccoli o piccolissimi centri. Si tratta di un modello concepito per offrire agli ospiti l’esperienza di vita di un centro storico di una città o di un paese, potendo contare su tutti i servizi alberghieri (accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni per gli ospiti), e di alloggio in case e camere che distano non oltre 200 metri dal cuore, dal fulcro, dall’anima dell’Albergo Diffuso, ossia dall’edificio nel quale sono collocati reception, ambienti comuni ed area ristoro. L’Albergo Diffuso è anche un modello di sviluppo del territorio a impatto ambientale nullo. Infatti, per la

sua realizzazione non è necessario costruire nulla, ma soltanto recuperare e mettere in rete quanto esiste già.

f.1.4. Azioni di sostegno di forme di borgo albergo. Il modello paese albergo è una forma di ricettività sostenibile che propone una gestione organizzata dei posti letto disponibili sul territorio (hotel - agriturismo - bed & breakfast - residence - case vacanza - case private) in modo da rendere il turista ospite dell'intera comunità, nella quale può ritrovare calore e autenticità delle relazioni. L'accoglienza dell'ospite non si limita, dunque, soltanto al suo alloggio in camere comode e pulite, ma si cerca di 'accoglierlo' in senso più ampio.

f.1.5. Creazione di nuove reti certificate che operano nel campo dell'ospitalità di pregio, anche con la partecipazione di imprese esterne, che già gestiscono con successo questa tipologia di turismo.

f.1.6. Creazione di schemi di certificazione di sostenibilità turistica a livello di destinazione, mettendo a sistema tutti gli operatori che insistono in una stessa area. L'avvio di un percorso di ottenimento di una certificazione di sostenibilità per il territorio calabrese può facilitare la contaminazione di idee tra Istituzioni pubbliche impegnate nella promozione territoriale e imprese, unificando le strategie dei vari enti e facendo massa critica di risorse, soprattutto nei piccoli Comuni⁵⁴. È importante sottolineare che l'ottenimento di questa certificazione, in aggiunta ai benefici sopra menzionati, può costituire un nuovo fattore di visibilità per il territorio, qualificando la destinazione di riferimento a livello internazionale come **meta turistica sostenibile**.

Azione G - Emersione e qualificazione della ricettività delle seconde case.

Il Covid 19, in relazione alle difficoltà di spostamento verso l'estero, ha rafforzato in modo significativo fenomeni già in atto quali:

- la tendenza all'acquisto di una seconda (o più) casa;
- la crescente preferenza dei turisti a scegliere per le vacanze un'abitazione privata⁵⁵.

Nelle regioni meridionali, nelle quali l'emigrazione e la riduzione dei matrimoni hanno generato e generano un numero crescente di abitazioni private non occupate, gli orientamenti crescenti verso un turismo alternativo a quello di massa, centrato sulla ricettività di tipo alberghiero e la tendenza generale all'acquisto delle seconde case hanno aperto anche in Calabria margini

⁵⁴ Si veda per esempio il caso della Valsugana, prima destinazione italiana che ha ottenuto una certificazione di sostenibilità turistica emessa da un ente competente (il GSTC).

⁵⁵ ISTAT focus Le vacanze in Italia nelle abitazioni private, febbraio 2015.

rilevanti di recupero turistico, sulla base proprio di nuovi scenari di sviluppo dei potenziali di risorse turistiche, finora trascurate.

Il ruolo decisivo che questa componente turistica è in grado di esercitare nel recupero del ritardo del turismo è dimostrato dalla sua dimensione nel contesto regionale. Valgono tra tutti i seguenti dati:

- il primo è relativo al patrimonio abitativo non occupato in Calabria: secondo le ultime rilevazioni ISTAT sulle abitazioni non occupate⁵⁶ risulta che sul totale abitazioni (1.243.643 unità) 760.907 sono le abitazioni occupate da residenti e ben 482.736 sono le abitazioni non occupate (il 38,8% del totale);
- il secondo dato viene offerto da quanto rilevato dall'ISTAT nel 2020, secondo cui più della metà dei comuni della Calabria non dispongono di posti letto. Non si hanno informazioni di dettaglio, ma da molte evidenze empiriche risulta che nei piccoli comuni dove l'emigrazione si è manifestata in modo più intenso, in essi la quota delle abitazioni non occupate è generalmente superiore alla quota media regionale.

Connesso alle dinamiche evolutive di questi fenomeni, è la formazione ed il consolidamento del cosiddetto "turismo che non appare o turismo sommerso", costituito da:

- pernottamenti o presenze non dichiarate dagli operatori (o sommerso turistico),
- pernottamenti o presenze (parenti e/o amici) che non vi è alcun obbligo di dichiarare e/o di rilevare, che vengono resi disponibili generalmente in abitazioni private, ed in particolare nelle seconde case.

La valutazione della dimensione del "turismo sommerso" è operazione importante, perché consente di disporre di stime più realistiche delle presenze turistiche in Calabria.

In proposito è stato recentemente adottato un metodo di stima ancorato⁵⁷ all'utilizzo di un moltiplicatore da utilizzare per passare dalle presenze Istat a quelle reali, comprensive cioè delle presenze del turismo sommerso.

I risultati sono sorprendenti, perché è stato stimato che il moltiplicatore (rapporto tra presenze totali reali (ufficiali + sommerse + non rilevabili)⁵⁸ e presenze ufficialmente rilevate raggiungeva il valore di:

- 3,12 in Italia,

⁵⁶ Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011.

⁵⁷ XIV Rapporto sul turismo italiano, Mercury, 2007.

⁵⁸ Le presenze ufficiali sono quelle dichiarate dall'Istat, le presenze sommerse sono quelle che gli operatori dovrebbero dichiarare all'Istat ma che in realtà non dichiarano; le presenze non rilevabili sono quelle che non vi è alcun obbligo di dichiarare, come ad esempio il soggiorno presso un parente o un amico. Il turismo che non appare è la somma fra presenze sommerse e presenze non rilevabili.

- 4,16 nel Nord Ovest,
- 1,82 nel Nord Est,
- 2,76 nel Centro,
- 5,12 per il Mezzogiorno (Sud e Isole).

In Calabria, il moltiplicatore è stato stimato intorno al 5,7- 5,4 presenze non rilevate in più delle presenze rilevate.

Ciò significa che:

- le presenze turistiche (pernottamenti) in Calabria sono nettamente sottostimate;
- il “turismo che non appare” coincide in buona parte con il turismo di ritorno o delle radici, spesso con alloggio presso parenti e amici o alla vecchia casa di famiglia, articolata in tante piccole strutture con prezzi relativamente bassi, per le quali c'è una minor propensione ad evadere o a restare ai margini del mercato.

Questa componente del turismo che non appare, anziché generare problemi, è destinata invece a diventare un'occasione di recupero del ritardo del turismo in Calabria, proprio in ragione della rivoluzione delle logiche di mercato che essa ha già introdotte.

Determinanti sono: la diffusione di *internet* e dalla *sharing economy* e, in particolare, la diffusione dei portali online (es. Airbnb) e altre forme simili, che riguardano anche strutture di piccolissime dimensioni (3-5 camere), e la sua trasformazione in una online travel agency che comprende tutte le fasi dell'intermediazione, tanto da competere con le grandi Online Travel Agency (OTA) oltre che con le imprese ricettive tradizionali, in virtù anche ad una strategia mirata ad allargare l'offerta ad altri comparti del turismo quali i trasporti e la ristorazione.

Tale fatto ha spinto una massa di soggetti proprietari o comunque titolari della gestione di unità abitative in aree a media/alta densità turistica ad utilizzarle a fini turistici.

In realtà fin dal primo momento ha operato anche una offerta di natura imprenditoriale che non ha visto negli affitti brevi solo un'opportunità di guadagno ad integrazione del reddito familiare ma, piuttosto, un vero e proprio business autonomo in grado di conseguire reddito.

Si ritiene che i modelli innovativi oggi in atto siano proponibili come soluzioni organizzative appropriate per commercializzare economicamente prodotti turistici che si offrono in strutture di piccola dimensione, localizzate in modo diffuso su tutto il territorio regionale, superando gli ostacoli costituiti dai costi promozionali, dalla dimensione produttiva, dell'accessibilità.

Il modello di business di Airbnb ha anche imposto una nuova attenzione alla personalizzazione dei prodotti turistici, ponendo in evidenza il ruolo di attività ed esperienze per soddisfare le

aspettative di un nuovo turista sempre più alla ricerca di emozioni, autenticità, condivisione della vita dei residenti dei luoghi visitati.

La diffusione degli affitti brevi e la loro piena entrata nel mercato ha determinato l'ingresso di nuovi strumenti e competitor con la necessità, per imprese ricettive e le destinazioni italiane, di proporsi in maniera innovativa sui mercati.

La piattaforma Airbnb favorisce la promozione e la propria offerta grazie alla possibilità di descrizione delle unità abitative supportata da contenuti multimediali, alla disponibilità di canali di comunicazione con i potenziali ospiti e la possibilità di gestire prenotazioni e pagamenti.

La controparte dei potenziali consumatori ha la possibilità di acquisire informazioni sulle caratteristiche di case, ville, appartamenti, camere di privati o di referenti da locare ad uso turistico e di ottenere garanzie sull'affidabilità degli host, principalmente mediante l'attivazione di un sistema di recensioni reciproche e di messaggistica diretta fra host e ospiti, sostanzialmente analogo a quanto già è operativo da tempo per il comparto degli alberghi.

G.1. Ricettività seconde case.

g.1.1. Azioni di supporto all'emersione e alla qualificazione della ricettività in seconde case. In tale ambito sono significative le azioni di riqualificazione delle seconde case per l'accoglienza del turismo di ritorno, in correlazione con le azioni b.2.

Azione H - Reti di collaborazione e Card Regionale Calabria Straordinaria.

L'azione risponde alle necessità di riqualificare l'intero comparto dei servizi turistici delle filiere turistiche calabresi, con particolare riferimento ai servizi rientranti nell'ambito degli investimenti delle imprese e dei progetti di rete. Le analisi condotte nonché i risultati dell'indagine *La percezione della Calabria come meta turistica* (aprile 2022) suggeriscono come azioni da compiere per i servizi complementari da riorganizzare e da potenziare le seguenti:

H.1. Reti di collaborazione.

h.1.1. Attivazione di reti di collaborazione con player consolidati del mondo del *travel&ospitality*.

h.1.2. Sviluppo di reti lunghe (nazionali ed internazionali): a) tra operatori della filiera turistica e tra comunità; b) servizi di digitalizzazione (Turismo 4.0), come strumento di facilitazione del viaggio; c) Calabresi nel mondo; c) Operatori/Consorti DOP e DOC della filiera enogastronomica.

h.1.3. Reti di minimarket certificati dei prodotti tipici (DOP, DOC, ecc.).

H.2. Integrazione dei servizi e prodotti.

h.2.1. Card regionale unica "Calabria Straordinaria" per l'integrazione dei servizi e dei prodotti turistici per organizzare e gestire l'offerta regionale. La Card avrà anche il compito di raccogliere

informazioni sul comportamento del turista al fine di migliorare, nel tempo, la qualità dell'offerta.

Azione I - Formazione e riqualificazione professionale.

L'attrazione di nuove imprese e l'aumento della qualità delle strutture turistiche è fortemente connessa alla capacità di formare e attirare **competenze**, da mettere a disposizione dei servizi turistici. L'apertura a diverse tipologie di turismo (es. familiare e internazionale) richiede infatti specifiche competenze da parte dei dipendenti delle strutture, in primis in ambito linguistico e di hospitality.

I.1. Formazione e riqualificazione professionale.

I.1.1. Catalogo regionale aggiornato dei fabbisogni formativi e delle competenze sulla base della domanda di lavoro e della relativa offerta ed aggiornato alle nuove tendenze del mercato turistico.

I.1.2. Potenziare i meccanismi di alternanza scuola - lavoro.

I.1.3. Certificazione delle competenze acquisite, da poter spendere sui mercati regionali, nazionali ed internazionali.

I.1.4. Sviluppo di processi di formazione, riqualificazione professionale e riconversione delle competenze. In particolare, si tratta di avviare un dialogo tra gli operatori turistici del territorio e gli istituti di formazione superiore (sia linguistici sia alberghieri) per definire percorsi di potenziamento linguistico e, più nel complesso, promuovere percorsi di formazione in ambito turistico a supporto della crescita del capitale umano del settore.

5.3.3. LS 3. Azioni di sistema per la *governance* e la promozione turistica.

La linea strategica LS3 punta ad affidare ai **Sistemi Turistici Locali** un ruolo importante nel governo del territorio e a stimolare la nascita di reti di imprese, cittadini e turisti a supporto di una politica condivisa di sviluppo turistico sostenibile e a salvaguardia delle peculiarità locali.

Di essa fanno parte le strategie di marketing territoriale per i prodotti e le destinazioni turistiche regionali.

La Linea Strategica n. 3 si sviluppa attraverso le seguenti Azioni.

L. Attuazione del Piano di marketing turistico regionale.

M. Sostegno alla domanda turistica.

N. Creazione di marchi per le aree turistiche.

O. Costruzione di un sistema di *governance* territoriale.

P. Osservatorio regionale sul turismo.

Azione L - Attuazione del Piano di marketing turistico regionale.

Le strategie e le azioni sono approfondite per la loro rilevanza nel successivo Capitolo 6.

L.1. Piano di Marketing.

L.1.1. Attuazione delle azioni del Piano di Marketing. Tra le nuove metodologie di comunicazione: la rappresentazione, la sistematizzazione e la comunicazione dei prodotti turistici attraverso **Marcatori Identitari Distintivi (MID)** ed **Eventi Identitari Distintivi (EID)**.

Azione M - Sostegno alla domanda turistica.

Il PRSTS si propone di offrire sostegno alle iniziative di commercializzazione dei prodotti e delle destinazioni turistiche, facilitando e potenziando in particolare la creazione di reti lunghe di scambio / accordi di cooperazione con le imprese e/o consorzi di imprese di servizio turistico, aventi sedi nazionali e/o internazionali tra tour operator, agenzie di promozione, soggetti gestionali degli itinerari turistico-culturali certificati dal Consiglio d'Europa.

Sui temi dell'intermediazione turistica va promossa la strumentazione in ordine a:

- 1) Il DMS -Destination Management System, il software che gestisce in modo integrato le informazioni le risorse i servizi di una destinazione turistica.
- 2) Le OLTA (Online Travel Agency) i portali turistici che propongono l'effettiva disponibilità e le tariffe aggiornate.

M.1. Domanda turistica.

M.1.1. Azioni di sostegno alle iniziative di commercializzazione dei prodotti e delle destinazioni turistiche.

M.1.2. Azioni di ammodernamento delle imprese regionali dei servizi turistici.

M.1.3. Azioni di potenziamento per la creazione di reti lunghe di scambio / accordi di cooperazione con le imprese e/o consorzi di imprese di servizio turistico, aventi sedi nazionali e/o internazionali.

Azione N - Creazione di marchi per aree turistiche.

Nella nuova narrazione punto di partenza è la re-identificazione della Calabria non più come Regione periferica dell'Europa ma come territorio nel quale affondano le radici storico-culturali europee e come regione di integrazione nello spazio euromediterraneo.

Si tratta per la Calabria di ri-rappresentarsi nella sua vera identità storico-culturale e geografica e di marcare questa nuova identità su tutte le sue componenti territoriali e produttive, a partire dai prodotti e dalle destinazioni turistiche.

N.1. Marchi di qualità.

N.1.1. Creazione del Marchio di Qualità turistica “Calabria Straordinaria”. Il marchio di qualità turistica Calabria Straordinaria si propone di supportare la diffusione dei prodotti e delle destinazioni turistiche calabresi con il nuovo marchio che si ritiene rappresentativo del “cambio di passo” e della nuova visione turistica della Regione.

Azione O - Costruzione di un sistema di governance.

Nelle analisi che sono state finora condotte, è stato possibile registrare che nella persistenza delle situazioni di ritardo del turismo hanno concorso le situazioni di inadeguatezza delle strutture di governance, e segnatamente le “distorsioni” di tipo organizzativo e di tipo funzionale insorte.

Quelle più significative di tipo organizzativo riguardano:

- la moltiplicazione dei centri di spesa, cui sono legati i fenomeni collaterali della frammentazione degli interventi (e della resistenza degli apparati pubblici all’integrazione ed al coordinamento);
- l’espansione di regole, di criteri, di condizioni, di procedure di valutazione di monitoraggio di controllo, ecc., che, costruiti per garantire la legittimità degli atti rispetto alla normativa vigente, sono finiti per ritardare i tempi di realizzazione degli obiettivi e delle azioni e per generare fenomeni di obsolescenza delle iniziative proposte produttive finanziate;
- la discontinuità nelle scelte politiche e nell’attuazione degli interventi, per quanto riguarda, in particolare, quelli finalizzati a colmare i deficit infrastrutturali ed estendere le basi produttive.

Alla governance, intesa come sistema di strutture, di regole, di procedure, di modelli organizzativi, di competenze, ecc., è affidato il compito di attuare gli obiettivi delle politiche economiche e della programmazione turistica regionale.

L’obiettivo di recuperare il ritardo del turismo calabrese e l’avvio di un “cambio di passo” hanno nel riadeguamento della *governance* regionale del turismo il passaggio strategico.

O.1. Governance regionale.

O.1.1. Azioni di potenziamento del sistema della governance.

I passi da compiere nel riadeguamento della governance sono tra gli altri:

- l'aggiornamento della legislazione regionale alle modificazioni in atto nelle dinamiche del turismo;
- la riunificazione dei processi decisionali nell'esercizio delle funzioni riguardanti la gestione delle attività che operano lungo le filiere turistiche;
- il coordinamento dei Dipartimenti regionali nelle attività delle filiere turistiche (incentivazione / mobilità / accessibilità / marketing / ambiente);
- la mobilitazione delle società a partecipazione regionale nella progettazione e gestione dei patrimoni pubblici disponibili (es. l'acquisto da parte di FinCalabria delle Terme Luigiane);
- l'avanzamento di tutte le possibili forme di integrazione tra i vari livelli di programmazione turistica: livelli nazionali, regionali, locali (Aree Interne, GAL, Piani provinciali/comunali);
- la progressiva digitalizzazione delle strutture regionali;
- la costituzione di una **Agenzia Regionale di promozione turistica**, strutturata secondo modelli organizzati che vantano esperienze di successo.

Sulle piste del riadeguamento della governance, sono in corso di approfondimento le proposte destinate a rispondere alle aspettative del cambio di passo ed in particolare:

- il programma politico della nuova Giunta di rilancio del turismo;
- il proposito di armonizzare, in un Testo Unico, la legislazione in materia turistica per rispondere alle sfide della nuova stagione di programmazione europea e nazionale.

Infine, elemento essenziale per garantire la governance del sistema turistico è la messa in campo di azioni di potenziamento delle funzioni di **monitoraggio e controllo**, nel tempo, del rispetto della qualità e degli standard delle strutture e dei servizi erogati.

Nel dettaglio, sono molte le azioni che riguardano la necessità di una governance del turismo regionale, di cui si invoca il recupero dei ritardi accumulati; le esperienze di regioni ora a maggior grado di sviluppo turistico offrono numerose soluzioni in materia di:

- riorganizzazione regionale, al suo interno e verso l'esterno;
- rifunzionalizzazione della Società a partecipazione regionale;
- rafforzamento della capacità di attivare e gestire i patrimoni pubblici disponibili;
- potenziamento dell'Osservatorio Regionale sul turismo.

Azione P - L'Osservatorio regionale sul turismo.

P.1. Potenziamento dell'Osservatorio regionale sul turismo.

Il Potenziamento della struttura, che è stata istituita⁵⁹ presso il Dipartimento del Turismo, per la gestione del sistema informativo turistico regionale, è azione strategica necessaria per supportare il cambio di passo delle politiche turistiche regionali.

L'azione è sollecitata dalla necessità:

- a) di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 8/2008: sono ancora ampi margini aperti il suo efficace dispiegamento;
- b) di integrare con contenuti innovativi le funzioni e le attività previste, emersi, negli anni successivi al 2008, nei percorsi di sviluppo del turismo a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- c) di velocizzare i tempi di attuazione delle azioni programmate nel PRSTS 23-25 per il recupero nel tempo più breve possibile i ritardi del turismo regionale;
- d) di gestire compiti sempre più complessi assegnati alla Regione dalla nuova programmazione nazionale ed europea;
- e) di monitorare lo stato di avanzamento dei cantieri di lavoro regionali e gli impatti che le policy adottate hanno avuto sull'attrazione di nuovi operatori e flussi turistici.

Nella specificazione delle traiettorie si è partiti dallo schema delle funzioni previsti dall'art. 10. L.R. n. 8/2008 procedendo ad integrare/specificare/aggiornare i contenuti e/o introducendo funzioni aggiuntive (di promozione, di certificazione, di controllo, di monitoraggio) emergenti dal T.U. sul Turismo, in corso di approvazione.

Il proposito è fare dell'Osservatorio Regionale per il Turismo una struttura avente una doppia missione quella conoscitiva e quella promozionale.

Le integrazioni /specificazioni che – in larga sintesi- vengono proposte sono:

- a) per quanto riguarda la lettera a): effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali: > le analisi del mercato nazionale ed internazionale e delle principali regioni "concorrenziali"; >relazioni sullo stato della programmazione in materia turistica a livello nazionale ed europeo (PNRR, QSP 21-27, FSC ...),> le caratteristiche delle imprese turistiche (raggruppate: per tipologia, classi di addetti, ecc.);
- b) per quanto riguarda la lettera b): effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico: > Rapporti annuali, > notiziari bimestrale,> quaderni settoriali di tipo monografico (per tipologie turistiche, per ambiti territoriali, incentivazione nazionale e/o regionale) > comunicazione;

⁵⁹ art. 10 della L.R. n. 8/2008.

- c) per quanto riguarda la lettera c): verifica l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico:> analisi delle filiere dei turismi in Calabria, per aree e/o per cluster, per verificare il grado di correlazione delle attività di filiere; > analisi sullo stato della mobilità interna ed esterna; > stime sugli effetti diretti e/o indiretti delle dinamiche degli investimenti turistici;
- d) per quanto riguarda la lettera d): elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali: > sistema di monitoraggio, > analisi di valutazione ex post > sistema di contabilità ambientale:
- e) per quanto riguarda la lettera e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione:> indagini sul gradimento dell'offerta turistica; gestione del marketing factory per curare l'immagine ed il brand della Calabria, intervenendo su tutti i media ed in particolare su tutti i social;
- f) per quanto riguarda la lettera f): rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore: analisi delle dinamiche e delle tendenze dei prezzi dei prodotti e dei servizi turistici,
- g) per quanto riguarda la lettera g): organizza e sviluppa servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta individuale:> analisi del mercato del lavoro, > stime sulla domanda e offerta di lavoro, a livello regionale, territoriale, locale > modelli di reti tra imprese, all'interno della Regione e nelle relazioni interregionali (marriage tra imprese turistiche);
- h) per quanto riguarda la lettera h): promuove intese con Federazioni, Associazioni e Consorzi per l'organizzazione delle attività di cui al presente articolo: supporto tecnico per l'attivazione e gestione del Patto Regione-Imprese sullo sviluppo turistico; studi di modelli di cooperazione.

Il potenziamento delle funzioni dell'Osservatorio richiede:

- una riorganizzazione della dotazione organica e delle voci di bilancio;
- lo sviluppo di reti relazionali con Enti pubblici e privati, produttori di dati e di informazione in materia turistica, integrando gli strumenti di rilevazione in capo al Sistema Informativo - ISTAT.

Di particolare rilevanza va considerato il ruolo dell'Osservatorio Turistico Regionale nel supportare la Regione nelle fasi di impostazione, realizzazione e rimodulazione delle politiche turistiche.

La struttura potrà avvalersi, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione delle CCIAA, di Istituti universitari, di Centri di ricerca, delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo, commercio, terziario e artigianato, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati.

5.3. I PROGETTI PILOTA (PP).

Secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 2 /2019, la Regione, nell'ambito dei distretti turistici regionali, promuove, senza nuovi o maggiori oneri finanziari, d'intesa con i ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, **Progetti Pilota** al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni volte a:

- riqualificare le aree del distretto;
- realizzare opere infrastrutturali;
- realizzare periodici programmi di aggiornamento professionale del personale;
- promuovere l'introduzione di nuove tecnologie.

Pertanto, i Progetti Pilota in grado di aumentare la velocità del ritmo di sviluppo del turismo regionale possono riguardare i seguenti ambiti:

Progetti Pilota di carattere materiale (PP).

1. Integrazione servizi turistici in aree portuali.
2. Rigenerazione dei lidi e dell'entroterra.
3. Scavi nelle antiche città costiere.
4. Servizi di trasporto mare-monti-aree interne.
5. Posti barca a secco.
6. Opere di protezione delle coste.
7. Villaggi con impianti urbanistici delle città greco-ioniche.
8. Strutture nazionali dell'economia del Mare.
9. Riqualificazione dei litoranei.

Progetti Pilota di carattere immateriale.

1. Eventi di carattere nazionale ed internazionale.
2. Turismo giovanile.
3. Sport balneari.
4. Rete dei Centri Benessere (ex Termali) - Società regionale.
5. Trasporto aereo.

6. *New town* turistica sulla costa ionica, articolata sull'impianto urbanistico delle città ioniche della Magna Grecia.
7. Villaggi famiglia (nelle aree montane).
8. Piani urbanistici comunali/provinciali coerenti.

In tali ambiti, si ritiene significativa la possibilità di mettere in campo due azioni, di cui ai paragrafi 5.3.1. e 5.3.2. successivi, a carattere innovativo e sperimentale da attuare a partire dal 2023.


Tali azioni dovranno, naturalmente, trovare una progettualità di dettaglio/studi di fattibilità in occasione della programmazione annuale.


5.4.1. Il festival annuale del turismo in *plein air*.

Un'idea che può essere vincente per varie motivazioni può essere quella di creare un ***Festival annuale del turismo in plein air*** (un festival del turismo all'aria aperta) destinato a tutti ma particolarmente ai giovani.

Abbiamo verificato che un festival del genere non esiste in Italia e neppure nel Mondo e che la Calabria è una delle regioni con la maggiore quantità relativa di posti letto del turismo all'aria aperta rispetto ai posti letto complessivi disponibili al proprio interno con una percentuale del 33,4%; solo le Marche ne possiedono una quota relativa maggiore pari al 40,5% e la Liguria con una quota del 35,1% (graf. 40).

Graf. 40 - Quota di turismo *plein air* sul totale della ricettività presente nelle singole regioni.






Fonti: elaborazione su dati Istat


La Calabria è anche la regione con la maggiore quota di turismo plein air ora sul totale della ricettività extralberghiera esistente nella regione con il 71,8%, seguita dall'Abruzzo con una quota del 62,0% e dalla Liguria con una del 61,4% (graf. 41).

La Calabria è anche, insieme alla Sicilia, la regione con la maggiore quantità di giornate di sole all'anno.

Graf. 41 – Quota di turismo plein air sul totale delle presenze extralberghiera all'interno di ogni singola regione.



Quota di turismo plein air sulle risorse della ricettività extralberghiera nella regione



Fonte: elaborazione su dati Istat.

In termini di presenze dovute al turismo all'aria aperta la regione si colloca in quattordicesima posizione, seguita solo da quelle di minore dimensione come la Valle d'Aosta, l'Umbria, il Molise, la Basilicata e anche dalla Sicilia che di fatto dispone di poca ricettività extralberghiera.

Dal lato dell'offerta, per i posti letto la regione si colloca in ottava posizione con 64.333 letti nel 2019 e 60.709 nel 2021; ne consegue che il tasso di occupazione lordo degli esercizi⁶⁰ è del turismo all'aria aperta è nel 2019, prima dell'inizio della Pandemia, il più basso fra tutte le regioni, con il 3,6%, ben al di sotto della media nazionale che corrisponde al 7,8% e lontano dal massimo tasso lordo di occupazione del 13,1%, rilevato per il Trentino Alto Adige.

In modo diretto e indiretto si intuiscono le grandi potenzialità che una razionalizzazione del comparto e un miglioramento della sua immagine possono determinare per la Calabria.

Il Festival nazionale del turismo all'aria aperta può essere organizzato con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e in accordo con queste. A tal proposito abbiamo avuto vari contatti e incontrato una disponibilità di massima nonché l'entusiasmo di alcuni operatori del settore e di alcuni organizzatori di eventi.

Per la collocazione del festival si ipotizza l'inizio o il pre-avvio della stagione turistica, ad esempio il primo weekend del mese di maggio.

Il festival ha vari effetti:

- riconosce testimonia il ruolo della regione nel campo del turismo all'aria aperta;

⁶⁰ Il tasso di occupazione lordo o di utilizzazione di un esercizio è dato dal rapporto fra il numero delle notti in cui il letto risulta utilizzato e il numero totale delle notti disponibili nell'intero anno, che è pari 365. La formula è: $\left[\frac{\text{numero dei pernottamenti effettuati}}{\text{(numero del posto letto} \times 365)} \times 100 \right]$. Il tasso netto di utilizzazione considera solo il numero dei giorni nei quali i posti letto sono disponibili.

- provoca un anticipo della stagione turistica e di fatto una destagionalizzazione del movimento vacanziero;
- determina una maggiore emersione del non rilevato e del sommerso turistico;
- organizza una serie di incontri mirati alla sostenibilità ambientale;
- Utilizza il brand dei Bronzi di Riace, come logo simbiotico di mare e cultura proponendolo nell'unica immagine di sintesi e come prodotto;
- ringiovanisce e attualizza l'immagine della regione.

5.4.2. Le notti d'estate in Calabria.

Una ulteriore possibilità, sempre a carattere sperimentale, è quella di organizzare specifiche destinazioni turistiche dotate del potenziale di risorse turistiche "idonee" per organizzarvi eventi, di natura permanente, caratterizzate del potere attrattivo anche di carattere internazionale tale da generare un salto di domanda del turismo con particolare riferimento a quello giovanile.

L'economia della notte è un settore economico significativo, in grado di generare sviluppo ed occupazione qualificata ed inoltre la Calabria vanta un'ampia componente turistica giovanile: il 38,3% dei vacanzieri appartiene alla Generazione Y (28-41 anni) e il 9,6% alla generazione Z (under 27).

In tale contesto ed in possibile correlazione con il festival annuale del turismo in *plein air*, si propone la **Rassegna-festival internazionale Antiquam exquirite matrem** dedicata ai giovani cantanti emergenti che interpretano i suoni mediterranei in chiave attuale (*folk, pop, rap, trap, Kpop, ecc.* - *il genere musicale potrà essere definito in fase di studio di fattibilità*) e destinato essenzialmente ai giovani (15-30 anni) ma diretto anche a tutte le fasce di età; l'evento dovrà essere totale e totalizzante in modo da coprire tutti gli spazi disponibili nei tre giorni della durata. Dovranno essere coinvolti gli operatori del settore (discoteche, bar, pub, club, sale concerti, ristoranti, cinema, teatri, ecc.) in uno con negozi e centri commerciali oltre che gli operatori dei trasporti e dei servizi al turismo.

Tale evento potrà essere organizzato in collaborazione con SILB (Sindacato Italiano Locali da Ballo) e con la FIPE Confcommercio, già sentito a proposito.

Il Festival, aperto a tutti, dopo il primo anno sperimentale potrà assumere anche carattere permanente.

La rassegna potrà terminare aspettando il sorgere dell'alba sul litorale o anche su imbarcazioni con il coinvolgimento delle isole Eolie, che sono siciliane ma le cui principali tratte partono dalle coste calabresi; a tal fine potrebbe essere utile un accordo con la Regione Sicilia.

5.5. I PROGETTI INTERREGIONALI (PI).

Il PRSTS intende promuovere la realizzazione e/o il potenziamento di progettualità di carattere interregionale, in virtù della consapevolezza che il posizionamento competitivo dell'offerta turistica calabrese possa trarre beneficio da una visione "allargata" della pianificazione e possa a sua volta essere da volano per rafforzare la competitività di regioni contermini innestando un circolo virtuoso.

Strategica, in proposito, è l'attenzione da prestare alle opportunità di nuove relazioni che i progetti interregionali aprono alla Calabria con i molti paesi del mediterraneo destinatario delle politiche interregionali e mediterranee, riferibili all'Accordo di partenariato 21-27.

I PI possono riguardare i seguenti ambiti.

Progetti interregionali di carattere materiale.

- Turismo esperienziale: ciclovie, ippovie, cammini.
- Turismo culturale: ville, dimore storiche, giardini storici, castelli, ecc., e relative attività di posizionamento di carattere internazionale.
- Turismo sportivo: golf e relative attività di posizionamento di carattere internazionale.

Progetti interregionali di carattere immateriale.

- Accordi di carattere interregionale per lo sviluppo di progetti.
- Formazione e gestione delle attività turistiche per lo sviluppo ed il rafforzamento delle competenze.
- Digitalizzazione ed e-commerce dei prodotti turistici.
- Promozione del patrimonio culturale ed enogastronomico/artigianato.
- Progetto Ionio-Europa, Circuito verde del Pollino, ecc.

5.6. IL RACCORDO TRA IL PRSTS ED I PROGRAMMI DELLO STATO E DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO.

Centrali sono, tuttavia, le azioni di raccordo tra il PRSTS ed i Programmi dello Stato e del Settore Pubblico allargato.

L'ampiezza delle azioni inventariate - quelle già in essere nella programmazione pre Covid e quelle emerse e/o emergenti nella programmazione post-Covid - segna in realtà l'ampiezza dei bisogni d'intervento pubblico che sono necessari in Calabria per recuperare i ritardi del passato.

La numerosità pone almeno tre questioni da risolvere:

- A. la selezione e la scelta degli interventi appropriati alla natura dei bisogni;
- B. il raccordo tra il PRSTS ed i Programmi dello Stato e del Settore Pubblico Allargato;
- C. la definizione degli "oggetti" del Patto Regione-Imprese.

Rispetto alla questione “bisogni di interventi” (punto A), anche nel corso degli Stati Generali a Falerna sono emersi come bisogni:

- da un lato, come già evidenziato in precedenza, la necessità di:
 - migliorare la mobilità interna;
 - potenziare il brand Calabria, come vettore di attrazione e di motivazione alla visita;
 - garantire le condizioni di efficienza dei servizi internet /social per facilitare l’organizzazione del viaggio;
 - assicurare servizi standard non solo ai turisti in spiaggia (es. acqua pulita), ma anche a target specifici di turisti, come le famiglie, gli anziani, i disabili;
 - incentivare gli investimenti;
- d’altro:
 - la sollecitazione a promuovere azioni, che sono di scala nazionale (Settore Pubblico Allargato), finalizzate a superare ostacoli storici costituiti prioritariamente dall’accessibilità alla Calabria e dalla mobilità al suo interno.

Al primo ordine di bisogni, risponde il PRSTS, che come è noto è strutturato su azioni di scala regionale; è in grado di intervenire per far fronte a bisogni congiunturali che si esauriscono con azioni che si esauriscono nel breve periodo (1-3 anni), ivi compresi gli interventi promozionali e/o di transizione digitale.

Si ritiene, tuttavia, che questa tipologia di interventi di natura congiunturale è verosimilmente in grado di riportare i ritmi di sviluppo del turismo della Calabria a quelli medi del turismo nazionali, ma non già a superarli, lasciando inalterati i divari e ritardi.

Al secondo ordine di bisogni, quelli di natura strutturale in grado di facilitare il “cambio di passo” nel turismo regionale, si ritiene che si debba rispondere solo con strumenti di natura straordinaria.

La strumentazione che viene proposta è l’attivazione di strumenti di programmazione negoziata (un Patto Stato Regione tipo il recente Patto di Napoli o il CIS Calabria?) nel quale progettare ed attuare gli interventi infrastrutturali materiali ed immateriali complementari delle filiere turistiche regionali secondo modalità, tempi, dimensioni finanziarie, procedure tali da determinare la riduzione dei ritardi in tempi accettabili.

Sollecitano questa iniziativa non solo la necessità che la Comunità regionale ha di registrare che lo Stato è attendibile nei propositi di riequilibrare i punti di partenza tra le varie regioni, ma anche la consapevolezza che i territori della sponda nord del Mediterraneo costituiscono

giacimenti di risorse inutilizzate che la resistenza al cambiamento delle politiche di sviluppo impedisce di utilizzare.

Circa la convenienza di una **grande piano di investimenti sul turismo in Calabria**, il recente sondaggio effettuato su "La percezione della Calabria come meta turistica" ne offre le ragioni, ancorché di massima.

Nel sondaggio, emerge, infatti, che l'assoluta maggioranza degli italiani considera la Calabria una meta turistica attraente (81%) e che il 47% ha dichiarato di prendere in considerazione la Calabria come possibile meta per la prossima vacanza.

Ci si trova di fronte ad una domanda potenziale di visitatori valutabile almeno il doppio del numero dei visitatori che la Calabria ha registrato nel 2019 (circa 9,0 milioni di unità) ovvero ad una domanda implicita di infrastrutture e di servizi che non è soddisfatta a causa del deficit di offerta.

In funzione di questa domanda potenziale, sono ipotizzabili e disegnabili soluzioni non necessariamente legate alle sole infrastrutture di tipo autostradale e/o aeroportuale, comunque strategiche: la disposizione costiera della Calabria rende fondato rafforzare ipotesi, già in essere, di soluzioni "integrative" legate all'economia del Mare: quali il rafforzamento dei porti, i servizi passeggeri modalità mare, avviare, alla scala euromediterranea, il trasporto marittimo passeggeri (prospettiva di tipo Ro-Pax nell'ambito delle autostrade del mare internazionali), servizi di minicrociere lungo le coste della Calabria, servizi di funivie mare-monti, ecc.⁶¹.

Per quanto riguarda infine il Patto Regione - Imprese, condizione di successo del nuovo corso gli orientamenti risultanti dallo svolgimento degli Stati generali saranno assunti a base degli oggetti e degli impegni del Patto.

In conclusione, si ritiene che il recupero del ritardo del turismo in Calabria sia legato:

- ad uno sforzo straordinario (il ricorso a strumenti di programmazione negoziata Stato-Regione) nel quale incanalare risorse finanziarie ed investimenti, di cui lo Stato e la Regione sono titolari, verso il sostegno coordinato degli interventi prevalentemente "di natura strutturale" (Stato) e degli interventi prevalentemente di "natura congiunturale" (Regione-PRSTS);
- all'adozione, in ragione dei divari settoriali e territoriali dei turismi regionali, di criteri di ripartizione delle risorse e di scelta degli interventi che siano appropriati alla specificità dei divari e della domanda di interventi. Esempi: dare priorità agli interventi promozionali nelle

⁶¹ N.B. questo percorso è stato recentemente ripresentato dal seminario di Sorrento 13-14 maggio 2022, dal Ministro per il Sud e dal Presidente del Consiglio "Verso il SUD".

aree dove i prodotti turistici sono già disponibili per la vendita; dare priorità agli interventi di rafforzamento delle strutture di produzione di prodotti turistici nelle aree che, pur possedendo patrimoni turistici rilevanti, non dispongono di attrezzature di accoglienza.

5.7. ELEMENTI PER IL SISTEMA DI CONTABILITÀ AMBIENTALE.

L'adozione di strumenti di politiche di sviluppo turistico sostenibile, in relazione alle norme di cui al comma c) dell'art. 3 della L.R. n. 8/2008, è oggi particolarmente richiesta dalla necessità che l'obiettivo del PRSTS di velocizzare il ritmo di sviluppo del turismo in Calabria per recuperare i ritardi si dispieghi garantendo l'integrità e l'identità del territorio, mediante la riduzione dei rischi per l'ambiente e della spesa pubblica per la sua tutela.

I temi della sostenibilità ambientale sono ormai diventati una componente permanente non solo nelle politiche pubbliche, ma anche della ricerca. Molte sono le linee di ricerca finalizzate ad approfondire le tematiche dello sviluppo sostenibile (WTO, AEA, ecc.), molti gli studi sugli indicatori ambientali di impatto e di risultato (ISTAT, ISPRA, Eurostat, ecc.) ed è in sperimentazione il modello CLEAR di contabilità ambientale applicata agli Enti Locali.

Nelle more della maturazione di modelli di contabilità ambientale (oggi di sostenibilità) di facile applicazione, la proposta che viene avanzata è quella:

- di riportare la gestione delle attività di contabilità ambientale nell'ambito delle funzioni c) e d) dell'Osservatorio turistico regionale;
- di avviare, nelle more della maturazione degli strumenti di contabilità ambientali di facile applicabilità, la raccolta dei dati statistici di base delle dinamiche turistiche, nel dettaglio definito nel PRSTS 23-25, e degli indicatori che ne rilevano l'incidenza turistica;
- di procedere a costituire primi aggregati regionali di contabilità ambientale, a partire dagli aggregati regionali nei quali l'interazione tra variabili turistiche e variabili ambientali è massima;
- di organizzare, anche secondo fasi sperimentali, il sistema di misurazione, secondo modalità e criteri solitamente utilizzati nelle analisi dei processi economici.

CAPITOLO 6. IL PIANO DI MARKETING

6.1. PREMESSA: ATTRATTIVITÀ NOTORIETÀ REPUTAZIONE.

1. Caratterizzazione dell'offerta e focalizzazione dei fattori di interesse. La proposta turistica regionale si compone, come noto, di una varietà di asset territoriali e tematici frutto di un lavoro di riconsiderazione e disvelamento dei punti di forza di un territorio.

La "filosofia" dei marcatori, già parte integrante della strategia turistica regionale, riflette fondamentalmente questa sensibilità e questo approccio.

Dimensioni storico-culturali, miti, riti, leggende, patrimonio culturale materiale e immateriale, attrattori di varia natura e condizione, descrivono un insieme di fattori connotativi che caratterizzano con maggior e minor intensità, luoghi e territori, motivi di interesse, punti di attrazione.

Questo processo di individuazione e valorizzazione dei fattori connotativi, dei motivi di interesse e di luoghi di interesse, costituisce una delle attività da continuamente sottoporre al vaglio di una verifica circa lo stato di vitalità della proposta, dei fattori che ne consentono la fruizione, della capacità di interrelarsi con il mercato.

Rinnovare l'allure di queste suggestioni-richiami, è compito della comunicazione ma è proprio l'adeguatezza o meno di una dimensione comunicativa correlata alla rilevanza dell'esperienza proposta, la condizione di successo, specie se contemporaneamente sostenuta con azioni commerciali in grado di intercettare community interessate a quelle proposte e in definitiva quel tipo di domanda turistica alla ricerca di quel tipo specifico di proposta.

Una rivisitazione delle proposte in campo che tenga conto di questi fattori e che in qualche modo ne evidenzi le componenti ancora manchevoli per colmarle o semplicemente per rafforzare e potenziare l'articolazione di queste proposte può costituire il valore aggiunto di un contributo operativo volto a delineare un qualche rating (valore percepito) delle proposte in campo, focalizzando quelle già pronte, quelle meno pronte, quelle potenzialmente rilevanti.

Un percorso questo che non può non tener conto della dinamica della domanda e del contesto culturale e sociale di riferimento che, nel nostro tempo, continuamente modifica schemi e paradigmi. (I parchi letterari, ad esempio, afferenti alla notorietà di protagonisti della letteratura, sono particolarmente sensibili alla circuitazione o meno degli autori sul mercato editoriale e dei media in genere).

La costruzione di nuove narrazioni e dunque di flussi continuativi di informazione e promozione si nutre di queste costruzioni simbolico – culturali.

La società della comunicazione o dello spettacolo, qui inteso come ciò che viene portato sulla scena pubblica e che si rivela in definitiva di interesse di certe tipologie di pubblico, prevede azioni integrate di comunicazione e marketing in grado di dare “tono” e rendere oggetto di “conversazione”, di curiosità e di scoperta la proposta così veicolata.

Un obiettivo che include la contemporanea attivazione di altri attori e sistemi di relazioni nazionali ed internazionali interessabili allo sviluppo di quel dato tipo di proposta. Partner editoriali, tour operator di nicchia, industria creativa, delineano la “compagnia di giro” di questo incedere.

2. Si tratta dunque di costruire una << mappa di lemmi >> e << parole chiave >> in grado di connotare un nuovo racconto della Calabria fortemente legati a fatti, luoghi, eventi che non parlino solo di memoria ma anche di contemporaneità.

Tanto più è solida la premessa, ossia matura la proposta, connotato il richiamo, solido il motivo di interesse, tanto più è possibile “centrare” il potenziale destinatario, utilizzando i suoi canali e le sue fonti di ricerca, facendosi trovare lungo i sentieri informativi che percorrono i potenziali utenti.

Punto sensibile di questa strategia è la **scelta dei “cantori”** ossia dei testimonial/influencer che accompagnano questo processo di legittimazione, comunicazione e promozione e dei format, ossia delle diverse modalità di costruzione narrativa oggi disponibili (dalle più “semplici” – attraverso i social – alle più “complesse”, cinema, serie tv, web serie, spot, campagne virali ecc.).

3. La costruzione di una << **geografia delle emozioni e delle passioni** >> **made in Calabria**, costituisce dunque uno degli scenari su cui costruire la sfida del futuro turistico regionale. Non sfuggirà che, nella dimensione sottostante il quadro così evocato, c’è un rilevante lavoro di ricerca e di analisi, proposta per proposta, prodotto turistico per prodotto turistico, e di un metodo di coinvolgimento e partecipazione della pluralità dei soggetti, economici e non, che partecipano della costruzione delle diverse proposte turistiche calabresi affinché quelle proposte giungano ad una maturazione sufficiente e, ad una soglia, che determino quel fattore di interesse extra-locale sino ad aspirare di costituire davvero uno dei motivi che possono far scegliere la Calabria.
4. La costruzione di una proposta sia in senso diacronico, che esalta e valorizza cioè i principali appuntamenti della Calabria turistica durante l’anno, sia l’offerta permanente, pianificando

una strategia periodica di promozione e richiamo tale da rendere evenemenziale ciò che evenemenziale non è (per riaccendere l'interesse su determinate proposte), nutre e caratterizza l'offerta di base.

Risponde in altri termini a quella dotazione essenziale che occorre fornire di informazione e conoscenza delle opportunità che esprime un territorio affinché lo stesso possa essere mimante interessante a partire dai "residenti temporanei", ossia per chiunque viaggiando soste in Calabria a prescindere dalle ragioni iniziali del viaggio. Applicativi digitali e piattaforme territoriali e turistiche rispondono evidentemente a questa primaria esigenza.

5. In questa chiave occorre considerare ormai anche quelle infrastrutture turistiche di base che corrispondono a determinati target: ciclisti, camminatori, e così via; in qualche modo si tratta di dotazioni attese, che possono assurgere a particolarità solo laddove si combinino con altre suggestioni di carattere simbolico... (es. le strade dei Greci in Occidente e così via). In altri termini l'offerta turistica - come noto - si muove sempre su uno schema competitivo con altri territori, o su uno schema cooperativo (grandi itinerari interregionali) per la costruzione di proposte - prodotti di rilevanza nazionale ed internazionale.

L'obiettivo dunque è quello di connotare e determinare dimensioni narrative laddove si punti al rafforzamento di queste dotazioni di base e portare sopra-soglia o sul versante comunicativo o sul versante dimensionale e comunicativo, queste proposte-progetti.

6. Uscire dalla dimensione locale. Il cuore della vicenda turistica calabrese consiste probabilmente nell'esercizio fattuale di un ruolo derivante dalla geografia e dalla storia, ma altresì da una nuova consapevolezza in ordine al patrimonio di talenti e di protagonismi di cui dispone.

Le nuove proposte della Calabria contemporanea accanto a quelle in grado di attualizzare grandi filoni storici e culturali del passato non possono che partire dal portato di competenze e di saperi di residenti o originari della Calabria in ogni ambito dell'attività umana.

In questo senso, la prospettiva qui enunciata si focalizza sui fattori di nuova attrattività e sulla ricerca di fattori di unicità. In questo quadrante si tratta di candidarsi ad esercitare ruoli nazionali e internazionali a partire da quelle discipline dove la Calabria ha qualcosa da dire o perché "vocata", o perché esprime un particolare protagonismo o è in grado, con velocità, di poterlo esprimere, mettendo a sistema relazioni ed opportunità che nascono da realtà e personalità del mondo calabrese.

7. Questo metodo di lavoro suggerisce di monitorare tutto un insieme di opportunità. Lo sport è indubbiamente uno dei campi di esplorazione di questa ricerca, soprattutto per le discipline che meno dispongono di strutture adeguate.

Candidarsi ad esercitare un ruolo nazionale è di fondamentale importanza per attrarre un'utenza ricorrente ed aggiungere segmenti di mercato e motivi di reputazione.

Ma ogni campo di attività può diventare motivo di interesse nazionale o internazionale (si pensi all'archeologia sperimentale o ad altre discipline che possono ambire ad avere in Calabria strutture e condizioni ideali); o ancora alle caratteristiche che possono avere alcuni territori per essere vocati ad essere centri di gravità e luoghi riconosciuti correlati a determinate community, gruppi di interesse, di appassionati di questa o di quella disciplina, di questa o di quella attività.

Molteplici sono i temi da esplorare con un occhio rivolto alla concorrenza per individuare quei progetti pilota, quelle iniziative, di respiro nazionale ed internazionale che possono offrire una immagine fresca e dinamica della Calabria contemporanea.

Né mancano semi ed iniziative nel campo delle arti, della cultura, della musica che possono assumere valenza nazionale. Identificare i grandi appuntamenti nazionali è parte integrante di questa stagione di rilancio reputazionale.

8. Lungo questa linea anche il recupero dei testimonial della Calabria nel mondo, per costruire con alcuni di loro nuova progettualità, identifica un diverso modo di rapportarsi e di prefigurare ambizioni e aspirazioni per il prossimo futuro.

La Calabria ha bisogno di partner, di personalità di prestigio che la accompagnino in questo nuovo corso, di iniziative di co-branding con l'industria di maggior rilievo, di costruzione partecipata di una nuova immagine.

9. Questo disegno ovviamente tiene conto e fa proprie le opportunità derivanti dal rilancio di alcuni borghi e territori a seguito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della Strategia nazionale per le aree interne.

Una progettualità che solleciterà azioni ed interventi di accompagnamento e la identificazione di nuovi punti di forza territoriali da considerare nella più aggiornata mappa del turismo calabrese. Una strategia da integrare con nuove proposte di cooperazione interregionale e di costruzione di pezzi di una proposta Southern Italy, che pure rimane un obiettivo non differibile per gli interessi meridionali e di ciascuna regione del Sud.

10. Si ritiene che il PRSTS 23-25 in relazione alle premesse debba seguire il presente tracciato e programmare le conseguenti azioni tenendo conto delle misure in atto e dagli obiettivi tracciati dall'art. 3 della Legge Regionale n. 8 del 2008.

6.2. CALABRIA STRAORDINARIA, DECLINAZIONI POSSIBILI PER UN PIÙ SIGNIFICATIVO POSIZIONAMENTO.

Il paesaggio naturale e culturale calabrese è il segno forte di una terra che rinvia ad una chiara impronta mediterranea, magno-greca, arricchita da successive stratificazioni storico-culturali che non hanno però mai messo in ombra il portato di quella eredità.

Una eredità, quella magno-greca, portata dell'espansione dei Greci in Occidente, della Grecia fuori dalla Grecia, e che in definitiva esprime la cultura greca in tutta la sua maturazione, rinvia ad un universo simbolico ancora riconoscibile, profilabile, fascinoso.

In un'epoca come la nostra, alle prese con crisi ricorrenti, con veri e propri shock esistenziali e culturali, la Calabria evoca in queste radici "un passo antico", a suo modo "uguale e sicuro" nell'incerto e scivoloso incedere del nostro tempo, uno stile di vita e una cultura che rinvia in qualche modo all'idea di "classico".

Come scrive Veneziani <<due vite scorrono in noi parallele; la vita piccola chiusa nella gabbia dei giorni e dell'ego e la vita grande, che splende nel mito>>.

Nel 2014 Salvatore Settis in un saggio dal titolo emblematico "Futuro del Classico" osservava: <<Ogni epoca, per trovare identità e forza, ha inventato un'idea diversa di 'classico'. Così il 'classico' riguarda sempre non solo il passato ma il presente e una visione del futuro. Per dar forma al mondo di domani è necessario ripensare le nostre molteplici radici.>>

Ripensare le nostre molteplici radici per dar forma al mondo di domani.....

Dietro il claim <<Calabria straordinaria>> potrebbero progressivamente declinarsi contenuti sempre più focalizzati sugli aspetti simbolici-culturali così da generare una forte relazione, un nesso tra Calabria e puntuali rimandi a storie, valori, emozioni.

Il suggerimento di rilanciare i bronzi di Riace, pensando anche di rappresentarli in versione pop e/o futurista e modellati dunque anche con sensibilità nuove (un compito a cui chiamare creativi ed artisti per rilanciarne l'attualità) accanto alla veicolazione dell'originale, semplificherebbe l'obiettivo di rilanciare un'immagine forte e distintiva della ricchezza culturale calabrese. Inoltre consentirebbe di riportare al centro dell'attenzione la vitalità dei miti, la potenza suggestiva del favoloso, il valore di ciò che permane, il richiamo all'essenziale.

Un percorso che evidenzia la potenza evocativa di un messaggio che porta a riflettere sulla necessità di distinguere quel che cambia, quel che resta, quel che torna.

Da questa "profondità" è possibile trovare la radice di un insieme di iniziative e proposte in grado di declinare il tema del classico, del favoloso, dell'essenziale, in molteplici narrazioni e in proposte concrete di "esperienze, passioni, incontri" made in Calabria.

Marginalizzare quella che ormai è una icona di rilievo mondiale sarebbe sotto il profilo comunicativo un errore imperdonabile.

Non sfuggirà, inoltre, la fecondità della prospettiva suggerita per quanto riguarda la progettualità che da essa può derivare: dal mito al fantasy, dal favoloso alle nuove espressioni creative, dalla centralità dell'essenziale alla rivalutazione di stili di vita più coerenti con la sensibilità contemporanea alla ricerca di sobrietà, di armonia, e sempre più focalizzata sull'economia circolare sui temi della sostenibilità ambientale.

Un approccio in grado di recuperare e valorizzare ulteriormente esperienze in corso, proposte già esistenti, ma anche di dar vita ad ulteriori format e narrazioni afferenti alla cultura, l'arte, la moda, il cibo, lo sport ecc.

6.3. MARCATORI IDENTITARI, EVENTI IDENTITARI, CANTIERI DI PROGETTUALITÀ.

Coerente con questa visione è il percorso delineato con il documento progettuale sui Marcatori identitari distintivi che punta fundamentalmente su interventi di arte pubblica nate dal coinvolgimento emotivo degli abitanti grazie alla <<<regia di artisti selezionati per qualità relazionale>>.

L'obiettivo è generare un museo diffuso, non un <<semplice luogo ma un ecosistema integrato (..) dove ognuno potrà scegliere la sua traiettoria dentro le macro-aree usando la App di localizzazione in maniera non solo geografica ma tematica e sensoriale>>.

L'obiettivo è molto ambizioso quello di una progressiva riscrittura dell'appeal distintivo regionale, utilizzando il racconto inedito di una Calabria distintiva e sensoriale>>.

Si tratta dunque di un progetto inevitabilmente di medio periodo laddove si punta ad un ecosistema integrato che postula scelte di breve periodo di luoghi, quartieri, borghi, da cui cominciare. Occorre peraltro tener conto anche del tipo di impatto che hanno alcune di queste iniziative, come il caso Matera 2019 insegna.

Iniziative come Matera Alberga, indubbiamente prestigiose, se hanno avuto un buon riscontro sui media e sui canali che seguono le manifestazioni d'arte contemporanea, hanno visto il coinvolgimento in occasione dell'inaugurazione di non più di 200 persone e hanno riguardato comunque un circuito limitato di interessati.

Il che richiama la necessità di avere una chiara strategia, dove il senso di alcune proposte per loro natura "elitarie", ma di estremo interesse, abbiano la loro giusta collocazione nel quadro di un complesso di iniziative volte a confrontarsi con nuovi linguaggi e sensibilità e non siano frutto di estemporaneità e ricerca dell'originalità ad ogni costo.

La prospettiva del "contemporaneo" deve auspicabilmente coesistere e armonizzarsi con una capacità più generale di aggiornare in termini comunicativi e rappresentativi il portato dell'eredità storico-culturale di cui la Calabria è oltremodo ricca.

Non a caso, il documento sui Marcatori identitari distintivi, considera con altrettanta attenzione la rilevanza degli Eventi identitari distintivi (EID): feste sagre, manifestazioni, festival, altri momenti di aggregazione.

Dimensioni che dal punto di vista storico, culturale e mediatico sono riconducibili a un determinato territorio e che in termini comparativi rappresentano un unicum (il caso della processione della Varia di Palmi con il suo imponente carro scenico, già inserito nella rete delle grandi macchine a spalla italiane e dal 2013 riconosciuto come patrimonio Unesco).

Gli eventi identitari distintivi costituiscono una sollecitazione immediata per la promozione turistica definendo un campo di ricerca e di iniziativa straordinario.

È innanzitutto sul patrimonio tangibile ed intangibile che andrebbe promosso un grande cantiere di idee e di proposte per attualizzarne il messaggio, per veicolare il senso ed il significato di determinate espressioni culturali, in grado di catturare l'immaginazione e l'interesse dei potenziali visitatori.

Un lavoro propedeutico all'obiettivo di far seguire al riconoscimento interno di questi "marcatori distintivi", all'individuazione di questi punti di forza della proposta culturale calabrese, una capacità promozionale tale da renderli evidenti e significativi sul mercato turistico.

Compito del piano marketing sarà quello di fornire suggerimenti e spunti per potenziare tale capacità e conseguire questo risultato.

Tra le avvertenze principali del Piano quale condizione di successo di una rinnovata proposta di promozione vi è quella di un coinvolgimento delle comunità locali in questo processo.

Non sembri superfluo, pertanto, in questa fase di elaborazione anticipare alcune linee di indirizzo, anche come esempio del lavoro che si intende sviluppare.

Se gran parte delle azioni di marketing hanno la caratteristica di essere rivolte verso l'esterno, "guardare verso l'interno" e comunicare alle popolazioni locali è l'altra faccia della medaglia di una strategia che punti su una consapevolezza diffusa del valore dell'immagine turistica e della rappresentazione della cultura e dell'anima di un popolo.

Colmare questo vuoto ed integrare questa strategia costituisce nel Piano di attività 2023-2025 un obiettivo prioritario.

6.4. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE LOCALE.

Il cammino intrapreso dalla Regione Calabria nel risvegliare un senso di fierezza e di appartenenza corrisponde alla prima esigenza di un piano di rilancio e di rivitalizzazione turistica. Valorizzare i protagonisti della vita economica, sociale e culturale regionale, riportare sotto i riflettori quanto di positivo e di interessante esprime la società calabrese in termini di intraprendenza e di iniziativa, dare spazio ad una nuova narrazione dei punti di forza e di

maggior attrattività del territorio, significa gettare le basi per sostenere una strategia di rinnovata consapevolezza delle opportunità turistiche della Calabria innanzitutto all'interno della comunità regionale.

Dare credibilità e legittimazione ad una politica che punta in maniera più risoluta sul turismo è il presupposto per dare continuità e ad una strategia di medio-lungo periodo.

Un'articolazione ulteriore di questa strategia anche con campagne mirate che puntino a capovolgere l'ottica corrente, fondando la promozione non più o soltanto su cosa fanno le istituzioni per promuovere la Calabria ma cosa può fare ogni calabrese per tutelarne l'immagine, custodirne la bellezza, offrire un'immagine positiva della propria terra, può concorrere efficacemente a determina nuove condizioni e far sentire tutti partecipi di questa missione.

In questa prospettiva campagne mirate del tipo <<La Calabria sei tu>>, articolata in pluralità di iniziative sia promo-pubblicitarie (ad es. con una campagna tabellare di grandi affissioni (6x3 m) nei centri piccoli e grandi, con campagne radiofoniche e sui social, raccontando in immagini chi si prende cura del territorio, degli spazi comuni, della propria dimora, le personalità che illustrano la Calabria nei diversi ambiti della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia, sovrapposte alle immagini iconiche della Calabria turistica), sia con iniziative specifiche che incentivino la partecipazione e la diffusione di una cultura della cura del territorio e del patrimonio.

La <<Calabria sei tu>> è dunque concepita come narrazione di persone e luoghi esemplari da parte della gente comune, opportunamente sollecitata, soprattutto sui social, andando oltre la comunicazione istituzionale.

È altresì un progetto per le scuole per coinvolgere i ragazzi in questa nuova narrazione e più in generale i residenti spesso ignari del tesoro di bellezza e di cultura presenti nelle città o provincie; campagne da sviluppare anche promuovendo partnership (ad es. con Poste italiane, per la capillarità della presenza sul territorio, con banche o con aziende di trasporti locale, etc.).

6.5. SVILUPPARE LA FIEREZZA DEI LOCALI.

Favorire una identificazione con gli aspetti belli e positivi della regione significa alimentare e sostenere il senso di fierezza dei locali per le loro radici e per quel che rappresentano nel tempo presente.

In questa prospettiva vanno mobilitati i partenariati di fierezza valorizzando le azioni in corso sul "turismo di ritorno", mobilitando le associazioni dei calabresi all'estero;

favorendo la nascita di reti denominate <<Gli amici della Calabria>>, coloro che pur non essendo nati in Calabria amano la Calabria, partendo da protagonisti della scena culturale ed artistica o attraverso la rete delle community tematiche (i cultori del peperoncino, ecc.)

Negli studi sul turismo in Calabria e specificamente nel XV rapporto sul turismo in Calabria viene ricordato come, tra la generale sorpresa, la Calabria sia stata identificata come una delle 52 destinazioni imperdibili per il 2017 da parte del New York Times con un articolo apparso il 4 gennaio 52 place to Go in 2017, collegando la sua attrattività alla gastronomia, un posizionamento questo da non trascurare.

Infine proporre e promuovere in collaborazione con i privati dei kit identitari (t/shirt con il logo, gadget, ecc.).

6.6. RINNOVARE L'IMMAGINE SUL WEB.

Se consideriamo l'immagine turistica calabrese sul web cogliamo con maggior chiarezza l'attuale posizionamento.

L'immagine turistica della Calabria, infatti così come veicolata dalle principali piattaforme web: tripadvisor, booking.com, Airbnb (come risulta dalle analisi e dai documenti disponibili) conferma un posizionamento quasi esclusivamente focalizzato su vacanza-mare-estate.

Questa immagine, quasi esclusiva, non solo è veicolata in Italia ma anche all'estero.

Nell'analisi sull'immagine della Calabria sul web non si è mancato di rilevare che nella sostanza a gestire il brand, soprattutto sul fronte internazionale, sono le organizzazioni esterne (tour operator, OTA, ecc.) in assenza di una strategia di comunicazione istituzionale capace di veicolare un'immagine articolata e rinnovata dell'offerta calabrese. È stato altresì evidenziato che tutto questo accade su mercati più interessati ad altre forme di turismo.

Occorre dunque rilanciare una strategia di marketing digitale cercando di dare risposta alle principali curiosità del potenziale turista, rispondendo in modo organico al desiderio di scoperta sulla cosa fare, vedere, vivere in Calabria, su come arrivare, sulle proposte di ospitalità e di ristorazione, ma anche incentivando organizzazioni private in campagne informative e in comunicazioni mirate mediante specifici avvisi pubblici e sul modello di iniziative come Can't forget Italy.

6.6.1. Comunicare nei Paesi obiettivo avvalendosi della mediazione culturale.

Come noto uno dei difetti del marketing turistico sul web rivolto ai mercati esteri è ritenere che basti tradurre il proprio portale in più lingue per raggiungere l'obiettivo dell'internazionalizzazione.

In realtà i motivi di interesse, i gusti, le preferenze per il tipo di esperienza turistica variano da Paese a Paese, e soprattutto le sensibilità culturali e il modo di rappresentazione hanno evidenti peculiarità.

In questa prospettiva affidare la rappresentazione dell'offerta turistica ad esperti comunicatori dei "Paesi obiettivo" consente di veicolare più efficacemente la propria offerta grazie ad una mediazione culturale, ad uno sguardo che è quello proprio del destinatario del messaggio.

Si tratta in concreto di porre in essere un piano di azione che prevede l'attivazione di collaborazioni con agenzie di comunicazioni del "Paese obiettivo" (destinatario delle azioni di marketing) con il compito di proporre l'offerta calabrese, secondo la cultura e le specificità dei "Paesi obiettivo" concorrendo ad animare la piattaforma digitale calabrese e i social network nei mercati obiettivo.

Il presente Piano suggerisce dunque una iniziativa diretta della Regione Calabria sui mercati di interesse, che non si limiti solo alla partecipazione alle fiere di settore, pur necessarie, ma una strategia organica in grado di coinvolgere i relais di opinione locali, a partire da editori e redattori delle guide turistiche, agli influencer e ai giornalisti di settore, con mirate iniziative (press tour) ed eventi organizzati nei "Paesi obiettivo".

Paesi obiettivo, ossia quei mercati che verranno individuati di prioritario interesse, partendo da quelli in cui si ha già evidenza di flussi turistici significativi, dove il brand Calabria ha già una qualche notorietà, assecondando il principio "dal più noto al meno noto" (incrociando i dati delle provenienze delle presenze turistiche estere e di Google trends).

Obiettivo di questa strategia è anche quello di potersi avvalere di queste "antenne locali" non solo per azioni di comunicazione ma anche per la costruzione di relazioni economiche tra operatori di viaggio dei Paesi obiettivo e realtà calabresi.

Un piano che consideri il coinvolgimento dell'Enit e degli Istituti di cultura italiani all'estero presso le nostre ambasciate, oltre che le associazioni calabresi, laddove esistenti.

6.6.2. Proporre sul mercato nazionale prodotti turistici evoluti.

Analogamente si evidenzia sul mercato nazionale, almeno rispetto all'esigenza di saper cogliere sempre meglio la domanda di mercato, le nuove tendenze, sollecitando il mercato turistico locale ad adeguarsi con sollecitudine.

E, ancor prima, a valorizzare pienamente proposte già presenti nell'offerta turistica calabrese in grado di corrispondere a queste nuove aspettative ed a specifiche sensibilità e ricerca di nuove esperienze.

L'offerta turistica è – per usare un'immagine gastronomica - un ricco plateau de fromage, dove ciascuno deve poter trovare ciò che più corrisponde al proprio gusto.

In questo senso l'articolazione e diversificazione del prodotto turistico ha una sua assoluta rilevanza. Una varietà ancor più significativa se riconducibile ad un marchio-ombrello, ad una idea unificante.

In questo orizzonte non c'è dunque il rischio che si disperda il risultato già conseguito di essere intanto riconosciuti per la qualità della costa e dell'offerta balneare. Offerta, come suggerito in altre pagine, che può ulteriormente evolversi ed aggiornarsi in balneare-termale, recuperando così tutta quella domanda crescente sempre più rivolta al wellness, di benessere psico-fisico di piena salute, di benessere globale. Una categoria che consente di integrare l'offerta anche con la montagna e con le esperienze di cultura-natura-esperienze che ad essa sono correlate.

Se ricapitoliamo alcuni risultati dell'indagine sul web a partire da Tripadvisor emerge che le località evidenziate sono quelle tipiche del turismo balneare.

A queste segnalazioni vengono anche associate alcune recensioni sugli attrattori culturali e naturalistici, come il Castello Aragonese di Le Castella e il Museo Archeologico di Reggio.

Più in generale si evidenzia anche una attenzione ai castelli e alle fortificazioni nella sottosezione "Esplora Calabria". Scarsamente recensiti il Parco del Pollino (494) e quello dell'Aspromonte (76); solo quello della Sila raggiunge le 936 recensioni.

Il Museo della Liquirizia ha più recensioni del Santuario di San Francesco di Paola. Rilevante è l'attenzione posta alle esperienze che si possono fare, prima tra tutte quelle del rafting sul fiume Lao e, con recensioni molto minori, i parchi avventura.

Quel che rileva è che rispetto alla Puglia ed alla Sicilia, la Calabria mediamente ha punteggi inferiori su qualità, attrazioni, ecc.

Su booking.com dove sono presenti 4.300 strutture ricettive si evidenzia una scarsa propensione da parte delle strutture ricettive a segnalare e promuovere i punti di interesse di cui dispone la regione (319 segnalano il Santuario di Santa Maria dell'isola di Tropea, 231 il porto di Tropea, 110 il castello Aragonese, 85 il lungomare di Falcomatà, 77 il castello di Murat, 54 il Faro di Capo vaticano e solo 6 il Santuario di Paola).

Su Airbnb sono 20 le esperienze turistiche segnalate, la principale riguarda il tour sulle spiagge di Tropea, alcune esperienze eno-gastronomiche e finalmente la passeggiata naturalistica sulla Sila. Su Google Trends si rileva come nelle ricerche tra i Parchi nazionali quelli calabresi hanno un peso piuttosto basso nelle ricerche, con il Parco del Pollino maggiormente in risalto rispetto agli altri.

Rinviamo al capitolo dedicato a questo tema per il dettaglio delle informazioni.

Uno sguardo d'insieme evidenzia quanto si possa e si debba ancora fare affinché gli operatori turistici siano i primi promoter del territorio e come siano ampi i margini di miglioramento.

6.6.3 Riorganizzare l'informazione istituzionale.

La questione della qualità e quantità di informazioni disponibili sull'offerta turistica regionale e della diffusione di materiale promozionale nel circuito dell'offerta, sia in formato cartaceo che digitale, e più in generale dell'accessibilità al patrimonio informativo inerente alla Calabria turistica misura il grado di maturazione della promozione turistica e territoriale.

Se la promozione in "remoto" è prevalentemente on line e si avvale di siti e piattaforme territoriali digitali e di attività sui social, quella di prossimità non può non prevedere la disponibilità almeno presso le strutture ricettive di supporti fisici che evidenzino link o QR-code di indirizzamento all'informazione turistica territoriale.

Né va sottovalutata l'opportunità di dotare le strutture ricettive di "carte a strappo" dove evidenziare le principali attrattive presenti, almeno nelle principali località turistiche.

La riorganizzazione dell'informazione è parte integrante di una strategia di comunicazione organica che prevede la pianificazione di brochure e dépliant tematici sia fisici che digitali (distinti per tipologie: mare e luoghi di attrazione per il tempo libero e all'aria aperta, i siti naturalistici: i parchi e gli itinerari per passeggiate, escursioni ecc.; i siti archeologici per tipologia, quelli medioevali, quelli greco-bizantini, marcatori identitari, ecc.) e di proposte pensate sul tempo disponibile del turista (1h, ½ giornata, 1 giornata, ecc.) con suggerimenti aggiuntivi su cosa poter fare la sera, su una agenda di eventi da non mancare.

Attività queste che possono essere anche realizzate grazie a partnership con grandi player turistici o imprenditoriali. La cura dell'editoria sul turismo è una delle leve principali della comunicazione turistica.

Questo approccio prevede contatti e collaborazioni con gli editori di guide cartacee, soprattutto se destinate ad un pubblico internazionale (Lonely Planet, Michelin, Touring Club, ecc.) e di guide digitali; di una intensa attività di relazioni per generare o rafforzare rapporti con la stampa professionale di settore e gli esperti del turismo.

Questa strategia, di respiro triennale, include una attenzione particolare alle edizioni di grande formato da realizzare in collaborazione con grandi editori, book fotografici, e di altri strumenti di promozione attraverso la co-produzione e la co-edizione di fumetti ambientati in Calabria sui grandi protagonisti della storia e della cultura vissuti in Calabria, anche trattati sotto forma di video-game, il cui mercato è in straordinaria espansione.

Altre modalità sono costituite dalla realizzazione di puzzle o di album e quaderni da colorare dei paesaggi calabresi mediante accordi promo-commerciali con gli editori specializzati nel settore.

L'insieme di queste iniziative, opportunamente programmate e pianificate, costituiscono utili ingredienti per alimentare una rinnovata immagine turistica regionale e territoriale.

Va rimarcato infatti che il turismo si nutre di dimensioni elegiache ed epiche, della creazione di un immaginario favolistico, mitologico, emozionale.

Le prime nazionali.

Una strada da intraprendere riguarda le <<Prime nazionali>>, eventi correlati ad asset territoriali, a punti di forza del territorio e della cultura delle comunità calabresi.

<<Prime>> organizzate sulle novità dei Parchi naturali; su inaugurazione di percorsi escursionistici, su parchi letterari, su modelli di fruizione avanzata del territorio, sui marcatori distintivi o relative ad iniziative di rilevanza almeno nazionale dedicate alle produzioni cinematografiche, alle grandi mostre, alle opere musicali ecc.

La collocazione territoriale di queste <<prime>> adeguatamente promosse e valorizzate sui grandi media (generalisti o tematici) costituiscono una rilevante opportunità per quel restyling dell'identity brand che valorizzi, accanto al turismo balneare, da sempre punto di forza della regione, l'altra Calabria, quella <<dei borghi, delle aree interne, dei cammini, delle ciclovie e degli itinerari culturali >>, così come dichiarato nel Piano annuale di immagine e promozione turistica 2021.

L'opportunità di presidiare temi di rilievo internazionale.

La Calabria è stata punto di approdo di esuli, terra di elezione di perseguitati per motivi religiosi e politici nel corso dei secoli. Quella dell'esilio e dei rifugiati, per motivi di ordine ideologico, politico o religioso è un tema purtroppo di permanente attualità.

La Calabria in virtù di questa storia può assumere un ruolo di protagonismo su questo tema proponendo sulla scena nazionale ed internazionale un grande Festival sulle voci del dissenso: musica, arte, letteratura, saggistica sono tra le forme espressive del grido di sofferenza del mondo degli esuli e dei rifugiati.

Proporre un'iniziativa di assoluto rilievo in questo ambito rigenera l'immagine della Calabria come terra di accoglienza, di compassione, di denuncia delle ingiustizie e della mancanza di libertà.

Sul piano comunicativo significa esercitare una funzione di assoluto rilievo e concorrere a determinare condizioni di rigenerazione della vita culturale e sociale di un intero territorio presentandosi in tal modo come luogo che rinnova la sua antica tradizione di accoglienza. in un momento storico che drammaticamente ripropone al centro dell'attenzione questa condizione.

Non sfuggirà peraltro il nesso di questa azione con quanto proposto con riferimento alla presenza delle comunità religiose e delle minoranze, un ambito nel quale la Calabria può esercitare legittimamente un ruolo di protagonismo.

Segmentare l'offerta e potenziare le economie di relazioni.

Le proposte contenute nel presente Piano forniscono analisi e considerazioni che convergono sulla necessità di comunicare e potenziare la pluralità dell'offerta di cui dispone la Calabria e di creare le locomotive di immagine di domani.

Uscire da un'immagine stereotipata e che, nella percezione prevalente, rischia di ridursi ad una sola eccellenza, il mare, è parte di una missione già in corso e che questo Piano intende rafforzare ed ulteriormente precisare presentando con più efficacia i turismi che la Calabria può offrire e soprattutto nuove proposte e nuovi tematismi che potranno connotare l'immagine di domani.

L'obiettivo è quello di considerare adeguatamente la domanda di turismi e di corrispondere ad alcune di esse, laddove si dispone di fattori competitivi sul mercato nazionale ed internazionale, consapevoli delle rilevanti potenzialità di crescita del settore.

La tensione che anima queste pagine è quella di intercettare le diverse comunità di interessi, le plurali motivazioni di viaggi, segmentando ulteriormente le grandi categorie in cui si declina i turismi (naturalistico-culturale, di mare, rurale, di montagna, enogastronomico, ecc.) con proposte mirate che puntino a sollevare un concreto interesse assecondando passioni, interessi, motivazioni di una domanda sempre più esigente.

Una peculiare attenzione ai diversi target.

Occorre infatti dispiegare proposte tarate su specifici target e sui peculiari motivi di interesse. Si pensi alle proposte di svago e divertimento per i giovani, a modelli tipo Gallipoli, dove in ambiti territoriali specifici si è andata caratterizzando un'offerta complessiva di servizi fortemente corrispondente a queste attese, con una ricca proposta di divertimento soprattutto notturno, con programmi di animazione e di entertainment focalizzata su questo target, e in alcuni casi pianificando persino una politica dei trasporti ad essi dedicati, favorendo anche l'uso di mezzi pubblici a tarda notte, così da limitare l'uso delle auto private, per evidenti ragioni.

Sono diverse le località di mare calabresi potenzialmente destinatarie di questo tipo di turismo laddove si mettano a punto strategie integrate pubblico-private finalizzate a determinare queste condizioni, a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria dell'intrattenimento e quel complesso di servizi e di avvertenze cui prima si è fatto cenno, per garantire divertimento e sicurezza.

Analogo ragionamento può dispiegarsi per la popolazione anziana, per i pensionati con capacità di spesa, con offerte mirate e proponendo destinazioni particolarmente vocate e dunque organizzate (o che intendono organizzarsi) in termini di servizi alle esigenze di questo target, sia con riferimento ad un'offerta di fruizione culturale e/o di entertainment coerente con le attese e compatibile con i tempi di visita sostenibili da questo target, oltre - che più in generale - con una proposta attenta alle esigenze alimentari ed alla domanda di servizi di assistenza medica e sanitaria, ossia a quel mix di fattori che assicurano questo tipo di utenza.

Proposte che possono interessare sia destinazioni di mare, che aree rurali o di montagna.

Questo salto di qualità nell'organizzazione dei fattori e degli attori dell'economia di visita per articolare l'offerta anche con riferimento a specifici target o a specifiche motivazioni (esperienze adrenaliniche o correlate a motivazioni puntuali siano esse culturali, ambientaliste, ecc.) ha necessità di tradursi in strategie territoriali e/o comunali, attraverso un dialogo con le amministrazioni locali che intendono intraprendere o ulteriormente qualificare prospettive di sviluppo in tal senso.

I turismi di nicchia rappresentano un'altra opportunità per alimentare l'economia del turismo. La presenza sul web di community interessate a quelli che sono stati definiti nuovi turismi, ossia viaggi con motivazioni specifiche legate a specifici eventi o alla ricerca di esperienze assolutamente particolari, sono appunto il frutto di una rilevante capacità da parte di organizzazioni di incoming di intercettare queste community e di attrarle su specifiche proposte. In questo senso la capacità di costruire relazioni e ancor prima canali comunicativi, da parte di agenzie pubbliche e private, con queste "micro-community" costituisce un'ulteriore sfida nella competizione turistica.

Un compito che la Regione potrebbe affidare all'Osservatorio sul turismo declinando una puntuale azione in tal senso nel Piano annuale.

6.7. LE AZIONI DEL PIANO DI MARKETING.

L'attuazione del Piano di marketing regionale viene sintetizzata nelle seguenti azioni, da focalizzare sui Paesi obiettivo, ovvero sulle regioni (nazionali e internazionali) a maggiore potenziale di sviluppo turistico per la Calabria che dovranno essere appositamente identificati.

1. Sviluppare la fierezza della popolazione locale.
2. Sedurre i relais di opinione nella costruzione di una nuova narrazione (giornalisti ed editori di settore, influencer, personalità dello spettacolo, sport e cultura).

3. Valorizzare le locomotive d'immagine: Luoghi. Miti, Produzioni e prodotti di eccellenza in qualunque ambito, Eventi identitari distintivi, Personalità.
4. Rilanciare l'immagine della Calabria tramite campagne ed eventi ad alta visibilità nazionale e internazionale (Capodanno RAI, Organizzazioni prime nazionali etc. fiction-cinema, Grandi stazioni, giornali di settore, eventi in ambito media, sport & entertainment, etc.).
5. Sviluppare la comunicazione di conquista: In Italia (pubblicazioni di alta gamma, coedizioni di guide turistiche, web maker etc.). All'estero: in collaborazione con agenzie di comunicazioni dei e nei Paesi obiettivo che raccontino la Calabria dal punto di vista dell'interesse e della sensibilità delle diverse comunità nazionali, con Enit e Ambasciate).
6. Coinvolgimento delle associazioni e degli amici "Calabresi nel mondo", anche tramite appositi eventi e attività di richiamo dei calabresi residenti all'estero.
7. Creare le locomotive di immagine di domani: Marcatori identitari, Parchi tematici, Eventi sportivi open-air (nuovi prodotti turistici e motivi di interesse).
8. Riorganizzare l'informazione turistica: Numero verde del turista, app delle 4 stagioni della "Calabria straordinaria" (calendario di appuntamenti ed eventi per tutto l'anno).
9. Partecipare a manifestazioni fieristiche nei mercati ad alto potenziale identificati.
10. Creare collaborazioni con personalità ad alto impatto mediatico (es. influencer, blogger), tramite i quali valorizzare i marcatori identitari, e in più generare la destinazione-Calabria, in un'ottica di ingaggio di nuovi potenziali turisti e di scoperta del territorio.

CAPITOLO 7. LE RISORSE FINANZIARIE

7.1. LE RISORSE FINANZIARIE DEL PRSTS.

Contenuto finale del PRSTS, previsto dall'art. 3 della Legge regionale n. 8 del 2008, è la ripartizione delle risorse finanziarie, da intendere come orientamento da perseguire per garantire la coerenza rispetto alla strategia ed agli obiettivi del PRSTS.

A tal fine, si è proceduto:

- a costruire, in modo sintetico, il quadro delle risorse disponibili da ripartire (per il periodo di riferimento del PRSTS e/o per un periodo medio lungo). Gli importi sono stati individuati nell'ambito dei molti programmi sostenuti dalle fonti finanziarie più volte citate (FSC, Fondi Strutturali Europei, PNRR, ecc.);
- ad analizzare i criteri, le procedure, ed i principali vincoli di cui tener conto: molte delle risorse finanziarie, infatti, non sono "libere". Si ipotizza che nei casi di vincoli superabili, le risorse "liberate" possono essere destinate a sostenere priorità di interventi, altrimenti non sostenibili;
- a mettere in luce le tematiche che emergono nelle fasi di elaborazione delle proposte in ordine a problemi di scelta delle priorità da assegnare a:
 - azioni di completamento e/o alle nuove azioni da avviare;
 - riqualificazione delle strutture già esistenti nelle aree già attrezzate e/o alla infrastrutturazione di nuove aree non attrezzate;
 - alle azioni di sostegno della transizione digitale e/o ecologica e/o energetica;
 - alle azioni promozionali dei prodotti già disponibili o alle azioni di creazione di nuovi prodotti;
 - a quali delle aree territoriali (distretti turistici e/o cluster turistici), in funzione dei diversi stadi di sviluppo.

Ai fini di facilitare le scelte, si noti che le azioni ordinate nell'ambito delle Linee Strategiche, di cui alla L.R. n. 8/2008, possono essere così sinteticamente classificate:

- azioni suscettibili di essere progettate, finanziate, attuate in tempi brevi (triennio 2023-2025): sono generalmente azioni di tipo congiunturale e rientranti nella Linea Strategica n. 2 e nella Linea Strategica n. 3, con particolare riguardo ai prodotti ed alle destinazioni turistiche, già pronti o comunque suscettibili di essere commercializzati entro il suddetto triennio del PRSTS 23-25.

- azioni suscettibili di essere progettate e candidate ai finanziamenti in tempi brevi (2023-2025), ma di essere attuate in tempi medio - lunghi (2023 – 2030): sono le azioni, di tipo prevalentemente strutturali rientranti nella Linea Strategica n. 1.

La distinzione è particolarmente rilevante perché consente di ordinare in successione logico-temporale gli interventi da compiere (*cronoprogramma*).

7.2. LE FONTI FINANZIARIE.

Il PRSTS 23-25 intercetta una fase durante la quale:

- A. è stata avviata a partire dal 6 agosto 2021, l’attuazione del PNRR che, come è noto, si conclude entro il 2026. Del PNRR è importante registrare, ai fini del PRSTS:
 - a. le misure già avviate alla data più recente;
 - b. le misure non ancora avviate, destinate a costituire fonti potenziali di finanziamento delle azioni del Capitolo 5;
- B. è stato sottoscritto - il 19 luglio 2022 - tra lo Stato Italiano e la Commissione europea l’Accordo di Partenariato, che definisce la cornice strategica di riferimento per la programmazione della politica di coesione in Italia per il ciclo 2021-2027. L’atto orienterà enormi investimenti e risorse da qui al 2027: circa 43 miliardi di euro di fondi strutturali europei, di cui oltre 31 al Mezzogiorno. Per la Calabria, le risorse finanziarie già assegnate (alla data del 19 luglio 2022) ammontano a circa 3.173,1 ML di euro (FESR e +FSE).
- C. sono in conclusione le azioni progettate e finanziate:
 - c.1. nei PON e POR 2014-2020, i cui interventi sono stati prorogati, a causa del Covid, sino al 31 dicembre 2023;
 - c.2. nei programmi del F.S.C, ed in particolare nel Piano Regionale di Sviluppo e coesione, approvato dal CIPESS il 29 aprile 2021, nel quale sono stati ordinati gli interventi finanziati e non ancora attuati nei quinquenni 2000;
 - c.3. nei programmi a valere sulle risorse finanziarie del bilancio regionale.
- D. è stato sottoscritto il CIS Calabria “Svelare Bellezza”, per un importo di 223,1 ML di euro.

A. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in corso di attuazione, le informazioni di dettaglio che vengono qui riportate sono fornite alla data del 9 marzo 2022 dal Dipartimento per le Politiche di Coesione: prima relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40% delle risorse PNRR allocabili territorialmente.

Le informazioni riguardano le risorse finanziarie già assegnate e quelle non ancora assegnate, di cui sono titolari i Ministeri di riferimento del Dipartimento Turismo e Mobilità della Regione

Calabria per le competenze corrispondenti: Ministero del Turismo, Ministero dei Beni Culturali e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

a. Ministero del Turismo.

Il Ministero del Turismo (MITUR) è amministrazione titolare di 3 misure finanziate con le risorse del PNRR, interamente collocate nella Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura, Componente 3 Turismo e Cultura 4.0, per un valore complessivo pari a 2,4 miliardi di euro.

Tale dotazione rappresenta l'1,1% del totale delle risorse del PNRR e del Fondo occupazione e Credito (FOC). Nella Tabella 1 è riportata l'articolazione finanziaria degli investimenti.

La quota delle risorse già destinate o che l'Amministrazione prevede di destinare al Mezzogiorno si attesta al 28,6% delle risorse PNRR con destinazione territoriale (654 milioni di euro) e al 36,6% delle risorse PNRR territorializzabili.

La quota delle risorse destinate al Mezzogiorno al 31 gennaio 2022 è molto distante dal vincolo normativo del 40% in capo all'Amministrazione di riferimento.

Assume pertanto notevole rilievo la circostanza che l'Amministrazione preveda, per tutte le misure, opportune iniziative e criteri sia per favorire la partecipazione di imprese e iniziative localizzate nelle regioni meridionali, sia idonee misure di salvaguardia, al momento non contemplate in alcuna misura, delle risorse rientranti nella "quota Mezzogiorno" nei casi in cui l'adesione dei beneficiari del Mezzogiorno non si rivelasse tempestiva e sufficiente ai fini del pieno utilizzo di tali risorse.

Si discosta, in particolare, dal vincolo del 40% la misura 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche.

L'investimento, del costo complessivo di 1,79 miliardi di euro distribuiti su più annualità sino al 2025, è destinato a una pluralità di interventi finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese turistiche, sostenendo investimenti per la riqualificazione ecosostenibile e il miglioramento degli standard dei servizi di ospitalità, aumentando i processi di integrazione tra le imprese, migliorando la qualità dei servizi e riducendo le diseconomie dovute alla frammentazione del settore.

La misura si articola in 6 linee di azione:

- 4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit con una dotazione di 500 milioni di euro attivati con Avviso pubblico del 23 dicembre 2021 che indica una riserva del 40% a favore delle regioni del Mezzogiorno (pari a 200 milioni di euro).

- 4.2.2 Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator per un costo di 98 milioni di euro per incentivi in regime de minimis nella forma del credito di imposta 51 per sostenere la competitività del settore turistico attraverso interventi di sviluppo tecnologico (acquisto apparecchiature, servizi, licenze software).
- 4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI). Con l'art. 8, c.6, DL 6 novembre 2021, n. 152 è stato costituito il Fondo per il Turismo Sostenibile, una sezione del Fondo Ripresa Resilienza Italia con la partecipazione del MEF e la gestione della BEI con una dotazione di 500 milioni di euro, per investimenti innovativi nell'offerta dei servizi al turismo e per favorire processi di aggregazione delle imprese. Il Fondo finanzia in particolare progetti di miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificazione e miglioramento degli standard di offerta in chiave di sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi (target: almeno 150 progetti turistici). L'accordo di finanziamento (sottoscritto dal MITUR con MEF e BEI il 22 dicembre 2021) prevede una percentuale di almeno il 40% (pari a 200 milioni di euro) destinata a beneficiari e/o progetti e/o investimenti nelle 8 regioni del Mezzogiorno. Nel corso del 2022 è previsto il trasferimento al Fondo di 350 milioni di euro e l'attivazione della procedura di selezione dei beneficiari mediante avviso pubblico.
- 4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI): l'art. 2 DL n. 152/2021 ha istituito la "Sezione Speciale Turismo" nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (MiSE) per facilitare l'accesso al credito per gli imprenditori che gestiscono un'impresa esistente (imprese alberghiere, strutture agrituristiche, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici) o per i giovani che intendono avviare una propria attività nel settore turistico, con la previsione di sostenere almeno 11.800 imprese entro il 2025. La dotazione della sezione speciale è di 358 milioni di euro. La stima della quota Mezzogiorno al 40% (pari a 143 milioni di euro) è stata comunicata dall'Amministrazione in occasione della presente ricognizione, e incrementa la quota prevista nella scheda tecnica di misura allegata al PNRR (almeno il 35% del totale delle risorse riservato al Mezzogiorno).

Allo stato attuale la politica di investimento del Fondo (definita dal MITUR in accordo con MiSE e con Mediocredito Centrale S.p.A.) non indica in via esplicita riferimenti alla quota Mezzogiorno, peraltro le Amministrazioni competenti (MITUR e MiSE) si sono formalmente impegnate al rispetto della suddetta quota del 40%.

- 4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo: con art. 3 DL n. 152/2021 è costituito un Fondo rotativo con una dotazione di 180 milioni di euro per incentivi ad imprese del settore turistico nella forma del contributo diretto alla spesa (interventi di riqualificazione energetica, di adozione di misure antisismiche, di realizzazione di impianti e attività termali, di rinnovo delle strutture espositive per le fiere). Il DM di disposizioni attuative del 28 dicembre 2021 indica una quota pari al 40% delle risorse riservata a interventi realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (pari a 72 milioni di euro)⁵⁶. Gli incentivi sono concessi in base a procedura valutativa, previa pubblicazione di specifico avviso previsto nel corso del 2022.
- 4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero del Turismo nel Fondo Nazionale Turismo (FNT). L'investimento riguarda la creazione di un apposito "Comparto B" del Fondo Nazionale Turismo, un Fondo di fondi immobiliare già esistente e gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. attraverso la sua controllata CDP Immobiliare Sgr. Il nuovo comparto del Fondo, partecipato dal Ministero del Turismo con la sottoscrizione di quote per 150 milioni di euro, ha l'obiettivo di acquistare, rinnovare e riqualificare strutture alberghiere italiane, tutelando proprietà immobiliari strategiche e di prestigio e sostenendo ripresa e crescita delle catene alberghiere operanti in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali".

In base alle informazioni fornite dall'Amministrazione titolare, la Politica di investimento del Fondo (approvata a fine 2021) assegna priorità alle aree turisticamente meno sviluppate e con un potenziale inespresso come le regioni del meridione d'Italia, zone costiere, isole minori, regioni ultraperiferiche e zone rurali e montane.

b. Ministero della Cultura.

Il Ministero della Cultura (MIC) è amministrazione titolare di 10 misure, di cui 9 finanziate con le risorse del PNRR e 1 con quelle del FoC, interamente collocate nella Missione 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura, Componente 3 Turismo e Cultura 4.0, per un valore complessivo pari a 5,73 miliardi di euro, di cui 4,28 miliardi di euro a valere sul PNRR e 1,45 miliardi di euro a valere sul FoC.

Tale dotazione rappresenta il 2,6% del complesso delle risorse del totale del PNRR e del FoC. Considerando l'ammontare complessivo delle risorse con destinazione territoriale soggette alla verifica della clausola del 40%, al 31 gennaio 2022 risultano attivate (in tutto o in parte) 4 delle 9 misure del PNRR, per un ammontare di 1,66 miliardi di euro (circa il 45% del totale delle risorse

del PNRR territorializzabili e territorializzate) e l'investimento FoC per un ammontare di 1,45 miliardi di euro (100% delle risorse del FoC territorializzabili).

Non sono state ancora attivate le procedure riguardanti:

a. l'Investimento 1.1 Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale

L'investimento ha una dotazione complessiva di 500 milioni di euro per organizzare, incrementare e conservare il patrimonio culturale digitale nazionale, creare piattaforme, ampliare l'accesso e il riuso del patrimonio culturale digitale da parte di cittadini, imprese, amministrazioni.

L'investimento si articola in 12 misure di cui:

- 10 misure, per complessivi di 255 milioni di euro, classificate azioni di sistema e non territorializzabili;
- 2 misure, per un ammontare di 245 milioni di euro, indicate dall'Amministrazione come territorializzabili con la previsione di allocare per entrambe il 40% al Mezzogiorno (98 milioni di euro): Esse riguardano: a. 1.1.5 Servizi di digitalizzazione del patrimonio culturale del costo di 200 milioni di euro (previsti 80 milioni al Mezzogiorno); b. 1.1.12 Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali del costo di 45 milioni di euro (previsti 18 milioni al Mezzogiorno).

Si deve segnalare che, a fronte dei potenziali rischi connessi alla capacità di risposta dei potenziali soggetti beneficiari che potrebbero mettere a rischio la quota destinata al Mezzogiorno, l'Amministrazione, oltre ad aver disposto la riserva territoriale del 40%, ha anche esplicitamente previsto misure di salvaguardia, disponendo che qualora nella singola regione non vi siano proposte ammissibili a finanziamento sufficienti ad esaurire le risorse assegnate, le risorse residue siano assegnate alla prima proposta utile rientrante nell'ambito della macro-area.

b. l'investimento 1.2 Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione culturale.

Sono previsti 150 milioni per il Mezzogiorno, di cui: 75 milioni per interventi nei luoghi della cultura statali e 75 milioni di euro nei luoghi della cultura non statali: Regioni, Comuni ecc.

c. l'investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri musei, per un totale di almeno 50 milioni per le regioni meridionali.

d. l'investimento 2.2. Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, per un importo complessivo di 600 milioni di euro, di cui 236 milioni di euro alle regioni meridionali per finanziare interventi di tutela e di valorizzazione di 4.000 beni dell'architettura rurale di proprietà privata.

- e. L'investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici, per un importo di 100 milioni di euro, di cui 86 destinati a tre parchi storici del Mezzogiorno (Caserta, Capodimonte/Napoli ed Ercolano).
- f. L'investimento 2.4. Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici Culto e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery aArt), per un importo di 800 milioni, di cui 320 milioni alle regioni meridionali.
- g. L'investimento 3.3. Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde, per un importo 155 milioni di euro, di cui il 40% alle regioni meridionali.

Sono, infine, in corso di definizione:

- h. il regime di aiuto per complessivi 200 milioni di euro, con riserva del 40% al Mezzogiorno (80 milioni di euro) in base a quanto già definito nel suindicato riparto territoriale concordato tra Ministero e Regioni. La misura, di prossimo avvio, dovrà raggiungere 1.800 imprese culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali localizzate nei borghi in corso di selezione nell'ambito della precedente linea "Rigenerazione borghi" e sarà implementata attraverso una procedura di tipo competitivo centralizzata dal Ministero della Cultura.
- i. l'iniziativa "Turismo delle radici", per un importo di 20 milioni di euro (da attuare a responsabilità del MAECI sulla base di una Convenzione con il MIC), che per natura e finalità si configura, su indicazione dell'Amministrazione, come azione di sistema.

c. Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile.

Delle risorse PNRR di cui è titolare il MiMS, gli interventi riguardanti le infrastrutture per una **mobilità sostenibile** sono quelle che ricadono nella Missione 3C1 (1.6 Potenziamento delle Linee Regionali: 936 milioni di euro, 1.7 Potenziamento, elettrificazione ed aumento della resilienza delle Ferrovie del Sud: 2,400 milioni di euro; 1.8 Miglioramento delle Stazioni Ferroviarie del Sud :700 milioni di lire); M3C2 (1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti: 2.860 milioni di euro).

Al 31 gennaio 2022 risulta attivata una quota assolutamente prevalente delle Misure PNRR, riguardanti gli interventi delle Missioni di cui sopra.

Di interesse specifico regionale è il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 Misure urgenti per l'attuazione del PNRR.

In ordine al PNRR, va annotato che, considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di adottare misure per il

rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi, sono state approvate con decreto legge le ulteriori misure per l'attuazione del Piano che:

c.1. nell'articolo 38, incrementa la dotazione finanziaria della Missione n. 1, Componente n. 3, del PNRR, rubricata "Turismo e cultura 4.0", contenente l'investimento 4.2 relativo ai Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche ed i sub investimenti 4.2.1, 4.2.2., 4.2.3. 4.2.4., 4-2-5-, 4.2.6.

c.2. nell'art 39, che dispone l'istituzione di una Sezione Speciale Turismo presso il Fondo di Garanzia PMI, in attuazione del PNRR - Misura M1C3 Investimento 4.2.4. "Sostegno alla nascita e consolidamento del PMI Turismo".

B. L'Accordo di Partenariato 21-27.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di partenariato del 19 luglio 2022 tra Stato Italiano e Commissione UE, giunge alla fase finale la predisposizione della bozza POR Calabria 21-27, la cui approvazione è prevista per la fine di dicembre 2022.

La predisposizione della documentazione programmatica è stata avviata sin dal mese di luglio 2020. Con l'evento "Il Futuro è Calabria –2021/2027 scenari e modelli" del luglio 2021 è stato istituito il Tavolo Partenariale con il coinvolgimento della rappresentanza istituzionale, economica e sociale della Calabria.

Le indicazioni emerse dall'ascolto delle istanze dei territori e dalle visioni e progettualità condivise, hanno consentito alla Regione Calabria di dotarsi di un Documento di Indirizzo Strategico Regionale (DISR) per la stesura del nuovo POR.

A seguito del recepimento degli esiti dei tavoli partenariali è stata elaborata una bozza di Programma Regionale 2021- 2027 strutturata secondo il modello di template allegato al Regolamento (UE) 2021/1060.

La bozza di POR Calabria 2021-2027 è tuttora in fase di aggiornamento in funzione delle modifiche introdotte nella Bozza di Accordo di Partenariato Italia trasmessa alla Commissione UE in data 17 gennaio 2022).

Le procedure prevedono (Regolamento (UE) 1060/2021) l'invio da parte dell'Amministrazione Regionale dei propri Programmi Regionali alla Commissione Europea, ai fini di aprire la fase di negoziato con la Commissione Europea per la definitiva approvazione dei POR 21-27.

In ordine alla documentazione POR disponibile in corso di aggiornamento appare utile stralciare contenuti significativi per orientare le azioni da individuare nel PRSTS

Nel Rapporto "Nuovo modello di sviluppo per la Calabria: i nuovi turismi, gli acceleratori locali di sviluppo e le nuove visioni per l'internazionalizzazione" (F. Orsomarso - Assessore al Turismo,

Marketing territoriale e Mobilità della Regione Calabria), il nuovo modello è stato identificato in una Calabria che:

- si riappropria della propria identità di territorio dei piccoli borghi e della qualità urbana;
- intende portare a fattor comune le esigenze di tutti i territori, da mettere al centro dei processi trasformativi per diventarne acceleratori locali dello sviluppo economico equilibrato.

Nel Rapporto “Una Calabria più connessa “sono state identificate come leve strategiche:

- la connessione digitale;
- il miglioramento degli standard qualitativi delle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviari;
- l’inserimento all’interno della rete TEN-T Comprehensive dell’intera SS 106;
- il potenziamento delle infrastrutture portuali, con particolare riferimento al turismo nautico e crocieristico, all’aumento dei posti barca, all’adeguamento degli attracchi per gli scali crocieristici;
- la realizzazione di ciclovie turistiche delle piste ciclabili per favorire la mobilità nei centri storici e l’accesso alle aree di pregio naturalistico ed archeologico/culturale.

Nel Rapporto “Una Calabria più verde”, sono state messe in evidenza:

- le azioni finalizzate a garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e della sua qualità nonché la balneabilità dell’acqua marina;
- la gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti;
- le azioni di tutela, valorizzazione e fruizione dei siti naturali ed il rafforzamento delle aree protette a terra e a mare.

C. Il Fondo di Sviluppo e Coesione.

Il FSC, nella denominazione adottata con il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Il FSC ha carattere pluriennale in coerenza con l’articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione europea, garantendo l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari.

In particolare, l’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Il CIPESS - ieri CIPE - è chiamato a definire le linee di sviluppo politico economico ed internazionale in ambito nazionale, comunitario individuando gli indirizzi e gli obiettivi prioritari

di sviluppo economico e sociale, delineando le linee di sviluppo necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

L'articolo 44 del Decreto Legge n. 34/2019, per operare una semplificazione nella governance del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha sostituito i molteplici strumenti fino ad allora esistenti per attingere alle risorse del Fondo, con il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC).

In tal modo, si garantisce un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione titolare dei Piani Operativi, nonché una accelerazione della spesa degli interventi.

In data 29 Aprile 2021 il CIPES ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Calabria, nel quale sono stati riuniti gli investimenti finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione (D.Lgs. n. 86/2011) per i cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

In data più recente (aprile 2022), è stata predisposta una Bozza di Piano 21-27 del F.S.C., sottoposta al parere della Conferenza Stato - Regioni.

D. La riprogrammazione dei fondi strutturali 2014-2020.

L'impatto dei regolamenti europei, n. 2020/460 del 31 marzo 2020 e n. 2020/558 di aprile 2020, è stato rilevante soprattutto nelle prime fasi di contrasto dell'epidemia e di ripresa economica.

In applicazione di questi regolamenti è stato possibile, infatti, riorientare:

- A. a livello delle politiche nazionali (PON), risorse finanziarie per circa 5.433 milioni di euro, per fronteggiare l'emergenza epidemica e preparare la ripartenza. La riprogrammazione ha riguardato, in particolare i PON: 1. Imprese e competitività per 1.480 milioni di euro; 2. Scuola, per 730 milioni di euro; 3. Città Metropolitane per 630 di euro; 4. Governance per 593 milioni di euro e per importi inferiori a 500 milioni di euro gli altri PON;
- B. a livello delle politiche regionali (POR), risorse finanziarie per 4.918 milioni di euro, di cui: a favore dell'emergenza sanitaria 1.568 milioni di euro; dell'istruzione e formazione 135 milioni di euro; delle attività economiche 1.541 milioni di euro; del lavoro 1.190 milioni di euro; dell'inclusione sociale 182 milioni di euro.
- C. a livello delle politiche regionali del Mezzogiorno, la riprogrammazione ha riguardato risorse finanziarie per 2.497 milioni di euro, gran parte delle quali destinate alle attività economiche.

E. Il Contratto Istituzionale di sviluppo "Svelare Bellezza: Calabria".

Per quanto siano stati già selezionati i progetti ammessi al finanziamento del CIS-Calabria le ricadute dei relativi investimenti sono attese nel triennio di programmazione del PRSTS e di conseguenza gli impatti vanno correlati alle generali attese di sviluppo del turismo in Calabria.

Gli investimenti previsti ammontano a circa 223,1 milioni di euro.

7.3. LE PRIORITÀ E LE SCELTE.

La programmazione delle azioni riguardanti lo sviluppo turistico regionale, proprio perché interferisce in modo trasversale su gran parte delle attività economiche e dei territori calabresi, richiama

- A. la necessità di mobilitare tutti gli attori ed i territori, che operano con funzioni decisionali ed attuative e con procedure profondamente differenziate nello spazio e nel tempo (programmazione multilivello) verso l'assunzione di strategie e regole comuni rispetto agli obiettivi da raggiungere e tempi da realizzare. Rispetto a questa esigenza, le risposte emerse da orientamenti già assunti sono: la sottoscrizione di un Patto tra Regioni ed Imprese e il ricorso alle forme di cooperazione / partenariato rese disponibili dalla legislazione italiana (programmazione negoziata) ed europea (Codice del partenariato - 2014).
- B. l'esigenza di attuare azioni:
- definite dalla natura dei bisogni e soprattutto dai vincoli tecnici posti dalle modalità con cui le attività si succedono lungo le filiere turistiche (infrastrutture-strutture di creazione dei prodotti turistici - servizi di promozione e di commercializzazione);
 - destinate a valorizzare la posizione geografica della Calabria, nel contesto euromediterraneo (interventi di scala non locale) ed i turismi del dopo Covid.

Si ritiene, che in virtù del ruolo centrale che le Regioni hanno mantenuto nella programmazione e nel coordinamento delle attività in materia turistica, spetti alla Regione Calabria che le scelte delle Linee Strategiche di interventi dello sviluppo turistiche siano corredate da criteri di selezione e di priorità.

In realtà, la possibilità di adottare soluzioni razionali a queste necessità è ostacolata dalla registrazione che molte dei programmi di intervento hanno tempi di realizzazione, procedure di appalto, regolamenti di attuazione, cronoprogrammi, ecc., molto differenziati tra di loro, per cui diventa difficile procedere ad integrare programmi e fonti finanziarie, anche se a livello territoriale la programmazione integrata è metodo spesso richiesto, ma difficilmente adottato.

Pur nell'ambito della complessità tuttora esistente nel trovare soluzioni verso l'armonizzazione delle fonti, delle procedure e dei tempi di attuazione, si ritiene utile comunque tener conto:

- A. della necessità di calibrare i bisogni di interventi in funzione della loro natura di tipo congiunturale o di tipo strutturale e delle caratteristiche e dei tempi tecnici necessari che gli interventi richiedono per farvi fronte (tempi brevi e/o di medio e di lungo periodo);

- B. delle risorse finanziarie “disponibili” a sostenere le azioni specifiche rientranti nelle tre Linee Strategiche, di cui I PRSTS;
- C. dei tempi che i decisori politici intendono adottare per recuperare i ritardi del turismo in Calabria
- D. degli impegni che le Istituzioni e le Imprese intendono assumere nell’attuazione degli obiettivi e delle azioni individuate (Patto Regione-Imprese)
- E. della priorità che si intende assegnare agli obiettivi di superare i divari regionali nel grado di utilizzazione dei potenziali disponibili,
- F. delle strategie e delle azioni che vengono proposte entro il triennio di programmazione e nei piani annuali di attuazione

In relazione alle considerazioni finora effettuate, scelte strategiche debbono essere prioritariamente adottate in relazione a tre questioni centrali:

- **gli squilibri territoriali;**
- **il superamento della monocultura del turismo balneare.**
- **l’organizzazione**

Per quanto riguarda i **divari territoriali** del turismo in Calabria, le analisi effettuate in precedenza offrono la possibilità di individuare preliminarmente aggregazioni di comuni (cluster o sistemi turistici) in funzione del grado di utilizzazione del corrispondente potenziale di risorse. Si propone:

- A. **relativamente ai cluster o sistemi turistici e/o poli già “attrezzati”,** di attivare prioritariamente sin dal primo anno del triennio 2023-2025 azioni di breve periodo: quali le attività di promozione/marketing, gli aiuti per la riparazione dei danni Covid, gli interventi di riqualificazione delle strutture già esistenti, l’attivazione di reti collaborative tra operatori “interni” e/o “esterni”, in modo da accelerare i tempi per il ritorno alla normalità.
- B. **relativamente ai cluster o sistemi, dotati di potenziali di risorse turistiche ma privi di strutture turistiche e da “attrezzare”,** di avviare da subito azioni di tipo strutturale lungo le filiere turistiche finalizzati a promuovere investimenti per la creazione di nuove strutture ricettive e di infrastrutture e servizi complementari.

Per quanto riguarda il superamento della monocultura del turismo balneare, vanno declinate sin da subito tutte le azioni, già identificate nelle Linee strategiche, riguardanti la creazione dei nuovi prodotti e di nuove destinazioni turistiche specificamente indicati nel cap. 5.

Relativamente agli aspetti organizzativi, sono prioritari: il riadeguamento della *governance* verso la riunificazione delle funzioni di interesse turistico; il coordinamento interdipartimentale; la valorizzazione ad uso turistico dei patrimoni pubblici disponibili; la mobilitazione delle società a partecipazione regionale; il potenziamento degli strumenti ricerca, di monitoraggio e di controllo; la costituzione di strutture di promozione della capacità necessaria per gestire le sfide del recupero del ritardo turistico;

Il rafforzamento del management a livello dei cluster e/o dei sistemi turistici locali. I percorsi di costituire da subito le DMO (Destination Management Organization) per riunire, all'interno di un unico ecosistema, tutti gli attori della filiera turistica delle macroaree individuate: imprese, operatori, enti locali, associazioni e comunità locali.

Tale esigenza consentirebbe di superare le criticità ricorrenti in molti territori turistici calabresi, laddove le imprese turistiche non riescono ad essere presenti sui mercati turistici nazionali ed internazionali a causa dell'assenza di un aggregatore locale.

L'evoluzione del mercato turistico pone al centro dell'attenzione dei buyer e tour operator le micro-destinazioni che hanno un'identità specifica e un sistema di servizi locali ben organizzato.

7.4. IL SUPPORTO ALLE DECISIONI.

Ai fini di supportare i processi decisionali nelle scelte di programmazione turistica, sono stati elaborati due prospetti:

- nel primo (Prospetto 1) la ripartizione (in %) viene effettuata per Linee Strategiche (LS) e/o per azioni (domanda settoriale, come da Cap. 5). Nel prospetto sono state definite come esempi due opzioni, cui corrispondono pesi % differenti per ogni LS. Nell'opzione n. 1, sono massimizzati i pesi delle azioni di breve periodo; nell'opzione 2, sono massimizzati i pesi per le azioni di medio e lungo termine.
- nel secondo prospetto (Prospetto n. 2), la ripartizione viene effettuata in funzione delle priorità che si intendono assegnare agli Aggregati Territoriali (domanda territoriale di intervento). Nella L.R. n. 8/2008, la Provincia ed i Distretti Territoriali costituiscono gli aggregati territoriali di riferimento.

Prospetto n. 1 - Ipotesi di ripartizione delle risorse finanziarie in funzione della domanda regionale di interventi (in % sul totale delle risorse disponibili)

Linee strategiche Ex D.G.R. n. 328 del 22 luglio 2011	Ripartizione % delle risorse finanziarie: tot= 100,0		Note
	Opzione 1	Opzione 2	
Linea strategica 1			
A. Promozione di nuovi prodotti turistici e nuove destinazioni			
B. Potenziamento delle infrastrutture complementari al turismo			
C. Valorizzazione degli attrattori nelle aree turistiche			
D. Sviluppo degli itinerari turistici			
Linea strategica 2			
E. Qualificazione delle strutture ricettive esistenti			
F. Promozione di nuove forme di ospitalità di qualità			
G. Emersione e qualificazione della ricettività delle seconde case			
H. Reti di collaborazione e Card Regionale Calabria Straordinaria			
I. Formazione e riqualificazione professionale			
Linea strategica 3			
L. Attuazione del Piano di marketing turistico regionale			
M. Sostegno alla domanda turistica			
N. Creazione di marchi per le aree turistiche			
O. Costruzione di un sistema di governance			
P. Osservatorio regionale sul turismo			
TOTALE			

Prospetto n. 2. Ipotesi di ripartizione delle risorse finanziarie in funzione della domanda "territoriale" di interventi (in % sul totale delle risorse disponibili per LS – opzione scelta e per il totale regionale)

Linee strategiche e azioni – Aggregati Territoriali	LS 1					LS 2					LS 3					Totale
	A.	B.	C.	D.	TOT.	E.	F.	G.	H.	I.	TOT.	L.	M.	N.	O.	
(Opzione: Province)																
Cosenza																
Crotone																
Vibo Valentia																
Catanzaro																
Reggio Calabria																
Totale																
(Opzione: cluster turistici)																
(Altre opzioni)																

Con l’ausilio di questi prospetti metodologici si attende, per determinare le voci di spesa dei piani esecutivi del PRSTS 2023-2025, che siano decise le priorità – in termini di pesi percentuali sul totale delle risorse disponibili libere – da assegnare:

- alle Linee strategiche e alle azioni che vi rientrano;
- alle aree turistiche – Cluster della Calabria.

7.5. IL QUADRO FINALE.

Si ritiene che il quadro finale quale risulta dalle scelte adottate dai decisori regionali possa essere assunto come struttura/modello delle decisioni a base del Patto Regione – Imprese e /o dei rapporti di negoziazione della Calabria con i decisori nazionali ed europei.

Una struttura/modello nella quale debbono risultare armonizzate:

- A. le azioni di tipo strutturale (nuovi prodotti turistici; riqualificazione delle strutture esistenti; valorizzazione delle aree turistiche oggi sottoutilizzate) da ritenere “appropriate” rispetto all’obiettivo di recuperare il potenziale di risorse turistiche sottoutilizzate;
- B. le azioni di tipo congiunturale (e/o immateriali e/o promozionali) da ritenere appropriate rispetto ad obiettivi di aumentare da subito il grado di utilizzazione delle strutture già esistenti.

Le Linee strategiche, le Azioni proposte sono state ordinate in quadri sinottici nei quali sono indicati:

1. nella prima colonna le tipologie delle azioni rientranti nelle linee strategiche;
2. nella seconda colonna il tematismo dei segmenti turistici;
3. nella terza colonna, il titolo degli interventi;
4. nella quarta colonna, i soggetti attuatori, distinti in prevalenza tra Soggetti pubblici (Stato, Regione, Enti locali, Società a partecipazione pubblica, ecc.) e Soggetti privati (imprese, operatori no profit, ecc.);
5. nella quinta colonna, la localizzazione distinta in prevalenza in aree turistiche già attrezzate, aree potenzialmente turistiche ma non attrezzate, intero territorio regionale;
6. nella sesta colonna, le tipologie degli interventi distinti in prevalenza in: a) interventi di breve periodo, che si esauriscono nel triennio del Piano; b) interventi di medio-lungo periodo la cui attuazione richiede tempi superiori al triennio;
7. nella settima colonna, cronoprogramma nel quale sono distinti, in prevalenza, per ciascuno dei tre anni del Piano (2023-2025) le azioni specifiche da compiere, indicate con le seguenti lettere: A) Studi di Fattibilità/progettazione; B) Procedure di affidamento/avvio; C) Attuazione; D) Gestione.

Si tratta, naturalmente, di indicazioni preliminari utili ad una immediata lettura d’insieme ma suscettibili degli eventuali perfezionamenti ritenuti necessari.

LS 1. Creazione delle destinazioni e dei prodotti turistici sostenibili

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE (PRSTS) DELLA REGIONE CALABRIA TRIENNIO 2023-2026											
Linea strategica n. 1. Creazione delle destinazioni e dei prodotti turistici sostenibili											
TIPOLOGIA DI AZIONE	TEMATISMO	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO			TIPOLOGIA INTERVENTO		SUCCESSIONE LOGICO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI		
				Area turistiche attrezzate	Area turistiche non attrezzate	Territorio regionale	Congiunturale	Strutturale	2023	2024	2025
Azione A - Promozione di nuovi prodotti turistici e nuove destinazioni	e.1. Turismo storico-culturale-archeologico.	<p>h.1.1. Ripercorrere alla luce e valorizzare, anche con campagne di sensibilizzazione, il patrimonio storico-culturale di valore internazionale. In tale ambito è da prevedere l'attuazione di azioni figurative e aree archeologiche ed ambientali sostenimmo per lo sviluppo del turismo culturale.</p> <p>h.1.2. Potenziamento e valorizzazione del sito storico-culturale, archeologico e religioso in un'ottica di sviluppo.</p> <p>h.1.3. Potenziare i Pacchetti tematici come "spazi fisici e mentali che hanno ispirato le opere di grandi artisti".</p> <p>h.1.4. Favorire la diffusione delle tecnologie digitali per la valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale, anche con riferimento a beni culturali identitari minori, materiali ed immateriali, in tale contesto, è da prevedere la creazione di prodotti gaming (ideologici) per avvicinare e stimolare le fasce più giovani alla scoperta del patrimonio storico-culturale identitario per lo sviluppo di una coscienza culturale.</p> <p>h.1.5. Realizzare e migliorare la segretaria turistica, con una uniformità di immagine (linguaggio, colori, forme, ecc.) per agevolare la visita dei luoghi.</p>	PUBBLICO		X			X	A-B	A-B	C
			PUBBLICO E PRIVATO		X			X	A-B	A-B	C
			PUBBLICO			X		X	A-B	C	D
			PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A	B
			PUBBLICO			X	X		A-B	C	D
	e.2. Turismo esperienziale, cui viene associato il turismo di ritorno e/o della radici ed il green tourism.	<p>h.2.1. Valorizzazione del patrimonio ambientale di valore internazionale per lo sviluppo del turismo esperienziale, in tale ambito è da prevedere l'attuazione di azioni di potenziamento e riqualificazione dei piccoli centri e dei borghi rurali, la promozione di iniziative attraverso iniziative e esperienze uniche, arti della spettacolo, pratiche popolari, tra l'altro, artigianato tradizionale anche con laboratori, ecc.).</p> <p>h.2.2. Attivazione del progetto "Turismo delle Radici" anche con il coinvolgimento degli abitanti di tutte le Calabrie, con la azioni di riqualificazione e valorizzazione delle seconde case anche nei piccoli borghi.</p> <p>h.2.3. Mettersi alla ricerca di azioni di green tourism, nell'ambito dei temi del green tourism e del green economy.</p>	PUBBLICO E PRIVATO		X		X	A	B	C	
			PUBBLICO E PRIVATO		X	X		A	B	C-D	
			PUBBLICO E PRIVATO		X	X		A	B-C	D	
	e.3. Turismo nautico.	<p>h.3.1. Costruzione e/o riqualificazione (potenzamento) di porti per la nautica da diporto per gli sport nautici ed altre complementari.</p> <p>h.3.2. Costruzione e/o riqualificazione di porti per nautica da crociera ed opere complementari.</p>	PUBBLICO		X			X	A	A	B
			PUBBLICO	X				X	A	A	B
	e.4. Turismo enogastronomico.	<p>h.4.1. Implementare e/o potenziamento dei percorsi enogastronomici (Strade del vino e del formaggio, Mare e del gusto, Strade dell'olio, laboratorio di pasta e digestatori, ecc.).</p> <p>h.4.2. Istruzione e/o potenziamento delle reti di connessione tra le entità imprese SOPRFOOC (incontro tra produttori, imprese e tour operator per ampliare l'offerta del turismo enogastronomico, anche al fine della creazione del marchio di prodotti).</p> <p>h.4.3. Creazione del Fanes e di prodotti tipici calabresi e mappatura dei punti di vendita qualificati.</p>	PUBBLICO E PRIVATO		X	X		A-B	C	D	
			PUBBLICO E PRIVATO		X	X		A-B	C	D	
		PUBBLICO E PRIVATO		X	X		A-B	C	D		
e.5. Turismo sportivo.	<p>h.5.1. Rafforzare il filone degli sport invernali legati alla montagna, oltre agli impianti da sci, le potenzialità del turismo della neve abbinando altri ambiti, dalle attività con e senza sci, alle attività di fondo, alle attività con i cani cinesi per lo sci, ecc.</p> <p>h.5.2. Rafforzare l'ecosistema identitario con attività sportive su di livello professionistico che amatoriale, abbinando logiche di potenziale allungamento delle stagioni turistiche. Soprattutto nelle stagioni intermedie, si potranno immaginare varie iniziative, non esclusivamente confinate all'ambito dello sci e dell'escursionismo, ma si potranno prendere in considerazione anche trail in montagna, gare di triathlon (vista anche la presenza dei laghi), canoa, ecc.</p> <p>h.5.3. Rafforzare l'offerta turistica Calabria Coast to Coast, recente progetto che unisce la Jonica Sopravvissuta alla turistica Pizzo Calabro attraverso un itinerario di oltre 30 chilometri.</p>	PUBBLICO E PRIVATO		X		X	A	A	B		
		PUBBLICO E PRIVATO		X		X	A	A	B		
		PUBBLICO		X		X	A	B-C	D		
e.6. Turismo del benessere termale.	<p>h.6.1. Consolidare attraverso la promozione unica la Rete delle Terme Storiche di Calabria.</p> <p>h.6.2. Consolidare l'offerta turistica termale quale prodotto unico ed identitario della regione.</p> <p>h.6.3. Avviare una campagna di Marketing mista al prodotto termale.</p>	PUBBLICO E PRIVATO		X		X	A	B	C		
		PUBBLICO E PRIVATO		X		X	A	B	C		
		PUBBLICO E PRIVATO		X		X	A	B	C		

LS 1. Creazione delle destinazioni e dei prodotti turistici sostenibili

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE (PRSTS) DELLA REGIONE CALABRIA TRIENNIO 2023-2025											
Linea strategica n. 3. Creazione delle destinazioni e dei prodotti turistici sostenibili.											
TIPOLOGIA DI AZIONE	TEMATISMO	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO			SUCCESIONE LOGICO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI				
				Arete turistiche attrezzate	Arete turistiche non attrezzate	Turismo regionale	Configurazione	Strutturale	2023	2024	2025
Azione B - Potenziamento della infrastruttura complementari al turismo.	b.1 Pulizia e sanità.	B.1.1. Interventi di pulizia del mare e dei fondali marini, delle spiagge e dei luoghi periferici, in tale ambito si prevede la creazione di centri educativi a garanzia del controllo e la manutenzione, nel tempo, degli interventi effettuati.	PUBBLICO			X		X	A-B-C	A-B-C	D
		B.1.2. Sviluppo e potenziamento della pulizia sommersa, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO			X		X	A	A	B
	b.2 Mobilità sostenibile.	B.2.1. Promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi per il supporto turistico e sostenibile in una logica di sviluppo integrato, in tale ambito, si prevede la creazione di un funzionario specializzato a gestione di servizi di accompagnamento turistico.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	D	C
		B.2.2. Promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	B	C
		B.2.3. Promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A	D
		B.2.4. Promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A	D
		B.2.5. Promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A	D
		B.2.6. Promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A	D
	b.3 Servizi di connettività e digitale.	B.3.1. Attivazione e/o potenziamento delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	B-C	C
		B.3.2. Promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	B-C	C
		B.3.3. Promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A	B
		B.3.4. Promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A	B
Azione C - Valorizzazione degli itinerari nelle aree turistiche.	c.1. Itinerari turistici	C.1.1. Promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO		X			X	A	A	B
		C.1.2. Promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A	B
Azione D - Sviluppo degli itinerari turistici.	d.1. Gli itinerari culturali costituiti dal Consiglio d'Europa.	Attività di promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X	X		A	B-C	D
	d.2. Gli itinerari turistico-culturali.	Attività di promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X	X		A	B-C	D
	d.3. Gli itinerari tematici regionali.	Attività di promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X	X		A	B-C	D
	d.4. La natura del Parco in Calabria.	Attività di promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A	B
	d.5. Le grotte e i luoghi della memoria.	Attività di promozione e/o attuazione delle infrastrutture ed i servizi di trasporto, con particolare riferimento al servizio di trasporto turistico, anche in funzione della attuazione delle procedure di pulizia.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A	D

LS 2. Riqualficazione e potenziamento del sistema dell'ospitalità

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE (PRSTS) DELLA REGIONE CALABRIA TRIENNIO 2023-2026												
Linea strategica n. 2. Riqualficazione e potenziamento del sistema dell'ospitalità												
TIPOLOGIA DI AZIONE	TEMATISMO	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO			TIPOLOGIA INTERVENTO		SUCCESSIONE LOGICO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI			
				Area turistiche attrezzate	Area turistiche non attrezzate	Territorio regionale	Congiunturale	Strutturale	2023	2024	2025	
Azione E - Qualificazione delle strutture ricettive esistenti	E.1. Sostegno alle imprese	e.1.1. Sostegno alle imprese dell'accoglienza e della ristorazione del settore turistico (alberghi, B&B, ristoranti, agriturismo, ecc.) e alle imprese agro-alimentari	PRIVATO			X		X	A	B	B-C	
		e.1.2. Sostegno agli investimenti necessari alla nascita, potenziamento e qualificazione delle imprese di servizi al turismo, complementari all'offerta ricettiva	PRIVATO			X		X	A	B	B-C	
		e.1.3. Sostegno agli investimenti necessari alla nascita, potenziamento e qualificazione delle imprese che erogano servizi ad altre imprese del settore turistico.	PRIVATO			X		X	A	B	B-C	
Azione F - Promozione di nuove forme di ospitalità di qualità	F.1. Azioni di promozione verso le nuove forme di ospitalità.	f.1.1. Azioni per innalzare in maniera significativa le componenti di lusso dell'ospitalità turistica regionale.	PRIVATO	X				X		A	B-C	D
		f.1.2. Rifunionalizzare a fini turistici i patrimoni immobiliari pubblici e privati secondo standard di pregio (tipologie: paradises, catene alberghiere di pregio, ecc.).	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A		B-C
		f.1.3. Sperimentazione di azioni di sostegno per l'albergo diffuso soprattutto nei piccoli o piccolissimi centri.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A		B-C
		f.1.4. Sperimentazione azioni di sostegno di forme di borgo albergo.	PUBBLICO E PRIVATO			X		X	A	A		B-C
		f.1.5. Sostenere la creazione di nuove reti certificate che operano nel campo dell'ospitalità di pregio	PRIVATO	X				X		A-B	C	D
Azione G - Emersione e qualificazione delle ricettività della seconde case.	G.1. Ricettività seconde case.	g.1.1. Azioni di supporto all'emersione e alla qualificazione della ricettività in seconde case. In tale ambito sono significate le azioni di riqualficazione delle seconde case per l'accoglienza del turismo di ritorno.	PRIVATO			X		X		A	B	

LS 2. Riqualficazione e potenziamento del sistema dell'ospitalità

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE (PRST3) DELLA REGIONE CALABRIA TRIENNIO 2023-2025											
Linea strategica n. 2. Riqualficazione e potenziamento del sistema dell'ospitalità											
TIPOLOGIA DI AZIONE	TEMATISMO	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO			TIPOLOGIA INTERVENTO		SUCCESIONE LOGICO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI		
				Aree turistiche attrezzate	Aree turistiche non attrezzate	Territorio regionale	Congiunturale	Strutturale	2023	2024	2025
Azione H - Reti di collaborazione e Card Regionale Calabria Straordinaria	H.1. Reti di collaborazione	h.1.1. Attivazione di reti di collaborazione con player consolidati del mondo del travel&hospitality.	PRIVATO	X			X		A	B-C	D
		h.1.2. Sviluppo di reti lunghe (nazionali ed internazionali); ai tra operatori della filiera turistica e tra comunità; c) servizi di digitalizzazione (Turismo 4.0), come strumento di facilitazione del viaggio; c) Calabresi nel mondo; c) Operatori/Consorti DOP e DOC della filiera enogastronomica.	PRIVATO	X			X		A	B-C	D
		h.1.3. Reti di minimarket certificati dei prodotti tipici (DOP, DOC, ecc.).	PRIVATO			X	X			A-B	C-D
	H.2. Integrazione dei servizi e prodotti.	h.2.1. Card regionale unica "Calabria Straordinaria" per l'integrazione dei servizi e dei prodotti turistici per organizzare e gestire l'offerta regionale.	PUBBLICO			X		X	A	A	B-C
Azione I - Formazione e riqualficazione professionale.	I.1. Formazione professionale.	I.1.1. Catalogo regionale aggiornato dei fabbisogni formativi e delle competenze sulla base della domanda di lavoro e della relativa offerta ed aggiornato alle nuove tendenze del mercato turistico.	PUBBLICO			X	X		A-B	C	C-D
		I.1.2. Potenziare i meccanismi di alternanza scuola - lavoro.	PUBBLICO			X	X		A-B	C	C-D
		I.1.3. Certificazione delle competenze acquisite, da poter spendere sui mercati regionali, nazionali ed internazionali.	PUBBLICO			X	X		A-B	C	C-D
	I.2. Riqualficazione professionale.	I.2.1. Sviluppo di processi di riqualficazione professionale e riconversione delle competenze.	PUBBLICO			X	X		A-B	C	C-D

LS 3. Azioni di sistema per la *governance* e la promozione turistica

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE (PRSTS) DELLA REGIONE CALABRIA TRIENNIO 2023-2025												
Linea strategica n. 3. Azioni di sistema per la <i>governance</i> e la promozione turistica.												
TIPOLOGIA DI AZIONE	TEMATISMO	TITOLO INTERVENTO	SOGETTO ATTUATORE	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO			TIPOLOGIA INTERVENTO		SUCCESIONE LOGICO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI			
				Aree turistiche attrezzate	Aree turistiche non attrezzate	Territorio regionale	Congiunturale	Strutturale	2023	2024	2025	
Azione L - Attuazione del Piano di marketing turistico regionale.	L.1. Piano di Marketing.	L.1.1. Attuazione delle azioni del Piano di Marketing. Tra le nuove metodologie di comunicazione: la rappresentazione e la comunicazione dei prodotti turistici attraverso Marcatore Identitari Distintivi (MID) ed Eventi Identitari Distintivi (EID).	PUBBLICO			X	X			A-B-C	D	D
Azione M - Sostegno alla domanda turistica.	M.1. Domanda turistica	M.1.1. Azioni di sostegno alle iniziative di commercializzazione dei prodotti e delle destinazioni turistiche.	PRIVATO	X			X			A	B-C	D
		M.1.2. Azioni di ammodernamento delle imprese regionali dei servizi turistici.	PRIVATO	X			X			A	B-C	D
		M.1.3. Azioni di potenziamento per la creazione di reti lunghe di scambio / accordi di cooperazione con le imprese e/o consorzi di imprese di servizio turistico, aventi sedi nazionali e/o internazionali.	PRIVATO			X		X		A-B	A-B	C
Azione N - Creazione di marchi per aree turistiche.	N.1. Marchi di qualità.	N.1.1. Creazione del Marchio di Qualità turistica "Calabria Straordinaria".	PUBBLICO			X	X			A-B	B-C	D
Azione O - Costruzione di un sistema di governance	O.1. Governance regionale.	O.1.1. Azioni di potenziamento del sistema della governance.	PUBBLICO			X		X		A	A	B
Azione P - L'Osservatorio regionale sul turismo.	P.1. Potenziamento dell'Osservatorio	P.1.1. L'osservatorio regionale sul turismo.	PUBBLICO			X	X			A-B-C	D	D


BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- 1) ENIT: La domanda turistica degli italiani. Previsione Estate 2022, CSA giugno 2022.
- 2) ENIT: Estate 2022: 25 milioni gli italiani che vanno in vacanza. Uno su 5 sceglie l'open air. Comunicato stampa 14 luglio 2022.
- 3) ENIT: Incentivi e opportunità per gli operatori del Turismo Enogastronomico, Report aggiornato al 23-06-2022.
- 4) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento per le politiche di coesione: PNRR Prima relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno, Roma 9 marzo 2022.
- 5) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. PNRR Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, 23 dicembre 2021.
- 6) ITALIA DOMANI. PNRR Gli obiettivi di giugno 2022, Relazione al Consiglio dei Ministri del Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, Roma 26 maggio 2022.
- 7) UNION CAMERA CALABRIA: Dal tour al turismo attraverso i dati, Calabria, 5 aprile 2022.
- 8) ADA CALABRIA, ASSOTURISMO CONFESERCENTI CALABRIA, FEDERALBERGHI CALABRIA, CONFINDUSTRIA CALABRIA TURISMO: Proposte 2021.
- 9) MINISTERO DELLA CULTURA: Analisi Territoriali Monografia Calabria Stato attuale dell'ambiente, cofinanziato dall'Unione Europea.
- 10) MINISTERO DELLA CULTURA: Piano nazionale Borghi. Franceschini: 21 progetti pilota e 1.800 candidature per vincere la sfida della crescita sostenibile. Roma 18/3/2022.
- 11) MINISTERO DELLA CULTURA: Accordo, ai sensi dell'art. 5 (DLGS 50/2016), per la Regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Il Turismo delle Radici".
- 12) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE: Conto Nazionale delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. Anni 2020-2021. Roma 2022.
- 13) FERROVIE DELLO STATO, Nuovo piano industriale 2022-2031: in Calabria Investimento complessivo di oltre 15 miliardi di euro, Comunicato Stampa 16 maggio 2022.
- 14) PARLAMENTO ITALIANO: Le funzioni amministrative: il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali. Focus LC 19 gennaio 2022.
- 15) G. GATTO COSTANTINO: Bronzi, "Patrimonio consapevole di tutti" Parla il prof BRAY, Ministro della Cultura all'epoca del secondo restauro.

- 16) REGIONE CALABRIA-DIPARTIMENTO TURISMO: Accordo di collaborazione tra Regione ed Università della Calabria per un programma di valorizzazione / promozione progetto Calabria straordinaria.
- 17) CIPES: Delibera 14 aprile 2022, FSC 2021-2027 Anticipazioni al Ministero dello Sviluppo Economico per i contratti di sviluppo, GU n. 143 del 21-6-2022.
- 18) REGIONE CALABRIA, PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: Linee programmatiche per il Governo Regionale 2021-2026, approvate dal Consiglio regionale il 13 dicembre 2021.
- 19) REGIONE CALABRIA: Programmazione 2021-2027, Documento di Indirizzo Strategico regionale, Il futuro è in Calabria, aprile 2021.
- 20) REGIONE CALABRIA: Turismo Presentato il XV Rapporto sul Turismo in Calabria, 2018
- 21) REGIONE CALABRIA - CONSIGLIO REGIONALE: Legge regionale n. 8/2008: Approvazione proposta di Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) per il triennio 2019-2021; 19 giugno 2019.
- 22) NOTO SONDAGGI – ISTITUTO DEMOGRAFICO: La percezione della Calabria come meta turistica. Indagine tra gli Italiani e tra gli operatori del settore turistico. Aprile 2022.
- 23) FORMEZ -PAC: I porti regionali nel Programma di Azione e di Coesione. La Calabria connessa, green e sostenibile. 17 ottobre 2019.
- 24) SVIMEZ: La ripresa interrotta: l'incertezza indebolisce la crescita e allarga il divario NORD-SUD. Anticipazioni del Rapporto SVIMEZ 2022, Roma 3 agosto 2022.
- 25) SVIMEZ: Le previsioni per Centro-Nord e Mezzogiorno 2022-2024. Le previsioni per le regioni italiane 2022-2024, agosto 2022.
- 26) FEDERALBERGHI, Il Barometro del turismo, IV trimestre 2021.
- 27) ISTAT, Classificazione dei Comuni in base alla densità turistica, Menu, Roma, 19 gennaio 2022.
- 28) ISTAT, Struttura del sistema produttivo e delle province autonome, per settori di attività economica, Roma 2020.
- 29) ISTAT, I musei, Le aree archeologiche e i Monumenti in Italia, Anno 2017. Roma 29 gennaio 2019.
- 30) ISTAT, Movimento Turistico in Italia / gennaio -settembre 2021, in Report, 22 gennaio 2022.
- 31) ISTAT, Censimento popolazione. istat.it Superficie abitazioni non occupate.
- 32) ISTAT, Le vacanze in Italia nelle abitazioni private, anno 2013. In Focus 4 febbraio 2015.
- 33) OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA: Focus sul turismo nelle abitazioni private, marzo 2018.


- 34) REGIONE PUGLIA: Puglia 365 Panoramica a livello regionale Panoramica per Lecce e Provincia, 2021.
- 35) REGIONE PUGLIA, L.R. N. 1 /2002 "Organizzazione Turistica Regionale".
- 36) ITALIA.IT Viaggio Italiano, Regioni con più abitazioni non occupate, La Stampa 6 settembre 2017.
- 37) Sonia Ferrari Tiziana Nicotera, Primo rapporto sul turismo delle radici in Italia Dai flussi migratori ai flussi turistici: strategie di destination marketing per il 'richiamo' in patria delle comunità di italiani nel mondo, Copyright © 2021 EGEA S.p.A.
- 38) 2023 Anno del Turismo di ritorno, Brochure Rete Destinazione SUD, Arti Grafiche Salerno, Aprile 2022.
- 39) Chiara Corazzieri, L'evoluzione delle politiche del Mezzogiorno Università degli Studi mediterranea di Reggio Calabria, COLLANA MONOGRAFIE PRIN 2017 MEZZOGIORNO, Copyright © 2022 Centro Stampa d'Ateneo, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 89124 Reggio Calabria (IT).
- 40) Noto Sondaggi, La percezione Turistica della Calabria come meta turistica, Aprile 2022
- 41) ISTAT Report Movimento turistico.
- 42) Censis, Italia sotto sforzo, Diario della transizione 2020-2021, Reinventare il Turismo dopo la tempesta perfetta, 27 Febbraio 2021.
- 43) Regione Calabria, Documento di Economia e finanza per il triennio 2022-2024.
- 44) Stati Generali del Turismo della Calabria, Falerna Aprile 2022.
- 45) Regione Calabria, Linee Programmatiche per il Governo regionale 2021-2026.
- 46) Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027.
- 47) P. Barucci, E. Becheri, L'industria turistica nel Mezzogiorno, SVIMEZ, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 634.
- 48) E. Becheri (a cura di), Primo rapporto sul turismo in Calabria, 2001, Mercury, Firenze 2001; pp. 220.
- 49) Mercury-Firenze, Doxa-Milano, Ciset-Venezia TCI, Milano Attrattività e Immagine Turistica del Mezzogiorno, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministero delle Sviluppo economico. Roma, 2008. pp. 477.
- 50) E. Becheri, I. Nuccio, Ristorazione & turismo. Come mutano le interdipendenze, in Turistica, Ott-Dic. 2013 PP. 3-79.
- 51) E. Becheri, G. Ribaud, Hospitality Report 2020, Italia. Teamwork, Rimini, 2020, pp.220.

- 52) E. Becheri (a cura di) Rapporto sul turismo termale e del benessere in Italia, Teamwork, Rimini, 2021 pp. 215.
- 53) G. Benoit, A. Comeau, A Sustainable Future for the Mediterranean, Earthscan, Londra, 2005: pp. 450.
- 54) FIPE, Ufficio Studi; Ristorazione. Rapporto annuale 2021, Marzo 2022, FIPE, Roma, pp. 165
- 55) M. Righetti (a cura di), Prendiamoci gusto, Itinerari di turismo enogastronomico in Calabria, Mercury, Cosenza, 2006, pp. 142.
- 56) Sistema Informativo Turismo – Regione Calabria, Calabria 2018, Quindicesimo Rapporto sul turismo, Regione Calabria-Assessorato al turismo, 2019, Cosenza, pp. 175.
- 57) DOXA, Viaggi e vacanze degli italiani ed informazioni e opinioni sulle regioni del Sud Italia come possibili destinazioni per una vacanza, Indagine condotta nel 2006.
- 58) M. Righetti, M.- Biasi, Viaggio in Calabria. Le tappe di una rinascita. Strategie e dati a confronto. Racconto dell'evoluzione della destinazione Calabria, Regione Calabria, 2019, pp. 48.
- 59) E. Salamon- DOXA, La soddisfazione dei turisti internazionali, Ciset, Venezia, 2009.
- 60) SVIMEZ; Rapporto Svimez 2021 sull'Economia del Mezzogiorno, il Mulino, Bologna, 1922. pp-. 720.
- 61) G. Zagrebelsky. E. Becheri. L'impresa turistico-ristorativa, Mondadori, libro web. Vol. a, 2012, pp. 366; Vol. b. 2013, pp 291.
- 62) Piano di Sviluppo e Coesione 2021-2027- Regione Calabria.
- 63) Cristina Demma, Il settore Turistico e la Pandemia di Covid 19, BANCA d' ITALIA, Note Covid, Settembre 2021.
- 64) L.R. Calabria n. 40 del 28 Dicembre 2021.
- 65) CNR - IRISS, Rapporto sul turismo italiano, XXIV edizione, 2021; XXV edizione, 2022, in corso di stampa.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Turismo,
Marketing Territoriale e
Mobilità



CALABRIA
STRAORDINARIA



Documento a cura di:
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Turismo,
Marketing Territoriale e Mobilità

Viale Europa - Cittadella J. Santelli - Catanzaro
Tel. +39 0961 856471

email: dipartimento.turismob@regione.calabria.it
www.regione.calabria.it
Settembre 2022

LEGGE 27 settembre 2007 , n. 167

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Vigente al : 2-11-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Mastella -----

Allegato

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)



L.R. 20 luglio 2016, n. 22

Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo.

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 66/2 del 12 luglio 2016](#), pubblicata nel BURA 17 agosto 2016, n. 32 ed entrata in vigore il 18 agosto 2016 ad eccezione del Titolo I, entrato in vigore il 1o gennaio 2017)

Testo vigente
(in vigore dal 13/07/2023)

Indice

TITOLO I - [modificato]

[Art. 1](#) - (Finalità)

[Art. 2](#) - (Oggetto e definizioni)

[Art. 3](#) - (Attestazione "Sagra tipica dell'Abruzzo")

[Art. 4](#) - (Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande) [modificato]

[Art. 5](#) - (Gestione dei rifiuti e lotta allo spreco alimentare)

[Art. 6](#) - (Requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari)

[Art. 7](#) - (Disciplina comunale)

[Art. 8](#) - (Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari)

[Art. 9](#) - (Disciplina di corretta prassi igienico-sanitaria)

[Art. 10](#) - (Sanzioni amministrative)

[Art. 11](#) - (Norme transitorie)

[Art. 12](#) - (Norma finanziaria)

TITOLO II -

[Art. 13](#) - (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo)

[Art. 14](#) - (Entrata in vigore)

TITOLO I

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione delle vocazioni territoriali, lo sviluppo e l'integrazione della propria identità e riconosce le sagre e le feste popolari quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità abruzzesi.
2. La Regione promuove e valorizza le sagre e le feste popolari al fine di favorire:
 - a) la conoscenza delle tradizioni culturali regionali e del territorio;
 - b) l'unione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

Art. 2

(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge disciplina le sagre e le feste popolari, quali manifestazioni o incontri di persone che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, connotati da eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto, a finalità culturali, storiche, folcloristiche, agricole ed enogastronomiche di promozione del territorio, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) sagra: la manifestazione avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso;
 - b) festa popolare: la manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Art. 3

(Attestazione "Sagra tipica dell'Abruzzo")

1. La Giunta disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di assegnazione da parte dei Comuni, alle manifestazioni che si svolgono sui propri territori, dell'attestazione "Sagra tipica dell'Abruzzo", nonché le modalità di selezione e assegnazione del riconoscimento "Sagra eccellente dell'Abruzzo", tenendo conto anche delle proposte e osservazioni delle associazioni di categoria e dell'Unione

nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) Abruzzo quale ente maggiormente rappresentativo dei soggetti organizzatori delle sagre.

2. Il riconoscimento "Sagra eccellente dell'Abruzzo" e' attribuito alle sagre che si contraddistinguono in particolar modo per:
 - a) totale utilizzo dei prodotti tipici e di qualita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a);
 - b) utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432;
 - c) altri aspetti o elementi di qualita' coerenti con quanto previsto dalla presente legge tra cui la somministrazione di alimenti senza glutine ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

Art. 4

(Attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande e l'attivita' di intrattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate e che si svolgono congiuntamente e in occasione di sagre o di feste popolari, sono esercitate ai sensi di quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto degli articoli 68 e 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dall'[articolo 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#) (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#). L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e rispetta la disciplina regionale in materia.
2. Nelle sagre e nelle feste popolari lo svolgimento congiunto dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attivita' di intrattenimento e svago e' subordinato al rispetto dei seguenti parametri dimensionali:
 - a) nelle "sagre" gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 70 per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica;
 - b) nelle "feste popolari" gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 30 per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla festa popolare, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.
3. Nelle sagre e nelle feste popolari l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande non puo' avere una durata superiore a sei giorni effettivi ed e' subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) nelle "sagre" i prodotti somministrati e indicati nel menu' proposto provengono per almeno il 70 per cento da:
 - 1) prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui agli [articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350](#) (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) o comunque prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della Regione Abruzzo o provenienti da agricoltura biologica;
 - 2) prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualita';
 - b) nelle "feste popolari" i prodotti somministrati e indicati nel menu' proposto provengono, di norma, per almeno il 40 per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualita'.
- 3-bis. Nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), per le sole annualita' 2023 e 2024, la durata dell'esercizio dell'attivita' di somministrazioni di alimenti e bevande nelle sagre e feste popolari di cui al comma 3 e' estesa fino a un massimo di 12 giorni effettivi.
4. Nelle sagre, in ogni caso, almeno il 60 per cento dei piatti somministrati e indicati nel menu' proposto e' riferito ai prodotti o alle lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa e nel menu' medesimo sono indicati, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati.
5. Fermo il rispetto della normativa e dei requisiti previsti in materia igienica e sanitaria, di cui all'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) e del [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari non comporta mutamento della destinazione d'uso degli edifici o di singole unita' immobiliari.
6. Possono essere somministrati alimenti senza glutine nel rispetto di quanto stabilito dal [regolamento \(CE\) n. 41/2009](#) della Commissione del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.
7. I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati sono muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#) (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la

pubblicità dei prodotti alimentari) e dal [decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114](#) (Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari) e nel rispetto di quanto stabilito dal [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Note all'art. 4:

Il comma 3-bis e' stato inserito dall'[art. 11, comma 1, L.R. 10 luglio 2023, n. 33](#).

Art. 5

(Gestione dei rifiuti e lotta allo spreco alimentare)

1. Al fine di realizzare una corretta gestione dei rifiuti urbani, i rifiuti prodotti nell'ambito di sagre e feste popolari devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo le modalita' previste nel territorio del comune dove si svolge la manifestazione.
2. Gli organizzatori espongono i criteri e le modalita' per il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante le sagre e le feste popolari.
3. Al fine di realizzare adeguate politiche di lotta allo spreco alimentare, conformemente a quanto stabilito ai sensi della [legge regionale 12 gennaio 2016, n. 4](#) (Lotta agli sprechi alimentari), eventuali eccedenze di cibo non consumato possono essere donate ad associazioni caritatevoli e solidaristiche senza scopo di lucro.

Art. 6

(Requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari)

1. Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e' subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) adeguate aree destinate a parcheggi secondo la normativa statale e regionale vigente;
 - b) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione al pubblico e all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza e' comunque segnalata.

Art. 7

(Disciplina comunale)

1. Il Comune tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale disciplina, con proprio regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione dell'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e in particolare:
 - a) riconosce gli eventuali prodotti tipici locali o le preparazioni e lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, ad integrazione di quelli di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), ai quali applicare nel territorio comunale la medesima disciplina anche ai fini della assegnazione dell'attestazione di "Sagra Tipica dell'Abruzzo";
 - b) dispone motivate deroghe a quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), anche prevedendo la possibilita' di sostare lungo una delle carreggiate delle vie prospicienti la manifestazione;
 - c) prevede e disciplina le modalita' di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati;
 - d) disciplina date, luoghi e orari di svolgimento delle sagre e delle feste popolari, al fine di evitarne la sovrapposizione, anche coordinandosi eventualmente con comuni limitrofi, con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e dell'agricoltura maggiormente rappresentative, le associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari stesse;
 - e) disciplina lo spostamento di date e di luoghi di sagre e feste popolari gia' inserite nel calendario regionale di cui all'articolo 8.

Note all'art. 7:

Il comma 1 e' stato cosi' modificato dall'[art. 1, comma 19, lett. a\), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 8

(Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai Comuni, diffonde il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari e lo pubblica sul sito istituzionale.
2. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al Comune competente per territorio la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari.

3. La richiesta di cui al comma 1 e' redatta su modello predisposto, entro il 31 marzo 2017, dal Dipartimento competente, che i Comuni trasmettono alla Regione entro dieci giorni dal suo ricevimento.
4. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e feste popolari, gia' inserite in calendario, autorizzate dal comune ai sensi dell'articolo 7 sono da questo comunicate alla Regione entro dieci giorni.

Note all'art. 8:

Il comma 3 e' stato cosi' modificato dall'[art. 1, comma 19, lett. b\), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#). Vedi il [testo originale](#).

[Art. 9](#)

(Disciplina di corretta prassi igienico-sanitaria)

1. Il Dipartimento per la sanita' e il welfare, entro il 31 marzo 2017, provvede con proprio atto, in accordo con le ASL, i SIAN e le UNPLI, alla predisposizione di un manuale di corretta prassi igienico-sanitaria per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e feste popolari.

Note all'art. 9:

Il comma 1 e' stato cosi' modificato dall'[art. 1, comma 19, lett. c\), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#). Vedi il [testo originale](#).

[Art. 10](#)

(Sanzioni amministrative)

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'[articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287](#) (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), nonche' quelle previste dalla normativa statale vigente in caso di violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, chiunque esercita attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre o di feste popolari in violazione delle norme della presente legge o della relativa disciplina comunale e' soggetto alle seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro:
 - 1) in caso di sfioramento della durata massima dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande o esercizio in violazione dell'articolo 4, comma 1;
 - b) pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro:
 - 1) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei parametri previsti per prodotti somministrati e presenti nei menu' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4;
 - 2) in caso di superamento dei limiti di superficie dedicata alla somministrazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b).
2. Nei casi in cui la sagra o la festa popolare si sia svolta senza autorizzazione o a seguito di presentazione non veritiera della documentazione prevista dal regolamento comunale, trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1, lettera a) unitamente all'immediata interruzione dell'evento e all'impossibilita' di presentare relativa domanda per il biennio successivo.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal comune competente per territorio secondo le normative vigenti in materia.

[Art. 11](#)

(Norme transitorie)

1. Le sagre e le feste popolari che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata superiore a sei giorni mantengono tale durata per non piu' di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 1-bis. Fermo restando il rispetto dei termini di cui agli articoli 8 e 9, le disposizioni di cui alla presente legge producono effetto decorsi sei mesi dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 7.

Note all'art. 11:

Il comma 1-bis e' stato aggiunto dall'[art. 1, comma 19, lett. d\), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#).

[Art. 12](#)

(Norma finanziaria)

1. L'applicazione del presente Titolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

TITOLO II**Art. 13**

(Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo)

1. Al fine di rafforzare il processo di razionalizzazione e per favorire la continuita' delle attivita' dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti, e' concesso un contributo straordinario, a copertura prioritaria dei costi di funzionamento, pari a euro 1.000.000,00 in ragione dello svolgimento di attivita' non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della [Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01](#) che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di svolgimento di attivita' economiche e non economiche, i relativi costi, finanziamenti ed entrate sono separati.
2. Al comma 2 dell'[articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2015, n. 28](#) (Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo), le parole "dall'ottavo mese" sono sostituite dalle parole "dal dodicesimo mese".
3. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 trovano copertura per l'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:
 - a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 e' iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 1.000.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
 - b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2016 e' iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 16, Programma 01, titolo 1, la somma di euro 1.000.000,00.

Note all'art. 13:

Il comma 1 e' stato cosi' sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 38](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il Titolo I della presente legge entra in vigore dal giorno 1o gennaio 2017.
2. Il Titolo II della presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2

Testo multivigente Iter dell'Atto Fascicolo virtuale Istruttoria Verbali Regolamenti attuativi Controllo di attuazione Senso @lternato Contenziosi Multimedia

Date di vigenza

12/02/2015 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Legge regionale 21 gennaio 2015 , n. 2
**Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio
dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande**
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 28/01/2015

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dagli [articoli 10 e 11 dello Statuto regionale](#), promuove la valorizzazione delle vocazioni territoriali, lo sviluppo e l'integrazione dell'identità regionale, e riconosce le sagre e le feste popolari quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità dell'Umbria.
2. La Regione promuove e valorizza le sagre e le feste popolari al fine di favorire:
 - a) la conoscenza delle tradizioni culturali regionali e del territorio;
 - b) l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.
3. Le sagre e le feste popolari, in particolare, valorizzano l'identità, la cultura, la tradizione, la civiltà del territorio, dei suoi luoghi e dei suoi abitanti e le relazioni con il contesto nazionale ed internazionale.
4. La presente legge disciplina le sagre e le feste popolari quali manifestazioni o incontri di persone che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, connotati da eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto a finalità culturali, storiche, folcloristiche, di promozione del territorio, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

Art. 2

(Sagra)

1. Ai fini della presente legge per sagra si intende una manifestazione avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso.
2. Nelle sagre per lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non possono essere superiori al settanta per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.
3. In ciascuna sagra l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a dieci giorni, che devono essere consecutivi, ed i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, per almeno il sessanta per cento da:
 - a) prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' [articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173](#)) o comunque prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Umbria;

b) prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità di cui all' [articolo 3, comma 1](#) , lettere b), c) e d) della [legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1](#) (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).

4. Nelle sagre il sessanta per cento dei piatti e delle bevande proposti nel menù deve essere riferito ai prodotti e alle lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, e nel menù medesimo devono essere indicati, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati.

5. Il comune, ai fini dell'inserimento della sagra nel calendario regionale di cui all' [articolo 8](#) , alle manifestazioni che si svolgono sul proprio territorio e che rispettano i parametri dimensionali e le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e i requisiti di cui all' [articolo 6](#) , nonché la disciplina comunale di cui all' [articolo 7](#) , assegna l'attestazione "Sagra dell'Umbria". La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, criteri e modalità per l'assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria".

Art. 3

(Premio "Sagra eccellente dell'Umbria")

1. E' istituito, a partire dall'anno 2015, il premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria".

2. Il premio "Sagra eccellente dell'Umbria" è riconosciuto alle sagre che si contraddistinguono in particolar modo per:

- a) totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità di cui all' [articolo 2, comma 3, lettera a\)](#) ;
- b) mancata produzione di rifiuti indifferenziati;
- c) altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalla presente legge.

3. La Giunta regionale approva, con proprio atto, il disciplinare di selezione e assegnazione del premio "Sagra eccellente dell'Umbria" proposto dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Umbria, quale ente maggiormente rappresentativo dei soggetti organizzatori delle sagre.

Art. 4

(Feste popolari)

1. Ai fini della presente legge per festa popolare si intende una manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.

2. Nelle feste popolari per lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non possono essere superiori al cinquanta per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla festa popolare, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

3. In ciascuna festa popolare l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a dieci giorni, che devono essere consecutivi e, i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, di norma, per almeno il sessanta per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.

Art. 5

(Attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e di intrattenimento e svago)

1. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e l'attività di intrattenimento e svago nelle sagre e nelle feste popolari, comunque si configurino o siano denominate e che si svolgano congiuntamente, sono esercitate nel rispetto degli articoli 68 e 80 del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché dell' [articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5](#) (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#) .

2. Fermo il rispetto della normativa e dei requisiti previsti in materia igienica e sanitaria, l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari non comporta mutamento della destinazione d'uso degli edifici o di singole unità immobiliari.

Art. 6

(Requisiti aree destinate a sagre e feste popolari)

1. Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) aree destinate a parcheggi anche provvisori la cui estensione e dotazione, nei limiti degli spazi pubblici o privati a disposizione, è calcolata in base agli standard previsti dal [regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7](#)

(Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della [legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11](#) (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)) e riferite alla superficie destinata alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande nonché alla superficie destinata all'intrattenimento e allo spettacolo come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica;

b) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata;

c) servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza;

d) idoneo servizio di vigilanza, nel rispetto di quanto prevede la normativa statale vigente in materia.

Art. 7

(Disciplina comunale)

1. Il comune tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e in particolare:

a) riconosce gli eventuali prodotti tipici locali o le preparazioni e lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, ad integrazione di quelli di cui all' [articolo 2, comma 3, lettera a\)](#) , anche ai fini della assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria";

b) può disporre motivate deroghe a quanto previsto all' [articolo 6, comma 1, lettera a\)](#) , anche prevedendo apposite aree temporaneamente destinate a parcheggio;

c) prevede e disciplina le modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati;

d) disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari al fine di evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, anche coordinandosi con i comuni limitrofi, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari stesse;

e) disciplina lo spostamento di data e di luogo delle sagre e delle feste popolari inserite nel calendario regionale di cui all' [articolo 8](#) ;

f) disciplina la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevede l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili in confezioni monouso o, in alternativa, realizzate in materiali biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432 del 2002;

g) stabilisce i criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, secondo le normative vigenti, da applicare alle singole sagre e feste popolari in relazione alle loro specifiche caratteristiche;

h) disciplina ulteriori eventuali adempimenti necessari allo svolgimento delle sagre e delle feste popolari in conformità alla normativa vigente.

Art. 8

(Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari)

1. La Giunta regionale predisporre, nell'ambito delle banche dati di interesse regionale di cui all' [articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8](#) (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari di seguito denominato calendario regionale.

2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relativi alle sagre e alle feste popolari.

3. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al comune competente per territorio la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale utilizzando apposito modello, predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto. L'organizzatore può dichiarare per le sagre la destinazione dei proventi o altri elementi di qualità; per le feste popolari può dichiarare la utilizzazione di almeno il sessanta per cento dei prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.

4. Il comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 2, 4 e 6 e alla disciplina comunale di cui all' [articolo 7](#) , assegna l'attestazione "Sagra dell'Umbria" di cui all' [articolo 2, comma 5](#) e trasmette alla Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui al [comma 3](#) , i dati necessari al fine dell'inserimento della sagra o della festa popolare nel calendario regionale.

5. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e di feste popolari, già inserite nel calendario, sono

comunicare dal comune alla Regione entro dieci giorni.

6. Il calendario regionale è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

Art. 9

(Sanzioni amministrative)

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall' [articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287](#) (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), nonché quelle previste dalla normativa statale vigente in caso di violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, chiunque esercita attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre o di feste popolari in violazione delle norme della presente legge o della relativa disciplina comunale è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per:

- 1) superamento della durata massima dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande o violazione dell'obbligo di consecutività dei giorni previsti per lo svolgimento dell'attività medesima, di cui all' [articolo 2, comma 3](#) e all' [articolo 4, comma 3](#) ;
- 2) svolgimento della sagra o festa popolare in un periodo diverso da quello indicato nel calendario regionale;

b) sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per:

- 1) mancato rispetto dei parametri di cui agli articoli 2 e 4;
- 2) mancato possesso dei requisiti di cui all' [articolo 6](#) ;
- 3) superamento dei limiti di superficie dedicata alla somministrazione temporanea di cui all' [articolo 2, comma 2](#) e all' [articolo 4, comma 2](#) .

2. Nei casi in cui la sagra o la festa popolare si sia svolta senza essere inserita nel calendario regionale di cui all' [articolo 8](#) si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, nonché l'immediata interruzione della sagra o festa popolare. In tal caso la sagra o festa popolare non può essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi alla violazione.

3. I comuni, anche avvalendosi della polizia provinciale attraverso apposita convenzione, svolgono attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei parametri dimensionali e delle prescrizioni di cui alla presente legge, nonché delle previsioni dettate dalla disciplina comunale di cui all' [articolo 7](#) .

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e alla [legge regionale 30 maggio 1983, n. 15](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

Art. 10

(Modificazione all' [articolo 8 della legge regionale 16/2009](#))

1. Al [comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16](#) (Disciplina delle manifestazioni storiche), le parole: " Tali attività sono altresì disciplinate secondo le previsioni di cui alla [legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46](#) (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre) " sono sostituite dalle seguenti: " L'esercizio di tali attività è comunque subordinato al rispetto delle procedure autorizzative previste dalla normativa regionale vigente in materia di esercizio temporaneo di somministrazione di alimenti e bevande, e i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, di norma, per almeno il sessanta per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della [legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1](#) (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità). ".

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione delle vocazioni territoriali, di sviluppo e integrazione dell'identità regionale con il riconoscimento delle sagre e feste popolari.

2. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) indicazione delle sagre inserite nel calendario e la percentuale dei prodotti somministrati in ciascuna sagra indicando rispettivamente la tipologia prevista all' [articolo 2, comma 3](#) , lettere a) e b);

b) indicazione delle feste popolari inserite nel calendario, la percentuale dei prodotti somministrati e indicati nel menù in relazione al riferimento di filiera corta, chilometro zero e di qualità;

c) indicazione delle sagre a cui è riconosciuto il premio "Sagra eccellente dell'Umbria" con la specificazione dei criteri e delle modalità che hanno determinato l'assegnazione del premio;

d) i controlli effettuati, la tipologia delle violazioni riscontrate e l'entità delle sanzioni irrogate dal comune competente.

3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al [comma 2](#).

Art. 12

(Norma transitoria)

1. Per le sagre e le festa popolari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nei calendari comunali formulati ai sensi dell' [articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46](#) (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre), per il relativo anno di iscrizione nel calendario stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla medesima [l.r. 46/1998](#) ancorché abrogata.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento del premio di cui all' [articolo 3](#) è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 10.000,00 sulla Unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio regionale di previsione, alla cui copertura si provvederà mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa della [legge regionale 13 giugno 2014, n. 10](#) "Testo unico in materia di commercio".

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al [comma 1](#) è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 14

(Norma di abrogazione)

1. Salvo quanto previsto all' [articolo 12](#), la [legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46](#) (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 gennaio 2015

Marini